

(A CURA DI)
FABIO IADELUCA, PAOLO CANCELLI
P. GIAN MATTEO ROGGIO, P. STEFANO CECCHIN

COMPENDIO DEL DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E
MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)



APPROFONDIMENTI (PARTE II)

VOL. XX

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO



Liberare Maria dalle Mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

(A CURA DI)
FABIO IADELUCA, PAOLO CANCELLI
P. GIAN MATTEO ROGGIO, P. STEFANO CECCHIN

COMPENDIO DEL DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E
MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

APPROFONDIMENTI (PARTE II)

VOL. XX

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

Immagine in copertina a cura di Padre Antonio Baù
l'opera in originale è custodita presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

© Edizioni della
Pontificia Academia mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2021

ISBN: 978-88-89681-46-6

APPROFONDIMENTI (PARTE II)

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.

Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

INDICE VOLUME XX

LA FALSA RELIGIOSITÀ DEI MAFIOSI

PRES. ON.LE ROSY BINDI
GIÀ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA PAG.15

DONNE E FORZE ARMATE: LA PARITÀ IN UNIFORME

DOTT. MAURIZIO BLOCK
PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PAG.23

LA DELINQUENZA FEMMINILE

ELEMENTI CRIMINOLOGICI E STATISTICI

PREFETTO VITTORIO RIZZI
VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE PAG.28

VIOLENZA DI GENERE

DOTT. STEFANO TOCCI
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE PAG.35

LA VIOLENZA DEI RAGAZZI AUTORI/VITTIME

DOTT.SSA GIUSEPPINA LATELLA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI
DI ROMA PAG.48

LA VIOLENZA DI GENERE

CONS. STEFANIA PAPAARAZZO
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANZARO PAG.55

MAFIE FOGGIANE ED EMERGENZA "AGROMAFIA"

DOTT. GIUSEPPE GATTI
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E
ANTITERRORISMO PAG.74

ELEMENTI INTRODUTTIVI AL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

PROF. PAOLO CANCELLI
DIRETTORE DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM
E DELLA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
DOTT.SSA LUCIA BRUNO
ACCADEMICO PONTIFICIO PAG.90

INFANTICIDI E FIGLICIDI: FENOMENOLOGIA E ASPETTI PSICO-CRIMINOLOGICI

TENENTE COLONNELLO ANNA BONIFAZI,
PSICOLOGO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, COMANDANTE DEL NUCLEO DI
PSICOLOGIA DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO, GIÀ COMANDANTE DELLA
SEZIONE PSICOLOGIA INVESTIGATIVA DEL REPARTO ANALISI CRIMINOLOGICHE

DEL RA.C.I.S. CARABINIERI, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA, DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE FORENSI	PAG.181
<i>L'USO DI UN APPROCCIO ETICO-GIURIDICO ALLO STUDIO DEI FENOMENI DELLA CORRUZIONE E DELL'USURA, PER COMPRENDERNE GLI EFFETTI SULLA SOCIETÀ E SUL BENESSERE DEI CITTADINI</i> PROF. COSMO CESARE COSENTINO ACCADEMICO PONTIFICIO	PAG.188
<i>PROMOZIONE DEL BENESSERE COMUNE: ANTIDOTO PRIMARIO</i> FILOMENA MAGGINO PROFESSORE DI STATISTICA SOCIALE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	PAG.205
<i>EZIOLOGIA DELLA VIOLENZA DI GENERE</i> DOTT.SSA LORENA TREATA PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA, ACCADEMICO PONTIFICIO	PAG.205
<i>IL TRAFFICO ILLECITO DEI RIFIUTI</i> ING. ANDREA PUGLIESE	PAG.211
<i>LA MAFIA SILENTE</i> AVVOCATO SILVIA STICCA CANCELLIERE ESPERTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ASSISTENTE GIURIDICO PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CONSULENTE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA	PAG.217

LA FALSA RELIGIOSITÀ DEI MAFIOSI

PRES. ON.LE ROSY BINDI
GIÀ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA



di Rosy Bindi

La storia centenaria delle mafie meridionali è la storia di organizzazioni criminali che hanno stabilito con l'insieme della società relazioni di reciproca convivenza e convenienza. Anche la Chiesa, al pari delle istituzioni politiche e dei poteri economici, è entrata in questi rapporti che sono stati studiati e analizzati da storici e teologi, interpellati dal paradosso di una religione dell'amore e non violenta asservita all'ideologia violenta e totalizzante dei mafiosi. Cosa nostra in Sicilia, la Ndrangheta in Calabria, la Camorra in Campania e la Sacra Corona Unita in Puglia, fin dalle loro origini, si sono appropriate della simbologia e delle ritualità cristiane in un rapporto mimetico e al tempo stesso snaturante e blasfemo con la religione cattolica.

Falcone diceva che Cosa nostra "si è pensata e organizzata come una Chiesa".

In effetti insieme alla massoneria, la religione cattolica ha offerto un modello su cui si plasmano sia la vita interna e segreta dei clan - con le sue ritualità, le sue gerarchie e il suo linguaggio - sia le manifestazioni esteriori e pubbliche, che nella partecipazione ai riti religiosi trovano una legittimazione del loro potere e una leva simbolica nella costruzione del consenso sociale.

Il mafioso deve mostrarsi devoto così come deve apparire uomo d'ordine.

Michele Greco si faceva chiamare il Papa e nel covo di Provenzano sono stati trovati una gran quantità di santini, immagini sacre e libri di preghiere. Il boss latitante nei suoi pizzini citava la Bibbia e il Vangelo per attingere ad un universo di senso in grado di restituire credibilità e coesione alla Cosa nostra post stragista.

I simboli della fede cristiana sono serviti ad alimentare un patrimonio di significati riconoscibili e rassicuranti, che nelle diverse realtà locali attestavano il ruolo dei clan come depositari di valori condivisi.

Battesimi, cresime, matrimoni, funerali, offerte di denaro alle confraternite non sono espressione di adesione alla religione ma la conferma di far parte, con un ruolo di primo piano, di una comunità che si riconosce negli stessi valori: la famiglia, la religione, l'onore. Spesso le cerimonie religiose sono usate anche per dimostrare pubblicamente nuove alleanze criminali e ostentare il controllo del territorio.

Numerose indagini della magistratura hanno accertato quanto sia importante la partecipazione e il finanziamento delle feste religiose e dei pellegrinaggi, tutte occasioni in cui i clan possono esibire la ricchezza e il potere personale e familiare.

La devozione dei mafiosi serve, insomma, come è stato osservato, a dimostrare che loro stanno con Dio e con la Chiesa e che Dio e la Chiesa sono dalla loro parte.

La Commissione Antimafia, che ho presieduto nella XVII legislatura, è stata la prima ad affrontare questo nodo, che non può essere derubricato come una manifestazione di folklore, e al quale abbiamo dedicato un ampio paragrafo della nostra relazione conclusiva.

Ci siamo interrogati sul rapporto tra mafia e religione sollecitati non solamente dalle acquisizioni di alcune inchieste e da alcuni fatti di cronaca ma soprattutto perché crediamo - e il pontificato di Francesco ne è una conferma - che la Chiesa cattolica possa svolgere un ruolo fondamentale nella formazione di una nuova coscienza civica e una nuova cultura della legalità.

La nostra ricognizione ha preso le mosse dalla Calabria, dove forte e plateale appariva il legame strumentale tra religiosità popolare e condizionamento mafioso e dove avevano avuto grande eco mediatica alcune processioni religiose durante le quali si erano ripetuti gli omaggi di statue dei santi portate fatte sostare davanti alle abitazioni di noti capi ndranghetisti.

Siamo stati accompagnati dal Procuratore Gratteri in visita al Santuario della Madonna di Polsi, nel cuore dell'Aspromonte, simbolo della pietà popolare calabrese e per questo scelto dalla 'ndrangheta come il luogo ideale in cui riunire rappresentanti e i vertici dell'organizzazione da tutto il mondo, al riparo dei festeggiamenti della Madonna della Montagna che ogni anno il 2 e 3 settembre richiamano una grande folla di pellegrini. Riunioni strategiche nelle quali si designavano i capi, si prendevano decisioni impegnative e pianificavano delitti e rappresaglie. Una vera e propria occupazione sacrilega, tollerata per molto tempo dai rettori del Santuario che subivano la presenza delle cosche come un dato di fatto.

Le relazioni ambigue tra clero e cosche in Calabria sono ben riassunte da due vicende. La prima è legata all'omicidio di don Giuseppe Giovinazzo freddato in un agguato nell'agosto dell'89 sulla strada per Santuario, sul quale non è stata mai fatta piena luce ma che - secondo gli inquirenti - potrebbe essere legato ad un tentativo di mediazione nel sequestro del giovane Cesare Casella. La seconda riguarda il parroco di San Luca e canonico del Santuario di Polsi, indagato nel 2017 per "concorso esterno e violazione della legge Anselmi" è stato rinviato giudizio e poi condannato, in primo grado, a nove anni di reclusione nel processo Gotha. Al momento della condanna, il sacerdote era già stato sostituito dal vescovo della diocesi di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, che aveva nominato nuovo rettore il parroco di Ardore più volte minacciato per il suo impegno contro la 'ndrangheta.

Sempre in Calabria, abbiamo portato la nostra solidarietà a Oppido Mamertina, dove il 2 luglio 2014, in occasione della festa solenne della Madonna delle Grazie, la processione con la statua della Vergine si era fermata, in segno di rispetto, di fronte all'abitazione del boss ottantaduenne Giuseppe Mazzagatti, condannato all'ergastolo e agli arresti domiciliari.

Episodi analoghi si erano ripetuti a Sant'Onofrio e Stefanaceni, in provincia di Vibo Valentia. Ma sono noti anche in Sicilia dove la magistratura ha indagato sui condizionamenti di Cosa nostra nei festeggiamenti della Madonna del Carmelo nel quartiere Ballarò a Palermo o nelle feste di Sant'Agata a Catania e Santa Barbara a Partenò.

Queste intromissioni ancora recenti, rivelano come nelle terre di mafia le omissioni, i silenzi, la tolleranza di una larga parte del clero locale hanno finito per svolgere un ruolo legittimante dei poteri mafiosi che hanno così potuto sfruttare quella che appariva una sorta di neutralità della Chiesa.

Questa neutralità, frutto spesso anche di paura e impotenza, non era diversa dalla indifferenza e sostanziale connivenza che ha caratterizzato larga parte della società civile almeno fino al maxiprocesso a Cosa nostra (1986-1987). Quel processo, grazie all'intelligenza e al coraggio di Falcone e Borsellino, offrì infatti la ricostruzione di un mondo criminale fino ad allora mai rappresentato ma che nell'aula bunker di Palermo prese forma nella sua unitarietà come potere strutturato, capillarmente diffuso con terminali e protezioni decisive in molti settori chiave: economia, libere professioni, magistratura, politica.

Come la società italiana anche la Chiesa cattolica ha dunque affrontato un cammino di progressiva presa di coscienza e comprensione della effettiva natura della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Va comunque sottolineato che in passato, non sono mancate voci in grado di indicare con chiarezza la natura della mafia. Ma si trattava di voci isolate, seppure autorevoli.

Fra tutte merita ricordare le lucide osservazioni di don Luigi Sturzo che in un articolo pubblicato nel 1900 dal titolo *Mafia*, a proposito del processo per l'omicidio Notarbartolo scriveva: *“chi ha seguito con attenzione il processo vedrà che quest'ultimo è un effetto della mafia, che stringe nei suoi tentacoli, giustizia, polizia, amministrazione, politica. Di quella mafia che oggi serve per domani essere servita, protegge per essere protetta.*

Ha i piedi in Sicilia ma afferra anche Roma, penetra nei gabinetti ministeriali, nei corridoi di Montecitorio, viola segreti, sottrae documenti, costringe uomini creduti fior di onestà ad atti disonesti e violenti. Ormai il dubbio, la diffidenza, la tristezza, l'abbandono invade l'animo dei buoni e si conclude per disperare. Finchè c'era la magistratura da potersi fidare, incorotta cosciente dei propri doveri, superiori a ogni influenza potevamo ancora sperare, poco sì ma ancora qualcosa di buono. Ora nessuna speranza brilla nel cuore degli italiani”. Parole tanto più significative se si considera che all'epoca la parola mafia non veniva neppure pronunciata. Sturzo è un prete della stessa chiesa del cardinale Ernesto Ruffini di Palermo, che sarà ricordato come un pastore che ha dato vita a importanti opere sociali per far fronte alla miseria della sua terra che tuttavia, alle richieste di mons. Angelo Dell'Acqua, Segretario di Stato di Papa Montini, di spiegare il silenzio della chiesa palermitana per la strage di Ciaculli, il 30 giugno del 1963, ridimensiona l'attentato come: *“un atto compiuto da delinquenti comuni, magari per vendicare uno sgarbo”.*

Ma un anno dopo, scriverà una Lettera pastorale *Il vero volto della Sicilia*, nella quale per la prima volta ammette l'esistenza della mafia come qualcosa che tiene in ostaggio la sua terra.

Il cardinale incarna bene la fatica di tanti pastori a inquadrare correttamente il fenomeno mafia, che non appare più delinquenza comune ma non è ancora chiaramente percepita come potere criminale organizzato.

Bisognerà aspettare gli anni Ottanta - insanguinati dalle guerre di mafia, dagli omicidi di tanti servitori dello Stato, comuni cittadini e leader politici - per registrare autorevoli condanne pubbliche di vescovi e sacerdoti del Mezzogiorno.

Dall'omelia del cardinale Salvatore Pappalardo a Palermo, durante i funerali del generale pCarlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro, con la denuncia dell'indifferenza delle istituzioni nazionali affidata alla celebre invettiva *“mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici! E questa volta non è Sagunto ma Palermo. Povera Palermo”.* Alle battaglie per la legalità condotte dal vescovo di Acerra, mons. Antonio Riboldi, culminate nella marcia anticamorra che porterà a Ottaviano, nel centro di potere di Raffaele Cutolo boss della nuova Camorra organizzata.

Dall'impegno in Calabria di don Italo Calabrò, il don Milani del Sud, che definisce gli ndranghetisti: *“gente che in mezzo a noi esprime il potere di Satana, il regno del male”.* All'azione silenziosa di tanti sacerdoti del Sud d'Italia che si interrogano sulla direzione e il senso della propria missione, in un contesto sociale ed economico segnato dalla violenta pervasività dei poteri criminali.

Una riflessione che negli anni Novanta si arricchisce con nuovi decisivi passaggi, testimoniando una crescente consapevolezza sulla realtà del fenomeno mafioso.

I documenti della CEI *Sviluppo nella solidarietà. Chiesa e Mezzogiorno*, pubblicato nell'ottobre dell'89 e quello di poco successivo *Educare alla legalità* del '91, mostrano infatti la lucida lettura della realtà. I vescovi italiani denunciano la presenza della criminalità organizzata *“che spadroneggia in varie zone del paese fino a proporsi come uno Stato alternativo a quello di diritto”*,

l'esplosione della corruzione, stigmatizzano "l'omertà, le collusioni e il disimpegno" la ricerca delle "convenienze" di larga parte della società. Il documento richiama "la comunità cristiana a un impegno serio, non formale, al principio di legalità attraverso la crescita dell'etica della socialità e solidarietà" con una particolare attenzione alla coerenza nei comportamenti pubblici e privati e invita "i cristiani a essere cittadini esemplari".

Nel maggio del '93 si consuma una radicale e pubblica censura tra Chiesa e mafie. A un anno dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, nella prima tappa della sua visita pastorale in Sicilia, San Giovanni Paolo II, parla a Trapani della criminalità organizzata come di "un peccato sociale" che impossessandosi degli organismi e delle strutture, scatena "terribili potenze oppressive e occulte". *"Quando questa tremenda progressione dell'inganno si estende sino a diventare espressione di vita collettiva, si realizza quel "peccato sociale" che, impossessandosi degli organismi e delle strutture, scatena terribili potenze oppressive ed occulte. Si hanno, allora, quelle forme di criminalità organizzata che mortificano e spezzano le coscienze, togliendo a tutti la serenità ed umiliando la speranza. È a tali sfide violente e mafiose che deve rispondere con umile forza il vostro impegno di fede"*.

Il giorno successivo, il 9 maggio nella piana di Agrigento, dopo un commovente incontro privato con i genitori del giudice Rosario Livatino, il Pontefice abbandona il testo dell'omelia per rivolgersi direttamente ai mafiosi: *"Dio ha detto una volta, non uccidere. Nessun uomo, nessuna associazione umana, nessuna mafia può cambiare e calpestare questo santissimo di Dio. Nel nome di Cristo crocifisso e risorto, di Cristo che è vita, verità e vita, mi rivolgo ai responsabili: convertitevi, un giorno arriverà il giudizio di Dio"*.

Il grido del Santo Padre risuonò come fortissimo messaggio nella comunità ecclesiale e venne letto dai mafiosi come un affronto insopportabile. La feroce reazione di Totò Riina non si fece attendere. Prima, nella notte tra il 27 e il 28 luglio, in coincidenza con le stragi di Via dei Georgofili a Firenze e di Via Palestro a Milano, Cosa nostra prese di mira con due attentati la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.

Poche settimane dopo, il 15 settembre, a Palermo viene ucciso nel giorno del suo compleanno don Pino Puglisi, parroco di Brancaccio. La mafia, ricorderà il killer Gaspare Spatuzza, non potevano tollerare la presenza di un prete impegnato a liberare i ragazzi del quartiere dal controllo esercitato dai mafiosi.

In quei mesi il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, spiegherà ai magistrati: *"Nel passato la Chiesa era considerata sacra ed intoccabile. Ora invece "Cosa nostra" sta attaccando anche la Chiesa perché si sta esprimendo contro la mafia. Gli uomini d'onore mandano messaggi ai sacerdoti: non interferite"*.

Ma nelle chiese locali, al contrario, laici e sacerdoti non si lasciano intimidire. Il 19 marzo 1994, nel giorno del suo onomastico, viene freddato don Peppe Diana, assassinato sull'altare della sua parrocchia a Casal di Principe, nel cuore del dominio dei casalesi. Don Diana aveva promosso, nel Natale del 1991, insieme ai parroci della zona un documento *"Per amore del mio popolo non tacerò"* nel quale si denunciavano il sistema criminale e i traffici illegali della camorra e si richiamava la politica alle sue responsabilità. In quella lettera aperta don Diana chiedeva anche alla Chiesa di essere profetica: *"ai nostri pastori e confratelli chiediamo di parlare chiaro nelle omelie e in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa"*. Don Diana si era sentito meno solo dopo l'omelia agrigentina di San Giovanni Paolo II e aveva moltiplicato il suo impegno pastorale tra i giovani, pagando con la vita la sua coerenza cristiana.

Vale la pena ricordare che nei processi sugli omicidi di don Pino e don Peppe, le difese dei mafiosi cercarono di far leva sul carattere di “buoni cristiani” degli imputati che frequentando regolarmente la messa non avrebbero mai potuto macchiarsi di un simile delitto. Ma provarono anche a gettare fango sulle figure dei due parroci, secondo una prassi consolidata di delegittimazione delle vittime la cui morte non doveva essere collegata alla loro presa di distanza dal potere mafioso in nome del Vangelo e della morale cristiana. Quel tentativo fallì, contribuendo a rendere ancora più luminosa e feconda la testimonianza di fede di don Puglisi, proclamato Beato nel 2013 e di don Diana, per il quale è in corso il processo di beatificazione.

Il 25 marzo 1995 don Luigi Ciotti da vita a Libera, che sotto le bandiere della legalità e della giustizia riunisce associazioni e gruppi di volontariato cattolico e laico, e che ben presto diventa l’anima dell’antimafia civile e culturale del nostro paese.

La rottura con le neutralità e le connivenze del passato è dunque frutto di un lungo cammino che ha visto tante piccole e grandi realtà della chiesa italiana attive con un’opera coraggiosa e tenace di “liberazione” delle coscienze e dei territori.

Oggi l’atteggiamento della Chiesa nei confronti delle mafie - che nel frattempo non solo si sono insediate in tutto il paese ma in qualche modo si sono anche “secolarizzate” - appare sempre più fermo.

Soprattutto nel Mezzogiorno dove in parallelo alla proposta di nuovi modelli di sanità, con le beatificazioni di don Pino Puglisi e del giudice Rosario Livatino, martire della giustizia e primo magistrato dichiarato beato dalla Chiesa, si rafforza una linea pastorale rivolta alla formazione dei sacerdoti - in primo luogo i corsi sulla ‘ndrangheta avviati dalla Conferenza episcopale calabrese nei seminari - e alla comunità dei fedeli con le regole più stringenti per i funerali religiosi ai mafiosi e lo svolgimento delle feste patronali.

Ma non vanno sottovalutati episodi - il funerale di Vittorio Casamonica a Roma o l’autorizzazione concessa al figlio di Totò Riina a fare da padrino al battesimo del nipote - che alla luce del magistero di Papa Francesco si configurano come una forma di ignoranza teologica della falsa natura della religiosità mafiosa.

Dobbiamo essere grati al Pontefice, non solamente come credenti ma come cittadini. La sua pastorale per la legalità ha tracciato un confine invalicabile tra appartenenza alla Chiesa e appartenenza alle organizzazioni mafiose, e ha delineato una vera e propria teologia di liberazione dalle mafie.

Nell’Angelus del 21 marzo 2021, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, introducendo il concetto di idolatria, Papa Francesco ha inquadrato con parole molto chiare il rapporto delle mafie con il sacro. *“Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e, sfruttando la pandemia, si stanno arricchendo con la corruzione. San Giovanni Paolo II denunciò la loro “cultura di morte” e Benedetto XVI le condannò come “strade di morte”. Queste strutture di peccato, strutture mafiose, contrarie al Vangelo di Cristo, scambiano la fede con l’idolatria”*.

Ma già in Calabria, nell’omelia del 21 giugno 2014, la scomunica ai mafiosi si configura come inevitabile conseguenza di forma di idolatria: *“Quando all’adorazione del Signore si sostituisce l’adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all’interesse personale e alla sopraffazione; quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza. La ‘ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato! Bisogna dirgli di no! La Chiesa che so tanto impegnata nell’educare le coscienze, deve sempre più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri ragazzi, ce lo domandano i nostri giovani bisognosi di speranza. Per poter*

rispondere a queste esigenze, la fede ci può aiutare. Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati”.

I mafiosi conoscono la forza dei riti religiosi. Ma sostituiscono l'appartenenza a Dio con l'appartenenza all'organizzazione criminale, l'obbedienza alla legge con la legge di morte, il vincolo di amore e fratellanza evangelica con il vincolo di sangue con gli affiliati alle cosche e all'organizzazione in quanto tale.

Le mafie perseguono la ricchezza, il denaro è il loro idolo e per ottenerlo hanno bisogno di assoggettare territori e persone.

Con il rito di iniziazione, che nel lessico mafioso è chiamato battesimo, le mafie si impossessano della vita degli affiliati. Non è un caso se l'ingresso nel clan riveste un peso determinante nella vita dell'organizzazione.

Anche la giurisprudenza ne ha preso atto con due importanti e recenti sentenze della Corte di Cassazione.

In particolare, l'ultima pronunciata dalle Sezioni Unite il 27 maggio 2021 attribuisce al rito di affiliazione il valore di un patto che vincola in modo permanente che si sottopone al rito all'associazione, a prescindere da reali condotte criminali. Si legge infatti nel comunicato della Corte Suprema che ne ha dato notizia: *“nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera espressione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione tra affiliato e associazione”.*

Con questa sentenza si sgombra il campo, mi auguro in via definitiva, da ogni incertezza sull'applicazione dell'art. 416bis del codice di procedura penale.

I riti di affiliazione sono infatti espressione di un “patto” davvero inscindibile tra colui che si fa battezzare e l'organizzazione. È un legame che consegna e mette a disposizione del clan la vita della persona che chiede di essere ammesso nell'organizzazione.

La ritualità del battesimo mafioso sancisce la “sacralità” di una scelta totalizzante, come spiegava Buscetta: *“In Cosa nostra si entra per mai più uscire, o se ne esce solo morti ammazzati”.* Si diventa e si resta mafiosi per tutta la vita e persino dopo la morte, salvo i casi di collaborazione con la giustizia. Per questo le mafie sono la forma più perversa di idolatria e in quanto idolatria la mafia è scomunicata, è fuori dal rapporto con Dio e la Chiesa.

La scomunica non è una condanna senza appello. Bergoglio, come già San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, chiede ripetutamente ai mafiosi e ai corrotti - nella sua pastorale mafia e corruzione sono sempre commesse - di pentirsi, abbandonando la presunzione di essere nel giusto e di non aver bisogno di alcuna conversione.

Lo aveva fatto una prima volta, nel marzo del 2014, incontrando i familiari delle vittime di mafia, riuniti nella veglia di preghiera a Roma. In quella occasione si era rivolto alle donne e agli uomini di mafia con un appello accorato alla conversione: *“cambiate vita, convertitevi, fermatevi, smettetela di fare del male! E noi preghiamo per voi. Convertitevi, lo chiedo in ginocchio; è per il vostro bene. Questa vita che vivete adesso, non vi darà piacere, non vi darà gioia, non vi darà felicità. Il potere, il denaro che avete adesso da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi, è denaro insanguinato, è potere insanguinato, e non potrete portarlo nell'altra vita. Convertitevi, ancora c'è tempo, per non*

finire all'inferno. E quello che vi aspetta se continuate su questa strada. Voi avete avuto un papà e una mamma: pensate a loro. Piangete un po' e convertitevi".

Ma la conversione e il perdono non possono restare confinati nel chiuso dei confessionali. È necessario rendere pubblico e riconoscibile anche alla comunità dei fedeli il cambiamento di vita spirituale del mafioso, che deve dare un segnale visibile rinnegando la propria appartenenza alla mafia e iniziando un percorso di collaborazione con lo Stato.

Nell'udienza con la Commissione Antimafia, il 21 settembre del 2017, Bergoglio aveva tracciato un programma di lotta alle mafie e alla corruzione che accanto l'azione necessaria di contrasto e repressione indicava alcuni passaggi ineludibili. Richiamando la politica a intervenire in ambito politico ed economico per combattere disuguaglianza e povertà e garantire maggiore giustizia sociale. Chiedeva alle istituzioni del nostro paese di considerare prioritaria la lotta alle mafie che *"rubano il bene comune, togliendo speranza e dignità alle persone"*.

Ma soprattutto invitava a tutti a lavorare per costruire *"una nuova coscienza civile, la sola, che può portare a una vera liberazione dalle mafie"*.

Il Papa ha indicato una strada di impegno alla legalità e di responsabilità che interpella tutti, ma in modo particolare i credenti, che non possono più sentirsi neutrali verso le mafie.

La consapevolezza che la mafia è una pericolosissima forma di idolatria, chiede ai cristiani di avviare percorsi educativi e formativi di coerente testimonianza di fede, per sconfiggere gli idoli della violenza, del denaro, della corruzione.

È questo l'impegno che insieme alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale stiamo sviluppando in un servizio alla verità e alla giustizia rivolto a tutti.

DONNE E FORZE ARMATE: LA PARITÀ IN UNIFORME

DOTT. MAURIZIO BLOCK
PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE



di Maurizio Block

Costituisce un argomento di grande attualità la problematica dell'individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità soggettiva, in relazione a crimini di natura sessuale commessi durante attività belliche da appartenenti alle FF.AA. o gruppi armati. In particolare, sia per quanto attiene al diritto umanitario e agli atti di violenza commessi a danno delle popolazioni locali sia per il connesso fenomeno degli episodi di prevaricazioni a sfondo sessuale che in tali contesti avvengono all'interno delle stesse FF.AA..

Sul punto, si richiama l'interesse della Corte Penale Internazionale che si è occupata della problematica sul caso *Prosecutor versus Jean-Pierre Bemba Combo* (ICC-01/05–01/08-481-RSC) che ha consentito l'elaborazione del concetto di *Command responsibility* secondo i principi stabiliti dall'art. 28 dello Statuto di Roma.

Vedasi anche al riguardo la decisione *Prosecutor versus Germain Katanga*, riguardante la responsabilità del comandante per gli atti commessi dalle forze sottoposte al suo effettivo controllo e comando o sotto la sua effettiva autorità, a seconda dei casi quando non abbia esercitato una opportuna vigilanza sulla forza in determinati casi tassativi.

La violenza sessuale realizzata dai soldati durante i conflitti armati è sempre stata una costante nella storia. In tal senso, solo in tempi più recenti si è maturata una diversa coscienza e si è realizzata la necessità di considerare l'uso della violenza sessuale come crimine di guerra ed il percorso verso il riconoscimento del fenomeno dei cosiddetti stupri di guerra come atto lesivo dei diritti umani è stato lungo, graduale e non privo di difficoltà.

L'uso della violenza sessuale ha comportato che la donna venisse considerata come bottino di guerra, come mero oggetto a disposizione del soldato vincitore.

Anche in tempi contemporanei, non mancano casi in cui il conflitto armato e le guerre civili si sono accompagnate a violenze sessuali realizzate principalmente a danno delle donne nonché tristemente dei bambini.

Non lontano è il ricordo delle violenze realizzate durante la prima e la seconda guerra mondiale, degli stupri perpetrati in Belgio e in Francia nel 1914, in Ruanda nel 1994, in Bosnia (1992-1995), durante la guerra civile in Sierra Leone (1991-2002), nella Repubblica democratica del Congo, nel Darfur (Sudan), nella guerra interna in Guatemala e recentemente nelle più diverse e cruente azioni criminose realizzate ai danni delle donne dai componenti armati dell'ISIS.

Da un punto di vista strettamente giuridico, il riconoscimento della violenza sessuale come arma di guerra e internazionale è stato lungo e difficile ed a ciò ha fortemente contribuito la giurisprudenza dei tribunali internazionali che a certe condizioni hanno riconosciuto lo stupro ripetuto e sistematico come crimine contro l'umanità e crimine di guerra.

Inoltre è ormai indilazionabile l'esigenza di emanazione di un codice delle missioni internazionali, il quale regolamenti i comportamenti dei nostri militari impiegati all'estero perché la situazione che un

¹ Intervento del Procuratore Generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione in occasione della conferenza "Donne e Forze armate: la parità in uniforme" 17 dicembre 2020.

tempo determinò la dicotomia tra stato di pace e stato di guerra – e quindi conseguentemente l’emanazione di codice penale militare di pace e codice militare di guerra – è mutata, non è più attuale e non si attaglia più alla realtà in quanto esistono compiti svolti dal militare sul territorio nazionale e compiti svolti in operazioni internazionali all’estero e, pertanto, si richiede una regolamentazione penale differenziata tra tali due situazioni che ne tenga conto.

Ma non voglio dilungarmi sugli aspetti internazionalistici della violenza operata sulle donne ma piuttosto scendere sul terreno nazionale in cui, relativamente al contesto militare, si riscontrano ancora molte incongruenze e disarmonie a tutela della donna soldato dovute principalmente alla vigenza di codici penale militari emanati nel 1941 che, a mio parere, andrebbero totalmente modificati in quanto obsoleti e non più rispondenti alle esigenze attuali.

Inoltre, rilevo che l’accesso dell’elemento femminile nel contesto militare, avvenuto nel 2001, ha sensibilmente innovato l’ambito delle relazioni e del *modus vivendi* nel contesto militare suggerendo e imponendo nuovi e diversi modelli comportamentali rispetto al passato e richiedendo caratteri di maggiore formalità e rispetto nelle relazioni del servizio.

Se ciò è vero, non può d’altro canto negarsi che il mondo militare rispecchia in tutto la società civile e che, pertanto, anche le problematiche che si verificano in quest’ultima non possono che trovare sponda in tale contesto anche se si atteggiavano in forma diversa e probabilmente più contenuta.

Si impone, perciò, una riflessione circa l’effettività della tutela che la nostra attuale legge penale militare accorda alla donna soldato in tale ambito ed agli strumenti normativi attualmente predisposti per il rispetto dei diritti fondamentali in tale ambito e la loro idoneità a garantire un adeguato *standard*. Uno dei principali e più rilevanti problemi riguarda proprio l’aspetto della libertà sessuale e la tutela da possibili attentati che possono derivare dalla convivenza tra militari di sesso diverso nell’ambito delle caserme.

Com’è noto, la vita militare impone particolari restrizioni ed un regime di vita più rigido e circoscritto. Inoltre, il rapporto gerarchico è fonte di un potere diretto che impone anche una forma di soggezione e che, come tale, proprio per tale sua incisività non deve deviare da un corretto esercizio dando spazio a prevaricazioni che sfocino nella sfera sessuale.

Risulta, pertanto, particolarmente importante ai fini di una buona qualità della vita in caserma e per una corretta interpretazione del rapporto gerarchico, stabilire dei precisi rigorosi limiti all’*agere licere*, sanzionando dal punto di vista penale comportamenti che violano i criteri suddetti di liceità. Purtroppo al riguardo, devo denunciare una prima criticità dovuta al fatto che la giurisdizione militare che è la giurisdizione speciale cui è devoluto il compito di tutelare la legalità nell’ambito delle Forze armate, non esercita, secondo l’attuale normativa, alcuna competenza sulla repressione di fatti riguardanti violenza sessuale o molestie sessuali (secondo il linguaggio anglosassone *sexual harassment*), in quanto nessuna fattispecie penale che tuteli la sfera sessuale è prevista nel codice penale militare attuale.

Ciò trova la sua motivazione indubbiamente nella circostanza che l’attuale codice penale militare risale al 1941, epoca in cui la donna soldato non prestava servizio nelle Forze armate e nella quale vieppiù vigeva una diversa concezione del compimento di atti invasivi della sfera sessuale che, lungi dall’essere considerati anche dalla legge penale comune come reati contro la persona, erano definiti *contro la morale* in un’ottica evidentemente in cui l’aspetto di maggiore rilevanza era costituito dalla violazione della morale e della risonanza esterna degli atti.

Dal 1941 ad oggi, nessun intervento normativo è stato previsto per prendere atto della mutata situazione e dell’ingresso delle donne nella compagine militare.

Si deve, quindi, rilevare l'assoluta inadeguatezza dell'attuale normativa che non riconosce alla magistratura militare giurisdizione in ordine a tali fatti, che pur rientrerebbero ragionevolmente nella sua competenza dal momento che i tribunali militari sono riconosciuti dalla Costituzione e, quindi, dovrebbero essere impiegati nella repressione di fatti lesivi anche di interesse militare. Ciò non significa che tali fatti non siano punibili ma che rientrano nella competenza del giudice ordinario il quale, oberato del lavoro giudiziario, non sempre riesce ad intervenire in modo tempestivo ed incisivo.

Attualmente i tribunali militari per contrastare il fenomeno delle molestie sessuali in caserma, hanno potuto far uso solo dei modesti strumenti giudiziari previsti dalla generica normativa vigente e, qualora ne ricorressero gli estremi, quindi punire i fatti di più lieve entità, cioè le fattispecie di ingiuria per condotte consistenti in espressioni verbali volgari ed in alcuni casi manomissioni di minima rilevanza.

Pertanto, i comportamenti più gravi e quindi le lesioni maggiori del bene della libertà sessuale della militare donna consistenti in atti di incisività effettiva nella sfera sessuale sono rimasti puniti dalla legge penale comune e, quindi, giudicati dalla magistratura ordinaria.

Questo costituisce, a mio parere, un *vulnus* nella tutela del militare donna, in quanto manca una tutela incisiva ed immediata qualora tali reati si verificano durante l'espletamento del servizio e all'interno degli ambienti militari.

Sotto un primo aspetto, infatti, la circostanza che il giudice ordinario debba occuparsi dei reati di violenza sessuale commessi in tale contesto comporta che, a causa del lavoro eccessivo che grava sugli organi giudiziari ordinari, i tempi dei processi diventino lunghi e per tale motivo l'effettiva tutela della donna militare sia fortemente affievolita, laddove, invece, per le caratteristiche del mondo militare sarebbe necessario un intervento più immediato che il giudice militare sarebbe in grado di garantire.

Inoltre, dal momento che in sede costituente si è fatta la scelta di mantenere una giurisdizione dedicata al mondo militare, per coerenza, ne deve discendere la necessità che sia il giudice speciale militare ad occuparsi di fatti che ledono la sfera sessuale nelle caserme e che tali fatti siano considerati reati contro la persona del militare donna, al pari di quello che avviene nel codice penale comune per la donna in genere.

Ritengo che tale lacuna del codice penale militare di pace debba essere colmata inserendo nel codice penale militare le stesse figure criminose previste dal codice penale comune che riguardano la violenza sessuale (artt. 609 bis e ss. e 612 bis c.p.) ed attribuendo conseguentemente la competenza alla magistratura militare, perché solo in tale maniera si realizzerà una tutela piena ed effettiva della donna nel contesto militare.

Devo altresì rilevare un'ulteriore criticità che merita di ottenere una risposta immediata sul piano legislativo: la mancata previsione nel codice penale militare di pace dell'istituto della querela che, come è noto, consente alla persona offesa di richiedere la punizione del colpevole di un reato a proprio danno, anche per quei pochi reati quali ingiuria, percosse, lesioni personali e minaccia, puniti sino a sei mesi di reclusione.

Orbene, nel contesto normativo vigente il soggetto militare – sia uomo che donna – che sia vittima di un reato contro la persona (ingiuria, percosse, minaccia, lesione personale) non può chiedere al giudice militare la punizione del colpevole in quanto la valutazione se perseguire o meno il fatto in via penale è lasciata al comandante di corpo al quale è devoluto il potere di presentare la richiesta di procedimento.

È evidente che in conseguenza di tale situazione il soggetto passivo di un reato – e, per quel che riguarda qui, la donna militare che subisce un reato contro la sua persona – viene di fatto “espropriata” del diritto di chiedere la punizione del colpevole e letteralmente soppiantata in tale sua scelta dal comandante, il quale poi più che la lesione subita dalla persona è tenuto a valutare principalmente il pregiudizio per il servizio che tale atto criminoso ha prodotto nel contesto militare.

Non è previsto che il soggetto passivo del reato possa proporre a propria tutela altra forma di doglianza se non in sede civile. La scelta sulla perseguibilità penale è come detto lasciata solo e soltanto alla valutazione del comandante di corpo.

Ovviamente il militare può presentare denuncia del fatto all’autorità giudiziaria: in questo caso può aprirsi una problematica dovuta al fatto che il giudice ordinario è chiamato ad esprimersi sullo stesso fatto di cui si è occupato il giudice militare che lo ha qualificato in modo diverso e, quindi, potrebbe verificarsi una duplicazione di giudizio risolvibile, in estremo, con la revisione o con l’applicazione del principio del *ne bis in idem*.

Ritengo che l’assetto normativo attuale non sia più in linea con i tempi in quanto configura un tipo di tutela esclusiva e prevalente del servizio, ponendo totalmente in secondo piano quelli che sono gli interessi ed i diritti di coloro che materialmente subiscono il reato, persone offese, le quali non possono chiedere tutela al giudice penale.

A mio parere, la problematica può agevolmente risolversi attribuendo oltre che al comandante di corpo, anche alla persona offesa la facoltà di presentare querela dinanzi all’autorità giudiziaria militare, creando quindi un sistema di concorrenza alternativa fra richiesta di procedimento e querela, nel senso che se il comandante di corpo non ha presentato la richiesta di procedimento, la parte lesa sarà legittimata a presentare querela.

Quelli che ho citato sono solo alcuni aspetti delle incongruenze dell’attuale situazione normativa conseguenti alla vigenza di un codice penale militare ormai obsoleto e non più in grado di far fronte all’esigenza di giustizia, soprattutto, a tutela delle donne militari nell’ambito delle Forze armate ma spero che possano fornire degli adeguati punti di riflessione per modifiche legislative a breve termine affinché il cittadino militare ed in particolare la donna militare possano godere di un trattamento che garantisca i principali diritti civili che uno Stato deve attribuire a chi lo difende in armi.

LA DELINQUENZA FEMMINILE ELEMENTI CRIMINOLOGICI E STATISTICI

PREFETTO VITTORIO RIZZI
VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE



di Vittorio Rizzi

Il binomio tra donne e delinquenza, così come le notizie che portano alla ribalta figure criminali femminili, attirano da sempre grande attenzione mediatica.

A parte le suggestioni create da un'ampia produzione letteraria e cinematografica, le ragioni di un interesse, spesso morboso, sono sicuramente legate alla bassa incidenza del tasso di criminalità femminile, in una società dove ancora le donne sono spesso vittime vulnerabili della violenza di genere, nelle diverse forme e gravità in cui si esprime, dai maltrattamenti, allo *stalking*, alla violenza sessuale fino al femminicidio.

Volendo tracciare brevemente i passaggi salienti che hanno caratterizzato il pensiero criminologico sulla devianza femminile, occorre partire da Cesare Lombroso, padre dell'antropologia criminale, che fu il primo a tentare un'analisi sistematica del fenomeno. Lombroso scriveva nel 1893 che *“la causa della minore diffusione della criminalità femminile era da individuarsi nella maggiore debolezza e stupidità delle donne rispetto agli uomini, anche se abbiamo difatti visto quanto numerose siano le cause che conservano onesta la donna, (maternità, pietà, debolezza ecc.). Ora, se nonostante tanti ostacoli una donna commette delitti è segno che la sua malvagità è enorme, perché è riuscita a rovesciar tutti quegli impedimenti”*².

Gli studi e le teorie di Lombroso sono evidentemente lo specchio della cultura di quel periodo storico, caratterizzato dalla sottomissione della figura femminile, dalla totale separazione dei ruoli tra uomo e donna e dalla irremovibile posizione della Chiesa rispetto alle nascite fuori dal matrimonio (con il conseguente incremento del numero degli infanticidi)³.

La subordinazione all'uomo e la convinzione della sua inferiorità fisica ed intellettuale inducevano a ritenere che fosse naturalmente incapace di tenere condotte autonome e responsabili, semmai poteva essere una strega posseduta dal demonio o una pazza.

La devianza era considerata un comportamento tipicamente maschile, perché era l'uomo che doveva affrontare la lotta sociale per la sopravvivenza. La donna veniva invece vista alla stregua di un minore, che poteva commettere errori ma non crimini. Al limite, si riteneva che potesse rendersi autrice esclusivamente di reati collegati alla sua femminilità biologica, come quello di prostituzione, aborto, infanticidio.

Sigmund Freud considerava la donna delinquente come anormale dal punto di vista biologico, perché riprodurrebbe aggressività e crudeltà tipica dell'uomo e sarebbe mossa quasi da un sentimento d'invidia per non avere le stesse caratteristiche maschili. Per Otto Pollack la donna delinquente compenserebbe la sua inferiorità biologica, ricorrendo alla astuzia, alla falsità, alla vendetta: lo stesso autore ritiene, poi, che esisterebbe una sottovalutazione del crimine femminile dovuto ad una sorta di indulgenza e benevolenza dell'uomo, anche in sede processuale⁴.

² Cesare Lombroso, Guglielmo Ferrero, "La donna delinquente, la prostituta e la donna normale", prima pubblicazione del 1893.

³ Giselda Cianciola, "Genere e crimine nella società post-moderna. Le donne Kamikaze", Aracne Ed. Roma 2010.

⁴ "La donna delinquente. Un percorso storico-teorico", di Miguel Angel Nunez Paz, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015

Il Codice Zanardelli (1890-1930) non contemplava la differenza di sesso come fattore influente di per sé stesso sull'imputazione ed esisteva un acceso dibattito tra i penalisti dell'epoca tra chi negava e chi invece ammetteva una minore imputabilità della donna e chi, ancora, riteneva che dovesse essere il giudice a decidere caso per caso.

L'impostazione liberale del Codice Zanardelli riconosceva dunque, sia pure implicitamente, all'uomo e alla donna un'uguale capacità di distinzione tra bene e male, sebbene vi fossero, poi, delle differenze nella misura delle pene per reati come l'adulterio, volte non tanto ad una maggiore tutela giuridica della donna, quanto alla tradizionale concezione sul diritto dell'uomo a preservare l'onore della famiglia.

Il Codice penale Rocco, promulgato nel 1930 e ancora in vigore – pur nelle ampie e strutturali modifiche apportate nel tempo – conteneva una discriminazione della donna sia nella configurazione delle fattispecie penali che nelle pene.

L'infedeltà coniugale, ad esempio, costituiva reato solo se a tradire fosse stata la donna (art. 559 c.p.) mentre l'uomo era punito esclusivamente per concubinato, nel caso in cui avesse tenuto la concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove (art. 560 c.p.). La Corte Costituzionale è intervenuta nel 1968⁵ e poi di nuovo l'anno successivo⁶ dichiarando incostituzionali entrambe le norme.

Fino al 1981 il delitto d'onore trovava cittadinanza nel nostro ordinamento, abrogato dalla legge n. 442 di quell'anno. Il Codice Rocco prevedeva, infatti, una pena ridotta per chi uccidesse la moglie o il marito, la figlia o la sorella per difendere il proprio onore o quello della famiglia: nonostante la previsione generica, dell'attenuazione della pena beneficiava di fatto soltanto l'uomo, in un ordinamento che, come abbiamo visto, puniva l'adulterio solo se commesso dalla donna.

La stessa legge 442 del 1981 ha, poi, abrogato l'istituto del matrimonio riparatore che consentiva all'uomo, che aveva stuprato una donna, di poter cancellare il crimine e sottrarsi al carcere, semplicemente sposando la vittima.

Siamo dovuti arrivare al 1996, perché la legge n. 66, del 15 febbraio di quell'anno, inquadrasse lo stupro come un crimine contro la persona e non contro la morale pubblica.

L'attuale parità esistente anche per il diritto penale è, dunque, il frutto di un lungo percorso in cui i movimenti femministi hanno lottato per i diritti e l'autonomia femminile, contrastando la subordinazione della donna in ogni campo e confutando la pretesa scientificità degli studi sulla sua inferiorità biologica e intellettuale.

Alcune teorie femministe, hanno focalizzato l'attenzione sul cosiddetto "criterio di proporzionalità"⁷, spiegando in base a tale impostazione il motivo per cui le donne delinquono in misura minore rispetto agli uomini. Secondo tali teorie, solo con l'effettiva realizzazione della parità economica e sociale tra uomo e donna, verrebbe colmato il divario tra l'elevato numero di uomini criminali e il basso numero di donne delinquenti.

In definitiva, la "capacità" di delinquere delle donne sarebbe cresciuta in proporzione alle loro capacità di fare carriera nel mondo del lavoro. Assioma non confermato anche dalle statistiche più recenti che ancora oggi testimoniano una bassa incidenza del crimine femminile.

⁵ Sent. 19 dicembre 1968, n. 126 che ha dichiarato incostituzionali il primo ed il secondo comma dell'art. 559 c.p. (adulterio semplice).

⁶ Sent. 3 dicembre 1969, n.147 che ha dichiarato costituzionali i commi terzo e quarto dell'art. 559 c.p. (sul reato di Relazione adulterine della moglie) e l'art. 560 (concubinato del marito)

⁷ Bruno Bertelli, "L'irrelevanza sociale della devianza femminile: una compatibilità che governa la trasgressione", 1994.

I DATI DELLA CRIMINALITÀ FEMMINILE

Al fine di delineare brevemente uno spaccato sulla realtà criminale femminile basata su dati oggettivi, sono stati presi in esame i dati relativi alla delittuosità relativi agli anni 2019 e 2020⁸. Anno quest'ultimo segnato dallo scoppio della pandemia da Covid-19 che ha inciso pesantemente su tutte le attività umane ed evidentemente anche su quelle delittuose, con un calo generalizzato dei reati (fatta eccezione di quelli commessi *on line*).

Nel 2019 sono state complessivamente arrestate o denunciate in Italia 855.274 persone, il 18,1% delle quali erano donne (pari a 154.668), con un'incidenza delle straniere pari al 30% del totale (45.933).

Il 2020 conferma sostanzialmente la stessa tendenza: su di un dato complessivo di 785.813 soggetti arrestati o denunciati in Italia, il 17,9 % del totale erano donne (140.351), con un'incidenza delle straniere pari al 29% (38.767).

Passando ad un'analisi qualitativa dei dati, le donne appaiono, tendenzialmente, dedite al compimento di crimini predatori (come i furti), ovvero a delitti caratterizzati da una certa attività di progettazione e organizzazione (quali, ad esempio, truffe e frodi informatiche). Molto bassa la propensione a commettere reati connotati dall'uso della violenza, che risultano appannaggio principalmente degli uomini.

DONNE DENUNCIATE O ARRESTATE PER TIPOLOGIA DI REATI

REATI	ANNO 2019	ANNO 2020
FURTI	23.339	17.429
TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	16.491	15.412
MINACCE	10.846	10.536
LESIONI DOLOSE	9.585	8.360
STUPEFACENTI	5.560	5.162
DANNEGGIAMENTI	3.734	3.716
RICETTAZIONE	2.989	2.134
PERCOSSE	2.496	2.247
RAPINE	1.603	1.313
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	1.095	814
CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	1.091	709
ESTORSIONI	1.076	941
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNO	658	489
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	636	763
OMICIDI COLPOSI	439	260
DELITTI INFORMATICI	281	407
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	197	151
INCENDI	160	126
SEQUESTRI DI PERSONA	145	144
TENTATIOMICIDI	131	104
USURA	115	118
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	108	105
VIOLENZE SESSUALI	99	86
VIOLAZIONE ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	95	47
OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	69	50
CONTRABBANDO	41	43
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	32	17
INGIURIE	30	16
CORRUZIONE DI MINORENNE	16	24
ATTENTATI	11	5
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	7	6
STRAGE	3	2
INFANTICIDI	1	2
TOTALE	83.179	71.738


⁸ La fonte S.D.I./SSD Ministero dell'Interno.

Avendo riguardo ai delitti più gravi, nel 2019 soltanto l'1,9% del totale (pari a 1.603) sono le donne denunciate o arrestate per rapina, lo 0,1% (pari a 69) quelle per omicidio volontario. Percentuali in flessione nel 2020 con lo 0,1% di donne arrestate o denunciate per omicidio volontario (pari a 50 persone) e l'1,8% per rapina (pari a 1.313 persone).



Più in particolare, per quanto riguarda le donne perseguite penalmente per reati quali l'omicidio volontario, tentato omicidio e reati connessi, emerge un quadro di insieme in cui la donna non appare essere l'autore principale, benché non manchino episodi di particolare rilievo.

Di seguito viene rappresentata l'elaborazione attinente alle donne denunciate o arrestate per omicidio doloso; in particolare, è possibile evidenziare come nel 2019, su un totale di 69 donne indagate, il 75% sia risultato di nazionalità italiana e il 25% straniera. Percentuale che non si discosta molto dalle statistiche del 2020, laddove su 50 donne denunciate o arrestate per omicidio volontario, l'80% risultano italiane e il 20% straniere.

GLIOMICIDI VOLONTARI COMMESSI DALLE DONNE IN ITALIA



Donne italiane e straniere arrestate o denunciate per omicidio



DONNE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Se il tasso d'incidenza del crimine femminile continua a rimanere basso rispetto a quello maschile, l'emancipazione ha influito nel ruolo che le donne vanno assumendo all'interno delle organizzazioni criminali, in particolare in quelle di stampo mafioso.

In passato il loro ruolo, pur influente, rimaneva confinato nell'ambito domestico a sostegno e "copertura" delle scelte criminali della famiglia, spesso ad alimentare i sentimenti di vendetta e rivalsa nei confronti di clan rivali.

Nel corso degli ultimi decenni le donne hanno via via assunto dapprima il ruolo di gregarie e supplenti dei boss, sino ad arrivare in qualche caso ad assumere la funzione di leader.

Spesso le donne favoriscono le attività criminali dei congiunti, quali prestanome, proprietarie di quote, o di intere società, di imprese utilizzate per il riciclaggio di denaro sporco, in sostituzione dei parenti mafiosi che non possono rivestire il ruolo di acquirenti o amministratori.

Le donne possono ricoprire anche ruoli più direttamente correlati alla gestione del potere mafioso; questo accade soprattutto quando la figura maschile è assente perché in carcere o latitante.⁹

Molto importante il loro ruolo nella comunicazione: nelle vesti di messaggere le donne si fanno portavoce, per conto dei componenti del clan, delle cd. "ambasciate" e dei c.d. "pizzini" dal carcere all'esterno oppure da un luogo di latitanza all'altro, così che il detenuto o il latitante possano continuare a gestire il potere mafioso o controllare chi lo esercita per loro conto.

In molti casi, sono proprio le donne ad assumere il comando se il loro compagno è latitante o in carcere: in questo caso il loro potere è meramente delegato e temporaneo, destinato a cessare quando l'uomo della famiglia riesce ad uscire dal carcere e a riprendere in mano la direzione del clan.¹⁰

Le donne boss sono accomunate dal fatto di essere temute e rispettate dai membri dell'organizzazione mafiosa sia per il loro cognome sia per la loro forte personalità.¹¹

Alcune storie sono emblematiche Giusy Vitale è stata condannata per associazione mafiosa, arrestata nel 1998, nota come "boss in gonnella", ultima di quattro fratelli, cresciuta per diventare una vera mafiosa.

È stata una delle donne che, nella storia di Cosa Nostra, ha preso decisioni normalmente ad appannaggio degli uomini e dei boss e ha veramente comandato: quando i fratelli sono finiti in carcere si è ritrovata ad essere la loro erede, a prendere il loro posto diventando capo mandamento di Partinico.

In questo ruolo ha fatto eseguire sentenze di morte, omicidi, ha partecipato ai traffici di droga, riciclaggio di denaro sporco, ha ordinato taglieggiamenti a commercianti e imprenditori, partecipato ai vertici mafiosi, procurato armi e intessuto relazioni con i più importanti esponenti della cosca, da Bernardo Provenzano, a Matteo Messina Denaro e Giovanni Brusca¹².

Altro esempio significativo è Maria Filippa Messina: è la prima donna ad essere stata sottoposta al regime del 41 bis, cioè al c.d. carcere duro, dal 4 novembre 1996 al 25 aprile 1999.

È la moglie del boss Nino Cintorino ed è stata arrestata nel 1995 per aver sostituito il capomafia assente dal 1992.

La sua storia mette in luce la presa di potere femminile come concessione e delega, scaturita dallo stato detentivo del marito. Quando questi viene arrestato insieme con molti altri affiliati del suo clan, Maria Filippa ha avuto l'opportunità di dimostrare le proprie capacità criminali, dapprima fungendo come anello di congiunzione tra il carcere e il mondo esterno e, successivamente, sostituendosi al marito alla testa del consorzio criminale.

⁹Ombretta Ingrassi, "Le donne d'onore. Storie di mafia al femminile." Ed. Mondadori, Milano, 2007.

¹⁰Renate Siebert, "Le donne, la mafia". Ed. il Saggiatore, Milano, 1994.

¹¹Giovanni Fiandaca "Donne e Mafia. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali", Università Studi di Palermo. Dipartimento di Scienze Penali e Criminologiche, 2003.

¹²Giusy Vitale e Camilla Costanzo, "Ero cosa loro. L'amore di una madre può sconfiggere la mafia", ed. Mondadori, 2009.

E' diventata la guida del clan, "*il vero polmone*"¹³ dell'organizzazione, che teneva a raccolta gli uomini di maggior spessore criminale e organizzava con loro le sorti dell'organizzazione.¹⁴

Non si è limitata a riscuotere tangenti per conto del marito in galera, ma ha assunto il comando militare della cosca e ha progettato attacchi contro le bande rivali, incitando i membri del sodalizio a uccidere i nemici.¹⁵

E' stata anche accusata di aver assoldato un killer per vendicare l'omicidio di un associato e al momento dell'arresto era in procinto di ultimare l'organizzazione di una strage per eliminare gli esponenti del clan rivale e ristabilire il dominio della cosca dei Cintorino.

Tra le detenute sottoposte al regime detentivo ex art. 41 bis O.P. va ricordata anche Maria Licciardi, classe 1951, ritenuta esponente di spicco della camorra, in particolare della cosiddetta "Alleanza di Secondigliano". La Licciardi è stata arrestata nel 2001 e ristretta in regime detentivo speciale dal 24 gennaio 2004 al 21 dicembre 2009.

Nonostante, nel tempo, il coinvolgimento femminile nella sfera criminale sia diventato più sistematico e sia aumentato il numero di casi di supplenza e di donne al comando, sarebbe fuorviante pensare che le organizzazioni mafiose abbiano avviato una politica di pari opportunità: la mafia continua a conservare il suo carattere patriarcale e a ricorrere alle donne per i suoi affari criminali solo in caso di necessità¹⁶ e non vi è mai una vera e propria rottura della dipendenza psicologica ed economica dai propri mariti o compagni.

Il maggiore spessore criminale delle donne di mafia è testimoniato tuttavia anche il loro recente inserimento nell' "Elenco dei latitanti pericolosi".

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha selezionato¹⁷, per la prima volta nel 2020, undici profili di donne latitanti, indagate o condannate per reati associativi in materia di criminalità mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, nonché per altri gravi delitti. Tali profili sono stati sottoposti al vaglio del Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti (G.I.I.R.L.)¹⁸ che ha condiviso l'inserimento nel citato Elenco delle undici catturande, tra le quali Matilde Ciarlante, arrestata il 25 gennaio 2021.

¹³Tratto dalla Sentenza Corte d'Assise, 13 luglio 1997, Cintorino M+13.

¹⁴Ombretta Ingrascì – "Donne d'onore, storie di mafia al femminile", Bruno Mondadori, 2007.

¹⁵Turi Caggese "Maria, Donna boss prima condannata al carcere duro", Archivio Repubblica 20.12.1996.

¹⁶Marianna Faiola, "Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione", in "Salvis Juribus", 29 luglio 2020

¹⁷Attività svolta anche in relazione dell'iniziativa di EUROPOL denominata "Crime has no gender", al fine di acquisire un quadro informativo il più possibile esaustivo circa i latitanti di sesso femminile, di particolare spessore criminale.

¹⁸ Il G.I.I.R.L. è stato costituito con decreto del Ministero dell'Interno del 26 maggio 1994, è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della D.I.A., nonché dell'A.I.S.I. e A.I.S.E.

VIOLENZA DI GENERE

DOTT. STEFANO TOCCI
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE



di Stefano Tocci

Sommario:

1. PREMESSA	PAG.35
2. STALKING	PAG.35
3. LA L.N. 119/2013	PAG.37
4. L. N. 69/2019 (CD.: “CODICE ROSSO”)	PAG.40
5. DE IURE CONDENDO: IL DIS. LEG. “ZAN”	PAG.43
6. CONCLUSIONI	PAG.45

1. PREMESSA

Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

Detta nozione non la si riscontra nell'ordinamento giuridico, ma è attinta alle scienze criminologiche che costituiscono il punto di partenza per il procedimento ermeneutico del giurista.

Dall'insieme degli elementi normativi si desume che il requisito basilico della nozione in esame è che trattasi di una tipologia di violenza “non occasionale”, bensì realizzatasi interazione all'interno di un rapporto di tensione tra reo e vittima, caratterizzata dalla specificità ed univocità della sua direzionalità offensiva in danno di una determinata persona legata al suo aggressore da una relazione sentimentale, il cui “genere di appartenenza” ha avuto una specifica incidenza nella sua scelta come soggetto passivo.

Possiamo dire che la preoccupazione legislativa verso la violenza di genere è diretta a conseguire tre risultati fondamentali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-*stalking*, che si configura in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” (cd. “Codice Rosso”, la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime hanno conosciuto un progressivo incremento attraverso la previsione di fattispecie di reato, una molteplicità di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

2. *STALKING*

L'introduzione del reato di “*stalking*” costituisce un importante passo avanti nella direzione suddetta: il D.L. 23.2.2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla L.

23.4.2009, n. 38, ha introdotto l'art. 612 bis e, con esso, il delitto di atti persecutori, collocandolo fra i delitti contro la libertà morale

Il bene giuridico, parte della dottrina ritiene che detta incriminazione sia posta a presidio della libertà morale, sotto il profilo specifico della libertà da intrusioni moleste ed assillanti; ma, ove la violazione di tale libertà provochi nella vittima disagi e turbamenti idonei a pregiudicarne l'equilibrio psicologico, ad essere protetta è la integrità psichica del soggetto perseguitato¹⁹

L'art. 612 *bis* incrimina il fatto di colui che, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La Suprema Corte ha specificato che il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva²⁰. Nondimeno per la relativa sussistenza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice²¹.

Ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.²² Il reato si perfeziona anche quando la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfaticanti la patologia della persona offesa, è diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice²³.

Il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l'unitarietà della condotta di "stalking" non può essere interrotta dall'essersi realizzato prima l'uno o l'altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice²⁴.

Il reato esaminato non è rivolto alla tutela di un genere "debole" specifico, in quanto può configurarsi nei confronti di qualsiasi soggetto, ma la menzione nella presente trattazione si giustifica alla luce della preponderante frequenza di episodi accaduti nei confronti delle donne, per cui, pur conoscendosi una dimensione applicativa a tutto tondo, nondimeno merita di essere considerato un importante progresso legislativo nella tutela dei soggetti "deboli".

¹⁹ Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte spec.*, II, I, *I delitti contro la persona*, 4a ed., Bologna, 2013, 227.

²⁰ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9222 del 16/01/2015 Ud. (dep. 03/03/2015) Rv. 262517 - 01.

²¹ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20993 del 27/11/2012 Ud. (dep. 15/05/2013) Rv. 255436 - 01.

²² Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12528 del 14/01/2016 Ud. (dep. 24/03/2016) Rv. 266875 - 01.

²³ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8919 del 16/02/2021 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280497 - 01.

²⁴ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3781 del 24/11/2020 Ud. (dep. 01/02/2021) Rv. 280331 - 01.

3. LA LEGGE N. 119/2013

Con la L.n. 119/2013²⁵ il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme: la “violenza di genere”.

La legge introduce modifiche alle norme del codice penale e di procedura penale orientate ad un senso di maggior tutela, in senso repressivo e preventivo, del fenomeno.

L’idea di base è valorizzare la relazione affettiva in sé stessa, sganciata dal vincolo matrimoniale o dalla convivenza (prima essa era menzionata solo nella circostanza aggravante dell’art 612 *bis* cod.pen., per la quale ora rileva anche la relazione affettiva che sia in essere al momento del fatto). È evidente come tale scelta si fonda sulla drammaticità dei fatti di cronaca nera, che evidenziano come grandi criticità emergano al di fuori del legame affettivo in atto. Emblematica è in tal senso l’aggravante dell’art. 609 *ter* co. 5 *quater* che valorizza nella sua configurazione la relazione affettiva presente o conclusa) e, in tema di misura di prevenzione dell’ammonimento, il richiamo, nella definizione di violenza domestica, anche a “persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa”²⁶. Sempre con riguardo alle aggravanti dell’art 609 *bis*, la legge di conversione ha innalzato l’età della vittima da 16 a 18 anni (609 *ter* n.5).

Per altro verso costituisce circostanza aggravante del reato di atti persecutori lo *status* di coniugio anche se commesso da coniuge separato o divorziato. Dovrà essere dunque accertato con chiarezza l’elemento della convivenza e/o della sussistenza di un vincolo di tipo familiare.

Rilevante modifica è stata introdotta, in relazione al reato di maltrattamenti, l’abrogazione dell’aggravante del fatto commesso su minore infraquattordicenne o in presenza di minore degli anni diciotto correlativamente all’introduzione all’art. 61 n. 11 *quinquies* di una aggravante generale per tutti i reati commessi in danno o in presenza di minori infradiciottenni o in danno di persona in stato di gravidanza. È importante sottolineare la valorizzazione delle condotte commesse in presenza di minori, avuto riguardo alla diffusione di gravi problematiche psicologiche patite da chi abbia assistito a violenze esercitate su componenti del nucleo familiare (c.d. violenza assistita).

Oltre all’aumento di pena per il reato di minaccia (art.612 c.p.) si confermano le nuove aggravanti dell’art 612 *bis* c.p., con l’estensione anche in questo caso della rilevanza della relazione affettiva in corso oltre che pregressa, Vi è poi l’attribuzione di un giudizio di maggiore gravità al fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici rispetto a quello commesso nelle forme tradizionali (es. pedinamenti, agguati, telefonate), ritenute oggettivamente di più pregnante impatto nella vita della vittima prescelta per la loro capacità insinuante e suscettibile di gestione a distanza. Quanto alla procedibilità di questo reato, confermandosi la irrevocabilità della querela presentata, si è introdotta la facoltà di rimettere la querela ma limitatamente in sede processuale e con esclusione dei casi perpetrati attraverso minacce reiterati nei modi di cui all’ art. 612 co. 2 c.p. In tal caso tocca quindi al Giudice la valutazione, assai delicata ed inevitabilmente discrezionale, della gravità delle minacce nel caso concreto, al fine di accettare o meno la remissione della querela. La attenuazione

²⁵ Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 è stato convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

²⁶ L’art. 3 d.l. n. 93/2013 stabilisce che il questore può procedere all’ammonimento dell’autore del fatto, anche in assenza di querela, nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica.

però del regime di irrevocabilità non è convincente, atteso che l'esposizione della vittima a forme di pressione da parte dell'aggressore non è certo scongiurata solo perché prevista solo in sede giudiziaria.

Per i profili processuali sono state numerose le innovazioni introdotte dal D.L., dettate dall'intento di un intervento strutturato in più direzioni: sostegno, anche economico, alla vittima di violenza di genere (avviso di poter nominare un difensore *ex art. 96 c.p.p.* e gratuito patrocinio concesso anche al di fuori dei limiti previsti; doveri di informazione da parte della PG, presidi sanitari e istituzioni pubbliche sui centri anti violenza presenti nella zona di residenza della stessa nei casi di denuncia di reati *ex art. 582 e 582*) e valorizzazione del suo apporto attraverso la configurazione di un più ampio diritto di essere informata circa l'andamento del provvedimento cautelare emesso nel procedimento di cui è parte; introduzione di nuove ipotesi di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, la cui definizione resta immutata, previo parere o proposta dell'A.G. precedente (*art. 18 bis d.lvs 286/98*); infine ampliamento degli strumenti di repressione dei reati contemplati dal decreto.

La legge di conversione, proseguendo secondo la direttrice della legislazione d'urgenza, ha infatti modificato l'*art. 266 c.p.p.* inserendo tra i reati che consentono le intercettazioni telefoniche anche quello di atti persecutori (*art.612 bis*); ha confermato l'ambito dei delitti per i quali era possibile chiedere la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare prevista dall'*art.282 bis*, già esteso ai reati di cui agli *artt. 582 e 612 II* commessi ai danni di prossimi congiunti o del convivente, consentendo la adozione di misura in tutte le ipotesi del *582 c.p.*, eccetto il caso di lesioni con malattia inferiore ai venti giorni e ha inoltre introdotto la possibilità di controllo sull'esecuzione della misura del c.d. braccialetto elettronico (*art. 275 bis c.p.p.*).

Riguardo alle previsioni che impongono di obblighi di informazione alla persona offesa il Legislatore ha inserito quello dell'obbligo di comunicazione delle vicende relative a ogni tipo di misura cautelare, dunque anche custodiali quella dell'obbligo/divieto di dimora, prima limitato a quelle previste agli *art. 282 bis e 283 ter c.p.p.*. Infatti era apparso poco ragionevole che solo per queste ultime misure fosse stata contemplata questa serie di adempimenti nei confronti della p.o.. Le richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare vanno notificate a pena di inammissibilità a cura della parte richiedente alla persona offesa o suo difensore, che potranno presentare memorie *ex art.121 c.p.p.*, instaurando il contraddittorio nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate*. L'obbligo di notifica contestuale richiederà dunque che la richiesta dovrà essere accompagnata dalla prova della notifica. Sul punto la giurisprudenza ha statuito che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'*art. 299, comma 3, cod. proc. pen.*, come modificato dall'*art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119*, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa, ossia presso il difensore di fiducia *ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen.*, oppure personalmente, presso la stessa p.o., nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore²⁷. È altresì valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell'*art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen.*, dal difensore dell'imputato a quello della persona offesa, essendo l'utilizzo di tale mezzo

²⁷ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31191 del 21/07/2020 Cc. (dep. 09/11/2020) Rv. 280363 - 01.

giustificato dalle esigenze di celerità della trattazione dell'istanza "de libertate" e privo di incompatibilità sistematiche con le disposizioni del processo penale telematico, in quanto rende effettive le facoltà processuali riconosciute alla parte, senza sacrifici per altri interessi contrastanti²⁸. Naturalmente l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto per omessa notifica alla parte offesa - ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen. - presuppone che quest'ultima sia "notiziabile", ovvero abbia nominato un difensore oppure dichiarato o eletto domicilio, e che tali dati siano rilevabili dagli atti accessibili all'istante; ne consegue che, nell'ipotesi di parte offesa non identificata né identificabile, l'istanza dovrà essere valutata nel merito, stante l'incolpevole impossibilità di adempiere all'obbligo informativo²⁹.

Va evidenziato che, in modifica dell'art. 282 *quater* c.p.p., quando l'indagato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza, il responsabile ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice precedente per le loro valutazioni sull'eventuale attenuazione della misura cautelare *ex* 299 c.p.p. Tale comunicazione non sembra comportare per le parti alcuna vincolo su eventuali decisioni di revoca o sostituzione della misura, ed imprescindibile è comunque sia il parere del PM che l'avviso alla persona offesa.

Tra gli obblighi di informazione verso la vittima si pone fondamentale (ai sensi dell'art. 101 c.p.p) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato, senza vincolo di reddito per tale genere di reati.

A completamento del quadro degli obblighi di informazione della vittima introdotti dalla legge di conversione, si segnala l'avviso della richiesta di archiviazione (*ex* art.408 c.p.p.) ora esteso a tutti i delitti commessi con violenza alla persona, non limitatamente al reato di cui all'art.572 c.p., come nel D.l., con termine per l'opposizione alla richiesta elevato a venti giorni. Conseguenzialmente, direi, anche la notifica dell'avviso *ex* 415 *bis* c.p.p. al difensore della persona offesa o in mancanza, alla stessa, deve essere effettuata anche per i reati di maltrattamenti e di atti persecutori. Con estensione per questo ultimo reato del limite alla proroga delle indagini preliminari di cui al comma 2 *ter* dell'art.406 c.p.p.

Viene confermato nella legge l'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reati *ex* art. 572 e 612 *bis* c.p.³⁰, consumati o tentati.

Con riguardo alla nuova misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare ad opera della P.G. nei casi di flagranza dei reati di cui all'art. 282 *bis* co.6 (art.384 *bis* c.p.p.), il legislatore ha costruito un nuovo caso di giudizio direttissimo (art.449 co.5), prevedendo che su ordine del P.M., la P.G. stessa provveda a citare l'imputato per il giudizio e la convalida dell'arresto entro le successive 48 ore. La legge richiede che la P.G. prima di disporre l'allontanamento si premunisca dell'autorizzazione del P.M., anche orale (poi confermata per iscritto) e motivare nel verbale di arresto circa la sussistenza di fondati motivi di reiterazione del reato che pongano in grave pericolo la vita o l'integrità anche psichica della vittima. Correttamente il divieto di assumere informazioni utili per le indagini dall'indagato in stato di arresto o fermo (350 co.1. c.p.p.), è stato esteso anche alla persona sottoposta all'allontanamento d'urgenza, che di fatto viene assimilato all'arresto.

²⁸ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23127 del 03/07/2020 Cc. (dep. 29/07/2020) Rv. 279403 - 01.

²⁹ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36167 del 03/05/2017 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 270690 - 01.

³⁰ È configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori, trattandosi di reato abituale di evento in cui alla condotta unitaria, costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, può non seguire la realizzazione di uno degli eventi tipici di danno o di pericolo previsti dall'art. 612-bis cod. pen. (Cass. Sez.5, Sentenza n.1943 del 06/10/2020 Ud. (dep.18/01/2021) Rv.280252 - 01).

Regolati anche i modi di acquisizione della querela in forma orale da parte della vittima al momento dell'intervento per i reati che la richiedono.

La normativa in esame consente poi, per gli art. 572, 609 *undecies* e 612 *bis* che la P.G. possa avvalersi di uno psicologo o psichiatra infantile; l'esperto dovrà essere nominato dal P.M.

In tema di prova dichiarativa della vittima vulnerabile, raccolta in sede di incidente probatorio, il D.L. aveva aggiunto all'art.398 co. 5 c.p.p., anche l'art.572 c.p. tra i reati per i quali il giudice deve adottare particolari modalità in caso di vittima minorenni. L'art.498 comma 4 *ter* c.p.p. inserisce poi anche l'art. 572 c.p. tra i reati per i quali l'esame della minore o del maggiorenne infermo di mente possa realizzarsi mediante modalità protette (l'uso di un vetro-specchio e impianto citofonico). Inoltre anche nel caso di vittima maggiorenne, con l'introduzione del comma 4.*quater*, il giudice potrà ora valutare liberamente la personalità della vittima e la delicatezza della testimonianza da rendere in relazione al tipo di reato, e, se opportuno, su istanza di parte, disporre di procedere con modalità protette. A tal proposito va ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi³¹. E' poi legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili, ad una molteplicità e diversità di episodi succedutesi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso³². In tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità³³.

4. L. N. 69/2019 (CD.: "CODICE ROSSO")

In tale formazione progressiva s'inserisce la legge n.69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, che rientra interamente nel quadro già delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica'.

La Convenzione si collega idealmente alla Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993³⁴, e fonda l'ineludibile principio del riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei

³¹ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020) Rv. 279070 - 01.

³² Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 Ud. (dep. 05/06/2018) Rv. 273530 - 01.

³³ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25800 del 01/07/2015 Ud. (dep. 22/06/2016) Rv. 267323 - 01.

³⁴ Adottata dalla Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, Parte 1 Par. 18: "*i diritti umani delle donne sono un'inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. la completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed*

diritti umani e di discriminazione, sancendo altresì anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Chiede inoltre ai governi di riconoscere la violenza di genere contro le donne come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951 e un criterio da considerare quando le donne e le ragazze cercano protezione internazionale in Europa.

La violenza contro le donne è profondamente radicata nelle diseguali relazioni di potere tra uomini e donne nelle società, fondandosi di norma sui pregiudizi, gli stereotipi di genere e le pratiche dannose che perpetuano l'idea che le donne siano inferiori agli uomini. Tutto ciò è aggravato per molte donne che subiscono discriminazioni intersezionali sulla base, ad esempio, di razza, etnia, casta, età, disabilità, identità di genere, orientamento sessuale, religione, stato civile e/o altre caratteristiche. Contro queste convinzioni, la Convenzione di Istanbul invita i governi a mettere in atto misure preventive per modificare tali convinzioni radicali ed eliminare le norme di genere modellate su detti stereotipi. La Convenzione si basa sulla definizione di violenza contro le donne come violenza diretta contro una donna perché tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Sebbene meno spesso, anche gli uomini subiscono alcune forme di violenza all'interno della sfera domestica e la Convenzione incoraggia i governi a riconoscere questa violenza e ad applicare le sue disposizioni a tutte le vittime di violenza domestica indipendentemente dal loro genere o dall'identità di genere. La Convenzione stabilisce disposizioni aggiuntive che vanno oltre i quadri di protezione nazionali, fornendo un ulteriore livello di protezione.

Il testo convenzionale include infatti al Capitolo V ("Diritto sostanziale") specifiche clausole di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie nel senso precisato dalla Convenzione. Così è per le ipotesi di violenza psicologica (art. 33), atti persecutori (*Stalking*, art. 34), violenza fisica (art. 35), violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36), matrimonio forzato (art. 37), mutilazioni genitali femminili (art. 38), aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39), molestie sessuali (art. 40, la cui formula normativa prevede l'obbligo statale di adottare "misure legislative o di altro tipo" volte a garantire che le condotte tipiche della fattispecie in parola siano sottoposte "...a sanzioni penali o ad altre sanzioni giuridiche"). Con l'esclusione di tale ultima disposizione, gli Stati Parti dovranno inoltre adottare le misure necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati contemplati dalla Convenzione stessa, nonché i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 37, 38.a e 39 (art. 41).

In attuazione dei principi convenzionali in Italia è stato istituito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), organismo interforze Polizia-Carabinieri dedito alla raccolta e monitoraggio dei dati, e per le segnalazioni è attivo il 1522, il numero verde di pubblica utilità della Rete nazionale antiviolenza.

Sono stati poi posti in campo molteplici interventi: la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica, le risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, la formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, di valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, i corsi sulla violenza domestica e lo *stalking*. Inasprita anche la disciplina penale con misure cautelari personali, un ampliamento di casi per le associazioni a delinquere, la tratta e riduzione in schiavitù, il sequestro di persone, i reati di terrorismo,

internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l'obiettivo prioritario della comunità internazionale".

prostituzione e pornografia minorile e contro il turismo sessuale. Sui territori le prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare l'accoglienza e il sostegno alle vittime, *task force* e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le *best practice*.

La L.n. 69/2019, cd. "codice rosso", costituisce, quindi, calandosi nell'alveo della Convenzione di Istanbul come sopra delineato, la risposta culturale al pregiudizio di genere, rispondendo all'esigenza di offrire una corsia preferenziale a chi, per sua natura, è inevitabilmente potenziale bersaglio di efferati eventi criminosi. Lo strumento tecnico adottato dalla disposizione normativa, che consta di 21 articoli, non si esaurisce nelle modifiche ai limiti edittali delle pene nella parte sostanziale della materia penale, ma nel sottolineare la rilevante necessità del coordinamento in un contesto procedurale.

L'elemento strategico del disposto normativo si fonda sul valore pregnante attribuito alla celerità della comunicazione all'organo inquirente della notizia di reato relativa ad un episodio di violenza di genere, tempestività deve connotare la comunicazione tra Forze dell'Ordine e Procura della Repubblica.

E' prescritto infatti che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Lo scopo è quello di consentire al Pubblico Ministero la possibilità di assumere fin da subito la direzione delle indagini ed approntare al più presto i mezzi di tutela, avvalendosi di personale specializzato ad affrontare la fase emergenziale (assistenza alla donna che, acquisita la consapevolezza di non poter più fronteggiare una situazione che sta degenerando e trova la forza ed il coraggio di chiedere aiuto ad un Comando di Polizia presente sul territorio).

Ulteriori le novità in ambito procedurale, è prevista una accelerazione per l'avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l'effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. In particolare, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa; gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Per il profilo della prevenzione è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici,

come l'ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione.

Il profilo repressivo vede poi l'inserimento nell'ordinamento di quattro nuovi reati:

1. il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. *revenge porn*), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici.

2. il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;

3. il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

4. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Sotto il profilo sanzionatorio si prevedono inasprimenti di pena per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di *stalking*, di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo. In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali sei mesi a dodici mesi, e vengono ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell'omicidio viene poi estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali sei mesi a dodici mesi.

5. *DE IURE CONDENDO*: IL DIS. LEG. "ZAN"

Il testo di legge approvato alla Camera introduce all'interno dell'art. 604 *bis* nuove fattispecie penali che puniscono comportamenti accomunati dalla finalità di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere.

Va premesso che testo normativo non fornisce alcuna definizione dei concetti di sesso, orientamento sessuale, genere o identità di genere, e se il primo ed il secondo sono termini di frequente utilizzo nella legislazione italiana e per i quali è quindi possibile ricostruire una configurazione normativa, magari basandosi sulla giurisprudenza, le nozioni di genere e di identità di genere non trovano invece alcun addentellato. Non a caso la Commissione Affari costituzionali ha infatti richiesto, nel proprio parere sul testo di legge, di "*chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze*

in sede applicativa". È infatti di tutta evidenza che il mero richiamo del testo legislativo *in fieri* a concetti vagamente noti in campi diversi dalla scienza giuridica può condurre ad una violazione del principio di legalità, per il corollario del principio di tassatività, con conseguenziale illegittimità costituzionale delle fattispecie.

La novellazione infatti prevede che l'art. 604 *bis* c.p. che punisce le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, sarà modificato dall'art. 1 della nuova legge, comprendendo anche la repressione degli atti discriminatori fondati "sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere".

Più specificatamente: è prevista la punizione con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett. a); con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b); con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma).

Viene poi modificato l'art. 604 *ter* c.p. che prevede l'aggravante della pena per qualunque reato, punibile con pena diversa dall'ergastolo, commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, o per agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. La nuova formulazione dell'art. 604 *ter* c.p. prevede infatti anche l'aumento della pena fino alla metà per i reati commessi per finalità di discriminazione o odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, o per agevolare organizzazioni associazioni movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità.

Si stabilisce inoltre che l'aggravante in esame non può essere bilanciata in rapporto di equivalenza o di prevalenza con le attenuanti applicabili al reato contestato, e le eventuali diminuzioni di pena possono essere operate solo sulla quantità di pena derivante dall'applicazione dell'aggravante.

Il problema della tassatività della norma si pone quindi in tutta evidenza.

Ulteriori incertezze comporta poi l'articolo 3 del disegno di legge approvato alla Camera, laddove è prevista una clausola di salvaguardia dell'art. 21 della Costituzione, secondo il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Tale clausola si rende necessaria perché le nuove fattispecie penali prevedono la punibilità delle condotte di istigazione, (ovverosia di azioni di persuasione, o comunque incidenti sulla psiche o sulla volontà altrui), in una materia in cui non vi è uniformità di visioni, e pertanto è stato avvertito il pericolo che la norma possa introdurre un reato di opinione, rendendo perseguibili come istigazioni alla discriminazioni le manifestazioni di pensiero in difesa della famiglia eterosessuale, o dissenzienti dal pensiero lgbt.

La Commissione per gli affari costituzionali aveva posto quindi la condizione che la formulazione della norma chiarisse puntualmente che "*non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali*". La formulazione finale del testo approvato alla Camera però appare meno attenta alla questione: l'art. 3 approvato infatti, ricalca sostanzialmente il dettato costituzionale dell'art. 21 Cost. ("*sono consentite*

la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte”), ed affida quindi all’interprete il compito di stabilire, caso per caso, il confine tra una condotta legittima di espressione del pensiero e una esternazione di convincimento che possa acquistare un carattere discriminatorio.

L’art. 4 del testo di legge approvato alla Camera, prevede che la condanna per il nuovo reato di discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, sia accompagnata dalla comminazione di una sequela di pene accessorie:

- l’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività,
- l’obbligo di permanenza in casa entro orari determinati,
- la sospensione della patente di guida o del passaporto,
- il divieto di detenzione di armi
- il divieto di partecipare in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

Anche in tal caso si avverte la forte emotività del Legislatore *de iure condendo*, atteso che alcune di queste sanzioni non appaiono avere una correlazione diretta col bene giuridico tutelato ed appaiono colpire il trasgressore in modo indiscriminato: si pensi alla sospensione della patente di guida o del passaporto, o al divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale, dove si colpisce un diritto politico fondamentale dell’individuo.

Inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinato, se il condannato non si oppone, allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. Se l’imputato avanza richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, l’obbligo di svolgimento di un lavoro di pubblica utilità potrà essere applicato anche prima della condanna. Ulteriore novità introdotte dall’art. 4 sono:

- l’eliminazione del limite massimo di durata del lavoro di pubblica utilità in dodici settimane.
- la possibilità di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso le associazioni a tutela delle vittime dei reati di discriminazione.

L’art. 6 del testo di legge approvato alla Camera stabilisce che il 17 maggio venga celebrata la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, finalizza a promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione e a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Le iniziative per le celebrazioni saranno assunte dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole, ma la giornata non avrà carattere di festività. C’è da chiedersi se davvero tale iniziativa, con riferimento alle scuole, abbia efficacia pedagogica, apparendo una “indizione” così solenne dettata più dall’emotività che da una seria e ponderata valutazione degli impatti del tema sulle personalità in divenire di bambini e ragazzi

L’art. 7 affida infine all’UNAR (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le Pari Opportunità, in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 215/2003), il compito di elaborare ogni tre anni, una strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, comprensiva di misure che incidano sul mondo dell’educazione e dell’istruzione, sul lavoro, sulla comunicazione dei media.

6. CONCLUSIONI

Nel nostro ordinamento penalistico non troviamo un solo caso interamente e propriamente

riguardante la violenza di genere, nel senso più pieno; tuttavia, le ipotesi di reato riconducibili a questa tipologia di violenza promanano da altre aeree del codice penale. Il nostro Legislatore non appare preparato a far fronte a tale fenomeno, ed i suoi interventi sono per lo più emotivi, sollecitato da gravi episodi di cronaca ed in risposta ai clamori provenienti dall'opinione pubblica.

Il senso di una normativa dedicata alla violenza di genere è che essa dia una risposta unitaria per tutte le vittime, senza fare distinzione in ragione del sesso e l'idea di differenziare la risposta punitiva in questa materia incorporando una prospettiva di genere nel codice penale, cioè distinzioni riguardanti il sesso, sembra difficilmente praticabile per ragioni di tipo costituzionale: una tutela penale speciale delle donne è una scelta politico-criminale che può dar luogo a problemi di ragionevolezza del trattamento punitivo perché discriminante nei confronti degli uomini.

Appare quindi necessario che il tema, che comunque riveste rilevanza ed è meritevole di una seria risposta, culturale prima che sanzionatoria, sia affrontato con attenzione, non in risposta ai clamori della cronaca ma approntando un complesso normativo che, senza pregiudizi, dia articolazione sistematica ai problemi che la sessualità, ed i suoi diversi orientamenti, comportano nella attuale società civile, garantendo protezione a chi, in ragione del proprio orientamento, si ritrovi in una posizione di debolezza.

LA VIOLENZA DEI RAGAZZI AUTORI/VITTIME

DOTT.SSA GIUSEPPINA LAELLA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI
DI ROMA



di Giuseppina Latella

Il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato da profondi cambiamenti culturali e sociali, da uno sviluppo tecnologico sempre più innovativo e da condizioni di vita maggiormente frenetiche e stressanti.

Ne è conseguito un nuovo assetto della “istituzione-famiglia” e di tutti i suoi componenti, facilmente rilevabile allo sguardo di un attento osservatore: se da un lato l’avvento delle nuove tecnologie e dello spazio digitale ha ridotto le distanze intersoggettive, annullando o meglio modificando il vecchio concetto di spazio-tempo, dall’altro ha creato ostacoli pericolosi allo sviluppo di contatti diretti e “de visu” tra soggetti, pur viventi nel medesimo contesto territoriale e persino familiare.

Queste trasformazioni epocali hanno avuto, infatti, un effetto deflagrante sulla famiglia, sul rapporto genitori-figli ed ancor di più sulla funzione educativa esercitata dai primi nei confronti dei secondi.

Nella prospettiva di una cultura della tutela dei diritti del minore all’educazione, alla cura, all’istruzione, all’affetto e in generale ad una crescita equilibrata, il ruolo della famiglia costituisce il basamento su cui costruire saldamente tali diritti.

I segnali del disagio giovanile lanciati dagli adolescenti sono molti ma non si è spesso ben attrezzati per riconoscerne le modalità comunicative attraverso le quali esse vogliono giungere alla conoscenza di noi adulti.

Spesso sono il loro corpo e le loro condotte anche violente che più delle parole (che a volte non ci sono) a comunicarci una sofferenza interiore con tacita richiesta di aiuto.

Il comportamento deviante del minore, per quel che abbiamo potuto constatare nella nostra esperienza professionale di magistrati minorili, trova la sua causa e la sua motivazione in due fattori fondamentali, ricorrenti e concorrenti: le caratteristiche psico-personali e la situazione socio-familiare.

Il soggetto di minore età che delinque è un soggetto che palesa attraverso la sua azione una serie di problematicità della personalità che possono avere una gradazione che parte dall’immaturità psicologica sino a patologie più gravi.

Quando parliamo di immaturità ci riferiamo anche all’immaturità affettiva derivante da carenze sotto il profilo dell’accudimento affettivo da parte dei genitori i quali ritengono, a volte, che il benessere economico ovvero la soddisfazione di ogni richiesta di beni materiali, possano essere un adeguato surrogato della cura affettiva del proprio figlio/a.

Secondo un dato esperienziale i comportamenti lesivi dell’altrui persona o dei beni appartenenti ad altri, realizzati dai ragazzi, nascono da situazioni di insoddisfazioni personali, di rabbia repressa nonché di carenza di normatività familiare, intesa quale fissazione di regole di condotta nella relazione interpersonale da parte degli adulti responsabili del minore.

Spesso il minore non trova nel tessuto familiare quella sicurezza ed attenzione che sono fondamentali per il suo equilibrato sviluppo psico-fisico: il ragazzo ha bisogno di solide basi su cui appoggiarsi per trovare poi la strada sicura da percorrere.

Dobbiamo prendere atto che l’instabilità dei nuclei familiari, la frequente variabilità dei suoi componenti basilari (padre-madre), sostituiti da soggetti che con il minore non hanno legami di sangue, la difficile organizzazione di una vita divisa temporalmente (vacanze, week-end alternati, etc) tra i due genitori che vivono separati genera uno squilibrio psicologico molto grave.

I minori, purtroppo, non possono più contare su un tessuto familiare stabile e attento alle loro esigenze che non siano quelle prettamente economiche più o meno facilmente soddisfabili; spesso le stesse attività lavorative molto impegnative dei genitori impediscono a questi ultimi di dedicare un adeguato tempo di ascolto del loro figlio/a.

Si badi bene, non si sta cercando un alibi generalizzato che tenga indenne da responsabilità personale ogni minorenne che delinque; non è questo lo scopo delle nostre riflessioni.

Si è cercato attraverso l'analisi che precede, fondata su dati esperienziali quotidiani, di fornire una chiave di lettura, il più aderente, possibile alla realtà dell'allarmante fenomeno dell'aumento degli episodi di violenza commessi da minori anche in danno di altri soggetti di minore età.

D'altra parte, la ricerca delle cause del sempre più crescente fenomeno della violenza giovanile è finalizzata all'individuazione dei possibili rimedi che passano necessariamente attraverso un'azione di prevenzione della devianza sino all'azione ultima di recupero del ragazzo.

Quando parliamo di violenza giovanile il nostro interesse si rivolge necessariamente sia all'autore del reato sia alla vittima dello stesso in quanto entrambi necessitano di interventi di supporto che ne modifichino, nell'uno (autore), l'atteggiamento prevaricatore e lesivo anche dell'integrità fisica altrui e ne rafforzino, nell'altro (parte offesa), l'autostima per aiutarlo a superare il trauma subito.

Il minore che delinque per essere sottoposto ad un processo penale deve presentare una maturità psicologica che gli consenta di comprendere il disvalore dell'azione che compie e deve accettarne consapevolmente le conseguenze.

Si tratta di un'indagine che precede necessariamente l'affermazione di responsabilità di un minore per un reato commesso.

Ci riferiamo alla c.d. imputabilità del minore: la mancanza di questa maturità psichica che ci consenta di ritenerlo in grado di comprendere il disvalore giuridico della sua azione legittima una pronuncia di proscioglimento per non imputabilità.

Ricordiamo, peraltro, che nella fascia d'età compresa tra 1 a 14 anni il minorenne è sempre considerato non imputabile, grazie ad una presunzione di immaturità psichica che impedisce al minorenne infraquattordicenne di comprendere e volere, autodeterminandosi, la realizzazione di una condotta avente rilevanza penale.

La tipologia delle condotte violente agite da minorenni spazia dai reati contro il patrimonio, realizzati anche attraverso l'uso della forza fisica (rapine con lesioni molto gravi della parte offesa), ai reati di lesioni personali, spesso generati da motivi futili, sino ai reati di bullismo ovvero di cyberbullismo.

Con riferimento a tale ultima fattispecie delittuosa, si è registrato un aumento allarmante, cagionato essenzialmente dall'uso sempre più frenetico dei social da parte dei ragazzi.

Un altro dato che deve fare riflettere riguarda l'età degli autori dei predetti reati che si abbassa sempre di più sia con riferimento agli autori di esso che alle vittime.

Negli ultimi cinque anni il numero dei ragazzi denunciati per aver commesso reati online è più che raddoppiato; ragazzi sempre più giovani che sono accusati di reati sempre più gravi commessi attraverso la rete: adolescenti che fanno circolare immagini sessuali di ex-fidanzatine, che si scambiano file pornografici e immagini di abusi sessuali molto violenti ai danni di minori anche molto piccoli, che utilizzano il cyber-spazio per denigrare pesantemente i propri compagni o conoscenti.

Si presenta un quadro preoccupante che dovrebbe indurre gli adulti a porsi serie domande al fine di predisporre serie strategie educative e didattiche nel recupero di situazioni problematiche e di accertate difficoltà relazionali del minore all'interno del gruppo.

A volte si deve registrare l'incapacità dei genitori e degli insegnanti di percepire la giusta dimensione di un episodio che, sminuito nella sua portata, quale semplice "ragazzata", viene inquadrato nell'ambito di normali comportamenti trasgressivi, connessi alla giovane età dell'autore.

L'aggressione fisica o verbale di un coetaneo, se correttamente analizzata, può effettivamente farsi rientrare nella fisiologica modalità di relazionarsi tra ragazzi ma non tutte le condotte debbono aprioristicamente giustificarsi in tale logica.

Gli episodi di bullismo, di omofobia e qualsiasi altra condotta deviante/violenta meritano attenzione e specifica verifica attraverso l'analisi del fatto e della condizione psicologica dell'autore.

Si impone, dunque, una grande capacità di comunicazione con i ragazzi che passa necessariamente attraverso l'empatia che l'adulto riesce ad attivare nella relazione con il minore che ha di fronte.

Il bullo, il rapinatore, il picchiatore seriale, il cybernauta pornografico, devono essere aiutati a scoprire le radici del loro malessere e delle cause che hanno generato la loro difficoltà a relazionarsi secondo modalità normali e civili con gli altri.

L'adolescente vive in un contesto socio-culturale e tecnologico iperattivo, sovraccarico di stimoli che sembrano non lasciare spazio alla riflessione sul proprio futuro e al raggiungimento di certi obiettivi. È venuta meno nei ragazzi la capacità di introspezione e di analisi dei propri sentimenti, prevalendo l'esigenza della soddisfazione immediata dei propri bisogni primari del presente, annullando, così, il valore della sana relazione con il coetaneo.

L'azione violenta, quale affermazione di forza sull'altro e, dunque, di prevalenza sull'altro, soddisfa l'esigenza di avere un ruolo immediato di primo piano all'interno del gruppo dei pari.

Passando all'esame dei casi in cui i minori siano, invece, vittime di azioni violente realizzate da soggetti adulti, dobbiamo constatare che la sede privilegiata di tale triste fenomeno è da individuarsi nel contesto familiare di provenienza della vittima cui fanno seguito tutti gli altri contesti sociali di aggregazione da loro frequentati, ivi compresa l'istituzione scolastica.

Se pensiamo che l'attenzione socio-politica per i diritti dei minori è storia recente, possiamo comprendere come sino a qualche decennio fa si potesse ritenere legittimo anche l'uso della violenza fisica per finalità educative.

La storia dei diritti dei minori è una storia recente e nasce da una evoluzione del concetto di bambino, del modo in cui gli adulti lo vedono, del ruolo che di volta in volta gli assegnano nella società.

Oggi noi sappiamo che un bambino è portatore di diritti ma se ripercorriamo per sommi capi la nostra storia sociale, ci accorgiamo che il posto occupato dai bambini è stato marginale almeno sino al XIX secolo.

Non è senza significato che nel 1874 per proteggere la piccola Mary Ellen dai maltrattamenti della madre adottiva e del patrigno non si fosse trovato nella legislazione americana altro strumento che quello di rivolgersi alla società protettrice degli animali.

Nonostante una vicina di casa della famiglia, Miss Wheeler, avesse contattato le autorità locali, le stesse non intervennero perché le sevizie sui bambini non erano ancora disciplinate e punite dalla legislazione vigente.

Allora Miss Wheeler ebbe l'idea di rivolgersi ad un avvocato specializzato nella prevenzione contro le crudeltà sugli animali.

Le torture subite dalla bambina furono il "caso" che consentì a milioni di bambini nei decenni successivi di ricevere adeguata tutela giudiziaria.

Grazie al clamore del caso di Mary Ellen fu fondata la "New York Society for the prevention of cruelty to children", la prima società al mondo di prevenzione per gli abusi sui minori, ancora attiva.

Nel 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama all'unanimità la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia, oltre ai diritti prima indicati, sono riconosciuti il diritto al gioco, all'istruzione, alla protezione da ogni forma di discriminazione razziale e religiosa. È un passo molto importante anche se ancora in questa fase il bambino è considerato oggetto di cure, non soggetto di diritti.

Questo salto avviene il 20.11.1989 a New York con l'adozione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo che oltre ad essere un punto di arrivo, ha costituito anche un punto di partenza o meglio di riferimento per tutta una serie di iniziative legislative e operative interne agli Stati o sovranazionali a beneficio dell'infanzia.

All' art. 19 si fissa il principio che i bambini devono essere tutelati contro ogni forma di violenza, di oltraggio, o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale.

L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio del 1991 con la legge n. 176

Il Consiglio d'Europa nel gennaio del 1990, ribadisce il concetto che il bambino debba essere tutelato da ogni tipo di abuso fisico, psicologico e sessuale. Esprime inoltre la necessità di misure preventive a sostegno delle famiglie in difficoltà e misure specifiche di informazione, di individuazione delle violenze, di aiuto e terapia alla famiglia e di coordinamento tra i vari servizi.

La Convenzione di Strasburgo nel 1996 all'art. 9 espressamente prevede che “nelle procedure riguardanti i fanciulli, allorchè secondo la legge interna i titolari delle responsabilità parentali siano privi delle facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto di interessi con lui, l'Autorità Giudiziaria ha il potere di nominargli un rappresentante speciale”.

La Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, “sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali” viene ratificata in Italia con la legge I ottobre 2012 n. 172 che apporta notevoli modificazioni alla normativa interna italiana con specifico riferimento all'art. 572 del codice penale che punisce il reato di maltrattamenti.

L'obiettivo dichiarato della Convenzione è quello di preservare la salute e lo sviluppo psico-sociale dei minori, seriamente

minacciati dallo sfruttamento sessuale sotto forma di pornografia e di prostituzione infantile.

Nel preambolo della Convenzione, infatti, si legge, che lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori hanno assunto proporzioni allarmanti “in particolare per quanto riguarda l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato”. Rilevante e preoccupante è che attualmente il contesto aggregativo ove i minori subiscono maggiormente atti di violenza sia quello familiare.

Proprio la famiglia da sempre considerata un luogo di protezione, accoglienza e sicurezza per tutti i suoi componenti si rivela, invece, quale luogo che pone a rischio la vita di alcuni di essi, producendo forme drammatiche di violenza.

Quando parliamo di violenza domestica, intendiamo riferirci proprio a quelle situazioni familiari con connotazione negativa nelle quali donne e minori subiscono quotidianamente vessazioni fisiche e psichiche da soggetti ai quali sono uniti da legami di sangue ed affettivi.

E forse o meglio senza forse, proprio questo legame potenzialmente affettivo che lega autore e vittima della violenza a rendere quest'ultima ancora più dolorosa.

All'interno del nucleo familiare il minore ha certamente un ruolo marginale almeno nella dinamica economica dello stesso nucleo ma assume un ruolo fondamentale laddove si consideri che egli, non avendo ancora una autonomia personale ed un adeguato sviluppo psico-fisico, cerca nella struttura familiare i capisaldi del suo futuro.

Così alla violenza fisica che può subire nella forma di percosse, si può affiancare una violenza ancora più lesiva, costituita dalla disattenzione affettiva o peggio dall'incuria affettiva sino al rifiuto del legame di sangue.

Altra forma di violenza prodotta proprio all'interno del nucleo familiare si esplica mediante modalità subdole in quanto non direttamente rivolta contro il minore ma che lo raggiunge per via mediata.

Parliamo della violenza assistita, intendendo per essa la conseguenza che genera su un minore l'esperienza di assistere all'agito violento di un adulto su un altro soggetto a cui il minore è legato da un rapporto affettivo.

Il minore può essere un testimone passivo (ma coinvolto emotivamente), può essere un testimone che si attiva di fronte a questi gesti violenti, cercando di frapporre il proprio corpo tra vittima e autore, divenendo anch'egli a volte destinatario delle conseguenze fisiche).

La violenza assistita comporta effetti a breve e lungo termine nel senso che i suoi effetti dannosi condizionano sotto diversi profili, emotivo, cognitivo, fisico e relazionale il regolare sviluppo del minore.

La violenza assistita è una vera e propria forma di maltrattamento psicologico che il più delle volte è sottovalutato o addirittura, sino a poco tempo fa, ignorato e che invece riverbera effetti devastanti sul minore sia a livello emotivo che cognitivo, fisico e relazionale.

Il reato di violenza assistita è previsto nel ns codice penale quale circostanza aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia, introdotto sulla scia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica (Istanbul 11 maggio 2011) che all'art. 46 introduce quella circostanza del reato, quando non ne sia elemento costitutivo, l'aver commesso l'evento delittuoso ai danni di un bambino o in sua presenza e per il contrasto alla violenza di genere, il decreto legge 14.08.2013 n. 93 , poi convertito nella legge 15.10.2013 n. 119, ha introdotto all'art. 61 del c.p. il n. 11 quinquies, che prevede quale circostanza aggravante nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti) l'aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza.

Va da sé che si ha violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente le percosse, gli insulti, le minacce a danno di un genitore ma anche quando egli venga a conoscenza indirettamente delle violenze attraverso la percezione degli effetti sulla vittima (il familiare piangente, depresso, segni fisici sul corpo).

Per noi giuristi, si realizza la fattispecie delittuosa aggravata quando il soggetto agente ha deliberatamente e consapevolmente causato tale sofferenza nel minore che assiste o è informato.

Al di là del profilo penale che abbiamo analizzato sinora non va sottaciuto il diverso aspetto che coinvolge i rilievi civilistici della condotta maltrattante in quanto la violenza assistita è sintomatica di trascuratezza ed indifferenza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale i maltrattamenti inflitti da un coniuge all'altro in presenza dei figli possono condurre alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale a norma dell'art. 330 c.c. per le inevitabili ripercussioni negative sull'equilibrio psico-fisico della prole e sulla serenità dell'ambiente familiare e denotano forti carenze nel ruolo pedagogico che deve svolgere chi ha la responsabilità genitoriale.

Nell'esperienza quotidiana registriamo forme variegata di maltrattamenti realizzate dagli adulti ai danni dei loro figli i quali, quando non destinatari diretti dell'azione violenta, diventano come dei

fantasmi, invisibili agli occhi del maltrattante il quale impegnato ad agire con violenza sull'altro partner si dimentica completamente della presenza diretta o indiretta del minore.

Si palesa, così, una inadeguatezza genitoriale che deve essere valutata nel concreto e deve portare alle decisioni che prima abbiamo indicato che incidano negativamente sulla responsabilità genitoriale dei due genitori (di entrambi o soltanto di uno di essi).

A conclusione di queste brevi riflessioni sul tema della violenza agita o subita da un soggetto di minore età si impone un momento di auto-analisi da parte degli adulti che hanno l'opportunità per legami di sangue o per motivi professionali o per qualsiasi altro motivo di relazionarsi con i ragazzi nell'ottica di una seria verifica della propria empatia e della propria attenzione verso i segnali di disagio.

Siamo passati da una famiglia con un chiaro ruolo normativo ad una famiglia affettiva, orientata a negoziare tutto e a soddisfare i bisogni individuali dei figli per evitare loro qualsiasi frustrazione.

Anche la scuola dovrebbe orientare la sua azione didattica maggiormente verso l'educazione al rispetto delle regole sociali.

Tutti i contesti sociali di aggregazione che hanno come partecipanti i minori dovrebbero prendere atto della modificazione dei loro bisogni, adeguando la loro azione a tale nuova realtà e fornendo loro regole del vivere sociale, modelli positivi di riferimento, esempi da imitare, concreti e presenti.

LA VIOLENZA DI GENERE

CONS. STEFANIA PAPARAZZO
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANZARO



LA VIOLENZA DI GENERE

di Stefania Papparazzo

SOMMARIO

1. VIOLENZA DI GENERE, COS'È LA VIOLENZA DI GENERE E PERCHÉ DISTINGUERLA DA ALTRE FORME DI VIOLENZA	PAG.55
2. DIVERSE FORME DELLA VIOLENZA (CENNI)	PAG.56
3. LEGISLAZIONE A TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, A LIVELLO EUROPEO E A LIVELLO NAZIONALE	PAG.56
4. IL CASO DI ELISAVETA TALPIS E LA SENTENZA DEL 2 MARZO 2017 DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	PAG.62
5. CODICE ROSSO (L. 69/2009) E LE CRITICITÀ	PAG.65

1. VIOLENZA DI GENERE, COS'È LA VIOLENZA DI GENERE E PERCHÉ DISTINGUERLA DA ALTRE FORME DI VIOLENZA

Nel linguaggio comune, spesso si parla di violenza di genere per indicare le diverse forme di violenza commesse contro le donne; ma cosa vuol dire violenza di genere e perché è importante distinguerla da altre forme di violenza? Per violenza di genere si intende la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere, ovvero la violenza compiuta dagli uomini contro le donne proprio perché donne, siano esse compagne, figlie, sorelle, madri, conoscenti.

L'art. 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne (firmata a Vienna nel 1993 in occasione della Conferenza Mondiale sulla Violenza contro le Donne) definisce la violenza contro le donne come *“Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi, o possa verosimilmente provocare, danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata”*.

Ovvero, come *“...uno dei meccanismi sociali decisivi che costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini”*.

In questo senso, la violenza di genere si distingue da altre forme di violenza, ed è importante mantenerla concettualmente distinta per comprenderne le origini, le cause e le ripercussioni, e per poter predisporre non soltanto degli strumenti repressivi, ma soprattutto preventivi, volti all'eliminazione di questo grave fenomeno sociale, giudiziario e penale.

Una società nella quale sussistono forme di discriminazione tra uomini e donne è una società nella quale il fenomeno della violenza contro le donne attecchisce più facilmente, perché la violenza di genere si manifesta e alligna laddove sussistono profonde disuguaglianze e diversità di ruoli che la società affida all'uomo e alla donna in virtù del loro sesso. Tali disuguaglianze possono estrinsecarsi nella limitazione delle donne all'accesso, attraverso la propria attività lavorativa, alla vita economica

e politica di un Paese, ovvero nella suddivisione di ruoli anche all'interno dello stesso nucleo familiare.

2. DIVERSE FORME DELLA VIOLENZA (CENNI)

La violenza di genere si manifesta sulle donne, e anche su soggetti minori, in vari modi. La violenza domestica è esercitata soprattutto nell'ambito familiare attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, percosse, abusi sessuali, delitti d'onore, femminicidi. Possono, quindi, manifestarsi forme di violenza psicologica, costituita da tattiche di isolamento, ricatti, insulti verbali, minacce, colpevolizzazioni, svalutazioni continue, umiliazioni e tutti quegli atti che non solo “ledono” ma spaventano la vittima (danni agli oggetti, lesioni a carico di animali domestici). Oppure, forme di violenza fisica, comprendente qualsiasi atto volto a percuotere o ledere la vittima: calci, schiaffi, morsi, pugni, violenti scossoni, colpi alla testa, strangolamenti, soffocamenti.

La violenza economica consiste nel controllo del denaro da parte del partner, nel divieto di intraprendere attività lavorative esterne all'ambiente domestico. Trattasi di una serie di atteggiamenti volti a impedire che la partner diventi o possa diventare economicamente indipendente, al fine di poter esercitare sulla stessa il controllo. Impedire la ricerca di un lavoro, la privazione o il controllo dello stipendio, il controllo della gestione economica della vita quotidiana, rendono la donna dipendente dall'uomo.

La violenza sessuale nella quale rientrano quei comportamenti legati alla sfera sessuale della vittima, come molestie sessuali, rapporti sessuali compiuti con costrizione e minaccia, costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, o a visionare materiale pornografico, o la costrizione a prostituirsi.

Gli atti persecutori (fenomeno comunemente definito stalking) che consistono in una serie di comportamenti volti a controllare e limitare la libertà della persona. Trattasi, spesso, di comunicazioni insistenti e non volute, attraverso telefonate, sms, mms, e-mail, messaggi lasciati davanti a casa, sul parabrezza della macchina. Tali comportamenti possono diventare ossessivi o persecutori se continuati nel tempo, inculcando nella vittima terrore e paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

3. LEGISLAZIONE A TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, A LIVELLO EUROPEO E A LIVELLO NAZIONALE

A livello europeo, copiosa è la legislazione a tutela delle vittime di violenza.

I principali testi dell'Unione Europea sono la **Direttiva 2012/29/UE** sui diritti alle vittime, la **Direttiva 2011/36/UE** sulla lotta al traffico degli esseri umani, la **Direttiva 2011/93/UE** sull'abuso sessuale sui minori.

Queste Direttive stabiliscono una serie di diritti di cui godono le persone offese prima dell'avvio dei procedimenti penali, durante i procedimenti penali e dopo i procedimenti penali. Essi consistono nel diritto a godere di assistenza e sostegno da parte della vittima, non condizionato alla volontà della stessa di cooperare nelle indagini penali, nel diritto a godere di assistenza da parte della famiglia della vittima; nel diritto all'accesso a tutte le informazioni necessarie nello Stato Membro ove il reato è stato commesso, nel caso di vittime di reati di nazionalità straniera; nel diritto al patrocinio legale a spese dello Stato, quando la vittima non ha risorse sufficienti per sostenere le spese legali.

Particolare rilievo assumono: la **Direttiva n. 29 del 2012** della Unione Europea e la **Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011**.

La Direttiva 2012/29/UE detta norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato negli Stati dell'Unione Europea.

Come precisato nell'Articolo 2 della direttiva, la vittima è la persona fisica che ha subito un danno fisico, mentale o emotivo, oppure una perdita economica in seguito ad un reato. La definizione di vittima si estende ai membri della famiglia della persona la cui morte è stata direttamente causata da un reato e che sono stati danneggiati dalla morte della vittima. I membri della famiglia sono il coniuge o la persona che ha con la vittima una “*relazione intima riconosciuta, in una unione familiare e su basi stabili e continue*”; comprende anche genitori e figli, così come fratelli e sorelle e persone a carico della vittima.

La Direttiva riconosce alle vittime ampi diritti di informazione. In particolare, sin dal primo contatto con l'autorità, la vittima deve essere edotta delle forme di assistenza (sanitaria, psicologica, logistica) alle quali può avere accesso, nonché delle eventuali misure di protezione, delle modalità di presentazione della denuncia, del possibile accesso al gratuito patrocinio, delle modalità attraverso le quali è possibile ottenere un risarcimento, del diritto all'interprete e alla traduzione, delle procedure attivabili dall'estero, se il reato è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello di residenza (art. 4). Successivamente, una volta avviato il procedimento, la vittima ha diritto di ottenere informazioni sul proprio caso e, se lo richiede, deve essere informata, senza ritardo, delle misure di protezione eventualmente applicate, della scarcerazione o dell'evasione del presunto autore del reato che si trovi in stato di custodia (art. 6); gli articoli 8 e 9 della Direttiva invitano gli Stati membri a garantire alla vittima e ai suoi familiari, prima, durante e dopo il procedimento penale, l'accesso a servizi di assistenza, riservati e gratuiti. In particolare, gli Stati dovranno istituire servizi generali di assistenza alle vittime, le autorità dovranno indirizzare le vittime presso i centri di assistenza; l'assistenza dovrà essere resa a prescindere dalla presentazione, da parte della vittima, di una formale denuncia; i servizi di assistenza dovranno fornire alla vittima consigli e assistenza sui suoi diritti, sostegno psicologico ed emotivo, fornire alloggi o sistemazioni temporanee a vittime che ne abbiano esigenza.

Gli Stati dovranno impedire la **c.d. vittimizzazione secondaria**. Questo termine non è precisato nella Direttiva, tuttavia possiamo definire la vittimizzazione secondaria come la vittimizzazione che si manifesta attraverso l'approccio della vittima con le Istituzioni. Questo potrebbe includere, ad esempio, il non riconoscimento del maltrattamento subito o il trattamento poco rispettoso nei confronti della vittima, l'approccio alla vittima in modo insensibile o non professionale che può traumatizzarla ulteriormente.

Evitare la vittimizzazione secondaria comprende anche la necessità di evitare ripetuti colloqui con la vittima mediante molteplici professionisti, così da limitare ulteriori danni emotivi o psicologici scaturenti dalla denuncia del reato subito.

A tal fine gli Stati sono chiamati a salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori e le testimonianze, a proteggere fisicamente la vittima e i suoi familiari (art. 18), a garantire il diritto della vittima a non avere contatti con l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale (art. 19).

Sempre in relazione alla partecipazione della vittima al procedimento penale, la Direttiva richiede agli Stati membri di far sì che (art. 20) dopo la presentazione della denuncia, la vittima sia audita

senza ritardo; le audizioni e le visite mediche della vittima debbono essere previste solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine.

Gli Stati dovranno impedire, inoltre, la **vittimizzazione ripetuta, o ri-vittimizzazione**, che si manifesta quando lo stesso reato o episodio viene rivissuto dalla stessa vittima entro un lasso di tempo specifico.

Uno degli elementi caratterizzanti la Direttiva 2012/29/UE, quindi, è la richiesta agli Stati di operare una celere valutazione individuale delle vittime dei reati, al fine di poterne personalizzare le misure di protezione ed evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta (art. 22).

La valutazione individuale deve tenere conto delle caratteristiche personali della vittima (età, genere, etnia, razza, religione, orientamento sessuale, salute, disabilità, ma anche presenza della criminalità nella sua zona di residenza); delle sue relazioni con la persona indagata; del tipo e delle circostanze del reato.

Vengono, inoltre, individuate alcune categorie di vittime che si presume abbiano esigenze specifiche di protezione: i minori, i disabili, le vittime della tratta, del terrorismo e della criminalità organizzata. In particolare, la Direttiva richiede che, a fronte del riconoscimento di una vittima con particolari esigenze di protezione, gli Stati debbano (art. 23), nel corso delle indagini preliminari, garantire che le audizioni della vittima si svolgano in locali appositi, da parte di operatori formati a tale scopo (e possibilmente sempre da parte degli stessi operatori); in caso di vittime di violenza sessuale, le audizioni devono essere svolte da una persona dello stesso genere della vittima; nel corso del processo occorre garantire che la vittima non debba incontrare il presunto autore del reato, né essere necessariamente presente in aula (ricorrendo a mezzi adeguati, tra i quali l'uso delle tecnologie di comunicazione), ovvero consentire il processo a porte chiuse; evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima, che non attengano al reato.

La Direttiva richiede agli Stati membri di garantire una formazione adeguata degli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime (art. 25), siano essi forze dell'ordine, magistrati, avvocati, o addetti ai servizi sociali.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, comunemente definita Convenzione di Istanbul, dal nome della città in cui, l'11 maggio 2011, furono raccolte le prime firme degli stati aderenti, stabilisce una serie di norme per combattere la violenza contro le donne. La Convenzione ha l'obiettivo di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne, promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne.

L'Italia è stata tra i primi paesi europei a fare propria la Convenzione, avendola ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani (art. 3). Con tale espressione “*si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o siano suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*”; l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

Nella Convenzione è contenuta la definizione del termine “*genere*”, intendendo con tale espressione i “*ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne*”.

La Convenzione impone agli Stati aderenti di impegnarsi a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini, l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne, al fine di pervenire al definitivo superamento degli stereotipi di genere, di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

L’articolo 13 prevede campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e domestica, incluse le conseguenze di tale violenza sui bambini, al fine di prevenire ogni forma di violenza e aumentare la consapevolezza e la comprensione delle loro conseguenze sui bambini.

A tal fine, l’articolo 14 prevede l’inclusione nei programmi scolastici di temi quali parità tra i sessi, ruoli di genere non stereotipati, violenza di genere. La Convenzione dispone, inoltre, che gli stessi temi siano promossi nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

L’articolo 17 prevede la partecipazione del settore privato e dei *mass media* all’elaborazione e attuazione di politiche, linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza di genere e rafforzare il rispetto della dignità della donna.

Gli articoli 18-21 prevedono le misure di carattere generale per la protezione, l’informazione e l’assistenza alle vittime di violenza di genere e violenza domestica, richiedendo un cooperazione a tal fine di tutti i soggetti istituzionali competenti.

Gli articoli 22 e 23 prevedono servizi di supporto specializzati per le vittime di violenza di genere e domestica e la creazione di case rifugio, in grado di fornire alloggio e aiuto alle vittime, in particolare donne e bambini.

L’articolo 25 si riferisce specificamente alle vittime di violenza sessuale prevedendo che gli Stati aderenti alla Convenzione debbano adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, nonché un supporto per superare il trauma e dei consigli.

L’articolo 31 intende garantire che, in sede di affidamento dei figli e di disciplina dei diritti di visita, l’autorità prenda in considerazione i precedenti episodi di violenza commessi dai genitori, così da tutelare la vittima e i minori.

Nel nostro ordinamento, l’aiuto e il sostegno alle donne vittime di violenza è assicurato dai centri antiviolenza, soggetti molto spesso privati, che godono del finanziamento pubblico.

I centri antiviolenza si sono dimostrati un presidio fondamentale di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza.

Il Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito in Legge il 15 ottobre 2013, n. 119, e il successivo DPCM del 24 luglio 2014, prevedono i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ai fini dell’accesso al riparto delle risorse finanziarie.

Il centro antiviolenza deve assicurare un’apertura di almeno 5 giorni la settimana e prevedere un numero di telefono dedicato, attivo 24h su 24, anche collegandosi al numero 1522 (numero di pubblica utilità istituito presso il Dipartimento pari opportunità). Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- ✓ Ascolto: colloqui telefonici per individuare i bisogni del richiedente aiuto e fornire le prime informazioni utili;
- ✓ Accoglienza: colloqui volti ad elaborare un progetto personalizzato per uscire dalla violenza;
- ✓ Assistenza psicologica: individuale o anche tramite gruppi di auto, utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
- ✓ Assistenza legale: sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio in tutte le fasi del processo penale e civile;
- ✓ Supporto ai minori vittime di violenza assistita;
- ✓ Orientamento al lavoro;
- ✓ Orientamento all'autonomia abitativa, attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

Le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, in grado di garantire l'anonimato e la riservatezza e di fornire, a titolo gratuito, alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini, indipendentemente dal luogo di residenza. La loro istituzione ha l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

La Casa rifugio deve:

- raccordarsi con i Centri anti violenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli;
- definire e attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
- operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
- fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.

Relativamente alla custodia dei figli, il nostro ordinamento non stabilisce espressamente che il giudice debba tener conto di precedenti condanne o di denunce a carico di uno dei genitori. Tuttavia, il codice civile stabilisce: la decadenza dalla potestà genitoriale per il genitore che violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (art. 330); l'allontanamento del genitore dalla residenza familiare quando la sua condotta non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza ma appare comunque pregiudizievole al figlio (art. 333 c.c.). Inoltre, ferma la regola dell'affido condiviso, l'art. 337-quater del codice civile stabilisce che il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento anche all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Per quanto riguarda il diritto di visita, il giudice può disporre la sospensione ovvero può stabilire che gli incontri con i figli minori avvengano in «modalità protetta», ossia che questi avvengano in spazi limitati e alla presenza di personale qualificato (per esempio, gli assistenti sociali).

Negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi aventi ad oggetto la protezione delle donne dalla violenza, che hanno comportato l'inasprimento delle pene e l'introduzione di nuove fattispecie criminose.

L'ultimo intervento del legislatore è il c.d. Codice Rosso, ovvero la legge n. 69 del 2019, che ha inasprito le pene, creato nuove fattispecie di reato (c.d. *revenge porn*), modificato una serie di norme procedurali.

Questi vari interventi legislativi, uniti all'opera della giurisprudenza, anche costituzionale, hanno consentito di avere in materia di protezione dei soggetti deboli una legislazione profondamente diversa rispetto a quella esistente, al momento della loro emanazione, nei codici penale e civile.

Per esempio, prima della riforma del diritto di famiglia, avvenuta con la legge del n. 151 del 1975, l'articolo 144 del Codice Civile, prevedeva la "*potestà maritale*", ovvero "*il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza*".

Al successivo articolo prevedeva che il marito aveva l'obbligo di proteggere la moglie e di somministrarle il necessario.

Ancora, sino alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale, n. 126 del 1968, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 559 Codice penale, il codice prevedeva quale fattispecie di reato il delitto di adulterio. Il testo normativo era il seguente: "*La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito*".

La Consulta ne dichiarò l'illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Successivamente, con la legge n. 442 del 1981, è stato abrogato l'articolo 544 del Codice Penale che prevedeva il c.d. "*matrimonio riparatore*" quale causa di estinzione del reato per i delitti di violenza carnale e di corruzione di minorenni (oggi anch'esso abrogato).

La legge del 1981 ha abrogato il c.d. delitto d'onore, o meglio, a causa di onore, previsto dall'articolo 587 Codice Penale, che prevedeva "*Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581*".

Un importante intervento legislativo è stata l'approvazione della legge n. 66 del 1996, legge che superando la distinzione tra "*violenza carnale*" (art. 519 del codice penale) e quello di "*atti di libidine violenti*" (art. 521 del codice penale), ha introdotto la fattispecie di "*violenza sessuale*" di cui all'articolo 609 bis codice penale. La differenza tra la situazione precedente alla legge del 1996 e quella attuale è notevole, e si comprende dalla collocazione nel codice del nuovo reato, non più nel titolo IX, ossia "*dei delitti contro la moralità e il buon costume*", bensì tra i "*delitti contro la libertà personale*".

Attraverso tale riforma, il legislatore ha affermato che un rapporto sessuale estorto con violenza non pregiudica la collettività (la norma non è posta a tutela ad esempio della procreazione), bensì la violenza sessuale costituisce un pregiudizio per la sola vittima, titolare della libertà sessuale, così come ogni atto a sfondo sessuale, a prescindere che vi sia stato o no un rapporto, integra un

pregiudizio alla libertà di autodeterminazione della vittima del reato, da qui il venir meno dei delitti di violenza carnale e atto di libidine violento.

Il nostro Paese ha compiuto un passo storico nel contrasto della violenza di genere con la legge 27 giugno 2013 n. 77, approvando la ratifica della Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio 2011. La legge introduce un'aggravante comune nell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza (oggi trasfusa nell'art. 572 c.p.); modifica le aggravanti per i delitti di violenza sessuale; modifica il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte.

4. IL CASO DI ELISAVETA TALPIS E LA SENTENZA DEL 2 MARZO 2017 DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Nel 2011, Elisaveta Talpis, di nazionalità romena-moldava, partì con i suoi due figli per raggiungere il marito, Andrei Talpis, cinquantasettenne moldavo, e andare ad abitare insieme a Remanzacco (UDINE).

Il primo episodio accadde il 2 giugno 2012 quando TALPIS Andrei, ubriaco, picchiò la moglie e la figlia, accorsa in difesa della madre; ai poliziotti intervenuti presso l'abitazione familiare **verso le ore 02:45, la donna riferì di essere stata aggredita dal marito con calci e con un morso** (in effetti, i poliziotti constatarono ematomi a un braccio e ad una gamba). Anche **la figlia riferì di essere stata colpita dal padre al capo con dei pugni**. Il fatto non venne comunque denunciato: come avrebbe successivamente spiegato TALPIS Elisaveta, le due donne, dopo alcune ore di attesa al Pronto Soccorso, erano andate via senza farsi visitare.

Un secondo episodio si verificò la notte del 19 agosto 2012: dopo aver inutilmente chiesto ospitalità ad un'amica a causa delle continue vessazioni patite ad opera del marito, TALPIS Elisaveta rientrò a casa e vi trovò la porta della cantina (ove spesso si rifugiava) rotta; uscì nuovamente e rientrò verso le 23:00, allorquando il marito, ubriaco, l'aggredì e la minacciò con un coltello, quindi la costrinse ad uscire per andare dai suoi amici con i quali avrebbe dovuto prostituirsi.

In strada, la donna attirò l'attenzione di una pattuglia della Polizia (si lanciò letteralmente sulla macchina della Polizia) che, intervenuta presso l'abitazione, sequestrò un coltello a molla; la donna dichiarò di voler procedere legalmente nei confronti del marito.

Ultimate le visite in Ospedale, ove i sanitari riscontrarono lesioni guaribili in 7 giorni, **la donna entro in contatto con il Centro antiviolenza IO TU NOI VOI, dove trovò ospitalità**.

In data **5 settembre 2012** (dopo il secondo intervento della Polizia del 19 agosto 2012), la signora TALPIS presentò denuncia-querela presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Udine, riferendo che, da quando aveva raggiunto il coniuge in Italia (7 mesi prima), era di continuo assoggettata alle violenze verbali del marito e alla violenza fisica; nel corpo della denuncia-querela, la donna descrisse gli episodi del 2 giugno e del 19 agosto, allorquando, affermava, di essere stata minacciata con il coltello, picchiata al volto, alla testa e alla schiena.

Con informativa di reato del **9 ottobre 2012**, la Polizia denunciò TALPIS Andrei per maltrattamenti in famiglia e trasmise alla Procura della Repubblica la querela della moglie, con richiesta di adozione di una misura cautelare idonea a prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti fino a quel momento manifestati.

In data **15 ottobre 2012**, il Pubblico Ministero delegò la Polizia Giudiziaria di escutere la signora TALPIS - oltre ad eventuali persone informate - al fine di accertare se vi fossero stati ulteriori episodi di violenza, segnalando l'urgenza in quanto la querelante aveva richiesto l'applicazione di misure cautelari.

Qualche mese dopo, in data **18 marzo 2013**, non avendo ricevuto alcun esito delle indagini delegate, il Pubblico Ministero sollecitò la Polizia Giudiziaria.

In data **25 maggio 2013**, la Polizia Giudiziaria trasmise il verbale di sommarie informazioni testimoniali (**del 04/04/2013**) della persona offesa in cui quest'ultima **stemperava le precedenti dichiarazioni e ritrattava il contenuto della querela**.

Intanto, **in data 4 dicembre 2012**, il centro antiviolenza, avendo finito i finanziamenti a disposizione, e non avendone ricevuti di ulteriori, non poté più ospitare Elisaveta Talpis.

Nel verbale della ritrattazione, Elisaveta TALPIS:

- negò ulteriori episodi di violenza né in data anteriore, né successiva al suo rientro volontario presso la casa familiare, ove aveva ripreso a convivere con il marito;
- affermò, inoltre, che al tempo in cui aveva sporto querela, non parlava bene l'italiano e l'operatrice del centro antiviolenza non aveva compreso bene la vicenda: invero, il 19 agosto era stata picchiata dal marito, che però non l'aveva minacciata con il coltello ma lo aveva invece rivolto verso di sé, simulando un gesto autolesionistico, né il marito voleva costringerla ad avere rapporti sessuali con i propri amici, in realtà, quella sera, stavano andando al bar e lei, sentendosi male per problemi di cuore, aveva chiesto aiuto ad un'autovettura della polizia affinché chiamasse l'ambulanza;
- sostenne, ancora, che il 2 giugno il marito in stato di ubriachezza cercò di colpirla con una sberla, senza riuscirci, si intromise la figlia che però non era stata picchiata, né in quella né in altre circostanze;
- assicurò, infine, la polizia che il coniuge era sempre stato un buon marito e un buon padre e il suo unico problema era l'alcool;
- riferì di avere dimorato presso il centro antiviolenza fino al 5 dicembre 2012, quando aveva trovato lavoro come badante;
- ribadì che la situazione familiare era tranquilla e che non si sentiva in pericolo.

Di conseguenza, in data **30 maggio 2013**, il Pubblico Ministero formulò **richiesta di archiviazione parziale (per maltrattamenti, minaccia aggravata e lesioni aggravate dall'uso dell'arma)**, sul presupposto che la persona offesa aveva ridimensionato i fatti e difettava il requisito dell'abitudine della condotta, **avendo la vittima riferito di due soli episodi di aggressione fisica e solo genericamente di essere stata vittima di episodi di violenza fisica e verbale**.

Il Pubblico Ministero, **invece, esercitò l'azione penale nei confronti di Andrei Talpis per il reato di cui all'art. 582** nei confronti della moglie, la quale presentava ustioni provocate da sigarette su tutto il corpo. **L'udienza venne fissata per il 13 febbraio 2014**.

In data **18 novembre 2013** (quindi quando i due coniugi erano ormai tornati a vivere insieme), il marito ricevette la notifica della data di trattazione dell'udienza.

La notte del 25 novembre 2013 si consumò la tragedia.

o Alle ore **21:50** i Carabinieri intervennero presso l'abitazione di TALPIS Andrei, su segnalazione del 118, trovando la porta della camera da letto della moglie divelta e l'uomo ubriaco; la signora TALPIS riferì che il marito, avendo abusato di bevande alcoliche, per sfogo

aveva rotto la porta della camera; a precisa domanda se lei o il figlio avessero subito violenze da parte del congiunto, rispose che non c'erano state violenze o minacce, né quel giorno né nei giorni passati, e che aveva chiamato il 118 solo perché il marito era ubriaco.

- Andrei TALPIS venne trasportato in ospedale, ma in seguito se ne allontanò.
- Venne **fermato alle successive ore 02:25 nei pressi di una sala scommesse e contravvenzionato per ubriachezza.**
- Alle **05:20 Andrei TALPIS rientrò a casa e, nel corso di una colluttazione, accoltellò mortalmente il figlio, intervenuto a difesa della madre, e ferì gravemente quest'ultima.**

In data **8 gennaio 2015, TALPIS Andrei venne condannato** dal G.U.P. di Udine, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie e per i maltrattamenti commessi nei confronti di quest'ultima e della figlia.

A seguito di tali avvenimenti, Elisaveta Talpis presentò ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel ricorso, la signora TALPIS lamentò che il giorno 2 giugno 2012, quando intervenne per la prima volta la polizia presso la sua abitazione, non conosceva e non fu informata dei propri diritti (riconosciuti dall'art. 90 bis c.p.p., Convenzione di Istanbul e Direttiva UE) e che la lunga attesa in pronto soccorso costituì un trattamento inumano e degradante.

Tuttavia, per lo Stato Italiano non c'era prova che Elisaveta TALPIS fosse andata in ospedale e che avesse subito un trattamento inumano.

La signora TALPIS lamentò la mancata assistenza dei Servizi Sociali ed affermò di essere stata aiutata soltanto dall'associazione privata "IO TU NOI VOI".

Per lo Stato italiano la procedura non era corretta, TALPIS aveva scelto di rivolgersi ad un centro privato.

Elisaveta TALPIS sostenne che il ritardo nelle indagini determinò la sua sottoposizione ad una opera di persuasione/costrizione subita nel frattempo dal marito ai fini della ritrattazione di quanto denunciato.

Per lo Stato italiano, ci fu il sollecito del P.M. e, comunque, la TALPIS aveva ritrattato quanto denunciato, pertanto nulla avrebbe potuto fare l'Autorità Giudiziaria.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza della 1^a Sezione del 2 marzo 2017, condannò l'Italia per aver **sottovalutato nel caso in questione il rischio di atti lesivi più gravi** (anche tenendo in considerazione il tipo di reati commessi e il loro contesto, nonché la nazionalità dell'autore del reato e della vittima, entrambi moldavi), e per **non aver adottato misure di protezione necessarie a salvaguardare la vita e l'integrità personale della madre e del proprio figlio** dalla violenza omicida del marito e padre.

La Corte ravvisò, quindi, la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione di Istanbul, in quanto vi era stato un difetto di diligenza dello Stato italiano nella protezione del diritto alla vita della persona offesa e dei suoi familiari, il ritardo nelle indagini creò una situazione di sostanziale impunità anche nella mente dell'uomo che, nonostante i numerosi interventi della polizia, non subì alcuna ripercussione.

Invero, l'articolo 2 impone alle autorità l'obbligo positivo di adottare misure preventive per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata. Questo obbligo positivo di proteggere l'integrità fisica dell'individuo investe anche l'effettività dell'indagine penale che deve essere condotta con celerità e diligenza ragionevole.

Per tali motivi, facendo riferimento all'art. 2 della Convenzione, la Corte stigmatizzò due aspetti del procedimento penale che si era svolto a carico di TALPIS Andrei e si era concluso con la parziale archiviazione per il reato di maltrattamenti in famiglia: la lentezza degli inquirenti nel portare a termine l'inchiesta avviata a seguito della denuncia-querela sporta dalla persona offesa e la mancata adozione, benché richieste, di misure di protezione, situazione questa idonea ad ingenerare nella vittima la sensazione di debolezza e impotenza, a fronte di una sostanziale impunità dell'aggressore. Secondo la Corte, incombeva sulle autorità nazionali, l'onere di tener conto della situazione di precarietà e di vulnerabilità - morale, fisica e materiale - in cui versava la persona offesa e di apprestarle adeguato sostegno. Le autorità invece non valutarono i rischi che la stessa correva e, non agendo rapidamente dopo la denuncia, svuotarono questa di qualsiasi efficacia, creando un "*contesto di impunità*" favorevole alla reiterazione degli atti di violenza da parte di TALPIS Andrei, culminati nei tragici avvenimenti del 26 novembre 2013.

Con riferimento ai fatti accaduti la notte tra il 25 e 26 novembre, **la Corte osservò che, né al momento dell'accesso presso l'abitazione familiare** (ove gli agenti trovarono l'uomo ubriaco, una porta rotta ed il pavimento disseminato di bottiglie), **né al momento del controllo dell'uomo in strada** (allorquando l'uomo fu contravvenzionato per ubriachezza), **le autorità adottarono misure particolari per proteggere la persona offesa**, ciò malgrado le violenze da quest'ultima patite ad opera del coniuge fossero conosciute alle forze dell'ordine.

La Corte evidenziò che **le forze dell'ordine, intervenute a due riprese la notte del 25 novembre 2013, avendo la possibilità di verificare in tempo reale i precedenti di TALPIS, avrebbero dovuto sapere che egli rappresentava per la moglie una minaccia reale**. Malgrado tale consapevolezza, esse non adottarono le misure che avrebbero potuto arginare, se non impedire, il concretizzarsi di un rischio reale per la vita della ricorrente e di suo figlio.

5. CODICE ROSSO (L. 69/2009) E LE CRITICITÀ

La condanna dello Stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a seguito di quanto avvenuto nel "caso TALPIS", ha determinato l'emanazione da parte del Legislatore italiano della legge n. 69, del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", entrata in vigore il 9 agosto 2019. **Essa introduce, nel codice di procedura penale, un percorso procedimentale preferenziale per la trattazione di alcuni reati, quali:**

- i delitti previsti dagli artt. **572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter** cod. pen.,
- quelli previsti dagli artt. **582 e 583-quinquies** cod. pen., **nelle ipotesi in cui al fatto commesso di applichi l'aggravate** di cui agli artt. 576, comma primo, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma primo, numero 1, e comma secondo, del medesimo codice penale.

Accanto agli interventi sul codice di rito, sono state compiute alcune modifiche al codice penale, consistite principalmente:

- nell'**inasprimento delle pene** dei reati che si manifestano tipicamente nelle relazioni domestiche,
- nell'introduzione di **quattro nuove fattispecie di reato**, e segnatamente:

- 1) l'art. 387 – *bis* cod. pen., che punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- 2) l'art. 558-*bis* cod. pen., che incrimina la costrizione o l'induzione al matrimonio;
- 3) l'art. 612-*ter* cod. pen., che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e che mira a reprimere le condotte di cd. *revenge pornography*;
- 4) l'art. 583-*quinquies* cod. pen., che incrimina la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

La ratio della legge è espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, secondo la quale: gli *“interventi sul codice di procedura penale [sono] accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza”*.

Le nuove disposizioni trovano fondamento:

- nella Convenzione del Consiglio d'Europa *“sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”* (**Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011**), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, di cui attuano, in particolare, gli artt. 15 e 50 relativi, rispettivamente, alla **formazione delle figure professionali** che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza, e alla **tempestività e adeguatezza della protezione offerta alla vittima**, anche con riguardo alla modalità di raccolta delle prove dei reati;
- **nella direttiva 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce **norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato** e che è stata attuata con il d.lgs. n. 212, del 15 dicembre 2015.

Gli **artt. da 1 a 3** della legge n. 69 del 2019 hanno modificato alcune disposizioni del codice di procedura penale allo scopo di **garantire la priorità, nella trattazione delle indagini**, ai delitti afferenti la violenza domestica e di genere, quindi consentire **l'immediata instaurazione del procedimento penale al fine di** pervenire alla rapida adozione dei provvedimenti eventualmente necessari a protezione della vittima.

L'obiettivo del legislatore è quello di ridurre o eliminare quella stasi che si determina fra l'acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, la sua trasmissione alla Procura della Repubblica competente, l'iscrizione nel registro informatico e, soprattutto, il necessario approfondimento investigativo al fine di avanzare al GIP, in presenza dei presupposti normativi e senza ritardo, la richiesta di applicazione di una misura cautelare coercitiva a carico dell'indagato.

L'art. 1 della legge n. 69 del 2019 prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere, debba riferire *“immediatamente”* al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale, poi, deve seguire *“senza ritardo”* quella scritta.

La nuova norma ha integrato l'**art. 347, comma 3, cod. proc. pen.** che, nella versione previgente, prevedeva che la comunicazione della notizia di reato fosse effettuata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero *“immediatamente anche in forma orale”* solo per i gravi delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. da 1 a 6, cod. proc. pen. e, in ogni caso, quando sussistono *“ragioni di urgenza”*.

Con questa modifica, il legislatore ha manifestato la volontà di **equiparare la disciplina applicabile ai reati che solitamente sono collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo a quelli di violenza domestica e di genere**, ritenendo che **tali delitti debbano essere trattati con assoluta speditezza per consentire una adeguata tutela della vittima**.

La formulazione letterale della disposizione sembra tale da non prevedere che la polizia giudiziaria debba valutare le ragioni dell'eventuale urgenza della comunicazione. La polizia giudiziaria, infatti, è tenuta, in ogni caso, all'immediata comunicazione della notizia di reato. L'**immediata informazione del pubblico ministero**, consente allo stesso di intervenire, richiedendo al giudice per le indagini preliminari l'adozione dei provvedimenti opportuni per evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.

È stato rilevato, tuttavia, che **rendere tutto urgente, con comunicazione orale**, tradirebbe lo spirito della legge perché **livellerebbe situazioni diverse, senza offrire un'effettiva attenzione ai casi che lo richiedono**. Per cui la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato relativa ai reati in esame non gradirebbe, come necessario, l'urgenza di provvedere.

Sulla base di tale criticità, al fine di evitare un'applicazione formale e burocratica della nuova norma, **si ritiene che l'immediata comunicazione al pubblico ministero di turno sia necessaria per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono immediate direttive**; mentre, per le altre fattispecie, è sufficiente, l'immediato deposito della comunicazione della notizia di reato, con contestuale contatto della stessa polizia giudiziaria col pubblico ministero assegnatario del fascicolo al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza, nonché il tempestivo deposito dell'esito di tutte le attività di indagine delegate alla polizia giudiziaria dal pubblico ministero.

Questa interpretazione valorizzerebbe, in definitiva, la *ratio* della nuova legge, che è quella di assicurare una più adeguata tutela alla vittima, desumendo l'urgenza dal caso concreto.

Va segnalato che la disposizione non prevede una sanzione processuale che consegua all'omissione dell'immediato adempimento prescritto dall'art. 347, comma 3, cod. proc. pen. E' appena il caso, però, di ricordare che l'art. 124 cod. proc. pen. impone agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di osservare le norme del codice, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

La previsione dell'immediata trasmissione della notizia di reato, inoltre, non preclude alla polizia giudiziaria di compiere le attività d'iniziativa consentite dall'art. 347 e ss. cod. proc. pen. (anche se, in relazione all'escussione della persona offesa o di chi ha denunciato i fatti di reato, prevista dalla stessa legge n. 69 del 2019, ed al fine di evitare la reiterazione dell'adempimento, appare necessario che la polizia giudiziaria concordi lo svolgimento di tale attività con il pubblico ministero).

L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, infatti, stabilisce che, quando si procede per delitti in tema di violenza domestica e di genere, il **pubblico ministero, entro tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, debba **assumere informazioni dalla persona offesa** o da chi ha denunciato i fatti di reato. A tal proposito, è stato inserito nell'**art. 362 cod. proc. pen., relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero**, un nuovo comma *1-ter*, che prevede il termine di tre giorni, dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa.

L'assunzione delle dichiarazioni è affidata espressamente al pubblico ministero, ma non sembra escluso che l'atto possa essere delegato, ex art. 370 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria, che deve effettuarlo, documentarlo e trasmetterlo "senza ritardo", in ossequio alle indicazioni contenute nella medesima legge n. 69 del 2019.

Va rilevato che la nuova disposizione, nel prevedere l'intervento del pubblico ministero, non sembra precludere alla polizia giudiziaria, di assumere, d'iniziativa, informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, dal querelante o dall'istante, ex art. 348 e 351 cod. proc. pen. **Ove ciò fosse avvenuto, occorre valutare la necessità di un ulteriore adempimento del pubblico ministero che potrebbe anche comportare una "vittimizzazione secondaria".**

La nuova norma prevede che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, dal querelante o dall'istante *"entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato"*. Il *dies a quo* per il compimento dell'atto è ancorato alla data di iscrizione della notizia di reato e non alla sua acquisizione. La norma illustrata, pertanto, sottende l'immediata iscrizione della notizia di reato, superando quella forbice temporale esistente fra il deposito della notizia di reato e l'effettiva iscrizione del procedimento penale da parte dell'ufficio di Procura.

L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, introducendo il nuovo comma 1-ter nell'art. 362 cod. proc. pen., ha previsto che il pubblico ministero possa anche non osservare il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione di informazioni se ricorrono "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

La norma, quindi, lascia margini molto ampi alle determinazioni del pubblico ministero, sul presupposto che la raccolta immediata delle dichiarazioni della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza, se utile a permettere una immediata valutazione della gravità dei fatti, non sempre rappresenta la migliore decisione investigativa. Si pensi, ad esempio, alla necessità di compiere una valutazione della capacità a testimoniare di minori e alla necessità che l'assunzione delle dichiarazioni del minore avvenga attraverso l'ausilio di un consulente tecnico specializzato nell'ascolto dei minori. Oppure, si pensi al caso in cui ricorra la necessità di ricorrere a mezzi di ricerca della prova come le intercettazioni, o all'opportunità di attendere l'acquisizione delle dichiarazioni da parte della vittima che, soggiogata dall'autore del reato, potrebbe non essere collaborativa.

L'art. 3 della legge n. 69 del 2019, introducendo nell'art. 370 cod. proc. pen. il nuovo comma 2-bis e comma 2-ter, ha previsto che la **polizia giudiziaria** debba procedere **"senza ritardo"** al compimento degli **atti di indagine delegati dal pubblico ministero e debba porre, sempre senza ritardo**, a disposizione del pubblico ministero, **la documentazione delle attività svolte**.

L'art. 4 della legge n. 69 del 2019 introduce l'art. 387 bis, intitolato *"Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa"*, secondo cui *"chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*.

Questa fattispecie penale attuа l'art. 53 della Convenzione di Istanbul, nel punto in cui dispone che la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima da parte del destinatario di una misura cautelare debba essere sanzionata penalmente o, comunque, debba dare luogo a "sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive".

La disposizione colma, quindi, una lacuna del codice penale a tutela della incolumità individuale della vittima, atteso che, fino alla introduzione della nuova norma, colui che violava i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen. Avrebbe subito soltanto la sottoposizione ad una misura cautelare più severa.

Per il principio di tassatività dell'azione penale, **risultano esclusi dall'ambito operativo della norma la violazione degli ordini di protezione di cui agli art. 342 bis e 342 ter cod. civ.**, funzionali a consentire al giudice civile, su istanza di parte, di disporre, unitamente ad altre misure di protezione, anche di natura economica, l'allontanamento dalla casa familiare, del coniuge o del convivente la cui condotta sia causa di grave pregiudizio alla libertà fisica o morale dell'altro coniuge o del convivente. **L'art. 5 della legge n. 69 del 2019 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria, presso i rispettivi istituti di formazione**, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere.

Va ricordato che la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, già avevano stabilito che *“Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale”*.

Nel contempo, l'art. 5 della legge n. 69 del 2019, riferendosi anche alle esigenze di formazione degli operatori che si occupano del trattamento penitenziario, ha preso in considerazione anche la necessità di interventi volti a prevenire la recidiva da parte dell'autore del reato e così garantire il recupero dei condannati per tali reati.

L'art. 6 della legge n. 69 del 2019 modifica l'art. 165 cod. pen., inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo: *“nei casi di condanna per i delitti di violenza domestica o di genere (cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma), la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*.

Il legislatore ha subordinato, quindi, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena *“alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di violenza di genere e domestica”*. La partecipazione a percorsi di recupero costituisce una novità nell'ambito dell'art. 165 cod. pen. ma, prevedendo una condotta continuativa nel tempo, costituita da un *facere* infungibile del reo, presenta una similitudine con quanto previsto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La seconda parte dell'art. 4 citato precisa che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto, viceversa, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato.

L'art. 7 della legge n. 69 del 2019 introduce nel codice penale l'art. 558-bis, che punisce il delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

La disposizione costituisce parziale attuazione dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul e della la Direttiva 2012/29/UE, che impongono agli Stati firmatari di reprimere tutti quei comportamenti consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.

Anche il nuovo art. 558-bis cod. pen. interviene in maniera specifica a colmare un vuoto normativo, sanzionando condotte che nell'assetto previgente, laddove ne ricorressero gli ulteriori elementi costitutivi, potevano essere ricondotte ai reati previsti dagli artt.

- 558 cod. pen. (**induzione al matrimonio mediante inganno**),
- 573 cod. pen. (**sottrazione consensuale di minorenni, fattispecie attenuata nella ipotesi in cui il fatto fosse stato commesso “per fine di matrimonio”**),
- 574 cod. pen. (**sottrazione di persone incapaci**),
- 605 cod. pen. (**sequestro di persona**),
- 574-bis (**sottrazione e trattenimento di minore all'estero**) e
- 610 (**violenza privata**).

La nuova disposizione si articola in due fattispecie: **il primo comma sanziona con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile; il secondo comma estende la stessa pena a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.**

Al comma 4, è prevista l'applicabilità della disposizione *“anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”*.

La deroga al principio di territorialità del diritto penale, infatti, costituisce attuazione dell'art. 44 della Convenzione di Istanbul.

L'art. 9, comma 4, della legge n. 69 del 2019 ha incluso tra i destinatari delle misure di prevenzione di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) **il reato di cui all'art. 572 cod. pen.**, sicché tali provvedimenti possono essere applicati anche agli **indiziati** di siffatto delitto.

L'art. 10 della legge n. 69 del 2019 introduce nel codice penale, all'art. 612-ter, ovvero un'autonoma figura delittuosa, volta a reprimere il fenomeno, pericolosamente diffusosi negli ultimi anni, del cd. **revenge porn**.

In particolare, la norma incriminatrice rubricata *“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”*, sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00,

- la condotta di *“... chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate...”*.
- *“La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”*.

Al comma 2, il Legislatore, prendendo atto della circostanza che sovente è la stessa vittima ad aver consegnato all'autore del reato le immagini o i video che la riguardano e che, in non poche occasioni, la loro diffusione avviene da parte di soggetto diverso da chi ha realizzato o sottratto le immagini o i video, ha sanzionato, per un verso, la condotta di chi sia venuto in possesso degli stessi senza averli realizzati personalmente o, comunque, in assenza di sottrazione e, per altro verso, quella, altrettanto esecrabile, dei “condivisori” delle immagini illecitamente diffuse dall'autore del reato.

La norma in disamina prevede poi, ai commi 3 e 4, due **circostanze aggravanti**:

- con la **prima** stabilisce un'**aggravante comune**, per il caso in cui la diffusione sia effettuata dal coniuge, ancorché separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, oppure quando tale diffusione avvenga con l'utilizzo di strumenti informatici o telematici,
- con la **seconda**, prevede un'**aggravante a effetto speciale**, con aumento di pena da un terzo alla metà, per il caso in cui la diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito abbia come vittima una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza.

L'art. 12 della legge n. 69 del 2019, con la disposizione contenuta al comma 1, introduce nel codice penale, all'art. 583-*quinquies*, ovvero, il delitto di "*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*".

Tale autonoma fattispecie sanziona, con la pena della reclusione da otto a quattordici anni, la condotta di "*Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso ...*".

Il Legislatore, quindi, ha introdotto una **autonoma fattispecie di reato nel caso di lesioni che determinano la deformazione o lo sfregio permanente al viso**, disciplinato, nel sistema previgente, dal delitto di cui all'art. 582 cod. pen., con l'applicazione delle relative aggravanti.

Orbene, l'intervento legislativo è volto a fronteggiare l'allarmante ripetersi di vicende in cui, intenzionalmente, erano state causate alla vittima lesioni del viso e intende offrire una risposta sanzionatoria più grave, eliminando il rischio di possibili attenuazioni di pena, conseguenti all'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e al meccanismo del bilanciamento delle stesse.

L'art. 14, comma 1, della legge n. 69 del 2019 è intervenuto sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-*bis*.

In forza di questa norma, **se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi, o cause relative ai figli minori di età, o all'esercizio della potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, "senza ritardo", al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere, ovvero, ordinanze relative a misure cautelari, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.**

La finalità di questa trasmissione è evidente: si intende apprestare un meccanismo istituzionale di comunicazione che permetta al giudice civile di avere elementi di informazione più completi per l'adozione dei provvedimenti in tema di separazione o di potestà genitoriale.

CONCLUSIONI

Con la legge n. 69 del 2019, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di potenziare la conoscenza e la specializzazione nella materia delle violenze domestiche e di genere di tutti coloro che vengono in contatto con le vittime di tali reati e con i loro autori. Infatti, opportunamente, è stato valorizzato l'aspetto formativo delle forze di polizia, nonché i percorsi di riabilitazione dell'autore delle condotte violente, con la specifica finalità di consentire il recupero dell'autore delle violenze, al fine di evitare ogni ipotesi di recidiva.

Tuttavia, è fondamentale prevenire-impedire il dilagarsi del fenomeno della violenza di genere, rafforzando, piuttosto, le attività che riguardano la sensibilizzazione e l'educazione dei più giovani, attraverso iniziative volte a promuovere un superamento della concezione dell'inferiorità delle donne rispetto agli uomini.

Per fare ciò occorre proporre un numero maggiore di corsi dedicati alla violenza contro le donne e promuovere, per una maggiore tutela delle vittime, un reale ed efficace coordinamento tra tutte le Istituzioni chiamate ad occuparsi di tale fenomeno, anche attraverso lo stanziamento dei fondi necessari e il potenziamento dei centri anti-violenza e delle case-rifugio.

Nel "codice rosso" lo stanziamento delle risorse finanziarie viene, invece, limitato. La disposizione di cui all'articolo 18 della l. 69/2019, intervenendo sul d.l. n. 93/2013 con riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, elimina la previsione che imponeva di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio, esponendo dette strutture a un rischio importante di depotenziamento delle risorse.

Ed inoltre, la legge prevede una "*clausola di invarianza finanziaria*" (art. 21 della l.n. 69/2019), volta ad escludere espressamente la possibilità che, dall'attuazione delle disposizioni contenute nella stessa, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che "*le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*".

In conclusione, sebbene l'intervento normativo rappresenti una tappa importante nella lotta al fenomeno della violenza domestica e di genere, appare chiaro che la repressione penale non è certo sufficiente se non inserita in un'azione a più ampio raggio. Occorre concentrare gli sforzi delle istituzioni e della società civile nel promuovere la più grande conoscenza e sensibilità verso il fenomeno, nonché valorizzare, con opportuni finanziamenti, i profili preventivi dal momento, atteso che lo strumento penale interviene purtroppo posteriormente ai reati già commessi.

È necessario che le istituzioni sensibilizzino la collettività sul tema della violenza di genere e sul superamento dei comportamenti discriminatori nei confronti delle donne, attraverso un reale superamento di quei modelli culturali e sociali spesso profondamente ancorati a stereotipi di genere, stereotipi culturali in cui la violenza si annida e si sviluppa.

MAFIE FOGGIANE ED MERGENZA “AGROMAFIA”

DOTT. GIUSEPPE GATTI

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E
ANTITERRORISMO



di Giuseppe Gatti

INTRODUZIONE

Il legame tra mafia e territorio è stato, innanzitutto, un legame tra la mafia e la terra.

Molti dei grandi boss del passato sono stati contadini e pastori.

La mafia ha tutelato il latifondo e i grandi proprietari terrieri, partendo proprio dal contesto agricolo-rurale quale originario luogo di affermazione della sovranità mafiosa. La mafia vive di tradizione e la tradizione mafiosa è direttamente collegata ad un modello originario di mafia agricolo-pastorale, che è riuscita, originariamente, ad imporre il suo potere di controllo egemonico del territorio, attraverso una capillare e generalizzata attività di sfruttamento violento delle sue risorse.

La mafia colpisce dove c'è ricchezza e nel nostro Paese lo sfruttamento delle terre ha rappresentato, per molto tempo, la fonte principale di ricchezza ed è ancora oggi una risorsa di importanza strategica per la nostra economia.

L'approccio del sistema criminale mafioso alla realtà agricolo pastorale è stato inizialmente un approccio di tipo parassitario, sistematicamente regolato dallo schema classico dell'estorsione ambientale, realizzata attraverso l'imposizione della guardiania abusiva ovvero attraverso il periodico pagamento di una tangente, che molto spesso operava come una sorta di tassa sul raccolto o sul bestiame (in denaro o in natura), con un importo proporzionato all'entità del prodotto agricolo.

La pratica estorsiva di tipo mafioso, nel tempo, si è sempre più estesa ad ulteriori ambiti, come quello dell'imposizione di braccianti agricoli, dell'estorsione agli autotrasportatori incaricati del trasporto agricolo ovvero dell'imposizione di specifiche aziende di autotrasporto collegate all'organizzazione mafiosa.

Una figura spesso utilizzata dalle organizzazioni mafiose per schermare la pratica estorsiva è stata quella dell'intermediazione agricola, che consentiva di “fatturare” la tangente come il compenso per una asserita attività di intermediazione tra acquirente e venditore.

Questo modello di infiltrazione delle mafie nel settore agricolo-pastorale è un modello oramai superato.

Le mafie dispongono di capitali sempre più ingenti correlati principalmente agli immensi guadagni derivanti dal traffico di droga, un fiume di denaro che le organizzazioni mafiose immettono con una frequenza sempre più ricorrente nei circuiti economico-imprenditoriali, determinando una radicale trasformazione del modello di infiltrazione con il passaggio da una dimensione parassitaria, in cui l'intimidazione mafiosa si traduceva nella sistematica imposizione del pizzo ad una dimensione più moderna, in cui è la mafia stessa che assume le forme dell'impresa commerciale, utilizzando il potere di intimidazione e la generalizzata capacità di assoggettamento per l'imposizione di situazioni di monopolio o comunque di vantaggio e di privilegio.

La canalizzazione dell'attività di riciclaggio dei proventi illeciti anche nel settore dell'economia legale ha determinato l'assunzione da parte delle organizzazioni mafiose, quasi sempre attraverso dei prestanome, della titolarità e della gestione di molteplici attività imprenditoriali.

Uno dei settori presi particolarmente di mira dagli investimenti mafiosi è stato proprio il settore agro-alimentare.

Le imprese mafiose, avvalendosi della fama criminale derivante dal legame originario con l'organizzazione di riferimento, si sono insinuate sempre più profondamente nell'intera filiera agro-alimentare, dedicando una particolare attenzione al settore della distribuzione, riuscendo ad assumere un ruolo di primo piano all'interno dei più grandi mercati ortofrutticoli nazionali, alterando le regole di mercato e la fisiologiche politiche dei prezzi, con la costituzione di patologiche situazione di monopolio violento.

Ma vi sono ulteriori molteplici ambiti di arricchimento illecito associati in qualche modo alle terre e all'agricoltura su cui le mafie puntano in maniera sempre più convinta la loro attenzione.

Si pensi al settore della sofisticazione alimentare; al caporalato e allo sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli, fino a forme di vera e propria riduzione in schiavitù, alle truffe milionarie agli enti previdenziali per il conseguimento di indennità sulla base di fittizi rapporti di lavoro; alle frodi fiscali legate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti correlate alla vendita di prodotti agricoli; alle frodi comunitarie realizzate attraverso il sistematico ricorso a falsificazioni dichiarative e documentali, senza dimenticare il traffico illecito di rifiuti mediante lo spandimento di pseudo-compost su terreni agricoli di proprietari compiacenti e il condizionamento degli appalti nel settore boschivo (la cd. mafia dei boschi) e tenendo presente gli inquietanti recenti sviluppi dell'infiltrazione mafiosa nel settore dell'eolico e del fotovoltaico, energie alternative direttamente correlate alla gestione di terreni, oggi più che mai alla ribalta quali principali protagoniste della transizione ecologica.

E' questo il diversificato ambito in cui si muovono, con sempre più disinvoltura, le organizzazioni criminali, uno scenario quanto mai complesso e variegato, in continua evoluzione, che viene globalmente sintetizzato nella categoria della cd. "agromafia".

Fatta questa doverosa premessa di inquadramento vorrei focalizzare il tema dell'agromafia calandolo sul territorio della provincia di Foggia, un territorio forse poco conosciuto ma che rappresenta purtroppo, proprio in relazione al fenomeno delle cd. agromafie e non solo, una vera e propria emergenza nazionale.

Farò essenzialmente riferimento alle esperienze e alle conoscenze legate alla mia attività professionale.

Dedicherò una prima parte di questo intervento all'analisi delle plurime manifestazioni della cd agromafia foggiana, mentre, in una seconda fase, vorrei condividere con voi il percorso evolutivo che si è registrato in questi anni nella strategia di contrasto a questo grave fenomeno criminale.

LE MAFIE FOGGIANE

Partirei con un breve inquadramento sulle mafie foggiane.

Le mafie dell'area foggiana sono mafie di cui si sente assai poco in giro ma che le relazioni della DNA degli ultimi anni indicano come il fenomeno criminale che desta il maggior allarme sociale nel distretto barese, al punto da assurgere, soprattutto negli ultimi tempi, a vera e propria emergenza nazionale.

Pur mantenendo distinte articolazioni, le mafie foggiane hanno radici condivise e, soprattutto, procedono secondo un comune modello di sviluppo.

Sono mafie, quelle di Capitanata, che hanno dimostrato di essere capaci di coniugare tradizione e modernità, un binomio che si è poi rivelato vincente.

La tradizione è quella della 'ndrangheta, quella del familismo mafioso della 'ndrangheta.

Ma è anche quella della camorra, quella della ferocia spietata della camorra cutoliana.

La modernità è la vocazione agli affari, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico-sociale; la scelta strategica di colpire i centri nevralgici del sistema economico di questa provincia: l'agricoltura; l'edilizia e il turismo.

Abbiamo detto del familismo mafioso di queste mafie.

Nel foggiano, vincolo di sangue e vincolo di mafia sono spesso due facce della stessa medaglia.

Qui, da molto tempo, non esistono le affiliazioni.

Il vincolo mafioso non si acquisisce mediante un battesimo, ma si tramanda molto più semplicemente da padre a figlio.

Il rito di affiliazione serve ad introdurre il picciotto nella famiglia mafiosa, proprio per segnare un passaggio di appartenenza: dalla famiglia biologica alla famiglia mafiosa, quella che, da quel momento in poi, diventerà per l'uomo d'onore l'unico punto di riferimento.

Nel foggiano è tutto diverso.

Qui la famiglia biologica è la mafia sono, spesso, una cosa sola: non si fanno più le affiliazioni perché si è capito che non c'è nessun passaggio di appartenenza da compiere.

Le ricadute sul piano probatorio del progressivo abbandono delle pratiche affiliatorie da parte dei sodalizi mafiosi foggiani sono particolarmente gravi, dal momento che per gli inquirenti, in assenza di una formale affiliazione, sarà molto più complicato riuscire a provare la sussistenza del cd. vincolo associativo.

La straordinaria rilevanza che il "familismo" riveste, ancora oggi, nella connotazione strutturale delle organizzazioni mafiose foggiane, costituisce una delle principali ragioni della mancanza di collaboratori di giustizia in quel territorio, a fronte di una linea di tendenza completamente opposta che si registra nella provincia di Bari.

Vi sono stati casi emblematici di esponenti delle mafie foggiane che, dopo aver inizialmente manifestato una volontà collaborativa, hanno poi dovuto fare marcia indietro a seguito delle fortissime pressioni esercitate dai più stretti congiunti.

Il cd "solidarismo mafioso" costituisce un ulteriore accorgimento strategicamente orientato alla disincentivazione di potenziali scelte collaborative.

Nelle più recenti operazioni antimafia sulla cd. Società Foggiana sono stati rinvenuti documenti da cui si evince la percezione di stipendi mensili da parte degli associativi, con importi proporzionati al ruolo rivestito nel sodalizio.

Si è fatto prima un cenno anche alla "ferocia", quella ferocia di matrice cutoliana che caratterizza queste mafie.

Non è un caso se, proprio nel foggiano, Raffaele Cutolo ha istituito ufficialmente la Nuova Camorra Pugliese, come una promanazione, in terra di Puglia, della N.C.O.

E' il 1979 quando, presso l'Hotel Florio di Lucera, nasce la Nuova Camorra Pugliese.

Raffaele Cutolo incontra i rappresentati più autorevoli delle diverse organizzazioni criminali pugliesi: tra i presenti vi sono esponenti di quella che, qualche anno dopo, diventerà la Società Foggiana.

L'obbiettivo di Cutolo era molto ambizioso: estendere il controllo egemonico della N.C.O. sulle coste pugliesi, per spostare le rotte dei traffici del contrabbando dal Tirreno (dove comandavano i

Marsigliesi) all'Adriatico, ovvero sotto il controllo della neonata organizzazione di matrice camorristica, che avrebbe fatto capo a Raffaele Cutolo.

Quando si parla di ferocia di stampo cutoliano, viene subito in mente la c.d. strage del Bacardi.

Foggia, come Chicago degli anni 20.

E' l'alba dell'1.5.1986 quando i sicari fanno irruzione nel circolo Bacardi e, sparando all'impazzata colpi di kalashnikov, causano la morte di 4 persone.

Con questo bagno di sangue viene decretata la fine del clan Laviano e, in questo modo, viene sancita la definitiva emancipazione della mafia foggiana dalla Sacra Corona Unita di Giuseppe Rogoli, di cui i Laviano erano gli ultimi referenti.

Il progetto di Rogoli di creare in terra di Puglia un unico sodalizio mafioso gerarchicamente strutturato perderà così definitivamente una sua componente importante, come quella rappresentata dalla criminalità organizzata foggiana.

Da quel momento in poi, in Capitanata, così come anche nella provincia di Bari, non si sentirà mai più parlare di Sacra Corona Unita.

Quella delle mafie foggiane sarà, infatti, tutta un'altra storia.

A rendere lo scenario ancora più complicato si aggiungono le ulteriori criticità correlate al contesto territoriale e ambientale.

La Capitanata presenta una significativa porzione del suo territorio dalla morfologia complicata, difficilmente accessibile, dove i servizi di comunicazione non funzionano o funzionano male (zone montuose impervie; lunghi tratti pianeggianti completamente isolati; ricorrente presenza di grotte e di cave; insenature marine protette da alti costoni): questo si traduce in una oggettiva difficoltà di controllo e di intervento da parte delle forze dell'ordine

Abbiamo, in taluni contesti del foggiano, un radicamento socio-culturale del sistema mafioso particolarmente forte da produrre una dimensione di generalizzata e assoluta omertà che, spesso, si fonda su consenso e connivenza.

Nell'operazione *Blauer* è emerso che un esponente di vertice della mafia garganica (inserito nella lista dei 30 latitanti più pericolosi a livello nazionale) ha potuto partecipare con la famiglia al seguito, in maniera indisturbata, ad una festa di "prima comunione" in una sala ricevimenti di Foggia, mentre le forze speciali battevano il promontorio garganico palmo a palmo alla sua ricerca.

Nell'operazione *Rinascimento* è emerso che taluni esercenti di un comune del Gargano, prima di aprire un'attività, dovevano chiedere l'autorizzazione preventiva al boss del luogo, in quel momento peraltro latitante.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un fenomeno mafioso compatto, feroce, profondamente radicato sul territorio, su cui esercita un vero e proprio controllo militare.

Tutto questo ha reso il lavoro degli inquirenti quanto mai complicato.

Taluni dati sono, a tal riguardo, emblematici: dal 2007 fino a poco tempo fa non c'erano collaboratori di giustizia nel foggiano; dal 1978 ad oggi sono stati registrati nel foggiano oltre 300 fatti di sangue con matrice mafiosa e solo il 20% di questi omicidi è stato risolto; sempre fino a poco tempo fa nessuna vittima di mafia foggiana era solita denunciare i propri carnefici (i pochi coraggiosi al processo hanno sistematicamente ritrattato tutto); in taluni ambiti del foggiano il pagamento del pizzo è gestito "a tappeto" secondo lo schema dell'estorsione ambientale e continua ad essere vissuto ed accettato con la stessa normalità con cui lo Stato procede alla riscossione delle tasse.

Le mafie di Capitanata sono, allo stesso tempo, organizzazioni che si stanno dimostrando capaci di stare al passo con la modernità, pronte a cogliere e a sfruttare le nuove sfide e le nuove opportunità della globalizzazione, stabilendo legami e interconnessioni.

Le operazioni antimafia danno conto di un sistema di alleanze criminali tra la mafia foggiana, la mafia garganica e la criminalità organizzata cerignolana, ma anche di collegamenti con le mafie storiche e con le mafie straniere.

La modernità è soprattutto la vocazione agli affari e alla creazione di alleanze e sinergie, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico-sociale; la scelta strategica di colpire i centri nevralgici del sistema economico dauno.

Le inchieste giudiziarie dell'ultimo decennio della DDA di Bari hanno messo in luce un potenziamento significativo della vocazione affaristico-imprenditoriale e la sua capacità di infiltrazione nell'economia legale e nel settore politico amministrativo, documentata dagli scioglimenti per mafia in un arco di cinque anni dei più importanti comuni della Capitanata: Foggia, Cerignola, Manfredonia, Mattinata e Monte S. Angelo.

Le mafie foggiane si sono rivelate capaci

- di intessere proficue alleanze economiche con importanti cartelli mafiosi, come il clan dei "Casalesi", allestendo una sorta di *join venture* per produrre quantitativi industriali di banconote false (Operazione Filigrana) oppure per spandere sui terreni della Capitanata, centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti campani, spacciati per compost mediante la realizzazione di falsi formulari (*Operazione Black Land*);

- di infiltrarsi nella pubblica amministrazione, mettendo pericolose radici all'interno della società partecipata che si occupava della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani della città di Foggia oltre che in alcune cooperative ad essa collegate (*Operazione Piazza Pulita*);

- di finanziare, mediante l'usura, la piccola imprenditoria locale, sempre più in difficoltà per la grave crisi economica in atto (*Op. Caronte*).

I clan foggiani negli ultimi anni hanno effettuato un deciso salto di qualità, acquisendo un ruolo sempre più significativo nel narcotraffico internazionale e questo è avvenuto grazie ai rapporti sempre più solidi instaurati con i cartelli colombiani in Olanda per l'importazione di cocaina e, soprattutto, con le mafie albanesi, per quanto riguarda la marijuana.

L'Albania è diventata uno dei principali produttori mondiali di marijuana e le mafie foggiane sono i principali interlocutori transfrontalieri dei cartelli albanesi.

Sulle inaccessibili coste viestane, controllate militarmente dalla feroce e spietata mafia garganica, giungono tonnellate di marijuana che entrano così nella disponibilità dei clan foggiani.

Tutta questa droga viene poi riversata in ambito nazionale ed europeo.

La nuova centralità delle mafie foggiane nel panorama criminale ha determinato un mutamento del ruolo di subalternità rispetto alle altre mafie storiche, costringendo spesso camorristi e 'ndranghetisti a rivolgersi ai mafiosi foggiani per le forniture di cannabis.

Questo nuovo scenario sta favorendo l'assunzione da parte delle mafie foggiane di un più evoluto profilo organizzativo, teso a superare lo schema conflittuale degli schieramenti contrapposti e a promuovere, in maniera sempre più diffusa e strutturata, un modello di sviluppo che sembra ricalcare il percorso evolutivo della 'ndrangheta, ovvero l'affermazione di un modello consociativo di tipo consortile, che punta a porsi come unico referente nell'intero ambito provinciale.

Ma c'è di più e qui passiamo a focalizzare l'attenzione sull'agromafia foggiana.

Il nuovo afflusso di capitali provenienti dal traffico internazionale di droga ha consentito alle organizzazioni mafiose foggiane di riciclare quel denaro investendolo nei circuiti dell'economia legale -attraverso il coinvolgimento di una rete sempre più diffusa di professionisti e funzionari appartenenti alla cd. "zona grigia"- privilegiando proprio il settore di massima rilevanza strategica della Capitanata ovvero quello legato al comparto agricolo, sviluppando anche in questo ambito allarmanti proiezioni in ambito nazionale e internazionale.

Alcuni dati per capirci.

La Provincia di Foggia per vastità di superficie è la seconda Provincia d'Italia.

Gran parte del territorio è composto da terreni agricoli.

La Capitanata è la prima in Italia per la produzione di una serie di prodotti agricoli (pomodori, frumento, carciofi, asparagi).

Da sola, realizza il 40% della produzione italiana di pomodori.

Tutti i principali prodotti simbolo dell'agro-alimentare sono entrati nelle mire affaristico-criminali dei clan di Capitanata: l'olio di oliva, il vino, il pomodoro e il grano.

Molteplici e diversificate sono le forme in cui manifesta nel foggiano l'aggressione mafiosa a questo importante settore strategico dell'economia-dauna.

Anche qui coesiste un modello mafioso che riesce a tenere insieme tradizione e modernità, in cui vi è, da un lato, una mafia militare con il suo approccio parassitario, capace di esprimere un opprimente, asfissiante e generalizzato controllo territoriale, che si materializza nell'imposizione del pizzo, concepito come una vera e propria tassa di sovranità e, dall'altro, una mafia degli affari capace di sviluppare diretti percorsi imprenditoriali, riciclando il denaro sporco con investimenti in ambito nazionale e internazionale e sviluppando relazioni corruttive con gli organismi pubblici preposti al controllo.

L'espressione emblematica di una capillare e pervasiva capacità di controllo mafioso direttamente esercitata sui terreni agricoli e sui suoi proprietari, si registra in una vicenda estorsiva emersa nell'ambito dell'operazione *Decima Azione*.

Nella vicenda in esame la mafia foggiana aveva preso di mira un imprenditore di origine campana che aveva acquistato un ingente numero di ettari di terreno agricolo dallo Stato, su cui in precedenza veniva svolta attività di coltivazione agricola, in forma abusiva da parte di alcuni contadini locali.

I mafiosi, presentatisi al cospetto della vittima come difensori degli interessi dei contadini foggiani, gli hanno intimato di rinunciare all'acquisto e lasciare quei terreni ovvero di corrispondere immediatamente una tangente di 200.000 euro.

Le minacce e le intimidazioni sono state caratterizzate da una inaudita carica di violenza, con l'impiego di armi da guerra e con il coinvolgimento anche dei familiari dell'imprenditore. Quest'ultimo e la sua famiglia sono attualmente destinatari di un programma speciale di protezione e costretti a vivere una vita totalmente blindata.

Tutto per una ostinata, coraggiosa quanto inedita decisione di non sottostare al ricatto mafioso e di denunciare i fatti alla magistratura, scegliendo, allo stesso tempo, di continuare a svolgere nel foggiano l'attività di imprenditore agricolo.

Una scelta che questo coraggioso testimone continua a pagare ogni giorno, visto che oramai non si contano più gli attentati incendiari e i danneggiamenti ai danni della sua azienda, con distruzione di interi raccolti e di numerosi beni aziendali.

A fronte di quello che risulta essere uno dei pochi casi di estorsione mafiosa nel settore agricolo in cui vi è stata denuncia, la triste realtà è quella che vede, dall'altra parte, un generalizzato e silente assoggettamento al periodico pagamento di tangenti estorsive, vissuto come condizione necessaria per poter continuare a lavorare sui terreni foggiani in condizioni di sicurezza.

Quella sicurezza che sulle vaste e sperdute campagne foggiane è per lo Stato oggettivamente difficile assicurare.

Ma la morsa dell'estorsione parassitaria non si ferma ai terreni agricoli e punta decisa anche sulle ulteriori fasi della filiera agricola.

Con l'operazione *Rodolfo* della DDA di Bari è stata accertata l'infiltrazione della mafia foggiana all'interno di un gruppo imprenditoriale che curava la logistica nel pastificio di Foggia di una importante azienda multinazionale italiana.

L'imposizione estorsiva consisteva nel pagamento periodico di diverse tangenti ai referenti delle più importanti batterie mafiose foggiane oltre che nell'assunzione di esponenti dell'organizzazione mafiosa o di terzi soggetti indicati dai boss, i quali, in molti casi, percepivano lo stipendio senza presentarsi mai al lavoro.

Ad un certo punto scoppia una guerra a Foggia tra queste batterie e l'imprenditore si lamenta con i referenti dell'organizzazione mafiosa facendo presente che lui aveva deciso di pagare a tutti per stare tranquillo e che ciononostante ora non si sentiva più al sicuro.

Raccolte queste doglianze le famiglie mafiose foggiane abbandonano, per un attimo, le contrapposizioni armate, fanno una riunione e decidono di creare un consorzio di intermediazione agricola, che viene poi costituito in brevissimo tempo.

A questo punto si rivolgono all'imprenditore e gli dicono che si sono fatti carico delle sue preoccupazioni e che per questo hanno deciso che lui non dovrà più effettuare pagamenti di tangenti estorsive in ordine sparso ma dovrà versare periodicamente una significativa percentuale del suo fatturato al neonato consorzio, che provvederà a fatturare il pagamento come se fosse il corrispettivo di una consulenza in materia di intermediazione agricola (in realtà inesistente).

La cosa più sconvolgente è che quell'imprenditore, che era sotto intercettazione, quando commenta con la sua segretaria l'accaduto, esprime addirittura soddisfazione per la soluzione propositagli in maniera unitaria dalle batterie foggiane perché con quelle accortezze lui avrebbe potuto "pagare l'estorsione nella legalità".

L'operazione *Saturno* della DDA di Bari ha invece fatto emergere la pressione estorsiva esercitata dai clan mafiosi foggiani sugli autotrasportatori impegnati nella campagna del pomodoro (periodo agosto-settembre). In particolare, la mafia foggiana aveva il controllo dell'area di parcheggio antistante ad uno stabilimento per la lavorazione del pomodoro ubicato in Foggia (trattasi dello stabilimento di trasformazione del pomodoro più grande d'Europa) ed imponeva il versamento di una tangente a tutti i camionisti che si recavano in quell'area per scaricare il pomodoro. Ovviamente nessuna delle vittime ha collaborato durante le indagini e le prove sono state raccolte grazie ai colloqui intercettati nella sala della Questura di Foggia, dove le vittime erano state collocate in attesa di essere sentite a sommarie informazioni dagli inquirenti.

Con l'operazione *Bacchus* della DDA di Bari ad essere preso di mira è il settore vitivinicolo.

In questo caso i mafiosi foggiani, avvalendosi di un imprenditore vitivinicolo locale contiguo all'organizzazione criminale, investono i capitali illeciti del sodalizio mafioso in un vorticoso giro di false fatture, utilizzate da un importante realtà imprenditoriale dell'Emilia Romagna.

Durante la settimana le diverse famiglie mafiose raccoglievano denaro contante per un ammontare di circa 80.000 euro; il fine settimana un corriere del clan portava quei soldi in una valigetta in Emilia Romagna insieme alle fatture false. Quindi l'imprenditore emiliano effettuava i bonifici di pagamento maggiorando gli importi di circa il 20%, facendo figurare una vendita di mosto mai avvenuta.

I foggiani a fronte di 80.000 euro inviati in Emilia il fine settimana, si ritrovavano, agli inizi della settimana successiva, sul conto corrente della loro società cartiera, una cifra che sfiorava i 100.000 euro.

E tutto questo si ripeteva ogni settimana.

L'impresa emiliana grazie ai profitti derivanti dalla frode fiscale riusciva a vedere il mosto a prezzi ultra-competitivi, alterando la libera concorrenza.

Ci furono delle intercettazioni in quell'indagine in cui altri imprenditori emiliani del settore si lamentavano fra di loro proprio sul fatto che non erano più in grado di competere sul mercato, perché era stato inquinato dai *soldi sporchi dei foggiani*.

Un deciso salto di qualità effettuato dai mafiosi foggiani nel settore dell'agromafia è stato documentato dalla recente operazione "*Grande Carro*" della DDA di Bari.

Innanzitutto, viene fuori per la prima volta, in modo chiaro, lo sfruttamento da parte della mafia foggiana di un'altra importante fonte di ricchezza legata allo sfruttamento della terra, ovvero il settore delle energie alternative con particolare riferimento alla realizzazione e alla gestione dei parchi eolici. Oltre alle classiche estorsioni agli imprenditori agricoli, sono emerse plurime eclatanti vicende estorsive ai danni di importanti realtà imprenditoriali del settore, a seguito di una pressante attività intimidatoria caratterizzate da minacce verbali, anche telefoniche, reiterati incendi e danneggiamenti delle autogru e di altri mezzi di lavoro, esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo delle abitazioni delle persone offese.

Sempre per la prima volta è emersa l'attività di riciclaggio e gli investimenti imprenditoriali e finanziari effettuati in questo settore dalla mafia foggiana.

E' stata accertata l'acquisizione diretta di una serie di imprese di imprese mediante l'utilizzazione di prestanome e di intestazioni fittizie.

E' stato riscontrato il reinvestimento di denaro di provenienza illecita per acquisizioni immobiliari nel nord Italia e, soprattutto, per l'acquisto di un intero complesso immobiliare in un paese dell'est europeo del valore di circa 600.000 euro, attraverso professionisti insospettabili.

Infine, è emerso il nuovo interesse strategico delle mafie foggiane per il settore delle truffe milionarie transnazionali in danno dell'UE proprio nel settore agricolo, con una proiezione della condotta illecita in Romania e Bulgaria e la corruzione di funzionari pubblici, che fornivano false attestazioni di collaudo in relazione a macchinari obsoleti, avallando così le ingenti sovrapprezzi delle attrezzature rispetto al loro valore di mercato.

Il tutto all'interno di un quadro in cui si inseriva anche una progettualità di voto di scambio politico-mafioso, tra il sodalizio mafioso e i funzionari pubblici corrotti.

L'operazione *Grande Carro* documenta un allarmante salto evolutivo dell'agromafia foggiana, da un modello parassitario ad un modello attivo e dinamico di diretto coinvolgimento imprenditoriale, con imponenti attività di riciclaggio e reinvestimento e una marcata quanto decisa proiezione in ambito internazionale.

Vi è anche un altro settore dell'agromafia in cui la criminalità organizzata foggiana, soprattutto quella di matrice cerignolana, ha da tempo sviluppato una proiezione internazionale ed è quello della sofisticazione e contraffazione dell'olio extravergine di oliva.

Risale al 2008 l'operazione della Procura di Foggia "*Spremuta d'oro*" in cui furono sgominate ben 4 associazioni a delinquere cerignolane, con l'esecuzione 39 misure cautelari personali, il sequestro di sette oleifici per oltre 25.000 litri di olio di oliva non genuino, che veniva mescolato con olio di semi e girasole e insaporito e colorato con betacarotene e clorofilla industriale. Le bottiglie venivano poi rivendute usando etichette di fantasia relative ad aziende agricole inesistenti. Nell'occasione furono accertate cospicue vendite nel prodotto contraffatto in ambito nazionale ed europeo e fu tempestivamente scongiurato il tentativo di esportare tonnellate di olio di oliva contraffatto negli USA. Nel 2019 si registrava un ulteriore imponente operazione della Procura di Foggia - denominata "*Oro Giallo*" - contro le organizzazioni criminali cerignolane attive nel settore della contraffazione dell'olio di oliva.

Il dato paradossale era che i principali indagati erano gli stessi soggetti arrestati nel 2009 nell'operazione "*Spremuta d'oro*".

Nell'occasione erano attinte da misure cautelari 24 persone, a queste misure personali si associava il sequestro di autotreni carichi di olio di oliva contraffatto e diretti in Germania.

L'elemento di significativa novità era quello relativo all'esistenza di una componente del sodalizio criminale stanziata in Germania e alla conseguente stabilizzazione di un asse commerciale tra il foggiano e la Germania finalizzato all'esportazione su vasta scala - 20 tonnellate alla settimana - dell'olio contraffatto e alla successiva distribuzione, mediante una rete di "piazziisti", a ristoratori e a settori della grande distribuzione tedesca.

Proprio in forza delle rilevanti connessioni con la Germania vi è stato il decisivo supporto dell'azione di coordinamento di Eurojust per tutti i profili legati alla cooperazione internazionale.

I collegamenti con la criminalità organizzata transnazionale sono presenti nel foggiano anche nell'ambito del cd. "*caporalato nero*", altro drammatico risvolto dell'agromafia in Capitanata: una drammatica piaga sociale nel cui ambito un ruolo di primo piano è assunto dalle mafie balcaniche e dalla mafia nigeriana.

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo degli immigrati nelle campagne foggiane assume, peraltro, una caratteristica peculiare per il fatto che una significativa parte della forza lavoro oggetto di sfruttamento viene reclutata dai numerosi "ghetti" che, nel tempo, sono abusivamente sorti in vari luoghi della Capitanata e che hanno assunto oggi la connotazione di vere e proprie "baraccopoli".

Si tratta molto spesso di luoghi in cui anche le stesse forze dell'ordine hanno difficoltà ad accedere e dove si starebbe consolidando un sistema alternativo di governo del territorio, notoriamente imposto dalla presenza di agguerrite organizzazioni criminali, anche di tipo transnazionale.

Gli ospiti del ghetto, pertanto, ancora prima di essere sfruttati come lavoratori irregolari nei campi di pomodoro, versano già in una condizione di generalizzato assoggettamento nei confronti di coloro che "comandano" all'interno del ghetto: rifiutarsi di andare a lavorare sotto i caporali significherebbe non solo perdere l'unica misera possibilità di lavoro ma anche essere immediatamente cacciati via da quel luogo e perdere anche quell'unica forma di sistemazione possibile.

Proprio in merito ad una vicenda di sfruttamento lavorativo di cittadini polacchi avvenuta nel foggiano, la Cassazione (sezione V, n. 40045/2010, Murmylo e altri) ha riconosciuto il più grave reato di riduzione in schiavitù.

Si tratta dell'operazione *Terra Promessa* della DDA di Bari che ha portato alla luce una potente organizzazione criminale transnazionale composta da cittadini polacchi e foggiani.

L'organizzazione criminale dei trafficanti polacchi aveva addirittura coinvolto delle agenzie che, in Polonia, pubblicizzavano queste speciali occasioni lavorative nel foggiano.

Una volta giunti nel foggiano, le vittime - che peraltro non conoscevano la lingua italiana- venivano subito "collocate" in una situazione di necessità.

Gli autotrasportatori, che facevano parte dell'organizzazione, giungevano a destinazione a tarda notte, portando i lavoratori direttamente in casolari malsani e fatiscenti, adibiti a dimore coatte, posti solitamente a molti chilometri dai centri abitati e vicini ai campi di pomodoro : dalla mattina successiva quei poveracci sarebbero stati costretti a lavorare lì per dodici ore al giorno. Sempre per creare una situazione di inferiorità e favorire il processo di sottomissione, ai polacchi furono privati i documenti e impedita una libera locomozione.

I pur miseri stipendi venivano quasi totalmente decurtati: la scusa addotta dai trafficanti era quella di doversi trattenerci i soldi per l'alloggio (catapecchie fatiscenti piene di muffa, senza luce né acqua) e per il cibo (erogato con il contagocce e di scarsissima qualità).

Nessuno, ovviamente, aveva mai battuto ciglio, soprattutto dopo che l'unico soggetto, che si era permesso un accenno di protesta per la paga irrisoria ricevuta, era stato sottoposto ad un brutale pestaggio davanti agli occhi attoniti degli altri braccianti

Scrive il giudice nella sentenza:

La descrizione della condizione servile in cui erano sottoposti i connazionali residenti nei campi costituisce **oggetto di una conversazione telefonica che va trascritta per il suo realistico e orrido contenuto.**

M: Pronto

J: si, mamma sono io

M: Jacek, si è interrotta la telefonata?

J:si

M: da dove stai chiamando?

J: ho preso il telefono da un ragazzo che è qui, siamo andati via da quelli con i quali abitavamo prima, perchè quelli non si lavavano, perchè mamma qui si lavora sei ore... anche quando si va a lavorare...

M: ma tu che cosa fai adesso?

J: niente oggi non sono andato a lavorare, domani dovremmo andare a tagliare i broccoletti.... a me non conviene proprio lavorare qui, in Polonia si guadagna di più. Io credo che qui potrei morire stando più tempo... mamma qui c'è l'umidità, la muffa che fa paura.

M: oh mio Dio!

J: io mi meraviglio che non mi sono ancora ammalato qui... mamma.... i maiali vivono meglio....

J: Mamma qui hanno picchiato così tanto quel ragazzo che stava qui con me che l'ambulanza l'ha portato via dalla campagna, perché prima gli hanno detto che non avrebbe dovuto pagare per il lavoro, poi dopo due settimane di lavoro gli hanno iniziato a togliere i soldi per la benzina, cento euro per il lavoro

(intermediazione) e alla fine, ha guadagnato trecento euro, ma dopo aver sottratto tutte le spese volevano dargli soltanto cinquanta euro,,,

J: mamma qui dove stiamo noi...c'è la merda, mamma, sai come si lavora qui? Il lavoro è pesantissimo non si riesce a lavorare più di sette ore, io sono forte, ma dopo avere finito il lavoro nei campi, appena riesco a camminare, per tre euro, mamma.... Inoltre da quei soldi devi pagare l'affitto, devi mangiare e cosa ti rimane?Sai mamma... sai in cosa consiste quel lavoro? Si portano dei cesti enormi sulle spalle, che io non riesco a reggermi in piedi per trasportarli, c'è il fango fino alle ginocchia.

M: Jacek torna, lascia quel lavoro e torna, io ti aspetto.

J: ----qui nessuno mi darà il passaggio, perchè lui non vuole accompagnare le persone, perchè lui vuole che io lavori qui ancora... sai, mamma qui c'è la mafia tra ucraini e i russi.

J: mamma ... qui mamma nessuno guadagna, è uno schifo la povertà....da noi nel paesino la situazione è miglioreIo volevo andarmene già due settimane fa... Quando io, mamma, mi trovo in pieno campo sono a trenta chilometri dalla civilizzazione. Mica posso andare con le valigie a piedi?Non ho altra possibilità, sai....stava piovendo sempre, il campo è pieno d'acqua fino al ginocchio.... da mangiare non c'è niente, non si può comprare, perché qui non ci sono i negozi vicino. E' un stagno totale... quel ragazzo che sta qui con me vorrebbe andar via, ma non ha con se il passaporto, perché lui ha sottratto i passaporti... carabinieri... Lui ha preso i passaporti dicendo loro che dovevano lavorare almeno per un mese.

M: Jacek, oddio, io dico perché non mi chiamavi per tanto tempo?.

J: io non ho la carta, se andassi al paese la comprerei...

M: Sei lontano dal paese?

J: Da quello più vicino sono quaranta chilometri.

M: Dio, quaranta chilometri?

J: Qui ci sono soltanto i campi e l'uva, non c'è più niente. Quando esci ci sono l'uva i campi e niente più.. non lo so

M: E come si chiama questo paese?

J: Foggia

M: Foggia?

J: Foggia, c'è sulla mappa. F, o, g, g, i, a.. c'è scritto... mamma.....

In altre indagini è emerso che l'organizzazione criminale, che svolgeva nel foggiano la tratta di essere umani, portava avanti contemporaneamente due **attività di sfruttamento: prostituzione e raccolta del pomodoro.**

Le ragazze ridotte in schiavitù, appena giungevano in Capitanata, venivano sottoposte ad una **selezione preventiva**: le più giovani e avvenenti erano costrette a prostituirsi, mentre a tutte le altre donne e agli uomini erano imposti i lavori forzati nei campi di pomodoro.

Ma c'è di più.

E' successo che queste organizzazioni criminali abbiano anche **utilizzato ragazze avviate alla prostituzione per corrompere dei pubblici ufficiali**, mediante la concessione di prestazioni sessuali

gratuite, **evitando in questo modo che venissero svolti controlli sui campi di pomodoro** dove si svolgeva lo sfruttamento lavorativo dei braccianti.

L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO GIUDIZIARIO

Come si è sviluppata l'attività di contrasto giudiziario ad un fenomeno criminale, quello delle mafie foggiane, così strutturato e radicato e, allo stesso tempo, così moderno ed efficiente come dimostra anche il livello internazionale oramai raggiunto dall'agromafia foggiana?

Non è un caso se preferisco ragionare su una metodologia di contrasto globale alle mafie foggiane piuttosto che soffermarmi su specifiche tecniche investigative finalizzate all'accertamento dei singoli reati scopo legati al fenomeno dell'agromafia.

Si perché è impensabile ipotizzare un modello vincente di contrasto all'agromafia che punti a colpire singole attività criminali in maniera isolata e non si ponga il più ampio e retrostante obbiettivo di disarticolare l'organizzazione criminale di tipo mafioso a cui quell'attività criminosa va ricondotta.

A questo riguardo, bisogna, innanzitutto, dire subito che a Foggia siamo partiti con il piede sbagliato. Le mafie foggiane, pur rappresentando un fenomeno risalente alla fine degli anni 70, sono state oggetto di un primo riconoscimento giudiziario solo venti anni dopo.

Per tanto tempo il fenomeno è stato sottovalutato se non addirittura negato, determinando un ritardo che ha avuto conseguenze gravissime sul piano dell'efficienza dell'attività di contrasto.

Il 9.8.2017 è il giorno rimasto tristemente nella memoria dei foggiani come il giorno della strage di S. Marco in Lamis del 9.8.2017.

Quel giorno, oltre ad un capoclan e al suo autista, hanno perso la vita i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, due agricoltori, due vittime innocenti che si trovavano di passaggio al momento dell'agguato e che sono stati orrendamente trucidati per il loro ruolo di involontari testimoni dell'eccidio.

E' stato un momento tremendo, che ha segnato profondamente un territorio già da tempo martoriato da una violenza spietata e sanguinaria.

Normalmente si tende a liquidare le guerre tra clan come un regolamento di conti interno ai circuiti mafiosi, come "fatti loro", come cose che non possono e non devono riguardare la parte sana della comunità.

Ed invece quel sangue innocente, versato in quel tragico infuocato giorno di agosto, ha drammaticamente chiamato in causa la comunità foggiana e l'intera nazione, facendo percepire, forse mai come prima, che le mafie di Capitanata sono una emergenza nazionale, una terribile piaga sociale che riguarda tutti e che chiama in causa ciascuno, in prima persona.

Da quel momento in poi la "questione foggiana" ha finalmente assunto, a tutti i livelli, l'attenzione che meritava, con un significativo investimento di risorse per rendere più efficiente l'attività di contrasto.

Vi è stato, infatti, un significativo rinforzo delle strutture di contrasto sul territorio.

E' stato creato il reparto dei Cacciatori di Puglia, una struttura dell'Arma dei Carabinieri specializzata nel controllo del territorio e nella ricerca di latitanti.

E' stato istituito un nuovo Reparto di Prevenzione Crimine a San Severo.

Sono state costituite a Foggia le sezioni operative del ROS dei Carabinieri e della DIA.

Il potenziamento degli apparati investigativi ha consentito di poter dare una compiuta attuazione ad un peculiare modello di contrasto al fenomeno mafioso sviluppato secondo lo schema inclusivo della

rete, con una cooperazione costante tra i diversi soggetti coinvolti, tutti chiamati, con forme e modalità differenti, a fare fronte comune e ad operare come componenti della squadra Stato, nella consapevolezza di avere tutti un comune nemico da affrontare, temibile e pericoloso soprattutto per noi magistrati: il pericolo dell'auto-referenzialità e dell'auto-isolamento.

Il primo polo di questa rete è senza dubbio quello investigativo-giudiziario.

La DNA, la DDA di Bari e la Procura di Foggia, oramai da anni, lavorano insieme, promuovendo e attuando, mediante un contatto costante e riunioni sistematiche, una comune strategia di intervento, in cui ciascuno apporta il suo peculiare contributo secondo modalità definite nell'ambito di un protocollo operativo specificatamente istituito.

La DDA di Bari ricostruisce, a monte, quei profili associativi che la Procura di Foggia registra, a valle, sul territorio con riferimento ai cd. *reati spia*, con la creazione di gruppi di lavoro specializzati sia sui reati sintomatici della presenza mafiosa sia in materia di caporalato.

La DNA offre il suo contributo sviluppando con sistema di ricerca sempre più evoluti ed avanzati le segnalazioni per operazioni sospette ricevute dai funzionari dell'UIF della Banca d'Italia e ricercando le molteplici connessioni delle mafie foggiane con le altre mafie storiche, con particolare riferimento alla 'ndrangheta calabrese che, come ha ricordato Salvatore Annacondia, deponendo nel 2018 nel processo "*ndrangheta Stragista*", è *la mamma di tutti i gruppi in Italia, Camorra, cosa Nostra e pugliesi*".

Il comune circuito giudiziario sopra evidenziato può contare sull'efficientissima banca dati SIDDA/SIDNA e su quello straordinario patrimonio di informazioni e di analisi che la DNA condivide quotidianamente con tutte le 26 DDA italiane.

La costruzione di questa rete investigativa ha consentito la sistematica elaborazione di complessi progetti investigativi proattivi (le cd. "*indagini di sistema*") ad ampio raggio, in continuo ampliamento, finalizzati ad una radicale destrutturazione delle diverse organizzazioni mafiose foggiane e dei loro interessi criminali strategici, come quelli legati all'agromafia e al riciclaggio, con l'evidente obiettivo di destabilizzare o quanto meno indebolire, in maniera significativa e costante, la pervasiva e asfissiante capacità di controllo del territorio e di infiltrazione nell'economia legale e nel settore politico-amministrativo.

In questo contesto, una particolare crescente attenzione viene attribuita ai profili legati alle misure di prevenzione e al cd. contrasto patrimoniale (sequestri, confische ma anche amministrazioni e controlli giudiziari), nella consapevolezza della loro importantissima valenza strategica sia sul piano materiale che a livello simbolico.

Le richieste di misure cautelari personali e la contestuale aggressione ai proventi illeciti, in tutte le forme e modi consentiti dall'ordinamento (di cui sono testimonianza le misure adottate all'interno del procedimento penale e del procedimento di prevenzione) costituiscono un binomio inscindibile nell'azione di contrasto e rappresentano la naturale conseguenza di scelte investigative accuratamente selezionate e di complesse ed evolute tecniche di indagine, frutto di una pianificazione condivisa e di una convergente sinergia operativa tra i molteplici attori dell'attività di contrasto.

L'espressione più matura di questo modello investigativo è, senza dubbio, rappresentato dalla recente operazione antimafia *Decimabis* della DDA di Bari, in cui, grazie all'istituto dell'applicazione procedimentale, è stato costituito un unico *pool investigativo*, in cui l'ufficio del PM è composto da magistrati della DNA, della DDA di Bari e della Procura di Foggia.

Il metodo inclusivo e circolare, fondato sul comune senso di squadra e sul primato della cooperazione, opera anche a livello di polizia giudiziaria.

Ed invero nelle indagini sulle mafie foggiane le diverse forze di polizia operano, da tempo, sul territorio in perfetta armonia, mettendo reciprocamente a disposizione i differenti quanto preziosi patrimoni di conoscenza e di specializzazione.

L'agromafia foggiana ha oramai da tempo una proiezione transnazionale, per questo, anche in ambito internazionale, l'azione di contrasto procede attraverso una costante e proficua cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei diversi Stati coinvolti, con il coinvolgimento di organismi europei altamente specializzati nel contrasto alle frodi comunitarie, come *Olaf*, che ha offerto contributi estremamente rilevanti all'attività investigativa (come è emerso nell'operazione *Grande Carro*).

Il profilo transnazionale è oramai una costante delle indagini in materia di criminalità organizzata, soprattutto in relazione ai fenomeni di infiltrazione nei circuiti dell'economia globale. In questo contesto, deve ritenersi oramai superato quel modello di cooperazione internazionale di tipo burocratico, realizzato mediante lo schema della richiesta di assistenza giudiziaria tramite rogatoria.

Dal modello burocratico si sta passando, in maniera sempre più diffusa, ad un modello relazionale assolutamente innovativo, fondato su rapporti diretti ed immediati tra i magistrati e le forze dell'ordine dei diversi stati coinvolti, sul reciproco coinvolgimento in una comune e condivisa progettualità investigativa: è questo il modello delle squadre investigative comuni.

Solo così si può passare da un'azione di contrasto locale ad un contrasto sovranazionale e magari, in prospettiva, giungere all'obiettivo di una comune attività di contrasto globale al crimine organizzato. Si perché la globalizzazione non può e non deve restare una risorsa esclusivamente per la criminalità organizzata.

Perché il modello rogatorio non ha offerto i risultati sperati?

Perché le autorità investigative dei diversi Stati coinvolti sono rimaste lontane e distanti, sviluppando reciproche diffidenze e alimentando deleterie dinamiche di autoreferenzialità.

Quando invece si ha la possibilità di incontrarsi, di interagire direttamente, di condividere "a monte" analisi di contesto, scelte di strategia investigativa e di acquisizione probatoria, ci si sente tutti parte di un'unica squadra, si sviluppa un senso di appartenenza ad una comune realtà, quella internazionale, che rappresenta il momento di incontro e di massima valorizzazione delle differenti esperienze investigative nazionali.

In questo ambito un ruolo fondamentale è stato assunto da *Eurojust, Interpol ed Europol*, organismi internazionali di cooperazione investigativa e giudiziaria, preposti alla promozione e al coordinamento dell'indagine transnazionale ma soprattutto alla facilitazione dei percorsi di incontro, di dialogo e di reciproca comprensione tra le diverse autorità nazionali coinvolte.

L'inclusione nella rete di contrasto degli organismi preposti al coordinamento internazionale ha avuto importanti ricadute nelle indagini sulle mafie foggiane.

Come si evince dall'operazione "*Gargano*", la manifestazione della volontà collaborativa di un nuovo collaboratore di giustizia foggiano, dopo un periodo di stasi durato oltre 10 anni- è stata, infatti, raccolta negli uffici della polizia di Amsterdam, all'esito di una proficua cooperazione investigativa e giudiziaria intercorsa tra la DDA di Bari e la Procura di Amsterdam, con il coordinamento di *Eurojust* e della DNA.

Il livello della cooperazione è ulteriormente cresciuto, nei tempi più recenti, con la costituzione di Squadre Investigative Comuni istituite tra autorità italiane ed albanesi, per contrastare il traffico internazionale di droga.

Si tratta di una iniziativa senza precedenti per il distretto barese che ha prodotto risultati straordinari, consentendo la ricostruzione dell'intera filiera del narcotraffico italo-albanese, dalla fase di

produzione e coltivazione della marijuana in Albania fino al trasporto e al trasferimento dello stupefacente in Italia per la successiva commercializzazione in ambito nazionale ed europeo.

Nel corso del periodo di operatività della SIC sono state acquisite in Italia le manifestazioni collaborative di taluni esponenti di vertice dei cartelli albanesi, che erano stati arrestati dalle autorità italiane.

Grazie ai loro contributi dichiarativi e alle complesse indagini sia di natura tecnica che patrimoniale, nelle diverse operazioni giudiziarie intervenute sono state complessivamente sequestrate molteplici tonnellate di droga unitamente ai proventi illeciti derivanti dal narcotraffico, sono stati arrestati in Italia e in Albania numerosi soggetti coinvolti nel narcotraffico, ivi compresi magistrati, poliziotti, amministratori locali e altri pubblici funzionari che, in Albania, avrebbero offerto protezione ai narcotrafficcanti instaurando pratiche corruttive.

Il secondo livello della rete del contrasto all'infiltrazione mafiosa sviluppatasi nell'esperienza foggiana è rappresentato dalla stabile collaborazione istituzionale tra l'autorità giudiziaria inquirente e la Prefettura di Foggia, che si è rivelata utilissima per il contrasto al riciclaggio e all'infiltrazione nel settore politico-amministrativo.

Anche in questo caso, si è sviluppata una rete di circolarità e condivisione dei patrimoni informativi, creando uno stabile e reciproco canale di comunicazione tra l'indagine penale, il procedimento di prevenzione e gli accertamenti prefettizi, con particolare riferimento alle fasi istruttorie relative ai procedimenti riguardanti le interdittive antimafia e gli scioglimenti delle amministrazioni comunali per pericolo di inquinamento mafioso.

I risultati di questo nuovo modello dall'attività di contrasto alle mafie foggiane sono sotto gli occhi di tutti: sono ricomparsi, dopo più di un decennio, nuovi collaboratori di giustizia foggiani; ci sono le prime vittime che hanno il coraggio di denunciare; iniziano a risolversi anche gli omicidi di mafia foggiana, con pesanti condanne dei responsabili.

In particolare, dal 9.8.2017 a dicembre dello scorso anno:

- sono state effettuate oltre 60 operazioni antimafia di contrasto personale e patrimoniale;
- sono state attinte da misura cautelare oltre 400 persone;
- sono stati effettuati misure di prevenzione e sequestri patrimoniali per un ammontare complessivo di oltre 30 milioni di euro;
- sono state sequestrate decine di tonnellate di droga e un'enorme quantitativo di armi e munizioni.
- sono state emesse oltre 70 misure interdittive antimafia nei confronti di imprese collegate o comunque condizionate dalle organizzazioni mafiose foggiane;
- sono state sciolte per mafia le amministrazioni comunali di M. S. Angelo, Mattinata, Manfredonia e Cerignola ed è attualmente in corso l'attività della commissione di accesso presso il comune di Foggia.

Un terzo e ultimo polo della rete di contrasto è costituito dalla valorizzazione del ruolo delle associazioni attive sul territorio, nella consapevolezza di quanto il contributo della società civile in tutte le sue componenti sia strategicamente decisivo per vincere il senso di solitudine e di isolamento generato dall'assoggettamento mafioso.

E qui, proprio in relazione al settore delle agromafie, il pensiero è rivolto in modo particolare al mondo dei sindacati e alle associazioni rappresentative delle diverse componenti del settore agricolo e agroalimentare.

Nel foggiano si sono già registrate operazioni antimafia che si sono concluse con esiti favorevoli proprio per l'intervento di enti ed associazioni a sostegno delle vittime.

Emblematica è la vicenda di Vieste, documentata dal processo relativo all'operazione *Medio Evo*. Dal 2008 il settore turistico-ricettivo è stato sottoposto ad un vero e proprio saccheggio dalla criminalità organizzata garganica: furti, incendi; benzina nelle piscine dei villaggi turistici, colpi di arma da fuoco contro i bungalow con associato invito a rivolgersi ai soliti noti (*"a chi sai"*) per il recupero della refurtiva e per la "messa in regola", con l'esplicita prospettiva di dover subire, in caso contrario, guai più seri.

Questa volta però le cose sono andate diversamente dal solito.

Anche qui come a Capo d'Orlando, come a Gela, come Ercolano, come in tanti altri luoghi in cui si è risvegliata la coscienza sociale collettiva, le vittime, proprio grazie al supporto e al sostegno di una importante realtà associativa, hanno progressivamente trovato il coraggio di dire "basta" e di farlo tutti insieme, sviluppando una dimensione nuova e vincente, quella del coraggio collettivo, un coraggio rafforzato da un ritrovato rapporto di fiducia con le istituzioni.

E' ancora vivo il ricordo del primo giorno di udienza del processo *Medio Evo*: quel giorno, infatti, accadde a Foggia un fatto assolutamente rivoluzionario: per dimostrare con i fatti la loro vicinanza alle vittime, tanti cittadini viestani, partirono all'alba dal loro paese, raggiunsero con degli autobus il Tribunale di Foggia e presero posto nell'aula di udienza, insieme al sindaco di Vieste, al prefetto di Foggia, al commissario antiracket, ai vertici dell'antiracket e all'avvocatura distrettuale dello Stato. Grazie alla vicinanza delle istituzioni e della comunità cittadina, nel processo *Medio Evo*, diversamente da quanto solitamente accade nei processi di criminalità organizzata foggiana, non ci sono state le solite ritrattazioni ma solo testimonianze determinate e convincenti da parte delle vittime del racket.

In conclusione: esiste forse un comune denominatore nella complessa e articolata strategia di contrasto alle mafie?

Io penso proprio di sì.

Penso che esista una parola chiave, strategicamente decisiva.

E' il NOI la vera profonda essenza di un efficace e vincente strategia di contrasto alle mafie.

L'antimafia del NOI.

Sconfiggere questo terribile fenomeno umano chiamato mafia è possibile.

E' stato il sogno di Giovanni Falcone.

Insieme, solo insieme, questo, sogno, può e deve diventare realtà.

ELEMENTI INTRODUTTIVI AL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

PROF. PAOLO CANCELLI
DIRETTORE DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ
ANTONIANUM E DELLA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA
INTERNATIONALIS

DOTT.SSA LUCIA BRUNO
ACCADEMICO PONTIFICIO



ELEMENTI INTRODUTTIVI AL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

di Paolo Cancelli e Lucia Bruno

SOMMARIO:

CAPITOLO PRIMO	PAG. 94
1. LA NOZIONE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE	PAG.94
2. I SISTEMI PROCESSUALI	PAG.94
3. IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	PAG.95
CAPITOLO SECONDO	PAG.96
1. I SOGGETTI	PAG.96
2. IL GIUDICE	PAG.96
2.1 TIPOLOGIA DEI GIUDICI	PAG.97
2.2 LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE	PAG.97
2.3 I RIMEDI PREVISTI PER LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ	PAG.98
3. IL PUBBLICO MINISTERO	PAG.99
3.1 LE FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO	PAG.100
3.2 I RAPPORTI SOSTITUTIVI TRA I DIVERSI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO	PAG.101
4. LA POLIZIA GIUDIZIARIA	PAG.101
4.1 GLI ORGANI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	PAG.102
4.2 RAPPORTI TRA POLIZIA GIUDIZIARIA E MAGISTRATURA	PAG.102
5. L'IMPUTATO	PAG.102
5.1 LEGITTIMAZIONE E CAPACITÀ PROCESSUALE DELL'IMPUTATO	PAG.103
5.2 LA DIFESA DELL'IMPUTATO	PAG.103
6. LA PARTE CIVILE	PAG.104
6.1 LA COSTITUZIONE, REVOCA ED ESTROMISSIONE DELLA PARTE CIVILE	PAG.105
7. IL RESPONSABILE CIVILE	PAG.105
7.1 INTERVENTO ED ESTROMISSIONE DEL RESPONSABILE CIVILE	PAG.106
8. IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA	PAG.106
9. LA PERSONA OFFESA	PAG.107
10. GLI ENTI ESPONENZIALI	PAG.107
11. IL DIFENSORE	PAG.107
CAPITOLO TERZO	PAG.108
1. INTRODUZIONE	PAG.108
2. GLI ATTI DEL GIUDICE	PAG.108
3. GLI ATTI DEL PUBBLICO MINISTERO	PAG.109
4. LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	PAG.109
4.1 LE NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO	PAG.109
4.2 NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE	PAG.110
5. I TERMINI RELATIVI AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE	PAG.111
6. LA NULLITÀ DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE	PAG.112
6.1 SANATORIA DELLE NULLITÀ	PAG.113
6.2 GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ	PAG.113
CAPITOLO QUARTO	PAG.114
1. LA PROVA	PAG.114
1.1 LA TESTIMONIANZA	PAG.115
1.2 L'ESAME DELLE PARTI	PAG.116
1.3 IL CONFRONTO	PAG.117

1.4	LA RICOGNIZIONE	PAG.117
1.5	L'ESPERIMENTO GIUDIZIALE	PAG.117
1.6	LA PERIZIA E LA CONSULENZA TECNICA	PAG.118
1.7	LA PROVA DOCUMENTALE	PAG.119
2.	I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA	PAG.119
2.1	L'ISPEZIONE	PAG.119
2.2	LE PERQUISIZIONI	PAG.120
2.3	IL SEQUESTRO	PAG.120
2.4	LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E DI COMUNICAZIONI	PAG.120
3.	IL DIRITTO ALLA PROVA	PAG.121
4.	IL PROCEDIMENTO PROBATORIO. L'AMMISSIONE DELLA PROVA	PAG.121
CAPITOLO QUINTO		PAG.122
1.	LA FUNZIONE CAUTELARE	PAG.122
2.	LE MISURE CAUTELARI PERSONALI	PAG.123
2.1	LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE	PAG.123
2.2	IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE E I CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA	PAG.124
2.3	DEROGHE AI CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA	PAG.125
2.4	LE MISURE COERCITIVE	PAG.126
2.5	LE MISURE INTERDITTIVE	PAG.127
2.6	LE FORME DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE	PAG.127
2.7	LA REVOCA E SOSTITUZIONE DELLE MISURE	PAG.128
2.8	L'ESTINZIONE DELLE MISURE CAUTELARI	PAG.129
2.9	LA LIBERAZIONE DELL'IMPUTATO PER DECORRENZA DEI TERMINI	PAG.130
2.10	L'ESTINZIONE DELLE MISURE DIVERSE DALLA CUSTODIA CAUTELARE PER DECORRENZA DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA	PAG.130
2.11	LE IMPUGNAZIONI DELLE MISURE COERCITIVE ED INTERDITTIVE	PAG.131
2.11.1	IL RIESAME	PAG.131
2.11.2	L'APPELLO	PAG.131
2.11.3	IL RICORSO PER CASSAZIONE	PAG.132
3.	LE MISURE CAUTELARI REALI	PAG.132
3.1	I MEZZI DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI REALI	PAG.133
CAPITOLO SESTO		PAG.134
1.	LE INDAGINI PRELIMINARI	PAG.134
2.	L'AVVIO DELLE INDAGINI PRELIMINARI	PAG.134
3.	LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	PAG.135
4.	LE ATTIVITÀ DI INDAGINE DELLA PG	PAG.136
5.	LE ATTIVITÀ DI INDAGINE DEL PM	PAG.137
6.	L'INTERVENTO DEL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI	PAG.138
7.	LE INDAGINI DIFENSIVE	PAG.138
8.	CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI	PAG.139
9.	RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE	PAG.139
10.	IL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE	PAG.140
CAPITOLO SETTIMO		PAG.140
1.	AZIONE PENALE E UDIENZA PRELIMINARE	PAG.140
2.	I PROCEDIMENTI SPECIALI	PAG.142
2.1	IL GIUDIZIO ABBREVIATO	PAG.142
2.2	L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI	PAG.143
2.3	IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO	PAG.144
2.4	IL GIUDIZIO IMMEDIATO	PAG.145
2.5	IL PROCEDIMENTO PER DECRETO	PAG.146
3.	LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA	PAG.147

CAPITOLO OTTAVO	PAG.148
1. INTRODUZIONE	PAG.148
2. LA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI	PAG.149
3. GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL DIBATTIMENTO	PAG.149
4. IL DIBATTIMENTO	PAG.150
5. L'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE	PAG.150
5.1L'ESAME TESTIMONIALE	PAG.150
5.2ESAME DELLE PARTI PRIVATE	PAG.151
5.3LE LETTURE	PAG.151
5.4IL POTERE INTEGRATIVO EX OFFICIO	PAG.152
5.5LA DISCUSSIONE FINALE. LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO	PAG.152
5.6GLI ATTI SUCCESSIVI AL DIBATTIMENTO	PAG.152
5.7LA SENTENZA DI PROSCIoglIMENTO	PAG.153
5.8LA SENTENZA DI CONDANNA	PAG.154
CAPITOLO NONO	PAG.154
1. LE IMPUGNAZIONI	PAG.154
2. PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ	PAG.154
3. LA LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA AD IMPUGNARE	PAG.155
4. IL TEMPO DELL'IMPUGNAZIONE	PAG.156
5. EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE	PAG.156
6. L'INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE	PAG.157
7. L'APPELLO	PAG.157
7.1L'APPELLO INCIDENTALI	PAG.158
7.2COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO E DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS	PAG.159
7.3GLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO IN APPELLO	PAG.160
7.4IL RITO CAMERALE	PAG.160
7.5IL CONCORDATO IN APPELLO	PAG.161
7.6IL RITO DIBATTIMENTALE	PAG.161
7.7LA RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE	PAG.161
7.8DECISIONE	PAG.162
8. RICORSO IN CASSAZIONE	PAG.162
8.1I PROVVEDIMENTI RICORRIBILI	PAG.162
8.2CASI DI RICORSO	PAG.163
8.3L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO	PAG.163
8.4I SOGGETTI RICORRENTI	PAG.163
8.5IL GIUDIZIO IN CASSAZIONE. GLI ATTI PRELIMINARI	PAG.164
8.6LA SENTENZA	PAG.165
8.7L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO	PAG.166
8.8L'ANNULLAMENTO CON RINVIO	PAG.166
9. LA REVISIONE	PAG.167
9.1CASI DI REVISIONE	PAG.167
9.2IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE	PAG.168
CAPITOLO DECIMO	PAG.169
1. IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE PENALE	PAG.169
2. GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE IN ALTRI GIUDIZI	PAG.169
3. GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE	PAG.170
4. L'OGGETTO DELL'ESECUZIONE PENALE	PAG.170
5. IL PROCEDIMENTO DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	PAG.171
CAPITOLO UNDICESIMO	PAG.172
1. GLI ISTITUTI DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE	PAG.172
2. L'ESTRADIZIONE IN GENERALE ED ESTRADIZIONE PER L'ESTERO (ESTRADIZIONE PASSIVA)	PAG.173

3. IL PROCEDIMENTO DI ESTRADIZIONE DALL'ESTERO (CD. ATTIVA)	PAG.175
4. IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO	PAG.175
4.1 PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA	PAG.176
4.2 PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA	PAG.177
5. LE ROGATORIE INTERNAZIONALI	PAG.177
5.1 LE ROGATORIE PASSIVE (O DALL'ESTERO)	PAG.177
5.2 LE ROGATORIE ATTIVE (O ALL'ESTERO)	PAG.178
AGGIORNAMENTO	PAG.179

CAPITOLO PRIMO

1. LA NOZIONE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Con l'espressione diritto processuale penale si vuole indicare “quel sistema di regole giuridiche che disciplinano le attività e le forme mediante le quali appositi organi istituiti dalla legge, e con l'osservanza di determinate modalità, provvedono all'attuazione della norma penale sostanziale nei singoli casi concreti”³⁵.

Più esplicitamente è necessario che vi sia, affinché una norma penale trovi attuazione, un doppio accertamento condotto da parte degli organi a tal proposito individuati dal legislatore. Un primo accertamento che concerne illiceità o liceità penale del comportamento concretamente posto in atto, cioè volto a stabilire se il comportamento rientri in una delle fattispecie previste dal codice penale; vi è poi un secondo accertamento volto ad individuare la sanzione da applicare a quel determinato comportamento qualificato dal legislatore come illecito penale.

L'insieme delle regole giuridiche che costituiscono il diritto processuale penale, denominato tradizionalmente procedura penale, trovano cristallizzazione nel codice di procedura penale. Il codice attualmente vigente è frutto di un lungo *iter* legislativo che ha condotto alla sostituzione del codice Rocco del 1930 con l'attuale codice del 1988, quest'ultimo noto come “codice Vassalli”, entrato in vigore il 24/10/1989.

2. I SISTEMI PROCESSUALI

Il codice è espressione di determinate scelte politiche che traducono quelli che sono i valori culturali, oltre che politico-sociali avvertiti in una determinata epoca storica. Possiamo individuare due diversi sistemi che poi possono trovare concretizzazione nel codice, il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio.

Il sistema accusatorio si connota per la presenza al vertice del giudice, e per la posizione di parità tra accusa e difesa. Si caratterizza per una contesa tra accusatore ed accusato, in una contrapposizione paritaria dinanzi ad un soggetto terzo imparziale, avente funzioni di giudizio. Invece il sistema inquisitorio si caratterizza per la mancanza di pubblicità e oralità proprie del sistema accusatorio, per una posizione dominante del giudice che assorbe le due funzioni di inquisizione e di giudizio, è cioè

³⁵ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 1-2.

lo stesso giudice che acquisisce, ricerca e valuta le prove; mentre nel sistema accusatorio la funzione del giudice è quella di decidere sulla base delle prove fornite dalle parti. Inoltre, sempre nel sistema inquisitorio viene meno quella parità tra accusa e difesa che contraddistingue, di contro, il sistema accusatorio.

Il sistema attualmente vigente con il codice di procedura penale del 1988 si caratterizza per una combinazione dei due sistemi. Seppur nascente come concretizzazione di un sistema accusatorio, a seguito dell'intervento di numerosi decreti leggi, sono stati introdotti alcuni profili propri del sistema inquisitorio, pertanto, alla luce di ciò, il sistema processuale penale si contraddistingue per un sistema che potremmo definire di carattere misto. Mira a conciliare le diverse esigenze che contraddistinguono i due sistemi delineati. Da una parte vi è l'esigenza di repressione dei fatti configurabili come reati, dall'altro l'esigenza di salvaguardare la libertà dell'accusato.

Il codice entrato in vigore nel 1989 è strutturato in undici libri. Ciascun libro raccoglie gli articoli in Titoli, a loro volta distinti in Capi, ulteriormente frazionati in Sezioni.

3. IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

A seguito della pandemia di Covid-19 che ha colpito l'Italia più di altri paesi dell'unione europea, è stato presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di predisporre uno strumento volto a superare le enormi difficoltà e problematicità del Paese. Tra gli interventi predisposti, si è posta attenzione ad una serie di riforme tra le quali, la riforma della giustizia, sia nel settore civile che penale per affrontare “i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari”. Nel settore penale, il Governo si è posto l'obiettivo di “riformare la fase delle indagini e dell'udienza preliminare; ampliare il ricorso a riti alternativi; rendere più selettivo l'esercizio dell'azione penale e l'accesso al dibattimento; definire termini di durata dei processi”. Vi è la necessità di accelerare i tempi di definizione del processo penale, in quanto come rilevato “Una eccessiva durata del processo reca pregiudizio sia alle garanzie delle persone coinvolte – indagato, imputato e vittima/persona offesa – sia all'interesse dell'ordinamento all'accertamento e alla persecuzione dei reati”.

Gli interventi, in tale settore, mirano:

- Alla semplificazione e razionalizzazione del sistema degli atti processuali e delle notificazioni;
- Alla Elaborazione di interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare per assicurare “scansioni temporali più certe e stringenti”, soprattutto con riguardo alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni concernenti l'azione penale;
- All' ampliamento dei ricorsi ai riti alternativi oltre che ad incentivare i benefici ad essi collegati con interventi mirati che concernono soprattutto il patteggiamento, il giudizio abbreviato e il decreto penale di condanna;
- A garantire “al dibattimento di primo grado maggiore scorrevolezza”;
- A migliorare l'accesso, oltre che snellire le forme e ridurre la durata del giudizio di appello;
- A definire i termini di durata dei processi, predisponendo meccanismi che tengano conto delle specificità dei singoli uffici giudiziari.

CAPITOLO SECONDO

1. I SOGGETTI

Il procedimento penale si caratterizza per la presenza di taluni soggetti, sui quali è fondamentale porre l'attenzione. Essi sono: il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, la persona nei cui confronti si procede, (la persona sottoposta alle indagini, l'imputato) il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la persona che ha subito gli effetti del reato (parte civile o persona offesa), infine, il responsabile civile.

Dei soggetti menzionati, alcuni sono necessari, posto che in loro mancanza il procedimento non sarebbe giuridicamente esistente; altri, invece, sono qualificabili come soggetti eventuali, in quanto essi potrebbero mancare, ma ciò non avrebbe ripercussioni sul procedimento, il quale verrebbe ad instaurarsi lo stesso. Pertanto, non è ipotizzabile il procedimento senza la presenza del giudice, del pubblico ministero e di un soggetto cui attribuire l'illecito penale, mentre, si può immaginare l'esistenza di un procedimento allorché manchi la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria o la parte civile o il responsabile civile o, infine, la persona offesa.

2. IL GIUDICE

Il primo soggetto su cui è necessario soffermarsi è il giudice. Lo stesso codice di procedura penale afferma in primo luogo che la giurisdizione penale sia esercitata dai giudici e si apre con una normativa dedicata, nel Titolo I del Libro I, al giudice, per sottolineare l'importanza della sua figura evidenziando la centralità e la preminenza del suo ruolo, di terzo, in un processo caratterizzato dalla parità delle parti, in omaggio al sistema accusatorio.

Affinché l'esercizio della giurisdizione si svolga secondo le finalità proprie del processo penale è necessario che il giudice si contraddistingua per due caratteristiche: l'indipendenza e l'imparzialità. L'indipendenza del giudice mira a salvaguardarne la libertà nello svolgimento della sua funzione decisoria, al fine di evitare che essa sia inficiata da qualsivoglia sollecitazione ed ingerenza esterna. Ciò è sottolineato dalla stessa Carta Costituzionale, quando fa riferimento in seno all'articolo 104, comma 1 Cost. "all'ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", proprio al fine di svincolare la funzione decisoria da qualsivoglia subordinazione soprattutto nei confronti del potere esecutivo. Indipendenza sottolineata anche dall'art. 101 comma 2 Cost. laddove dispone che i giudici siano "soggetti soltanto alla legge" e ribadita dall'art. 107, comma 3, in virtù del quale non esiste quindi nessun vincolo di carattere gerarchico ipotizzabile tra i diversi giudici previsti dall'ordinamento, i quali, si distinguono tra di loro esclusivamente per diversità di funzioni. Sempre al fine di rafforzare l'indipendenza del giudice, l'art. 107 Cost., comma 1, prevede la garanzia dell'inamovibilità "I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso".

Oltre all'indipendenza è necessaria che sia garantita anche l'imparzialità del giudice, come solennemente prevista dall'art. 111 Cost. Imparzialità che consiste nell'estraneità del giudice a tutte quelle situazioni e ragioni proprie delle parti.

Il diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), e la precostituzione del giudice (art. 25 Cost.) mirano proprio ad evitare la parzialità nella formazione e valutazione delle prove, nonché

nella scelta del giudice a seconda del singolo processo, proprio al fine di garantire che il processo si svolga dinanzi ad un giudice imparziale, estraneo alle diverse ragioni addotte dalle parti.

Infatti, l'art. 25 comma 1 Cost. stabilisce che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", per evidenziare che l'istituzione del giudice avvenga sulla base di criteri stabiliti esclusivamente dal legislatore, prima che sia stato commesso il fatto sul quale egli successivamente sarà chiamato a svolgere la sua funzione giudicante.

2.1 TIPOLOGIA DEI GIUDICI

L'art. 1 c.p.p., norma di apertura del codice di procedura penale, dispone che la "giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario". Sulla base di queste leggi, cui fa riferimento l'art. 1 c.p.p., gli uffici dei giudici penali risultano essere formati da magistrati togati, cioè da coloro i quali appartengono permanentemente all'ordine giudiziario, in forza di una nomina avvenuta a seguito di un concorso (art. 106, comma 1 Cost.), oltre che da giudici onorari, la cui nomina è menzionata sempre dallo stesso art. 106 Cost. In tale caso, si tratta di soggetti, che diversamente dai giudici togati, solo e soltanto in via provvisoria sono investiti della potestà giurisdizionale. A titolo esemplificativo, ricordiamo che una figura significativa di giudice onorario è stata introdotta con l. 374/1991 (modificata con l.24 novembre 1999 n. 468), nel nostro sistema processuale penale attraverso l'istituzione del "giudice di pace".

Le leggi dell'ordinamento giudiziario prevedono ulteriori distinzioni, sono previsti organi giurisdizionali costituiti da una sola persona, i c.d. giudici monocratici (es. il GIP ossia il giudice per le indagini preliminari) ed altri organi giurisdizionali costituiti invece da più persone, i c.d. giudici collegiali (es. La Corte di Assise). La diversità numerica è giustificata dalla maggiore o minore gravità del reato da accertare. Ulteriore distinzione è quella tra giudici comuni e giudici speciali. Pur appartenendo gli uni e gli altri alla categoria dei giudici ordinari, i primi esercitano la loro potestà in rapporto alla generalità dei reati e degli imputati, mentre i secondi la esercitano solamente in rapporto a determinate e specifiche categorie di reati e di imputati.

Sono da annoverare tra i giudici comuni: il giudice di pace, il tribunale, la corte d'assise, la corte d'appello, la corte d'assise d'appello, il giudice per le indagini preliminari, il giudice dell'udienza preliminare, il magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza.

Di contro, sono giudici speciali sono: la Corte Costituzionale, i giudici per i minorenni, i giudici militari.

Infine, occorre distinguere tra giudici di merito (i quali hanno una cognizione estesa alla valutazione del fatto, provvedono all'accertamento sia di questioni di fatto che di diritto) e giudici di legittimità (i quali, invece, hanno una cognizione limitata solo ai profili di carattere strettamente giuridico). Nel nostro sistema giuridico, giudice di legittimità è la Corte di Cassazione.

2.2 LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE

"È incompatibile il giudice che- anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà- non appaia credibile nell'esercizio della funzione giurisdizionale"³⁶. Le circostanze di incompatibilità del giudice possono riguardare circostanze che lo stesso legislatore delinea, che sono idonee a generare dubbi in ordine alla credibilità della decisione adottata dal giudice.

³⁶ A. A. DALIA, M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Cedam, 2010, p. 99.

La *ratio* dell'istituto è quella di garantire che sia celebrato un giusto processo, così come dichiarato nella Carta Costituzionale. Affinché sia celebrato un giusto processo è necessario garantire che esso si svolga dinanzi ad un giudice imparziale, rimuovendo, pertanto, tutte quelle cause che potrebbero vulnerarla.

- a) Vi sono circostanze legate allo stesso svolgimento del processo, da cui può ingenerarsi incompatibilità (art. 34 c.p.p.) e cioè quando il giudice abbia espletato una precedente attività già nello stesso processo. Ciò può contribuire a favorire la nascita di condizionamenti psicologici, che lo pongano nella situazione di non poter valutare e decidere in maniera serena ed obiettiva (ad es., non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.p.);
- b) Altre circostanze di incompatibilità emergono in relazione alle persone che compongono un determinato collegio giudicante, l'incompatibilità nasce, in questi casi, (art. 35 c.p.p.) dall'eventuale vincolo di parentela, di affinità o di coniugio che leghi tra di loro magistrati chiamati a conoscere dello stesso processo;
- c) Il legislatore prevede, inoltre circostanze di incompatibilità, collegate all'oggetto o alle parti del processo. Pertanto, l'incompatibilità può derivare (art. 36 c.p.p.) dall'aver il giudice un qualche interesse nel processo o dall'aver dato consigli o manifestato il proprio parere sull'oggetto di esso. Inoltre, l'incompatibilità sorge anche quando lo stesso giudice o i suoi prossimi congiunti vengano a trovarsi in particolari rapporti con alcuna delle parti o con i difensori;
- d) Infine, cause di incompatibilità possono essere determinate da connessioni esistenti tra l'ambiente giudiziario e il clima formatosi in relazione ad un determinato processo. L'art. 45 c.p.p. prevede il sorgere di incompatibilità quando vengono a crearsi gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo, in quanto suscettibili di arrecare pregiudizio alla sicurezza o incolumità pubblica ovvero alla libertà di determinazione delle persone che al processo partecipano o comunque tali da generare motivi di legittimo sospetto.

2.3 I RIMEDI PREVISTI PER LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Il legislatore predispose una serie di rimedi per far fronte alle situazioni di incompatibilità. Tali rimedi sono rappresentati dalla astensione, ricsuzione e rimessione del processo.

- a) L'astensione (art. 36 c.p.p.) è quell'istituto che consiste nella rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale alla quale è obbligato il magistrato che ritenga di trovarsi in una situazione di incompatibilità. La rinuncia è esercitata attraverso una dichiarazione dello stesso interessato, nella quale sia indicato lo specifico motivo che induce il giudice ad astenersi. Essa è presentata al presidente della corte o del tribunale. Nel caso in cui, sia il presidente del tribunale ad astenersi, la dichiarazione va proposta dinanzi al presidente della corte d'appello; se ad astenersi è il presidente della corte d'appello essa va presentata avanti al presidente della corte di cassazione. Una volta che sia accolta l'astensione, il magistrato astenuto viene sostituito con un altro magistrato che appartenga allo stesso ufficio (art. 43 c.p.p.) e gli atti da lui compiuti perdono o conservano efficacia secondo quanto stabilito nel provvedimento di accoglimento dell'astensione (art. 42c.p.p.).

La *ratio* dell'istituto è quella di eliminare, preventivamente, qualsiasi sospetto che possa sorgere sulla imparzialità del giudice. Per cui egli sarà obbligato ad astenersi (art.36 c.p.p.) sia quando

sussistono motivi per cui può essere ricusato (art. 37c.p.p.), sia quando ricorre l'ipotesi generica delle "altre gravi ragioni di convenienza". "Il decreto di accoglimento dell'astensione comporta inoltre un'autentica incapacità del giudice, il disposto in esame precisando che il giudice "non può più compiere alcun atto del procedimento". Gli atti successivi, di conseguenza, sarebbero inficiati di nullità assoluta secondo gli artt. 178, lett. a), 179 c.p.p.³⁷.

- b) La ricusazione (art. 37 e ss. c.p.p.) è la dichiarazione di una delle parti con la quale si mira ad escludere il giudice dall'esercizio delle sue funzioni in un determinato processo, in quanto lo stesso sia ritenuto in una delle posizioni di incompatibilità previste dal legislatore. La competenza a decidere appartiene funzionalmente alla corte d'appello. La ricusazione, con la dichiarazione della specifica causa che la giustifica, è proponibile sia dal P.M. sia dalle altre parti private (art. 37c.p.p.). A differenza dell'astensione che è espressione di un obbligo incombente sul giudice, la ricusazione, invece, ha natura discrezionale, spettando alle parti valutare se, nel caso concreto, si possa fare affidamento sulla sua imparziale terzietà o se invece convenga azionare il meccanismo di ricusazione, provocandone così la sostituzione.

Accolta la dichiarazione ricusatoria, si provvederà, come nel caso dell'astensione, a sostituire il giudice ricusato con un altro dello stesso ufficio (art.43 c.p.p.) oltre che nella possibile dichiarazione di inefficacia degli atti da lui compiuti (art. 42 c.p.p.); e in ogni caso si incorrerà in una preclusione temporanea a pronunciare sentenza finché non venga provveduto sulla ricusazione (art. 37c.p.p.).

Gli effetti della ricusazione sono, quindi, gli stessi conseguenti all'astensione (art. 42 c.p.p.)

- c) La rimessione del processo (art. 45 e ss. c.p.p.) diversamente dall'astensione e dalla ricusazione, che presuppongono incompatibilità concernenti situazioni che riguardano la stessa persona del magistrato, trae fondamento in ipotesi di incompatibilità che riguardano l'organo giudicante nella sua struttura complessiva. "Nella rimessione, pertanto, appare necessario trasferire il processo addirittura in una sede diversa perché quella naturale non ne permette un sereno dispiegarsi³⁸".

I presupposti dell'istituto sono, in virtù dell'art. 45c.p.p., le gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili che pregiudicano la sicurezza e l'incolumità pubblica, oppure la libertà delle persone che partecipano al processo o determinano motivi di legittimo sospetto. La corte di Cassazione su richiesta motivata del Procuratore generale presso la corte di appello o del P.M. presso il giudice che procede ovvero dall'imputato od un suo procuratore speciale, rimette il processo ad altro giudice. Non sono legittimate invece le altre parti private e la persona offesa.

3. IL PUBBLICO MINISTERO

Il codice di procedura penale riconosce al P.M. sia un ruolo di soggetto necessario del rapporto processuale (in quanto non è ipotizzabile un processo senza pubblica accusa) sia un ruolo di parte processuale in una posizione dialettica e paritaria rispetto all'imputato.

Nella fase delle indagini preliminari, ovvero prima ancora che sia formulata l'accusa, il P.M. ha un ruolo di primo piano in quanto è il titolare delle indagini. La funzione investigativa si pone come preliminare e strumentale alla funzione di accusa e a questa preordinata. Pertanto, è naturale che la parte che formuli e sostenga l'accusa assuma allo stesso tempo anche la direzione sia delle indagini

³⁷ A.A. V.V., *Manuale di procedura penale*, Monduzzi Editore, Bologna, 2006, p. 53.

³⁸ AA.VV. *Manuale di procedura penale*, p. 55.

sia degli stessi organi (polizia giudiziaria) che sono chiamati ad espletare l'attività investigativa. Naturalmente, in quanto titolare delle indagini egli può anche esperirle direttamente, seppur nella diversità di attribuzioni rispetto a quelle riconosciute alla polizia giudiziaria (art. 326 c.p.p.). Con la formulazione dell'accusa (art. 60 c.p.p.) e, quindi, con l'inizio del processo, il PM diviene parte di esso, perde il ruolo preminente assunto durante la fase delle indagini preliminari per assumere il ruolo di parte in posizione di parità con l'imputato. Non può tralasciarsi di evidenziare che il PM, seppur parte, comunque rivesta un ruolo di parte comunque *sui generis*, posto che ai sensi dell'art. 73 ord. giudiziario egli agisce sempre nell'interesse della giustizia in quanto il P.M. è chiamato a svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della stessa persona sottoposta alle indagini (art. 358 c.p.p.).

3.1 FUNZIONI DEL P.M.

Per quanto concerne l'attività svolta dal PM si suole parlare di funzione inquirente, quando egli espliciti un'attività di investigazione sulla notizia di reato, quindi quando svolge un'attività di indagine, invece, si ha funzione requirente, allorché la sua funzione si espliciti nella richiesta di provvedimenti al giudice.

Come già anticipato, l'attività di indagine è svolta prevalentemente dal P.M., il quale può delegare il compimento di specifici atti alla polizia giudiziaria, salvo quando si tratti di interrogatorio dell'indagato o di confronti con il medesimo in stato di detenzione (art. 370c.p.p.).

“Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore” (art. 370, comma 1 c.p.p.).

Gli atti di indagine comprendono sia gli atti volti all'acquisizione della notizia di reato, e ciò può avvenire sia su iniziativa, sia a seguito di denuncia, querela, richiesta, istanza e referto (artt. 330-334 c.p.p.) sia gli atti investigativi volti alla ricostruzione del fatto-reato oltre che alla individuazione della persona del colpevole. In tali ultimi atti vi rientrano gli accertamenti tecnici, le perquisizioni, le ispezioni, i sequestri, le intercettazioni telefoniche, le assunzioni di informazioni della persona offesa e delle persone informate sui fatti, le individuazioni di persone e cose utili alle indagini, nonché l'interrogatorio dell'indagato e di imputati o indagati in procedimenti connessi.

L'inizio del processo ha luogo con il promovimento dell'azione penale (art. 405 c.p.p.), ossia con la formulazione dell'imputazione a carico di una specifica persona. In alternativa all'esercizio di tale funzione di accusa, vi è la richiesta di archiviazione, volta a determinare la chiusura delle indagini preliminari senza che abbia inizio il processo. Ha luogo l'archiviazione nei casi di infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.), o allorché manchi una condizione di procedibilità o quando il reato sia estinto o ancora quando il fatto non sia previsto dalla legge come reato o esso è di particolare tenuità (art. 411c.p.p.), nonché quando sia ignoto l'autore del reato (art. 415c.p.p.).

Connaturale al sistema accusatorio è il ruolo di parte del P.M., dinanzi al giudice-terzo. Il P.M., in questa fase, abbandona il compito di inquirente ed assume un ruolo propulsivo a sostegno della pretesa punitiva oggetto della sua azione penale.

Quanto alla sua funzione requirente, occorre precisare che le requisitorie del P.M. concernono profili processuali ovvero di merito. A titolo esemplificativo, investono il rito la richiesta di improcedibilità

al termine dell'udienza preliminare (art. 411c.p.p.) la richiesta di citazione di testimoni, periti o consulenti tecnici da esaminare in dibattimento (art. 468c.p.p.). Mentre, riguardano il merito la richiesta di applicazione di pena concordata (art. 444c.p.p.), la richiesta di sentenza di condanna in dibattimento (art. 523c.p.p.). Inoltre ad egli spetta anche la funzione di dedurre fonti di prova in dibattimento e di elaborare il materiale probatorio (art. 493 c.p.p.), posto che il PM, come le altre parti del processo, ha un ruolo attivo nella formazione della prova innanzi al giudice, anche attraverso l'esame diretto dei testi e delle parti. "Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove" (art.493, comma 1, c.p.p.).

3.2 RAPPORTI SOSTITUTIVI TRA I DIVERSI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO

In relazione ai rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero vengono in rilievo due istituti giuridici rilevanti. Essi sono: l'avocazione e la delegazione.

L'avocazione è il provvedimento, avente forma di decreto motivato, attraverso il quale la titolarità delle indagini viene assunta da un ufficio del PM che la sottrae all'ufficio che avrebbe dovuto svolgerla. Più nel dettaglio consiste nel potere che viene attribuito al PM di grado superiore di assumere l'esercizio inerente alle attribuzioni che sono proprie dell'ufficio del PM di grado inferiore, relativamente allo svolgimento di una specifica attività. Dell'istituto in esame si occupa specificamente l'art. 372. c.p.p.

Al fine di garantire, in caso di ritardi od inerzie delle procure, l'obbligatorietà dell'azione penale, è previsto un potere di avocazione delle indagini preliminari in capo al Procuratore Generale presso la corte di appello.

Invece, l'istituto della delegazione rileva quando, nei casi espressamente previsti dalla legge, un determinato ufficio del pubblico ministero trasferisce il proprio potere di esercitare specifiche funzioni, di cui è titolare, ad un altro ufficio del pubblico ministero, al fine di svolgere determinate attività. La delegazione può riguardare sia uffici del pubblico ministero gerarchicamente organizzati, sia uffici di pari grado.

La delega è, quindi, un atto che legittima colui che la riceve senza però far cessare la responsabilità del soggetto delegante, che resta pur sempre il titolare di quella funzione. Pertanto, il delegato è tenuto ad informare il delegante circa le modalità di svolgimento della delega.

4. LA POLIZIA GIUDIZIARIA

"La polizia giudiziaria è il soggetto del procedimento penale, incaricato di collaborare con l'autorità giudiziaria nell'attività di repressione dei reati, mercé l'acquisizione delle *notitiae criminis*, la ricerca, l'individuazione e l'assicurazione delle fonti di prova e dei presunti autori dei reati, l'assolvimento dei compiti meramente esecutivi intesi a dare attuazione ai provvedimenti del giudice e del magistrato del pubblico ministero"³⁹.

L'art. 326 c.p.p. dispone che "il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione

³⁹ A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, p.149.

penale”, quest’ultima attività è esclusivamente riservata al PM. La polizia giudiziaria esplica, quindi, funzioni che sono complementari rispetto a quelle svolte dal P.M.

Infatti, la P.G. provvede, nello specifico, “anche di propria iniziativa, a prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”, nonché a svolgere “ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria” (art. 55 commi 1 e 2 c.p.p.).

4.1 GLI ORGANI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Le attribuzioni di polizia giudiziaria sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (art. 55, comma 3, c.p.p.). L’ordinamento individua, specificatamente, gli organi ai quali siano affidate le funzioni di polizia giudiziaria in determinati soggetti appartenenti a diversi corpi e apparati amministrativi dello Stato (ad es. polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo di polizia penitenziaria), operando, in seno a tali organi, come emerge dal codice, una distinzione tra ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Ufficiali di P.G. sono, ai sensi dell’art. 57 comma 1, c.p.p., i sovrintendenti, gli ispettori, i commissari e i dirigenti della polizia di Stato; gli ufficiali superiori ed inferiori e il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti dei carabinieri, della guardia di finanza, del corpo forestale dello Stato; i sovrintendenti ed ispettori del corpo di polizia penitenziaria; il sindaco nei comuni dove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato o un comando di carabinieri o della guardia di finanza.

Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria, sempre secondo il disposto dell’art. 57 comma 2 c.p.p., il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestale e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

L’art. 57, comma 3, c.p.p, inoltre, individua ulteriori organi di polizia giudiziaria in quelle persone alle quali particolari norme attribuiscono le relative funzioni.

4.2 RAPPORTI TRA POLIZIA GIUDIZIARIA E MAGISTRATURA

A seguito della disamina del ruolo espletato dal PM e dalla polizia giudiziaria, è importante evidenziare il rapporto funzionale intercorrente tra polizia giudiziaria e magistratura alla luce di quanto previsto dal legislatore. Il codice, nello specifico, all’art. 56 c.p.p., dopo aver evidenziato che “le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria”, individua tre strutture in cui sono inseriti gli organi che assumono compiti di polizia giudiziaria: a) i servizi, di polizia giudiziaria previsti dalla legge; b) le sezioni istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; c) i soggetti che fanno parte di altri organi cui la legge impone di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

5. L’IMPUTATO

Tra le parti private, e con tale aggettivazione si vuole evidenziare la distinzione dalla parte pubblica,

ossia dal PM, soggetto di prim'ordine è l'imputato. È lo stesso codice, all'art. 60, comma 1, c.p.p. che individua il soggetto che riveste la qualifica di imputato. Assume tale denominazione la persona alla quale sia attribuito il reato, attribuzione che avviene per mezzo di uno degli atti puntuali attraverso i quali il PM esercita l'azione penale. Nello specifico il riferimento è: alla richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto di condanna, di applicazione di pena; decreto di citazione diretta a giudizio, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo.

Sempre secondo il disposto dell'art. 60, comma 2, c.p.p., la qualità di imputato permane per tutta la durata del processo, fino a quando non intervengano una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, una sentenza di proscioglimento o una sentenza di condanna divenute irrevocabili, un decreto di condanna divenuto esecutivo.

La qualità di imputato in base al comma 3 dell'art. 60 si può tuttavia riacquistare nel caso in cui abbia luogo la revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434c.p.p.) o qualora si attivata la procedura di revisione del processo (art. 629 c.p.p.).

5.1 LEGITTIMAZIONE E CAPACITÀ PROCESSUALE DELL'IMPUTATO

Assume validamente la qualità di imputato solo colui che ne abbia la legittimazione, in altre parole, solo colui che possenga l'idoneità ad essere parte nel processo. Tale idoneità, in via generale, viene riconosciuta a tutti i soggetti. Ma occorre precisare che, in via eccezionale, alcuni soggetti sono privi di idoneità ad assumere tale veste, perché versano in una peculiare situazione che si configura come una condizione di cd. immunità, che può essere distinta in assoluta o relativa. L'immunità assoluta concerne qualsiasi imputazione che riguardi determinate persone ed in funzione del loro specifico *status* (ad. Es. Romano Pontefice e i capi di Stati esteri, ai quali non può essere addebitato alcun illecito penale); l'immunità relativa, invece, riguarda specifiche imputazioni che siano strettamente collegate a particolari manifestazioni riconducibili alla condizione dalla quale l'immunità trae origine (ad es., per i membri del Parlamento o i giudici della Corte costituzionale allorché si tratti di reati commessi in occasione di opinioni espresse o di voti dati nell'esercizio delle loro funzioni).

La capacità processuale si esplicita in quella capacità a partecipare, in maniera consapevole, al procedimento. È quella capacità che si palesa come necessaria per poter usufruire consapevolmente delle garanzie previste dall'ordinamento e per poter esercitare i propri diritti di difesa sin dall'inizio del procedimento. Pertanto, sia durante le indagini preliminari che nel corso della fase processuale in senso proprio, il giudice, quando è necessario, dispone perizia per accertare siffatta capacità. Qualora si accerti che lo stato di incapacità sia reversibile, il procedimento è sospeso per una durata di mesi sei, al termine del quale il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali (artt. 70,71,72c.p.p.). “La sospensione è revocata con ordinanza appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento” (art. 72, comma 2 c.p.p.).

5.2 LA DIFESA DELL'IMPUTATO

L' accusa postulata dal PM richiede la necessità di una difesa dell'imputato. La stessa Carta costituzionale, all'art. 24, comma 2, sancisce che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. La difesa svolta da un soggetto fornito di specifica preparazione tecnico-giuridica, il difensore, è denominata difesa tecnica, la difesa posta in essere dallo stesso imputato, attraverso la sua personale partecipazione al contraddittorio, è denominata, invece, autodifesa.

La presenza del difensore nel procedimento penale è volta a soddisfare la necessità di assicurare il contraddittorio. Laddove l'imputato non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.) o nel caso in cui ne sia rimasto eventualmente privo per qualsiasi causa, dovrà essergli assicurata egualmente la difesa tecnica. Infatti, l'art. 97, comma 1, c.p.p., prevede che "l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d'ufficio". La difesa dell'imputato si estrinseca, come anticipato, anche con l'esercizio di autodifesa, ovvero quel diritto di personale intervento al contraddittorio attraverso l'effettiva partecipazione alle attività processuali. Finalizzato all'esercizio del diritto di autodifesa è l'art. 65 c.p.p. secondo il quale alla persona sottoposta a procedimento penale dev'essere "contestato" in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, rendendole noti gli elementi di prova esistenti contro di essa, comunicandogliene eventualmente le fonti ed invitandola ad esporre quanto ritenga utile per la propria difesa, ponendole direttamente le domande. Lo stesso art. 111 della Costituzione riconosce all'imputato il diritto di farsi assistere da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti ai quali interviene (art. 143, comma 1, c.p.p.), al fine di rendere il più efficiente possibile l'autodifesa, anche nei confronti di colui che non comprenda e non parli la lingua impiegata nel processo.

6. LA PARTE CIVILE

L'art. 185 c.p. prevede che ogni reato obbliga alle restituzioni e, allorquando abbia cagionato anche un danno patrimoniale o non patrimoniale, esso obbliga al risarcimento di questi ultimi. Tale norma prende in considerazione il caso in cui un'unica condotta presenti profili di illiceità sia civili che penali. Quando ciò si verifica "il soggetto al quale il reato ha arrecato danno" o i "suoi successori universali" possono esercitare "l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento nei confronti dell'imputato o del responsabile civile" in osservanza di quanto enunciato dall'art. 74 c.p.p.

L'intento della norma è chiaro, essa mira a consentire l'intervento nel processo penale del danneggiato, tale intervento si giustifica in quanto l'unico fatto abbia determinato una illiceità sia penale che civile, e si vuole consentire un unico apprezzamento da parte dello stesso giudice. Questo unico apprezzamento ha un duplice effetto positivo, da un lato realizza un'esigenza di economia di giudizi, dall'altro lato evita il rischio di un eventuale contrasto di decisioni tra due differenti organi giurisdizionali. All'esigenza di economia processuale risponde l'istituto processuale della costituzione della parte civile, attraverso cui il danneggiato dal reato esercita l'azione civile in seno al processo penale (art. 74 c.p.p.).

Tuttavia non è precluso che la persona danneggiata dal reato possa avanzare le proprie richieste innanzi al giudice civile, in un autonomo procedimento volto alla restituzione ed al risarcimento dei danni.

Occorre precisare che la nozione di danneggiato non sempre coincide con quella di persona offesa dal reato. La persona offesa si qualifica come la persona titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale che può non identificarsi con la persona che abbia patito il danno da reato. A titolo esemplificativo, nel reato di omicidio, persona offesa è la persona deceduta, danneggiati, invece, sono i congiunti superstiti.

6.1 LA COSTITUZIONE, REVOCA ED ESTROMISSIONE DELLA PARTE CIVILE

“L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo” (art. 76 c.p.p.).

È riconosciuta la possibilità di costituirsi parte civile, ai sensi dell’art. 77 c.p.p solo alle persone che abbiano il libero esercizio dei diritti o, qualora ne siano prive, a coloro che siano rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte dalla legge civile per l’esercizio delle azioni civili. In caso di assoluta urgenza, quando il danneggiato incapace per minore età o per infermità mentale non abbia chi possa rappresentarlo, l’azione civile nel suo interesse, in via provvisoria, può essere esercitata dal P.M., fintanto che non vi subentri colui al quale spetti la rappresentanza o l’assistenza dell’incapace, ovvero il curatore speciale. La costituzione di parte civile va fatta nel rispetto di termini posti a pena di decadenza (art. 79 c.p.p.), mediante dichiarazione, resa anche a mezzo di procuratore speciale, che deve contenere alcuni elementi essenziali che sono prescritti a pena di inammissibilità (art. 78 c.p.p.) che riguardano, nello specifico la generalità di colui che si costituisce parte civile e colui nei cui confronti l’azione civile viene esercitata, oltre alla esposizione delle ragioni che giustificano la domanda.

A colui che si sia costituito parte civile è riconosciuto il diritto di recedere volontariamente dal processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, mediante una dichiarazione di revoca della costituzione (art. 82 c.p.p.), fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale (revoca espressa) o quando la parte civile ponga in essere determinati comportamenti incompatibili con la volontà di continuare a far valere i propri diritti in sede di processo penale (revoca tacita).

La parte civile può, inoltre, uscire dal processo penale anche per estromissione che sia stata sollecitata dal PM, dall’imputato, dal responsabile civile (art. 80 c.p.p.) o quando sia disposta d’ufficio dal giudice (art. 81 c.p.p.). I casi di estromissione possono verificarsi quando la costituzione sia stata fatta da un soggetto al quale non sia riconosciuta la titolarità del diritto da far valere nel processo o al soggetto che sia privo di capacità d’agire o che non abbia osservato le forme e i termini prescritti dal legislatore.

7. IL RESPONSABILE CIVILE

La persona danneggiata dal reato fa valere le proprie ragioni nei confronti dell’imputato, in quanto autore del comportamento illecito. Tuttavia, può accadere che venga chiamato a rispondere del danno un soggetto diverso dall’autore dell’illecito, ossia il responsabile civile. A tal proposito, L’art. 74 c.p.p. dispone che “l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno[.] può essere esercitata nel processo penale [...] nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”. La norma è resa più chiara dal combinato disposto con l’art. 185, comma 2, c.p. ove è previsto che obbligati al risarcimento del danno derivante da un reato sono “il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Pertanto, l’individuazione delle persone che possono assumere siffatta veste va condotta alla luce di quanto previsto dalle disposizioni civili, le quali regolamentano ipotesi di responsabilità per fatto altrui, come nel caso dei genitori e dei tutori che sono chiamati a rispondere per i danni che siano stati cagionati dai figli minori non emancipati e dalle persone che siano soggette alla loro tutela.

7.1 INTERVENTO ED ESTROMISSIONE DEL RESPONSABILE CIVILE

L'art. 83 comma 1 c.p.p. stabilisce che “il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile” o dal PM nel caso in cui eserciti in via provvisoria l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per minore età o infermità di mente, nel caso previsto dall'art. 77, comma 4, c.p.p.

Oltre che nel caso di citazione, il responsabile civile può intervenire nel processo penale volontariamente (art. 85 c.p.p), con dichiarazione fatta personalmente o anche a mezzo di procuratore speciale, nel termine di decadenza previsto dall'art. 83 c.p.p.

La chiamata in causa del responsabile civile (sua citazione) o la sua volontaria partecipazione (intervento volontario) debbono avvenire, al più tardi, per la fase introduttiva del dibattimento (art. 83, comma 2 e 85 comma 1). La partecipazione al processo, sia in caso di intervento volontario che di citazione, si realizza attraverso una dichiarazione scritta (artt. 84, comma 1 e 85, comma 1 c.p.p.).

Il responsabile civile può essere estromesso dal processo a seguito di iniziativa dell'imputato, del PM, della parte civile che ne abbiano chiesto la citazione, qualora si ritenga che la sua presenza costituisca intralcio per il conseguimento dei loro interessi ed anche d'ufficio, qualora sia accertata l'insussistenza dei requisiti necessari per la sua citazione o il suo intervento (artt. 86 e 87c.p.p.).

“La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possono recare pregiudizio alla sua difesa” (art. 86, comma 2, c.p.p.).

8. IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

Trattasi di soggetto, persona fisica o giuridica, civilmente obbligato a versare una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta al colpevole, nella ipotesi in cui il condannato non sia solvibile. La fattispecie sostanziale è prevista dagli artt. 196 e 197 c.p. I presupposti per il determinarsi di tale obbligo sono: che il condannato sia insolubile e che il reato costituisca una violazione di quelli che sono i doveri inerenti alla qualità rivestita dal colpevole o che il reato sia stato commesso nell'interesse della persona giuridica, oltre che nel caso in cui esso integri violazioni di disposizioni che il civilmente obbligato era tenuto a far rispettare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Come il responsabile civile, egli può partecipare al processo, ma non può partecipare, invece, al procedimento per le indagini preliminari.

È citato per l'udienza preliminare o per il dibattimento, dal P.M. o dall'imputato, il quale ha interesse ad ottenere, nella ipotesi di condanna e di propria insolvenza, il pagamento della pena pecuniaria. Quando si ritiene che non sussistano i requisiti per la citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il giudice ne dispone d'ufficio l'esclusione (art. 89, comma 2, c.p.p.)

Rivestendo una posizione analoga a quella del responsabile civile, la disciplina che concerne tale parte privata è la stessa osservata in riferimento al responsabile civile.

9. LA PERSONA OFFESA DAL REATO

La qualità di persona offesa dal reato nasce dalla commissione del reato stesso, dovendosi nell'offeso identificare la cd. vittima del reato.

La persona offesa dal reato, oltre che esercitare quei diritti e quelle facoltà che le sono attribuite in maniera specifica, quali il diritto di ricevere l'informazione di garanzia (art. 369, comma 1, c.p.p.) e di nominare un difensore (art. 101, comma 1, c.p.p.) può, ai sensi dell'art. 90 comma 1, c.p.p., presentare in ogni stato e grado del procedimento memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

10. GLI ENTI CD. ESPONENZIALI (GLI ENTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI LESI).

Le facoltà e i diritti che il legislatore riconosce alla persona offesa possono essere esercitati anche da enti ed associazioni portatori di determinati interessi lesi dal reato. Ai fini della tutela degli interessi lesi dal reato, il codice, infatti, accanto alla persona offesa prevede la categoria degli enti cd. esponenziali, particolarmente legittimati in relazione ad interessi collettivi o diffusi che siano stati lesi dal reato.

Il codice riconosce la legittimazione ad adottare iniziative processuali solamente a quegli enti che perseguono "finalità di tutela degli interessi lesi dal reato", sempre che si tratti di organismi "senza scopo di lucro" (art. 91 c.p.p.).

La loro partecipazione al processo è assoggettata al previo assenso dell'offeso (art. 92 comma 1, c.p.p.), in quanto rispetto alla persona offesa, essi versano in una posizione di subordinazione, essendo il loro interesse più generico rispetto a quello personale di cui è portatore la persona offesa dal reato.

11. IL DIFENSORE

L'imputato ha diritto alla difesa tecnica, assicurata da non più di due difensori di fiducia. Il codice prevede strumenti idonei affinché l'interessato non resti mai privo di difesa, stante il ruolo essenziale rivestito dallo stesso. Strumenti quali, la figura del difensore d'ufficio, allorquando manchi il difensore di fiducia; l'intervento dello Stato per garantire la difesa dei meno abbienti. Ciò in quanto il diritto di difesa è un diritto fondamentale, cristallizzato in seno all'art. 24 della Carta costituzionale. La difesa di fiducia è facoltativa, posto che l'interessato resta libero di nominare o meno un difensore e può sempre revocare la nomina che sia già stata fatta. Allo stesso tempo, il difensore è libero sia di non accettare l'incarico, sia di rinunciare ad un incarico precedentemente accettato (artt. 105 e 107 c.p.p.). Tanto il difensore di fiducia, quanto quello di ufficio sono liberi di nominare un loro sostituto (art. 102 c.p.p.).

Oltre alla libertà, altro carattere della difesa è quello della effettività. Ciò comporta che il difensore abbia il diritto di conferire con l'inquisito o imputato subito dopo la restrizione della libertà personale, oltre che il diritto a ricevere gli avvisi di tutti quegli atti che necessitano la sua presenza, come ad esempio l'interrogatorio. Effettività che richiede, altresì, che i non abbienti non restino privi di difesa, dovendo ad essi essere garantito il gratuito patrocinio.

Proprio per l'importanza rivestita dal diritto di difesa è previsto che nel caso di rinuncia alla difesa o di revoca della nomina, la funzione del difensore continui sino a che non abbia luogo la sostituzione. Al nuovo difensore dovrà essere concesso un termine di difesa, affinché abbia la possibilità di conoscere gli atti, di poter conferire con il suo assistito per poter preparare al meglio la propria linea difensiva (artt. 107 e 108 c.p.p.).

Tale termine non può essere inferiore a sette giorni. Se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi siano specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato, tale termine può essere inferiore. Tuttavia, non può mai essere inferiore alle ventiquattro ore (art. 108 c.p.p.).

Infine, l'art. 106 c.p.p. prevede alcuni casi di incompatibilità del difensore all'assistenza di più imputati nel medesimo procedimento. Vi è incompatibilità nel caso in cui vi sia la contemporanea difesa di un imputato, il quale confessando le proprie responsabilità, allo stesso tempo accusi un coimputato, il quale invece si dichiara innocente. Rilevata la causa di incompatibilità, il PM o il giudice, deve invitare la parte a rimuoverla entro un certo lasso di tempo. Qualora non sia rimossa, provvede l'autorità giudiziaria con la nomina di un difensore d'ufficio ad uno degli imputati.

CAPITOLO TERZO

1. INTRODUZIONE

Il libro secondo del codice di procedura penale disciplina gli atti che vengono realizzati durante il procedimento, posto che il procedimento penale è per sua definizione una successione di atti, provenienti da diversi soggetti.

2. GLI ATTI DEL GIUDICE

Tra gli atti il codice pone in primo luogo attenzione alla normativa concernente gli atti del giudice. Vengono in rilievo, a tal proposito, atti a forma vincolata, quali la sentenza, l'ordinanza e il decreto. La sentenza è il provvedimento con il quale il giudice definisce l'intero procedimento penale. Esso generalmente decide sull'azione penale che sia stata promossa dal PM.

La sentenza deve essere sempre motivata a pena di nullità (art. 125 c.p.p.). Essa va pronunciata in nome del popolo italiano, con l'indicazione dell'autorità che l'ha deliberata. La sentenza, inoltre, è nulla quando manchi o sia incompleto, per quanto concerne gli elementi essenziali, il dispositivo o qualora manchi la sottoscrizione del giudice.

L'ordinanza è il provvedimento con il quale il giudice risolve una fase interlocutoria del processo. Con tale atto, per esempio, il giudice decide sull'ammissione della prova. Come la sentenza, anche l'ordinanza va motivata. I requisiti formali dell'ordinanza, diversamente dalla sentenza, non sono indicati dal legislatore. Naturalmente dovrà contenere almeno i requisiti minimi quali: l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'oggetto, la data, la sottoscrizione.

Il decreto rappresenta, generalmente, salvo il caso del cd. "decreto di condanna" un provvedimento con cui si esprime un ordine, un atto di autorità. Non è, diversamente dalla sentenza e dalla ordinanza un atto proprio del giudice, in quanto può essere adottato anche dal PM. Va motivato, sempre a pena

di nullità, solo quando la motivazione sia espressamente prescritta dal legislatore. Ne sono un esempio il caso in cui esso abbia un contenuto giurisdizionale o, qualora adottato dal PM, esso incida sulle libertà fondamentali (es. decreto di condanna, ai sensi dell'art. 460 c.p.p.; decreto di archiviazione, ai sensi dell'art. 409, comma 1, c.p.p.).

Il giudice, assistito dall'ausiliario, (art. 126 c.p.p.), deposita gli originali dei suoi provvedimenti in cancelleria. Quando il provvedimento sia impugnabile, l'avviso di deposito, nel quale vi è l'indicazione del dispositivo, va comunicato all'ufficio del PM e notificato a tutti coloro, che secondo quanto previsto dal legislatore, hanno diritto di impugnarlo (art. 126 c.p.p.).

Gli altri atti del giudice, diversi dalla sentenza, dall'ordinanza e dal decreto, sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non sia stabilito altrimenti, anche oralmente (art. 125 c.p.p.).

3. GLI ATTI DEL PUBBLICO MINISTERO

Gli atti che il pubblico ministero può porre in essere rientrano nell'area dell'azione, nel settore dell'elaborazione probatoria, nelle cadenze del contraddittorio. Anche gli atti del PM vanno documentati attraverso la verbalizzazione e l'annotazione. Gli atti appartenenti all'esercizio dell'azione penale sono: la richiesta di rinvio a giudizio; la richiesta di archiviazione; la richiesta di giudizio immediato; la modifica dell'imputazione. Per quanto concerne il potere di impulso in ambito probatorio esso si estrinseca in una serie di atti quali: gli atti coordinati alla richiesta di incidente probatorio, alla richiesta di apertura delle indagini, alla richiesta di esame dibattimentale dei testimoni e dei periti, o all'acquisizione di un mezzo di prova. Infine, rilevano gli atti che sono espressione dell'esercizio del contraddittorio. Il PM, a tal proposito, può manifestare il proprio consenso o dissenso circa l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (cd. patteggiamento), può presentare memorie.

4. LE NOTIFICHE DEGLI ATTI

Le notificazioni sono quelle attività mediante le quali viene assicurata la conoscenza di un atto. La notifica di un atto non va confusa con la comunicazione (art. 153 comma 2 c.p.p.), quest'ultima è quella attività attraverso la quale, senza alcun intervento dell'ufficiale giudiziario, il giudice rende noto al PM propri atti mediante la consegna della copia a cura della cancelleria.

Le notificazioni, ai sensi, dell'art. 148 comma 1, c.p.p., sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, salvo che la legge disponga diversamente. L'ufficiale giudiziario che procede alla notifica scrive, nella relazione di notifica, le indicazioni di tempo, luogo, consegnatario e destinatario dell'atto; la relazione è scritta sia sulla copia consegnata, sia sull'originale da restituire alla autorità o alla parte privata richiedente (art. 168 c.p.p.).

4.1 LE NOTIFICHE ALL'IMPUTATO

Per la prima notifica, essenziale per instaurare un rapporto di conoscenza del processo, se l'imputato

è detenuto, ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.p.p., essa va eseguita nel luogo di detenzione mediante la consegna di copia in mani proprie; se il detenuto sia assente dall'istituto la copia dell'atto è consegnata al direttore dell'istituto che curerà poi di informare l'interessato (art. 156, comma 2, c.p.p.).

Invece, se l'imputato è libero, la notifica è eseguita mediante consegna di copia alla persona presso l'abitazione o nel luogo di lavoro ovvero, in subordine, nella temporanea dimora; in mancanza, la notificazione è eseguita presso tali luoghi mediante consegna di persona convivente o del portiere che dovrà sottoscrivere la relata di notifica. In mancanza o rifiuto di soggetti idonei a ricevere la copia per conto dell'imputato, l'atto è depositato nella casa del comune presso il quale l'imputato ha l'abitazione o ove esercita abitualmente la sua attività lavorativa. L'avviso di deposito è affisso alla porta del luogo a lui appartenente. Dell'avvenuto deposito l'ufficiale giudiziario gli dà comunicazione attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 157 c.p.p.).

Per rendere più agevoli le notifiche all'imputato, la legge 60/2005 ha introdotto il comma 8 bis nell'art. 157, prevedendo che se l'imputato nomina un difensore di fiducia, le notifiche degli atti successive sono eseguite mediante consegna ai difensori. Il difensore, tuttavia, può dichiarare immediatamente all'autorità giudiziaria che procede di non accettare la notificazione.

In virtù dell'art. 161 c.p.p., proprio per consentire una sollecita collaborazione, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, sin dal primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che non sia detenuto o internato, è invitato a eleggere domicilio per le notificazioni, ed avvertito dell'obbligo di comunicare qualsiasi variazione del domicilio eletto o dichiarato. Al di fuori di tale ipotesi, l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio è formulato con la l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Qualora sia irreperibile, latitante o evaso è prevista la notifica al difensore. Lo stesso vale per l'imputato all'estero. In tale ultimo caso, però, prima di procedere alla notifica presso il difensore, deve essere provocata la elezione o la dichiarazione di domicilio nello Stato, attraverso una informativa del procedimento in corso, la quale va spedita a mezzo posta. È sempre consentita la possibilità di utilizzare il servizio postale come mezzo di notificazione, anche per gli atti che siano destinati ad altri soggetti o parti del processo (artt. 169 e 170 c.p.p.). Il D.l. 8/1991 (convertito in l. 82/1991, prevede che per le persone che siano esposte a pericolo e che pertanto vi siano esigenze di sicurezza, come ad es. per i testimoni di reati di mafia, possano eleggere il domicilio presso un ufficio di polizia o presso una persona di fiducia.

Infine, l'art. 154 c.p.p. si occupa espressamente delle notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

4.2 NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

L'art. 171 c.p.p. elenca i casi di nullità della notificazione:

- a) Se l'atto è notificato in modo incompleto, e la legge non consente la notifica per estratto;
- b) Se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte richiedente la notifica ovvero sul destinatario;
- c) Se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
- d) Se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;
- e) Se non è stato dato l'avviso nei casi previsti dall'art. 161, commi 1, 2 e 3 c.p.p. (dichiarazione o elezione di domicilio) e la notifica è stata eseguita mediante consegna al difensore;

- f) Se è stata omessa l'affissione o non si è data la comunicazione prevista dall'art. 157, comma 8 c.p.p.; (ovvero se, nei casi di deposito presso la casa comunale, sia stato omesso l'avviso di deposito o comunque non sia stata data comunicazione dell'avvenuto deposito);
- g) Se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona (portiere o chi ne fa le veci);
- h) Se non sono state osservate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi dell'art. 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario; in altre parole, quando non siano state osservate le forme peculiari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell'art. 150 c.p.p.

La disciplina della nullità delle notificazioni ha come finalità la conoscenza dell'atto e della sua riscontrabilità.

5. TERMINI RELATIVI AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

I termini indicano i momenti in cui un atto può o deve essere compiuto. I termini processuali sono stabiliti a ore, giorni, a mesi o ad anni. Essi vanno computati secondo il calendario comune.

Il termine stabilito a giorni, qualora scada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto sino al giorno successivo non festivo. Nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne sia iniziata la decorrenza, mentre si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno, salvo che la legge non stabilisca altrimenti (art. 172 c.p.p.).

Il successivo art. 173 c.p.p. dispone che i termini sono perentori, ossia sono stabiliti a pena di decadenza solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Sono "perentori" quei termini che prescrivono che il compimento di un atto avvenga entro e non oltre un determinato periodo di tempo, al termine del quale si ha "decadenza" dal potere di compiere quello specifico atto. Tali termini non possono essere prorogati, sempreché la legge non preveda diversamente. La parte nei cui confronti sia stabilito un termine ha la facoltà di chiederne o consentirne l'abbreviazione con una dichiarazione che sia ricevuta in cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.

Regole particolari sono previste dallo stesso legislatore per i casi di prolungamento, di sospensione e di restituzione in termini.

- a) Si ha "prolungamento" del termine in riferimento a quelle ipotesi in cui l'ordinaria scadenza del termine intralcerebbe l'esercizio di un diritto: è il caso nel quale il termine per comparire dell'imputato con residenza o domicilio fuori dal comune dove ha sede l'autorità procedente viene prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio, secondo quanto disposto dall'art. 174 c.p.p.
- b) Si ha "sospensione", in virtù della legge 742/1969, dei termini durante il periodo feriale. I termini riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione ricompreso tra il 1 agosto ed il 31 agosto. La sospensione feriale non si applica: a procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare (salvo loro espressa rinuncia); nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata; quando si debba procedere all'incidente probatorio ovvero al compimento di atti urgenti; nei procedimenti la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, e il giudice dichiara l'urgenza del processo; nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, quando sia stata disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro di beni, e gli interessati e i loro

difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice dichiari l'urgenza del procedimento.

- c) Si ha l'istituto della "restituzione" nei termini quando il PM, le parti private e i difensori provano di non aver potuto osservare il termine "per caso fortuito o per forza maggiore" (art. 175 c.p.p.) Ricorre il caso fortuito⁴⁰ quando un evento eccezionale non previsto né prevedibile impedisca il compimento dell'atto. Mentre si ha forza maggiore nel caso in cui vi sia stata un'energia, naturale o umana, alla quale la parte non ha potuto in alcun modo resistere, e che ha conseguentemente reso impossibile il compimento dell'atto entro il termine previsto. Naturalmente, deve trattarsi di impossibilità assoluta, non bastando la mera difficoltà di compiere l'atto.

6. LA NULLITÀ DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

Il libro secondo del codice di procedura penale si conclude con la normativa riguardante le nullità. "L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge" (art. 177 c.p.p.). Viene enunciato in tale norma il principio di tassatività delle nullità. Rilevano ipotesi di nullità "speciali" che si distinguono dalle nullità "di ordine generale". Nei casi di nullità speciale è, infatti, la stessa norma a prevedere esplicitamente la sanzione da applicarsi per l'inosservanza di un determinato precetto. A titolo esemplificativo, è nulla, ai sensi dell'art. 144 c.p.p., la nomina come interprete di un soggetto che versi in condizioni di incapacità o incompatibilità.

In riferimento alle nullità di carattere generale, è sempre prescritta a pena di nullità (art. 178 c.p.p.) l'osservanza delle prescrizioni concernenti:

- a) Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo quanto stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- b) L'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
- c) L'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Il codice, inoltre, distingue, con riferimento al differente trattamento sanzionatorio, le nullità in nullità assolute, nullità a regime intermedio e nullità relative.

Sono nullità assolute quelle relative alle condizioni di capacità del giudice ed il numero di giudici necessari per costituire i collegi; quelle concernenti l'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale oltre che quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore in tutti quei casi nei quali ne sia obbligatoria la presenza.

Sono, invece, nullità a regime intermedio, tutte le altre nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., ovvero le nullità che concernono la partecipazione del PM al procedimento, oltre a quelle che riguardano l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, che non si traducano in omessa citazione dell'imputato o assenza del suo difensore.

⁴⁰ "Integra forza maggiore, e può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'omessa annotazione della data di deposito della sentenza nei registri di cancelleria. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che tale omissione comporta un pregiudizio per l'attività defensionale, venendo meno il riferimento a termini certi per l'esercizio del potere di impugnazione). *Cass.pen.sez.II*, 22 maggio 2008, n.26549.

Infine, sono nullità relative, fuori dalle ipotesi previste negli artt. 178 e 179 c.p.p., quelle previste da specifiche ed esplicite disposizioni di legge, in omaggio al principio di tassatività delle nullità (art. 181 c.p.p.).

Quanto al diverso regime cui soggiacciono le nullità occorre far riferimento sia alla loro deducibilità ad opera delle parti, sia alla loro rilevabilità da parte del giudice.

Sotto il primo profilo, le nullità assolute sono deducibili senza limiti temporali. Invece, le nullità a regime intermedio possono essere dedotte dalle parti sino alla deliberazione della sentenza di primo grado e, se si verificano nel corso del giudizio, sino alla sentenza di grado successivo (art. 180 c.p.p.). Le nullità relative possono essere dedotte solo su eccezione delle parti che vi abbiano interesse e nei tempi espressamente previsti dal legislatore (art. 181 c.p.p.).

Sotto il secondo profilo, inerente alla loro rilevabilità d'ufficio, le nullità assolute sono rilevabili in ogni stato e grado del procedimento. Invece, quelle intermedie possono essere anche rilevate d'ufficio ma non possono esserlo dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si siano verificate nel corso del giudizio, dopo la sentenza del grado successivo. Infine, le nullità relative, come anticipato, non sono rilevabili d'ufficio ma solo su eccezione di parte. Le nullità relative non possono essere, inoltre, eccepite da chi vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa o non abbia interesse alla osservanza della disposizione violata (art. 182 c.p.p.).

6.1 SANATORIA DELLE NULLITÀ

Il legislatore dispone all'art. 183 c.p.p., rubricato "sanatorie generali della nullità" che, salvo diversamente previsto, le nullità siano sanate:

- a) se la parte, interessata a dedurre la nullità, abbia rinunciato espressamente ad eccepirla;
- b) se la parte si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo era preordinato.

L'articolo successivo prevede specifiche ipotesi di sanatoria delle nullità concernenti le citazioni, gli avvisi e le notificazioni. La nullità è sanata se l'atto comunque raggiunge ugualmente i suoi effetti (art. 184 c.p.p.).

6.2 GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ

Il codice predispone un regime comune in ordine agli effetti della dichiarazione di nullità, un regime che vale quindi per tutti e tre i tipi di nullità analizzati in precedenza.

Una volta che sia stata dichiarata la nullità di un atto, essa renderà invalidi tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (art. 185, comma 1, c.p.p.).

Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora essa sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi vi abbia dato causa per dolo o colpa grave. Se la rinnovazione non sia necessaria e possibile, si verifica la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto affetto da nullità, salvo sia diversamente disposto.

Altre ipotesi di invalidità degli atti del procedimento penale sono: l'inutilizzabilità, l'inesistenza, la inammissibilità e la preclusione dell'atto. Si ha inesistenza quando manchino i presupposti minimi affinché l'atto posto in essere sia inquadrabile come un atto processuale. Per esempio, quando una

sentenza venga emessa da un soggetto che non sia un giudice. In tali casi l'atto sarà giuridicamente inesistente.

L'inutilizzabilità, invece, è la forma di invalidità che concerne gli atti che abbiano una rilevanza dal punto di vista probatorio.

L'inutilizzabilità di un atto consiste nella sua inidoneità ad essere usato probatoriamente. Dispone l'art. 191 c.p.p. che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate⁴¹.

La preclusione consiste nell'impedimento a compiere un determinato atto che si configuri come incompatibile rispetto ad un precedente comportamento tenuto dalla stessa parte (*electa una via, non datur recursus ad alteram*). A titolo esemplificativo, è "precluso il promovimento dell'azione davanti al giudice civile al danneggiato da reato, se si sia costituito parte civile nel processo penale (art. 82 c.p.p.). Invece, la decadenza si configura quale perdita del diritto di porre in essere uno specifico atto, poiché è trascorso il termine perentorio entro il quale poteva essere compiuto. Quando, nonostante sia maturata una preclusione o una decadenza l'atto sia posto in essere lo stesso, in tali casi si suole parlare di inammissibilità dell'atto.

CAPITOLO QUARTO

1. LA PROVA

Il libro III del c.p.p. disciplina le prove, dedicando il primo titolo alle disposizioni generali, il secondo ai mezzi di prova, il terzo ai mezzi di ricerca della prova. La norma di apertura, l'art. 187 c.p.p. si occupa dell'oggetto della prova e, al riguardo, dispone che: "sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono, altresì, oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Se vi è costituzione di parte civile sono, inoltre, oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile, derivante da reato".

Il codice successivamente distingue i mezzi di prova dai mezzi di ricerca della prova, ma l'elenco ivi contenuto non è tassativo. Infatti, l'art. 189 c.p.p. si occupa delle "prove non disciplinate dalla legge". Il giudice può assumerle quando esse risultino idonee ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudichino la libertà morale delle persone. Inoltre, per le prove tipiche le modalità di assunzione delle stesse sono previste direttamente dal legislatore; invece, le modalità di assunzione delle prove atipiche necessitano dell'audizione delle parti sulle forme da adottare per la loro assunzione.

Quanto alla distinzione tra i mezzi di prova e i mezzi di ricerca di prova occorre precisare che i "mezzi di prova previsti espressamente dal codice si caratterizzano per l'attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione. Al contrario, i mezzi di ricerca di prova non sono di per sè stessi fonti di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni utili all'individuazione di specifici elementi di prova o alla mediata

⁴¹ "Le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell'ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p., con conseguente impossibilità che essi fondino l'emissione di una misura cautelare" (*Cass.pen.sez.II, 25 gennaio 2012, n. 6355*).

rappresentazione di fatti, comunque rilevanti ai fini della prova”⁴². A titolo esemplificativo, mentre con l’esame dei testimoni si instaura un rapporto immediato fra il giudice e la fonte di prova, ciò non accade con l’intercettazione telefonica che è un mezzo di ricerca di prova.

Le parti, pubblica e private, vantano un vero e proprio diritto alla prova. Esse, in virtù della legge sono legittimate a provare quanto forma oggetto del giudizio, sia direttamente, mediante la richiesta di mezzi di prova sia indirettamente, attraverso la confutazione di quanto addotto dalla controparte. Naturalmente il diritto alla prova delle parti va conciliato con l’esigenza che il giudice abbia in seno al processo tutti quegli elementi necessari che gli consentano di decidere sul fatto. Infatti è il giudice che decide sull’ammissibilità dei mezzi di prova ed è sempre il giudice che deve preventivamente valutare, in vista della pronuncia di ammissibilità della richiesta, che il mezzo di prova non sia manifestamente irrilevante rispetto ai fatti oggetto di prova e non sia manifestamente superfluo (art. 191, comma 1, c.p.p.). È manifesto ciò che si coglie con immediatezza senza che sia necessario alcun approfondimento; è irrilevante il mezzo di prova quando, sin da subito si rilevi che non abbia alcuna attinenza con i fatti oggetto di imputazione.

I mezzi di prova che il codice prevede sono: la testimonianza; l’esame delle parti; i confronti; le ricognizioni; gli esperimenti; la perizia; i documenti. Sono, invece, mezzi di ricerca della prova: le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

1.1 LA TESTIMONIANZA

La testimonianza si caratterizza per la narrazione di un fatto da parte di colui che è informato dell’avvenimento. È il mezzo di prova che garantisce, allo stesso tempo l’oralità ed il diritto al contraddittorio che si esplica mediante l’esame incrociato del teste. Oralità e contraddittorio che consentono sia la verifica del tema di prova che della fonte dell’informazione. Sono oggetto di testimonianza i fatti che concernono l’imputazione, la punibilità, la determinazione della pena o della misura di sicurezza, i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali e, se vi è costituzione di parte civile, quelli inerenti alla responsabilità civile derivante da reato (art. 187 c.p.p.). Il testimone non può deporre, ai sensi dell’art. 194 c.p.p.:

- sulla moralità dell’imputato, salvo qualora si tratti di fatti specifici che siano idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla sua pericolosità sociale.
- Mentre l’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altre parti o altri testimoni oltre che alle circostanze il cui accertamento sia necessario per valutarne la credibilità.
- È ammessa la deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato solo allorché il fatto dell’imputato debba essere valutato in relazione al comportamento di quella determinata persona.
- Altresì il testimone è esaminato su fatti determinati e non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né tantomeno esprimere propri apprezzamenti, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Pertanto, emerge chiaramente, che essa sia una prova complessa che attiene tanto alla rappresentazione del fatto, quanto alla valutazione circa l’attendibilità di colui che depone.

⁴² D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p.77.

Si suole distinguere tra testimonianza diretta e testimonianza indiretta. La testimonianza è diretta quando i fatti siano narrati da colui che ne abbia avuto un'esperienza diretta, invece, la testimonianza sarà indiretta, nel caso in cui, il teste riferisca una narrazione che non appartiene alla sua esperienza. Se ha conoscenza dei fatti da terzi, questi saranno chiamati a deporre. La testimonianza indiretta serve ad individuare e ad acquisire nuove fonti di prova. I testimoni però non potranno essere esaminati su fatti appresi da persone vincolate dal segreto professionale o d'ufficio, salvo che le stesse abbiano deposto sugli stessi fatti o comunque li abbiano divulgati (art. 195, comma 6, c.p.p.). Il comma 4 dell'art. 195 c.p.p., inoltre, dispone che la polizia giudiziaria non possa deporre sulle dichiarazioni acquisite dai testimoni acquisite ai sensi dell'art. 351 c.p.p. (deposizioni delle persone informate dei fatti), dell'art. 357, comma 2, lettere a) e b) (informazioni ricevute con denunce, querele, ecc. e sommarie informazioni ricevute dall'indagato). Inoltre, non potrà essere utilizzata la testimonianza di colui che si rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui abbia appreso la notizia dei fatti in esame (art. 195, comma 7, c.p.p.).

Quanto alla capacità di testimoniare, essa appartiene a qualunque persona. Diversa è la capacità fisica e mentale di testimoniare, la quale attribuisce maggiore o minore attendibilità e credibilità a colui che testimonia. Pertanto, quando “al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza”, il giudice può ordinare gli accertamenti necessari mediante i mezzi consentiti dalla legge (art. 196 c.p.p.).

In base al dettato normativo dell'art. 198 c.p.p. il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date per le esigenze processuali. In caso di inosservanza ingiustificata di tale obbligo il giudice potrà disporre l'accompagnamento coattivo del testimone. Ha altresì l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Pertanto, non potrà rendere dichiarazioni che siano incomplete, contraddittorie, oppure contrastanti con prove precedentemente acquisite. Qualora il testimone deponga il falso il giudice potrà disporre la trasmissione degli atti al PM perché proceda ai sensi dell'art. 372 c.p. per il delitto di “Falsa testimonianza”.

Il testimone non può, invece, “essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale” (art. 198, comma 2, c.p.p.).

Viene riconosciuta la facoltà di astenersi dal deporre ai prossimi congiunti dell'imputato (art. 199 c.p.p.), i quali però hanno l'obbligo di testimoniare qualora abbiano assunto la veste di persone offese dal reato o di denunciati, di querelanti, poiché in tal caso vantano un peculiare interesse al processo da cui non possono sottrarsi. Vi sono, inoltre, soggetti che non possono deporre poiché sono tenuti al segreto professionale (art. 200 c.p.p.) al segreto di ufficio (art. 201 c.p.p.) o al segreto di Stato (art. 202 c.p.p.).

1.2 L'ESAME DELLE PARTI

Nel dibattimento l'imputato, la parte civile che debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati, se ne fanno richiesta o vi consentono (art. 208 c.p.p.). Una volta che una parte abbia chiesto l'esame diretto se rifiuta di rispondere a una domanda ne viene fatta menzione nel verbale (art. 209 c.p.p.) ed è suscettibile di valutazione probatoria, avendo essa stessa scelto di essere sottoposta ad esame. “Naturalmente, le parti, a differenza dei testimoni, non hanno l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che sono loro rivolte, trattandosi di soggetti che certamente non possono dirsi

disinteressati rispetto all'esito del processo"⁴³. Una disciplina particolare è prevista dal legislatore nell'art. 210 c.p.p. concernente l'esame di persona imputata in un procedimento connesso.

1.3 IL CONFRONTO

Il confronto ha luogo nei casi di disaccordo fra due o più persone, già esaminate o interrogate, su fatti e circostanze importanti (art. 211 c.p.p.). Quanto alle modalità di confronto, il legislatore prevede che ai soggetti tra i quali debba svolgersi il confronto, il giudice chiede se gli stessi confermino o modifichino le precedenti dichiarazioni rese. Nel verbale, sarà fatta menzione delle domande rivolte dal giudice oltre che delle dichiarazioni rese dalle parti e di quant'altro sia avvenuto durante il confronto (art. 212 c.p.p.).

1.4 LA RICOGNIZIONE

Si tratta di un mezzo di prova attraverso il quale un soggetto è chiamato a riconoscere sia persone che cose, sulla base di una precedente esperienza. Nella ricognizione personale il soggetto è chiamato a riconoscere una persona che normalmente è colui che sia sospettato del reato per il quale si procede. Nella ricognizione reale, invece, il riconoscimento investe la cosa, che coincide con il corpo del reato o con le pertinenze del reato.

L'art. 213 c.p.p. disciplina gli atti preliminari della ricognizione personale, che è volta all'acquisizione di ogni informazione utile a vagliare l'attendibilità del riconoscimento. Il giudice invita chi debba eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda chiedendole, inoltre, se sia stato già in precedenza chiamato ad eseguire il riconoscimento e se prima o dopo il fatto per il quale si procede abbia visto, anche in fotografia, la persona da riconoscere e se la stessa gli sia stata indicata o descritta. Il codice prevede esplicitamente le modalità di svolgimento della ricognizione (art. 214 c.p.p.), collocando la persona da riconoscere almeno tra due persone il più possibile somiglianti. La ricognizione reale segue le stesse regole, in quanto compatibili (art. 215 c.p.p.). "Procurati ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno di essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa" (art. 215, comma 2, c.p.p.).

È altresì prevista la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro possa essere oggetto di percezione sensoriale. Anche in questo ultimo caso si osservano le disposizioni sulla ricognizione personale, in quanto applicabili (art. 216 c.p.p.).

1.5 L'ESPERIMENTO GIUDIZIALE

È il mezzo di prova attraverso il quale viene riprodotta una situazione che sia collegata ai fatti oggetto dell'imputazione. L'esperimento giudiziale è ammesso quando "occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo" e consiste nella riproduzione della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del

⁴³ A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, p. 643.

fatto medesimo (art. 218 c.p.p.). Quanto alle modalità dell'esperimento giudiziale l'art. 219 c.p.p. prevede che con la stessa ordinanza che dispone l'esperimento, o con provvedimento successivo, può essere designato un esperto. Nel determinare le modalità il giudice dà le disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la pubblica sicurezza (art. 219, comma 4, c.p.p.).

1.6 LA PERIZIA E LA CONSULENZA TECNICA

Il giudice dispone la perizia “quando occorre svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche⁴⁴” (art. 220 c.p.p.). Non è disposta, pertanto, per la risoluzione di questioni giuridiche che rientrano nel novero delle conoscenze e competenze proprie e specifiche del giudice. Sempre in riferimento all'oggetto della perizia, il legislatore ha premura di specificare che non sono ammesse perizie al fine di stabilire l'abitudine o la professionalità del reato, o la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato, salvo quanto sia previsto ai fini della esecuzione della pena o della misura di sicurezza (art. 220, comma 2, c.p.p.). Quanto alle operazioni peritali, in primo luogo, è prevista la nomina del perito, il quale è scelto tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolari competenze nella specifica disciplina (art. 221 c.p.p.). Il PM e le parti private hanno facoltà di nominare dei propri consulenti tecnici (art. 225 c.p.p.). Al momento del conferimento dell'incarico, il giudice accerta le generalità del perito, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la dichiarazione con la quale si impegna “ad adempiere all'ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità ed a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali” (art. 226 c.p.p.). Accettato l'incarico, il giudice provvede alla formulazione dei quesiti. In secondo luogo, si pone attenzione all'attività del perito, il quale risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Se però per la complessità degli stessi, non possa darvi una risposta immediata, in tal caso egli chiederà al giudice un termine per potervi rispondere. Il giudice fissa un termine che il codice prevede non possa superare i novanta giorni. Sono consentite, al fine di ulteriori accertamenti, delle proroghe, ciascuna non superiore al termine di trenta giorni, fino ad una durata complessiva di sei mesi.

La fase conclusiva riguarda l'enunciazione del parere e la eventuale presentazione di una relazione scritta finalizzata ad illustrazione dello stesso.

Quanto alla consulenza tecnica, come anticipato, il PM e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti (art. 225 c.p.p.). A seguito del conferimento dell'incarico essi potranno presentare al giudice richieste peritali e riserve e, durante il corso delle operazioni, proporre al perito specifiche indagini nonché formulare osservazioni e riserve (art. 230 c.p.p.).

L'art. 233 c.p.p. disciplina, infine, la consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, ossia quando nessuna perizia sia stata ancora disposta.

⁴⁴ “Quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comunemente accettato perché vi sono tesi in irrisolto conflitto, spetta comunque al giudice prescegliere quella da preferire. La Corte di cassazione, rispetto a tale apprezzamento, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia resa in modo razionale e logico”. *Cass.pen.sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786.*

1.7 LA PROVA DOCUMENTALE

Ai sensi dell'art. 234, comma 1, c.p.p., "è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo". È inoltre sempre consentita l'acquisizione di dati informatici e documenti conservati all'estero (art. 234 bis c.p.p.). Il legislatore fissa regole specifiche in ordine all'acquisizione dei documenti costituenti "corpo del reato"(art. 235 c.p.p.), i quali debbono essere acquisiti, qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga; dei documenti relativi al "giudizio sulla personalità" dell'imputato o della persona offesa (art. 236 c.p.p.), i quali possono essere acquisiti se il fatto per cui si procede dev'essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa; dei documenti "provenienti dall'imputato"(art. 237 c.p.p.)anche se sequestrati presso altri o da altri prodotti.

In virtù dell'art. 238 c.p.p., è ammessa l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento o di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato. Nel primo caso, tali verbali sono utilizzabili contro l'imputato nei soli casi in cui il difensore abbia partecipato all'assunzione della prova, nel secondo caso sono utilizzabili se nei suoi confronti faccia stato la sentenza civile. Peculiare è l'acquisizione della documentazione di atti irripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenute, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili. L'art. 238 bis, invece, disciplina l'acquisizione delle sentenze irrevocabili.

Il legislatore, infine, prevede alcuni divieti:

- a) il divieto relativo all'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico e intorno ai fatti per cui si tratta, o sulla moralità in genere delle parti, dei testimoni, dei consulenti e dei periti (art. 234, comma 3, c.p.p.);
- b) nonché il divieto relativo all'acquisizione di documenti anonimi, salvo che essi costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato (art. 240 c.p.p.).

2. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Il titolo III del libro III del codice di procedura penale si occupa dei mezzi di ricerca della prova; attraverso essi, l'autorità giudiziaria acquisisce elementi utili ai fini della ricostruzione del fatto reato.

2.1 L'ISPEZIONE

In base al dettato normativo dell'art. 244 c.p.p., l'ispezione è disposta, con decreto motivato, quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati, dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale dei luoghi e, se possibile, quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle avvenute modificazioni.

L'ispezione può essere personale, locale o reale a seconda che abbia ad oggetto persone, luoghi o cose. L'ispezione personale va eseguita, ovviamente, nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto, il quale può farsi assistere da persona di fiducia (art. 245 c.p.p.).

L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico (art. 245, comma 3, c.p.p.).

L'ispezione locale ha solitamente, ad oggetto il luogo in cui sia stato commesso il fatto per accertare eventuali tracce o altri effetti materiali del reato. L'ispezione reale, infine, ha ad oggetto cose mobili. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. In caso di trasgressione, può far ricondurre, coattivamente, sul posto colui che abbia violato l'ordine (art. 246, comma 2, c.p.p.).

2.2 LE PERQUISIZIONI

L'art. 247 c.p.p. dispone che le perquisizioni possono aver luogo nei seguenti casi, ossia quando l'autorità giudiziaria ha fondato motivo di ritenere che:

- a) taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato;
- b) il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo;
- c) in un determinato luogo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso;
- d) dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.

La perquisizione è disposta con decreto motivato. Il provvedimento non è eseguito e la perquisizione non è effettuata qualora la cosa ricercata sia consegnata volontariamente. Le cose rinvenute per effetto della perquisizione saranno sottoposte a sequestro (art. 248, comma 1, c.p.p.).

2.3 IL SEQUESTRO

Il sequestro è il vincolo posto dall'autorità giudiziaria sulla libera disponibilità di una cosa. Ha ad oggetto il corpo del reato, cioè "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo" (art. 253, comma 2, c.p.p.) e le cose pertinenti al reato, ovvero tutto ciò che può essere utile per accertare la consumazione dell'illecito, l'autore e le circostanze del reato. Il sequestro è disposto dall'autorità giudiziaria con decreto motivato (art. 253 comma 1 c.p.p.). Qualora vi sia il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi del commesso reato vengano modificati prima dell'intervento del PM, possono procedere al sequestro del corpo del reato oltre che delle cose pertinenti al reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria. In tal caso, il PM dovrà convalidare, nelle quarantotto ore successive, il sequestro con decreto motivato (artt. 354 e 355 c.p.p.).

2.4 LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E DI COMUNICAZIONI

Il legislatore indica i presupposti per l'ammissibilità delle intercettazioni, i quali sono costituiti: dall'esistenza di gravi indizi di reato, oltre che dalla assoluta necessità dell'operazione ai fini della prosecuzione delle indagini. Deve trattarsi di indagini relative ai reati puntualmente indicati nell'art. 266 c.p.p. Nei procedimenti relativi a questi ultimi reati, oltre che a quelli commessi attraverso

l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi (art. 266 bis c.p.p.).

L'intercettazione è disposta con decreto motivato, su richiesta del PM, dal giudice per le indagini preliminari (GIP), il quale è chiamato proprio a verificare l'esistenza dei presupposti di ammissibilità del provvedimento. Nei casi di urgenza, quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il PM può procedere con decreto motivato che va immediatamente comunicato al GIP, ai fini di una eventuale convalida, la quale dovrà intervenire entro quarantotto ore dal provvedimento. (art. 267, comma 2, c.p.p.).

Le operazioni di intercettazione debbono essere compiute per mezzo di impianti installati presso gli uffici della procura della Repubblica, esse vanno registrate e dell'operazione va redatto verbale. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini (art. 268, comma 2bis, c.p.p.).

I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al PM e depositati in archivio. Qualora dal deposito delle registrazioni possa derivare grave pregiudizio per le attività investigative, il PM può essere autorizzato dal giudice a ritardarlo fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 268 c.p.p.). L'inosservanza dei limiti di ammissibilità dell'intercettazione oltre che il mancato rispetto delle regole indicate dal legislatore comporta l'inutilizzabilità dei relativi atti (art. 271 c.p.p.).

3 IL DIRITTO ALLA PROVA

Le parti vantano un diritto alla prova. Più nel dettaglio, il diritto all'ammissione del mezzo di prova. Infatti, l'art. 111 Cost. prevede espressamente che nel processo penale, la persona accusata di un reato abbia "la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a sua favore". Il principio fondamentale che regola il processo penale, per quanto attiene alla formazione della prova, è il principio del contraddittorio.

"Di diritto alla prova può parlarsi con riferimento alla corretta elaborazione probatoria. Le parti possono esercitarlo facendosi "sentire" dal giudice del dibattimento, proponendo "eccezioni" e avanzando "opposizioni"⁴⁵".

4 IL PROCEDIMENTO PROBATORIO. L'AMMISSIONE DELLA PROVA

"Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti" (art. 190, comma 1, c.p.p.).

Alla luce del dettato normativo, quindi, il giudice è chiamato ad effettuare una plurima valutazione in chiave negativa. Infatti, non sono ammesse le prove vietate espressamente dalla legge, quelle

⁴⁵ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p. 89.

inutili, ovvero le prove “manifestamente superflue” oltre che quelle non rilevanti ossia le prove “manifestamente irrilevanti”. Qualora sia acquisita una prova in violazione della legge essa sarà inutilizzabile. A tal riguardo, infatti, l’art. 191 c.p.p. dispone che “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L’inutilizzabilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”. L’inutilizzabilità, sanzione tipica del procedimento probatorio, può colpire sia i mezzi di prova che i mezzi di ricerca di prova.

Al di fuori dei casi delle prove legali, ossia delle prove dove è il medesimo legislatore a stabilire i criteri ai quali il giudice debba attenersi in ordine alla valutazione della prova, vige il principio del libero convincimento del giudice. Il giudice, in tali casi, è libero di valutare la prova. Tuttavia sussistono dei limiti al libero convincimento del giudice. Infatti, egli deve utilizzare, per la deliberazione della decisione elementi di prova acquisiti nel dibattimento. Ai sensi dell’art. 526 c.p.p. “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. Inoltre, in virtù dell’art. 192, comma 1, c.p.p. “il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti o dei provvedimenti adottati”. Vi è uno stretto legame tra il libero convincimento del giudice e l’obbligo di motivazione sullo stesso incombente. Infatti, L’art. 546 comma 1, lett. e) specifica che debbano essere indicate le prove che siano alla base della sua decisione unitamente all’enunciazione delle ragioni per le quali egli non ritenga attendibili le prove contrarie.

CAPITOLO QUINTO

1. LA FUNZIONE CAUTELARE

Il libro IV del codice di procedura penale disciplina le misure cautelari. Esse sono misure sia di carattere personale che reale e sono volte a prevedere limitazioni alla libertà personale e a quella di natura patrimoniale.

Il trascorrere del tempo sino al termine dell’intera vicenda processuale potrebbe pregiudicare il raggiungimento degli scopi a cui è volto un corretto ed efficace esercizio dell’attività giudiziaria penale. Pertanto sono predisposte misure per evitare che sia inficiata l’azione giudiziaria a causa del decorso del tempo; siffatte misure, quindi, mirano ad impedire che abbia luogo l’inquinamento o la dispersione delle prove, oltre che la eventuale reiterazione di illeciti penali.

Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione è esclusa la possibilità di restrizione della libertà personale “se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. In altri termini, è necessario un provvedimento dell’autorità giudiziaria e che ricorrano i casi previsti dal legislatore e siano seguite le modalità indicate nel codice. Viene consacrata una riserva di giurisdizione in tale ambito. Tuttavia, nei casi eccezionali di necessità ed urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi provvisori da comunicare all’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. La mancata convalida da parte di quest’autorità entro le successive quarantotto ore rende i provvedimenti restrittivi privi di ogni effetto.

La Carta costituzionale prevede altre garanzie in seno all’art. 111 comma 7 Cost., il quale prescrive la ricorribilità in cassazione contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale, oltre che nell’art. 13 comma 5 Cost., il quale stabilisce i limiti massimi di “carcerazione preventiva”.

Le misure cautelari sono personali e reali.

Le misure personali si distinguono in misure coercitive (artt. 280-286 bis c.p.p.) e misure interdittive (artt. 287-290 c.p.p.). Le misure reali sono, invece, il sequestro conservativo (artt. 316- 320 c.p.p.) e il sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.).

2. LE MISURE CAUTELARI PERSONALI

La normativa codicistica si apre con capo dedicato alle regole generali che riguardano tutta la disciplina relativa alle restrizioni inerenti alla libertà della persona.

L'art. 272 c.p.p. dispone che: “le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo”. Viene enunciato il principio di legalità il quale, da un lato stabilisce che il potere di adottare restrizioni alla libertà della persona può trarre fondamento solo nella legge, dall'altro, che siffatta limitazione nel processo penale può aver luogo esclusivamente per finalità di natura cautelare, rispettando i limiti e le condizioni previste dalle norme del titolo primo del libro quarto del codice.

Ai sensi dell'art. 279 c.p.p. l'applicazione, la revoca e le modifiche dei provvedimenti restrittivi spettano solo al giudice procedente nel tempo in cui i provvedimenti siano stati richiesti o adottati d'ufficio. Tuttavia, se in siffatto momento non sia pendente alcun processo penale la competenza spetterà al giudice per le indagini preliminari.

2.1 LE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE

Le condizioni generali per l'adozione delle misure cautelari personali sono previste puntualmente dal legislatore negli artt. 273 e 274 c.p.p..

L'art. 273 c.p.p. richiede gravi indizi di colpevolezza, quale condizione imprescindibile per l'adozione delle misure restrittive delle libertà della persona.

Con il termine “indizi” si fa riferimento a quei risultati probatori tali da consentire un giudizio di ragionevole probabilità in ordine sia alla sussistenza del fatto sia alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini⁴⁶. L'art. 273 comma 1 bis c.p.p. dispone, inoltre, che “nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, comma 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1”.

Nessuna misura cautelare potrà essere applicata qualora risulti che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata (art. 273, comma 2, c.p.p.)

L'accertata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non è però sufficiente a legittimare l'applicazione di una misura cautelare. È infatti necessario che ricorra la seconda condizione prevista dal legislatore, ovvero il pericolo che possano essere pregiudicate le esigenze previste dall'art. 274 c.p.p. (*periculum libertatis*).

L'art. 274 c.p.p. prevede tre tipi di esigenze cautelari:

a) Innanzitutto sono previste esigenze di indagini, si mira cioè a prevenire il rischio di dispersione e inquinamento del materiale probatorio. È necessario che vi sia una situazione “di concreto ed

⁴⁶ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p. 102.

attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova" oltre che "specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini" sui fatti per i quali si procede. Le circostanze su cui si basano le esigenze cautelari debbono essere espressamente indicate nel provvedimento "a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio" (art. 274 comma 1 c.p.p.).

Inoltre, le situazioni di pericolo "non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni, né nella mancata ammissione di addebiti" (art. 274, comma 1, c.p.p.)

b) Poi vi è l'esigenza cautelare di evitare il rischio che l'imputato si sottragga all'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna emessa a suo carico una volta concluso il processo. La fuga o il pericolo concreto ed attuale di fuga assumono rilevanza soltanto per quanto riguarda processi in cui il giudice ritenga che possa essere in concreto irrogata una pena superiore ai due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, però, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, secondo quanto espressamente previsto dal legislatore.

c) Infine, una ulteriore esigenza cautelare è individuata nel pericolo che l'imputato, qualora sia lasciato libero, possa commettere una serie di gravi fatti criminosi tassativamente elencati dalla norma: "gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede".

La valutazione della "gravità" del delitto è rimessa al libero apprezzamento del giudice.

Il requisito del "pericolo" concreto ed attuale va desunto sulla base delle specifiche modalità e circostanze del fatto oltre che dalla personalità dell'imputato emergente da suoi specifici comportamenti o precedenti penali.

2.2 IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE E I CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA

Una volta che il giudice abbia provveduto ad accertare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oltre che la sussistenza del *periculum libertatis*, dovrà disporre la misura cautelare, attendendo ad alcuni criteri. In virtù del criterio di adeguatezza (art. 275 comma 1 c.p.p.), il giudice dovrà tener conto della specifica idoneità di ciascuna misura a soddisfare le esigenze che siano state rilevate nel caso concreto. Nell'ipotesi di sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari va condotto "tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risultino talune delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). Inoltre, occorre ricordare la regola secondo la quale la custodia in carcere rappresenta *l'extrema ratio*, posto che potrà essere disposta "soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata" (art. 275 comma 3 c.p.p.).

Oltre al criterio di adeguatezza, che consente al giudice di operare la propria scelta all'interno di una serie di misure limitative della libertà della persona, è necessario che sia osservato anche il principio di proporzionalità, in base al quale la misura dovrà risultare proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene in concreto possa essere applicata (art. 275, comma 2, c.p.p.).

2.3 DEROGHE AI CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA

La seconda parte della disposizione dell'art. 275 comma 3 c.p.p., al fine di contrastare la criminalità organizzata, stabilisce che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, per delitti di stampo mafioso si applichi “la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”. Viene operata, pertanto, una duplice presunzione legale: la prima, che riguarda la sussistenza delle esigenze cautelari, che implica la necessità che sia imposta la misura; la seconda, afferente alla valutazione in ordine alla adeguatezza della misura, in tali casi, infatti, si ritiene che la misura adeguata sia la custodia in carcere. Tuttavia, occorre sottolineare che il giudice potrà non disporre siffatta misura alloquando risultino acquisiti agli atti elementi che dimostrano l'insussistenza dell'esigenza cautelare.

Il giudice solo in caso di rigetto della richiesta di applicazione della misura, sarà chiamato ad esporre i motivi che negano la sussistenza di una qualsivoglia esigenza cautelare nel caso concreto.

Quando invece sia sussistente il *periculum libertatis*, la scelta del giudice è normativamente obbligata, potendo solo applicare la custodia in carcere.

Il comma 2 ter dell'articolo 275 c.p.p. prevede un obbligo specifico di motivazione, nei casi di condanna in appello, richiedendo che siano disposte le misure cautelari personali “quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1bis, risultino sussistere esigenze cautelari previste dall'art. 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole”.

Di grande rilevanza è, altresì, il comma quarto, il quale ritiene inadeguata la misura della custodia in carcere in alcuni casi, inadeguatezza che però può essere superata quando sussistano “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”. Il comma in esame prende in considerazione alcune caratteristiche personali dell'imputato che rendono, pertanto, la misura della custodia in carcere inadeguata. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla donna incinta o madre di prole inferiore ad anni sei anni con lei convivente. Altro esplicito divieto di applicazione della custodia cautelare è previsto dal successivo comma 4 bis dell'art. 275 c.p.p. in riferimento ad imputati affetti da “AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286 bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave” per effetto della quale le condizioni di salute di tali soggetti risultino incompatibili con lo stato di detenzione e siano comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione carceraria. Il menzionato divieto subisce alcune deroghe puntualmente disposte nei commi successivi dell'art. 275 c.p.p.

In caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dal provvedimento cautelare il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo della misura con un'altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Il comma 1 ter dell'art. 276 c.p.p., tuttavia, contiene un'eccezione alla regola appena menzionata, infatti stabilisce l'automatica sostituzione con la custodia cautelare degli arresti domiciliari nel caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, salvo che il fatto sia di lieve entità. Qualora la trasgressione riguardi le prescrizioni relative ad una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

Fondamentale è l'art. 277 c.p.p., il quale sottolinea la preminenza della tutela della personalità dell'individuo. Infatti, esso stabilisce che le modalità di esecuzione delle misure debbano

salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposte, il cui esercizio non risulti incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

2.4 LE MISURE COERCITIVE

Le singole misure coercitive sono regolamentate dagli artt. 280-286 bis c.p.p.. Esse sono:

- a) il divieto di espatrio, con cui si impone di non lasciare il territorio nazionale senza un'autorizzazione dell'autorità (art. 281 c.p.p.);
- b) l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con tale misura è imposto all'indagato o all'imputato di sottoporsi periodicamente a controlli presso uno specifico ufficio di polizia giudiziaria. Il provvedimento dovrà contenere i giorni e le ore durante le quali dovrà presentarsi (art. 282 c.p.p.);
- c) l'allontanamento dalla casa familiare, misura introdotta con la legge n. 154 del 2001, legge contro le violenze familiari. Con tale provvedimento il giudice prescrive all'imputato di "lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede" (art. 282 bis, comma 1, c.p.p.). Nei casi più gravi, il giudice può inoltre prescrivere il non avvicinamento ai luoghi che siano abitualmente frequentati dai propri familiari, quali il domicilio, il luogo di lavoro.
- d) il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), con siffatta misura coercitiva si prescrive il divieto di avvicinarsi ai luoghi che siano abitualmente frequentati dalla persona offesa "ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis", ovvero attraverso strumenti elettronici. Il provvedimento del giudice mira ad impedire che vi siano contatti tra l'autore del reato e la persona offesa. Rilevante è l'adozione di tale misura per alcuni reati quali, ad esempio, la violenza sessuale o il delitto di atti persecutori, meglio noto nel linguaggio comune come "stalking".
- e) il divieto e l'obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), con la prima misura è imposto il divieto di allontanarsi, senza autorizzazione, dal territorio di abituale dimora. È fatto divieto di dimorare in una specifica località. Con la seconda misura, invece, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale, sempre senza autorizzazione del giudice.
- f) gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), con tale provvedimento è imposto all'imputato "di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta". Il giudice sceglie il luogo degli arresti domiciliari, valutando in modo prioritario le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Qualora appaia necessario, il giudice potrà altresì disporre limiti o divieti di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con l'imputato o che lo assistono.
- g) la custodia cautelare (art. 285 c.p.p.), è la misura con la quale il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di catturare l'imputato e di condurlo presso un istituto di custodia affinché rimanga a disposizione dell'autorità giudiziaria.
- h) la custodia cautelare in un luogo di cura (art. 286 c.p.p.), è disposta quando la custodia cautelare debba essere eseguita nei confronti di un imputato in stato di infermità di mente tale da escludere o da diminuire grandemente la capacità di intendere e di volere; il giudice quindi dispone, in luogo della custodia in carcere, il ricovero in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero.

2.5 LE MISURE INTERDITTIVE

Le misure interdittive, nonostante siano misure cautelari personali alla stessa stregua delle misure coercitive, si differenziano da queste ultime poiché esse non incidono sulla libertà fisica o di movimento del soggetto destinatario delle misure. Esse limitano piuttosto l'esercizio di determinate facoltà o diritti, in via temporanea. In linea generale, salvo deroghe particolari, tali misure sono applicabili solo quando si proceda per delitti punibili in astratto con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.). Alla stessa stregua di tutte le misure cautelari, le misure in questione richiedono, per la loro applicazione, la sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p.

Le misure interdittive sono previste dagli artt. 287-290 c.p.p. Esse sono:

- a) la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, (art. 288 c.p.p.), tale misura priva, in via temporanea, l'imputato dei poteri inerenti alla responsabilità genitoriale, in tutto o in parte. Qualora si proceda in tema di delitti contro la libertà sessuale, corruzioni di minorenni o abuso dei mezzi di correzione o disciplina, commessi in danno ai prossimi congiunti, secondo quanto disposto espressamente dal legislatore, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena contemplati dall'art. 287, comma 1 (pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni);
- b) la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), con tale misura è interdetto, in tutto o in parte, temporaneamente, l'esercizio dell'attività inerente all'ufficio o al servizio. Se si procede per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura, in virtù di quanto previsto dal codice, può essere disposta, a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dal 1 comma dell'art. 287 c.p.p.. Nel rispetto del principio della sovranità popolare enunciato nell'art. 1 della Carta Costituzionale, l'art. 289, ultimo comma, stabilisce che la misura non possa essere applicata agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
- c) il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 289 bis c.p.p.), misura introdotta con la legge cd. "spazzacorrotti", legge n. 3 del 2019. Con l'introduzione di questa nuova misura interdittiva, il giudice interdice all'imputato, in via temporanea, di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Sempre secondo il disposto dell'articolo, qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'art. 287, comma 1, c.p.p.
- d) il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.), il provvedimento mira ad interdire, sempre in via temporanea, l'esercizio, in tutto o in parte, delle attività inerenti a determinate professioni, imprese o uffici non pubblici. La misura potrà applicarsi al di fuori dei limiti di pena previsti dal comma 1 dell'art. 287 c.p.p. allorché si proceda per particolari delitti previsti dall'art. 290 c.p.p, tra cui i delitti contro l'incolumità pubblica o la pubblica economia.

2.6 LE FORME DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Salvo diversamente disposto, il giudice non può applicare d'ufficio le misure cautelari personali, ma

esse sono applicate con ordinanza del giudice su richiesta del PM. Infatti, l'art. 291 comma 1 c.p.p. stabilisce espressamente che il giudice disponga le misure su richiesta del pubblico ministero il quale deve presentare gli elementi su cui essa si fonda "nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate".

Quanto alla competenza a decidere, essa spetta, nel corso delle indagini preliminari, al GIP; nel corso dell'udienza preliminare al GUP e nel corso del processo il giudice innanzi al quale esso pende.

A seguito della richiesta del PM, organo di impulso, il giudice può rigettare la richiesta, qualora ritenga che non sussista la gravità degli indizi e/o non ricorrano le esigenze cautelari. Può accogliere la richiesta emettendo ordinanza cautelare, la quale dovrà contenere taluni elementi puntualmente indicati dal legislatore in seno all'art. 292. Potrà, inoltre, accogliere la richiesta del PM anche limitatamente ad alcuni indagati od ad alcune imputazioni, al contempo, rigettandola per gli altri soggetti o per altre imputazioni. L'art. 293 c.p.p., rubricato "adempimenti esecutivi" stabilisce che sia consegnato all'imputato una copia del provvedimento congiuntamente ad una comunicazione scritta, redatta in una forma chiara e precisa, per essere dallo stesso compresa e, nel caso di non conoscenza della lingua italiana, essa dovrà essere tradotta. Con tale comunicazione l'imputato è informato di tutta una serie di diritti, tra cui, quello di nominare un difensore di fiducia, di avvalersi della facoltà di non rispondere, e di altri puntualmente elencati nell'articolo suddetto.

L'art. 294 prevede un importante adempimento, che consiste nell'interrogatorio della persona destinataria della misura personale, "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento", da parte del giudice che abbia deciso sull'applicazione della misura medesima. Il giudice provvede all'interrogatorio, immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, nel caso in cui sia imposta la misura della custodia cautelare in carcere; entro dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o sua notificazione, qualora, invece, sia stata disposta un'altra misura cautelare, sia essa coercitiva o interdittiva.

Anche il PM ha la facoltà di procedere autonomamente all'interrogatorio. Tuttavia, tale interrogatorio non può precedere quello del giudice, se la persona si trovi in stato di custodia cautelare (art. 294, comma 6 c.p.p.).

Inoltre, se il PM ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare, il giudice procede all'interrogatorio, dell'imputato in custodia carceraria, entro 48 ore (art.294, comma 1ter c.p.p.).

Se la persona nei cui confronti è disposta la misura non viene rintracciata, si compila processo verbale di vane ricerche (art. 295 c.p.p.). Qualora il giudice ritenga le ricerche esaurienti, dichiara lo stato di latitanza. "È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione" (art. 296 c.p.p.). Occorre puntualizzare, però, che il richiamo è alle misure coercitive, non a quelle interdittive.

2.7 LA REVOCA E SOSTITUZIONE DELLE MISURE

L'art. 299 c.p.p. disciplina gli istituti della revoca e della sostituzione delle misure. La norma dispone che le misure personali siano "immediatamente revocate quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti", le condizioni previste dagli artt. 273 e 274 c.p.p. nonché quelle peculiari previste in riferimento alle singole misure cautelari. Qualora, le esigenze cautelari appaiono solo attenuate, invece, la misura applicata, salvo le ipotesi disposte dall'art. 275 comma 3 c.p.p., dovrà essere sostituita o eseguita con modalità che siano meno gravose per l'imputato. Dovrà procedersi in tal senso anche quando, in applicazione del principio di proporzionalità, la misura applicata risulti

sproporzionata in relazione all'entità del fatto imputato o alla sanzione che in concreto si ritiene applicabile. Oltre che in *melius* può avversi anche una modifica in *peius* della misura. Infatti, il comma 4 dell'art. 299 c.p.p. prevede che “quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose”. Le modificazioni in *melius* ed in *peius* presentano delle diversità. La modifica in *melius*, come visto, si riferisce sia all'ipotesi i cui siano attenuate le esigenze cautelari sia al caso di mancanza di proporzionalità delle misure con riferimento all'entità del fatto e alla sanzione; invece, la sostituzione in *peius* è prevista solo per il caso di aggravamento delle esigenze cautelari. Manca il riferimento al criterio di proporzionalità a differenza del primo caso. Vi è, inoltre, un'altra distinzione. Sia la sostituzione che la revoca della misura in *melius* può essere adottata dal giudice anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero e dell'imputato; ciò non accade per quella in *peius*, la quale può essere disposta solo quando vi sia un'iniziativa del pubblico ministero. Il giudice può provvedere d'ufficio solo nel caso in cui sia investito del procedimento; cioè “quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio” (art. 299 comma 3 c.p.p.). Nel caso di revoca o sostituzione delle misure richiesta dal PM o dall'imputato, il giudice dovrà decidere con ordinanza, entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Qualora il giudice decida, d'ufficio o su richiesta dell'imputato, dovrà acquisire il parere del PM, il quale avrà due giorni per rispondere. In caso di mancata risposta del PM, nel termine previsto, il giudice provvederà ugualmente. Il comma 3ter dell'art. 299 c.p.p. attribuisce, altresì, al giudice la facoltà di assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima di provvedere. Qualora l'interrogatorio sia richiesto esso diviene obbligatorio nel caso in cui l'istanza di revoca o di sostituzione delle misure coercitive o interdittive si fondi su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. Spetta in ogni caso al giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il potere di disporre, in ogni stato e grado del procedimento, qualsiasi accertamento che egli reputi opportuno per stabilire le condizioni di salute e altre qualità personali del soggetto sottoposto alla misura (art. 299 comma 4 ter c.p.p.).

2.8 L'ESTINZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

L'estinzione delle misure cautelari è disciplinata dagli artt. 300, 301 e 302 c.p.p., i quali prevedono, tre diverse vicende estintive delle misure cautelari:

a) LA PRONUNCIA DI UNA SENTENZA

Dispone il comma 1 dell'art. 300 c.p.p. che le misure “perdono immediatamente efficacia” se per il fatto per il quale sono state disposte e nei confronti della stessa persona sia emesso decreto di archiviazione ovvero sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere e di proscioglimento”. Di contro, qualora sia emessa una sentenza di condanna, le misure perdono di efficacia se la pena irrogata sia dichiarata estinta, ovvero condizionalmente sospesa; se la durata della custodia già subita risulti uguale o superiore alla quantità di pena applicata.

b) L'estinzione per effetto della scadenza del termine imposto per le esigenze probatorie.

L'art. 301 c.p.p. dispone che la misura perde immediatamente di efficacia se alla scadenza il termine imposto per finalità cautelari di natura istruttoria, non risulti rinnovato. La rinnovazione potrà essere disposta per più di una volta, nel rispetto dei limiti previsti negli artt. 305 e 308 c.p.p.

c) L'estinzione per omesso interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare.

Siffatta vicenda estintiva concerne il caso in cui sia omesso l'interrogatorio della persona sottoposta ad una misura cautelare.

Tra le fattispecie estintive delle misure cautelari occorre annoverare anche il decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare. L'ultimo comma dell'art. 13 Cost., stabilisce un limite "oltre il quale le ragioni di libertà dell'imputato prevalgono sulle esigenze del processo". "I termini sono fissati in modo autonomo per ogni stato e grado del procedimento (onde evitare che la celerità realizzata in uno stato o grado costituisca motivo di lentezza per quelli successivi) e con riferimento alla gravità del reato misurata sulla base della quantità di pena astrattamente stabilita dalla legge"⁴⁷.

2.9 LA LIBERAZIONE DELL'IMPUTATO PER DECORRENZA DEI TERMINI

In virtù dell'art. 306 c.p.p., con la scadenza dei termini massimi di custodia cautelare l'imputato riacquista il diritto di essere rimesso in libertà. Il legislatore prevede, infatti, che nel caso in cui il titolo di custodia perda efficacia il giudice deve disporre "l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura". Tuttavia, nei confronti dell'imputato l'art. 307 c.p.p. riconosce al giudice il potere di disporre le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti. Potrà anche ripristinare, qualora sopraggiungano fatti nuovi, la custodia cautelare. I fatti nuovi previsti dal secondo comma dell'art. 307 c.p.p., sono:

- 1) Se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti alla misura imposta in sostituzione della custodia cautelare che ha perduto efficacia per scadenza del termine di durata massima e sempre che ricorra, in relazione alla natura di tale trasgressione, talune delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.;
- 2) Se è intervenuta sentenza di condanna di primo o di secondo grado e ricorre l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 comma 1 lett. b c.p.p., ovvero qualora l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto ed attuale pericolo di fuga.

2.10 L'ESTINZIONE DELLE MISURE DIVERSE DALLA CUSTODIA CAUTELARE PER DECORRENZA DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA

A tal proposito, l'art. 308 c.p.p. opera un distinguo tra le misure coercitive e quelle interdittive.

Le misure coercitive differenti dalla custodia perdono efficacia quando sia trascorso "un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303". In ordine alle misure interdittive, invece, il comma 2 dell'art. 308 prevede la perdita di efficacia con il decorso del termine di due mesi dall'inizio della loro esecuzione. Pertanto, sono fissati termini di durata massima per le misure coercitive e le misure interdittive; termini lunghi per le prime; termini brevi per le seconde.

⁴⁷ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p. 122.

Tutte le misure cautelari sono sottoposte a termini di durata massima. Esse, allora, perderanno efficacia se entro un determinato termine, il quale è differente per ogni fase del processo, non intervenga un provvedimento, tra cui, a titolo esemplificativo, un provvedimento di rinvio a giudizio, una sentenza di primo grado.

2.11 LE IMPUGNAZIONI DELLE MISURE COERCITIVE ED INTERDITTIVE

Ai sensi degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., le ordinanze che decidono su una misura cautelare personale possono essere impugnate attraverso riesame, appello e ricorso per cassazione

2.11.1 IL RIESAME

Il riesame è il mezzo di impugnazione previsto avverso le ordinanze applicative di misure coercitive, non già per quelle interdittive, anche per motivi di merito.

Il gravame è proposto al tribunale, in composizione collegiale, del luogo nel quale ha sede la Corte d'Appello, o sede distaccata della Corte di Appello, nella cui circoscrizione sia compreso l'ufficio del giudice che abbia emesso l'ordinanza (art. 309, comma 7 c.p.p.), mediante una richiesta di riesame. Legittimata a richiedere il riesame è esclusivamente la difesa (imputato e difensore).

La richiesta di riesame deve essere presentata dall'imputato, entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, nella cancelleria del Tribunale competente. Entro lo stesso termine di dieci giorni, però, decorrente dall'avviso di deposito dell'ordinanza, può essere presentata dal difensore. Il procedimento si svolge col rito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p.

La misura cautelare impugnata perderà efficacia nei seguenti casi:

- Qualora la trasmissione degli atti non avvenga nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 309, ossia nel termine di cinque giorni;
- Qualora la decisione sulla richiesta di riesame non intervenga nel termine dei dieci giorni successivi alla ricezione degli atti da parte del tribunale;
- Qualora l'ordinanza del tribunale non sia stata depositata presso la cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa a causa del numero degli arrestati o per la gravità delle imputazioni. In siffatte ipotesi, il giudice potrà disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

2.11.2 L'APPELLO

L'appello è il mezzo di impugnazione stabilito, in via generale, contro tutti i provvedimenti emessi in tema di misure cautelari personali, ad eccezione delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva contro le quali sia prevista l'impugnazione a mezzo di riesame.

La legittimazione a proporre appello spetta sia all'imputato che al suo difensore, sia al PM, per il quale l'appello rappresenta l'unico mezzo di impugnazione proponibile, non essendo legittimato a proporre il riesame.

La dichiarazione di appello va presentata, contestualmente ai motivi, nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, cioè, il tribunale del luogo ove ha sede la corte di appello o la sede distaccata

della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il termine e le forme di presentazione di appello sono i medesimi di quelli disposti per il riesame. A differenza del riesame, l'appello richiede sempre che siano enunciati i motivi di impugnazione. La decisione del tribunale può essere sia di inammissibilità dell'appello, che una pronuncia di merito, ossia di accoglimento o di rigetto dell'appello.

Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.

2.11.3 IL RICORSO PER CASSAZIONE

È l'istituto che consente che possano essere impuginate le ordinanze emesse dal tribunale in sede di appello (*saltum*), cioè senza che sia proposto prima il riesame. Secondo il disposto del comma secondo dell'art. 311 c.p.p., il ricorso può essere presentato solo per violazione di legge. In tali casi, la proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

Al di fuori del ricorso per *saltum*, il ricorso è proponibile da parte dell'imputato, difensore o PM che vi abbia, ovviamente, interesse. Il PM legittimato all'impugnazione è colui che ha richiesto l'applicazione della misura.

La Corte decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti con la procedura celere della camera di consiglio (art. 311, comma 5, c.p.p.).

Diversamente dal riesame, ma conformemente a quanto previsto per l'appello, la cognizione della Cassazione è limitata ai punti della decisione investiti dai motivi proposti. I motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, tuttavia il ricorrente ha la facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte prima dell'inizio della discussione.

3. LE MISURE CAUTELARI REALI

Il titolo secondo del libro quarto del codice, rubricato misure cautelari reali, regola quelle misure volte a limitare la disponibilità del patrimonio. Il legislatore disciplina due tipi di sequestro: il sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.) e il sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.).

Con siffatte misure viene disposta l'indisponibilità di cose o di beni affinché sia garantita l'esecuzione della sentenza definitiva (finalità conservativa), o per impedire che l'utilizzo di una cosa pertinente a reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati (finalità preventiva). Diversamente delle misure cautelari personali, le misure reali trovano applicazione anche relativamente a reati di natura contravvenzionale.

Distinto dal sequestro, misura cautelare, è il sequestro probatorio, regolamentato quale mezzo di ricerca o di acquisizione della prova, volto ad acquisire al procedimento penale il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

Al fine di non disperdere le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, l'art. 316 c.p.p. prevede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato ovvero delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui gli artt. 514 e ss. c.p.c. consentono il pignoramento.

Nello specifico, secondo la normativa codicistica, la richiesta di sequestro conservativo può essere avanzata dal PM, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato; dalla parte civile, a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato. In tal caso il sequestro può estendersi ai beni del responsabile civile ed anche alle somme o cose a lui dovute.

La legge 11-1-2018, n. 4, recante disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 316, che prevede un ulteriore caso di sequestro conservativo.

“Quando si procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni, economicamente non autosufficienti, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili o somme di danaro, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime”.

Il sequestro preventivo, a differenza di quello conservativo, mira ad interrompere l'*iter* criminoso o ad impedire la commissione di nuovi reati. Pertanto, le finalità del provvedimento sono quelle di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso e che possa agevolare la commissione di altri reati.

Il giudice può, inoltre, disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

Il provvedimento di sequestro preventivo può essere emesso anche prima dell'esercizio dell'azione penale, in tal caso provvede il giudice per le indagini preliminari. Legittimato a richiederlo è soltanto il pubblico ministero.

Il comma 3 bis dell'art. 321 c.p.p. prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, e cioè quando vi sia urgenza di provvedere, il sequestro può essere disposto con decreto motivato del PM o, prima del suo intervento, dagli ufficiali di polizia giudiziaria. In quest'ultimo caso il verbale del sequestro va trasmesso, entro le quarantotto ore successive, al PM del luogo dove il sequestro è stato eseguito. Naturalmente, il sequestro dovrà essere convalidato dal giudice.

3.1 I MEZZI DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI REALI

I mezzi di impugnazione previsti sono: il riesame, l'appello, il ricorso per cassazione.

Dal combinato disposto degli artt. 318 e 322, con l'art. 324 c.p.p., emerge la possibilità della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo del sequestro preventivo e del sequestro conservativo. Il termine previsto, a pena di decadenza, per proporre riesame è di dieci giorni (artt. 324, comma 7 e 309, commi 9 e 10, c.p.p.).

Solo per il sequestro preventivo, in riferimento a provvedimenti diversi da quello applicativo della misura (per es. la revoca) è proponibile, ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., l'appello.

Contro le ordinanze di riesame o di appello è ammissibile il ricorso per cassazione, in virtù dell'art.325 c.p.p., il quale, però, è consentito solo “per violazione di legge”. Per il riesame si seguono le regole dell'art. 309, richiamato dall'art. 324 c.p.p., per l'appello si seguono le disposizioni di cui all'art. 310, richiamato invece dall'art. 322 bis c.p.p., per il ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 311, commi 3,4 e 5 c.p.p.

Quanto alla legittimazione a proporre riesame, mentre per il sequestro conservativo è legittimato chiunque vi abbia interesse (art. 318 c.p.p.); per il sequestro preventivo la legittimazione spetta solo all'imputato, al suo difensore, alla persona a cui la cosa è stata sequestrata e a quella che ha diritto alla restituzione (art. 322). L'appello, invece, può essere proposto anche dal PM. A decidere è il tribunale collegiale sito nel capoluogo della provincia (cd. tribunale provinciale) ove ha sede l'ufficio periferico che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il ricorso per cassazione è proponibile dal PM, dall'imputato o dal suo difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione.

CAPITOLO SESTO

1. LE INDAGINI PRELIMINARI

Le indagini preliminari sono dirette a verificare se sussistano o meno gli elementi necessari per confermare quell'iniziale sospetto di reato, al fine di sottoporlo, in un momento successivo, alla valutazione del giudice. L'art. 326 c.p.p., norma di apertura del Libro V del c.p.p., dispone che "il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale".

2. L'AVVIO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il PM è colui che dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (art. 327 c.p.p.). Il primo atto, attraverso il quale, prendono avvio le indagini preliminari è costituito dalla "notizia del reato". Secondo il disposto dell'art. 330 c.p.p. c "il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti". Il PM iscrive immediatamente nel registro delle notizie di reato, custodito presso il proprio ufficio, ogni notizia di reato che gli pervenga o che abbia acquisito di propria iniziativa (art. 335 comma 1 c.p.p.). Due sono, pertanto, le modalità attraverso le quali si acquisisce la notizia di reato. Essa è acquisita di propria iniziativa dai titolari del potere di indagine, PM e PG, oppure è acquisita attraverso la presentazione o la trasmissione di altri. In tale caso rilevano:

- a) **La denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio** (art. 331 c.p.p.). Essa consiste nell'atto obbligatorio col quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, i quali abbiano, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o servizio, notizia di un reato perseguibile d'ufficio, ne facciano denuncia per iscritto; denuncia che è presentata o trasmessa, senza ritardo al PM o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
- b) **La denuncia da parte di privati**. Si può definire come l'atto col quale qualsiasi persona, che abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia presentata al PM o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
- c) **Il referto**. È l'atto obbligatorio con il quale chiunque eserciti una professione sanitaria riferisce al PM o ad un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, di aver prestato assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. Ai sensi del comma 2 dell'art. 334 c.p.p., il referto indica la

persona alla quale è stata prestata assistenza e ove possibile le sue generalità, il luogo dove si trova oltre che il luogo, tempo e le altre circostanze dell'intervento. Inoltre, fornisce le notizie utili a stabilirne le circostanze del fatto, i mezzi con i quali sia stato commesso e gli effetti che abbia o potrebbe causare.

3. LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Con riguardo a determinate fattispecie criminose, puntualmente individuate, è richiesta la presenza di specifici elementi affinché l'attività di indagine possa svilupparsi utilmente al fine di consentire al PM le "determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale". Infatti, l'art. 50 comma 2 c.p.p., dispone che "l'azione penale è esercitata d'ufficio quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere". Quindi, affinché sia esercitata l'azione penale, nei casi previsti dalla legge, sarà necessaria la sussistenza di taluni atti quali, la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere.

a) **La querela.** È l'atto attraverso il quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. La querela può essere proposta per iscritto o anche oralmente; in questo caso viene redatto processo verbale.

Il diritto di querela non è più esercitabile, una volta che siano decorsi tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto di reato (art. 124 c.p.) Gli artt. 339 e 340 c.p.p. disciplinano, rispettivamente, la rinuncia alla querela e le remissione della querela. La rinuncia è espressa o tacita e, una volta intervenuta non può più essere esercitato il diritto di querela (art. 124 c.p.p.). La remissione è la dichiarazione dell'offeso diretta ad annullare gli effetti di una querela proposta e che va accettata dal querelato. È indivisibile, nel senso cioè che si estende di diritto a tutti gli autori del reato, anche se presentata nei confronti di uno solo di essi (art. 123 c.p.). Sempre in omaggio a tale principio di indivisibilità, nel caso di più persone offese, si procede a vantaggio di tutte, nonostante la querela sia presentata da una sola di esse.

b) **L'istanza di procedimento e la richiesta di procedimento.** L'istanza di procedimento (art. 341) è l'atto con cui la persona offesa da un delitto commesso all'estero, che sia procedibile d'ufficio secondo la legge italiana, ne dà conoscenza all'autorità giudiziaria manifestando la volontà che si proceda. Quindi, riguarda alcuni delitti commessi all'estero (artt. 9 e 10 c.p.), i quali, laddove fossero stati commessi nello Stato italiano sarebbero stati punibili d'ufficio. La richiesta di procedimento è, invece, l'atto amministrativo discrezionale presentato al PM con cui il Ministro della giustizia chiede di procedere penalmente relativamente a determinati reati espressamente indicati dalla legge. La richiesta è prevista per alcune ipotesi di delitti commessi all'estero che ledano interessi primari dello Stato italiano (artt. 8,9,10,11 c.p.) ed anche per i delitti in danno del Presidente della Repubblica. In base al delitto, talvolta si rende necessaria, per l'esercizio dell'azione penale, anche la presenza nel territorio dello Stato dell'imputato oltre che la querela della persona offesa, se si tratta di reato punibile a querela di parte.

c) **L'autorizzazione a procedere** (artt. 343-344 c.p.p.). "È il provvedimento, di natura discrezionale, con cui un'autorità dello Stato, previa istruttoria, consente all'ufficio del pubblico ministero di perseguire determinati reati o d'iniziare l'azione penale nei confronti di determinati soggetti. Legittimati a concedere l'autorizzazione a procedere sono la camera dei

deputati, il senato della Repubblica, la corte costituzionale e il Ministro della giustizia⁴⁸. Ad esempio, le singole camere per i reati commessi dai Presidente del consiglio o dai singoli ministri; la Corte costituzionale per i procedimenti a carico dei membri della stessa Corte (L. n.1/1953). L'autorizzazione consente al PM di perseguire determinati reati o di iniziare l'azione penale riguardo a specifici soggetti. L'autorizzazione, una volta concessa, non può essere revocata.

4. LE ATTIVITÀ DI INDAGINE DELLA PG

Lo svolgimento della funzione di indagine della PG si può concretizzare in varie attività.

In primo luogo, rilevano attività di informazione. La polizia giudiziaria deve prendere, di propria iniziativa, notizia di reato e altresì ricevere le notizie di reato ad essa presentate o trasmesse. Infatti, l'art. 347 c.p.p. prevede l'obbligo di riferire la notizia del reato al PM senza ritardo. La polizia giudiziaria riferisce al PM, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e tutti gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette documentazione. Se si tratta di taluni specifici delitti, puntualmente indicati nel comma 3, e comunque in ogni caso quando vi siano ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale, alla quale, però, dovrà seguire la comunicazione per iscritto. Quando è possibile, comunica anche generalità, domicilio e quanto altro per la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che sino in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

In secondo luogo, dalla disciplina codicistica, emergono attività di assicurazione delle fonti di prova, attività che consiste nel raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (art. 348, comma 1, c.p.p.). Pertanto, a tal fine, procede alla ricerca di cose, tracce pertinenti al reato, oltre che alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, nonché delle persone che siano in grado di riportare circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, La PG compie tale attività di propria iniziativa (art. 348, comma 1 c.p.p.) o come attività delegata, a seguito dell'intervento del PM (art. 348, comma 3, c.p.p.). Inoltre, svolge un ruolo centrale nelle attività relative alla persona dell'indagato. In particolare, assumono rilievo le attività di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 349 c.p.p.) e di assunzione dalla stessa persona di sommarie informazioni utili ai fini delle investigazioni (art. 350 c.p.p.).

Altresì, in tale contesto, rilevano le attività inerenti alle persone informate sui fatti. Ovvero la PG assume sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p.).

L'attività di assicurazione svolta dalla PG, oltre che carattere personale, può essere anche a carattere reale. Si fa riferimento a quei casi nei quali l'attività espletata dalla PG sia volta ad acquisire cose o tracce utili per lo svolgimento dei compiti investigativi. Nello specifico, si fa riferimento alle perquisizioni ed ai sequestri.

La PG può procedere alle perquisizioni senza il relativo decreto in caso di flagranza di reato e di evasione. Invece, non potrà procedere senza il preventivo decreto, a meno che non ricorrano motivi

⁴⁸ A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, p. 406.

di urgenza (art. 352 comma 2, c.p.p.). La PG è tenuta all'obbligo di immediata trasmissione al PM del verbale delle operazioni compiute, affinché egli decida sulla convalida.

È prevista anche l'acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.) nonché il sequestro (art. 354 c.p.p.). Il sequestro probatorio ha la finalità di consentire l'acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti. La PG procede al sequestro prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini, qualora vi sia pericolo di alterazione o di dispersione del materiale sequestrabile (art. 354 c.p.p.). La PG dovrà enunciare nel verbale il motivo del provvedimento e dovrà trasmetterlo al PM senza ritardo. Quest'ultimo, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convaliderà il sequestro laddove ne ricorrano i presupposti o disporrà la restituzione delle cose sequestrate. (art. 355 c.p.p.).

5. Le attività di indagine del PM

Il PM è colui che dirige e svolge le indagini volte all'accertamento del fatto oltre che alla individuazione della persona del colpevole. Tra le attività rilevano:

- a) **Consulenze tecniche** (art. 359 c.p.p.). Il PM può nominare consulenti quando si debba procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e per ogni operazione di natura tecnica per le quali siano necessarie delle competenze specifiche;
- b) **Accertamenti tecnici non ripetibili** (art. 360 c.p.p.). Quando gli accertamenti indicati nell'art. 359 non possono essere ripetuti in dibattimento, poiché essi concernono persone, cose, luoghi soggetti a modificazione, il PM provvede ad avvisare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori dell'espletamento di tale atto e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
- c) **L'individuazione di persona e di cose** (art. 361 c.p.p.). Il PM procede alla individuazione di persone, cose e di quanto altro possa essere oggetto di percezione sensoriale, quando tale individuazione sia necessaria per l'immediata prosecuzione delle indagini.
- d) **L'assunzione di informazioni** (art. 362 c.p.p.). Il PM assume informazioni dalle persone che siano in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini. Per i delitti di prostituzione e pornografia minorile (art. 351, comma 1ter c.p.p.), il PM, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Provvederà in tal senso anche per il caso di persona anche maggiorenne, qualora egli versi in uno stato di particolare vulnerabilità.
- e) **L'interrogatorio della persona imputata in procedimento connesso o collegato** (art. 363 c.p.p.);
- f) **Interrogatorio dell'indagato** (art. 375 comma 3 c.p.p.). Il PM invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi. L'invito deve contenere gli elementi indicati nell'art. 375, tra i quali anche la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.
- g) **Altri atti di indagine sono i confronti, le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni.**

6. L'INTERVENTO DEL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il legislatore prevede l'intervento del GIP, nel corso delle indagini, in ipotesi puntualmente previste nel codice, al fine di controllare l'operato del PM e di garantire i diritti delle parti coinvolte nella fase delle indagini preliminari. Infatti, l'art. 328 c.p.p. dispone che "nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa, provvede il giudice per l'indagine preliminari". Nello specifico emerge una funzione di controllo del GIP, sull'esercizio dell'azione penale del PM, allorché espleti un controllo sul termine di svolgimento delle indagini, in caso di richiesta di proroga di suddetto termine (406 c.p.p.) oppure nel caso in cui sia avanzata una richiesta di archiviazione del procedimento (art. 408 e ss. c.p.p.). Il suo intervento ha una funzione di garanzia dei diritti, a titolo esemplificativo, quando il PM faccia richiesta di sequestro (316 e ss) o faccia richiesta dell'applicazione di una misura cautelare (291 e ss).

7. LE INDAGINI DIFENSIVE

È stato inserito, nel libro V del codice, il titolo VI bis intitolato "Investigazioni difensive". Il legislatore ha voluto garantire, così come auspicata dalla Carta Costituzionale, un'effettiva parità tra accusa e difesa, soprattutto in una fase, quale delle indagini preliminari, ove il dislivello tra i poteri di accusa e difesa, in passato era rilevante.

Dispone l'art. 327 bis c.p.p. che "fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e finalità stabilite nel titolo VIbis". Tali attività possono essere svolte, sempre che vi sia un incarico del difensore, da un sostituto, da investigatori privati oltre che da consulenti tecnici quando siano necessarie in tale ultimo caso specifiche competenze.

Il difensore, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. ha la possibilità di avere, con persone in grado di riferire circostanze utili all'attività investigativa, un colloquio, ovvero di ricevere dichiarazioni o di assumere informazioni (art. 391 bis c.p.p.). Siffatta facoltà è riconosciuta anche ai sostituti del difensore, agli investigatori privati autorizzati ed ai consulenti tecnici. Per colloquio, si intende una conversazione di cui non si redige alcuna documentazione. Il difensore o il sostituto possono chiedere una dichiarazione scritta o di rendere informazioni che siano documentate. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un sostituto che redige una relazione contenente la data della dichiarazione, le generalità sia di colui che redige la relazione sia di colui che abbia rilasciato le dichiarazioni, viene dato atto di tutti gli avvertimenti previsti dalla legge nonché dei fatti sui quali verte la dichiarazione. (391 ter c.p.p.). Il PM, in quanto portatore di un interesse pubblico, ha un potere di segretezza (391 quinquies). Per cui quando vi siano specifiche esigenze legate all'attività di indagine, può vietare con decreto motivato, alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze che siano oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Tuttavia, il legislatore pone un limite temporale. Infatti, il divieto in questione non può avere una durata superiore a due mesi. Il difensore, oltre ad avere colloquio, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da coloro che sono in grado di riferire su circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, può, inoltre:

- a) Richiedere ed estrarre copia di documentazione in possesso della pubblica amministrazione (art. 391 quater);
- b) Accedere a luoghi e prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose (art. 391 sexies);

- c) Accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e se non vi sia consenso da parte di chi ne abbia la disponibilità, l'accesso è autorizzato dal giudice (art. 391 septies);
- d) Compiere accertamenti tecnici non ripetibili, previo avviso al PM (art. 391 decies, comma III c.p.p.);

Tutti gli atti compiuti durante l'espletamento dell'attività investigativa del difensore confluiscono nel fascicolo del difensore (art. 391 octies c.p.p.).

8. CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

La legge (art. 405 c.p.p.) fissa dei limiti di tempo entro i quali il PM è tenuto a completare le indagini: sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo della persona alla quale è attribuito il fatto, o un anno se si procede per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett a) c.p.p. che sono reati che si connotano per una particolare gravità. Quando ricorra una giusta causa o nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato, il PM, prima della scadenza, può richiedere al giudice, la proroga del termine (art. 406 c.p.p.). Il giudice per le indagini preliminari può concedere delle proroghe, ciascuna proroga però può essere autorizzata per un tempo non superiore a sei mesi. Quando il giudice non è convinto di accogliere la richiesta di proroga, instaura un contraddittorio tra le parti in udienza in camera di consiglio. In tale sede potrà decidere se autorizzare la prosecuzione delle indagini o negare il loro proseguo, dovendo scegliere il PM, in tal caso, se chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio. La concessione di più proroghe, esclusa per taluni delitti, incontra un limite massimo di diciotto mesi (art. 407, comma 1, c.p.p.), di due anni per i delitti indicati nel secondo comma.

Alla scadenza dei termini, il PM decide se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione.

9. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

La richiesta di archiviazione può essere avanzata quando “la notizia di reato è infondata” (art. 408 comma 1 c.p.p.), ossia quando “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio” (art. 125 disp. attuaz. c.p.p.) ma anche in altre ipotesi: quando “risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona non è punibile per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato” (art. 411 c.p.p.), ovvero ancora “quando è ignoto l'autore del reato” (art. 415 c.p.p.). La richiesta del PM è avanzata al GIP il quale, se ritiene che debba essere accolta, pronuncia decreto di archiviazione e restituisce gli atti al PM; altrimenti fissa un'udienza in camera di consiglio, entro tre mesi, che si svolgerà nel contraddittorio delle parti.

A conclusione della udienza, il giudice, se reputi che siano necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al PM, fissando il termine per il compimento delle stesse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste. Qualora, invece, ravvisi che vi siano elementi sufficienti per la formulazione di un'imputazione, dispone che entro dieci giorni il PM vi provveda (art. 409 c.p.p.).

Può verificarsi il caso in cui, a seguito del provvedimento di archiviazione, si riscontrino esigenze di nuove investigazioni, perciò, su richiesta del PM, il giudice provvede ad autorizzare la riapertura delle indagini con decreto motivato (art. 414, comma 1, c.p.p.).

10. IL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE

“Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale” (art. 405 c.p.p.). Qualora intenda esercitare l’azione penale, il PM sarà tenuto a far notificare alla persona sottoposta al procedimento investigativo e al suo difensore un previo avviso di conclusione delle indagini (art. art. 415 bis c.p.).

L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto, delle norme di legge che si assumono violate, data e luogo del fatto oltre all’avvertimento del deposito della documentazione inerente alle indagini presso la segreteria del PM, di cui indagato e difensore possono prendere visione ed estrarne copia. La finalità della norma è quella di garantire esigenze di difesa prima ancora che il PM faccia richiesta di rinvio a giudizio. La richiesta è presentata dal PM presso la cancelleria del giudice e deve contenere le generalità dell’imputato e della persona offesa dal reato, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza con indicazione degli articoli di legge relativi, l’indicazione delle fonti di prova acquisite e la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio, oltre alla data e la sottoscrizione (art. 417 c.p.p.).

CAPITOLO SETTIMO

1. AZIONE PENALE ED UDIENZA PRELIMINARE

Con l’esercizio dell’azione penale, da parte del PM, ha inizio il processo. All’iniziativa del PM può far seguito: la richiesta di udienza preliminare (artt. 416 e ss. c.p.p.); l’attivazione di un rito speciale (artt. 438 e ss c.p.p.; o la citazione diretta in giudizio da parte del PM (artt. 550 e ss c.p.p.). Tuttavia, l’*iter* ordinario di svolgimento del processo, alla luce di quanto disposto nel codice, si connota per la celebrazione dell’udienza preliminare.

L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria sia del PM che del difensore dell’imputato. In essa il giudice procede, innanzitutto, agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e qualora si riscontrino nullità degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni, in tal caso, ne ordina la rinnovazione (art. 420 c.p.p.).

Gli articoli 420 ter e 420 quater regolamentano, rispettivamente, i casi di assenza per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore e la sospensione del processo per assenza dell’imputato. Inseguito agli accertamenti indicati, il giudice dichiara aperta la discussione (art. 421 c.p.p.). Interviene, in *primis*, il PM il quale espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che sorreggono la richiesta di rinvio a giudizio. Prendono, poi, la parola, nel seguente ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, e per ultimo il difensore dell’imputato, i quali espongono le loro difese. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Peculiare è la fattispecie delineata dall’art. 423 c.p.p. che concerne la modifica dell’imputazione delineata dal PM e che ha condotto all’instaurazione dell’udienza preliminare. L’imputazione può

essere modificata durante l'udienza nel caso in cui, nel corso dello svolgimento della discussione, risulti che il fatto sia diverso da come originariamente descritto, ovvero qualora emerga un reato connesso o una circostanza aggravante. In queste ipotesi "il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione" (art. 423 comma 1 c.p.p.). Può emergere anche un fatto nuovo che non sia previsto nella richiesta di rinvio a giudizio: in tal caso, la contestazione del nuovo fatto è consentita, quando ne faccia richiesta il PM e se vi sia il consenso dell'imputato. La contestazione deve essere autorizzata dal giudice (art. 423 comma 2 c.p.p.).

L'art. 424 c.p.p. dispone che una volta chiusa la discussione, il giudice procede pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio. Dà immediata lettura del dispositivo ma qualora non possa procedere alla redazione immediata della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, il giudice vi provvederà non oltre il trentesimo giorno dalla pronuncia. Il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) deve contenere quanto segue:

- a) Le indicazioni necessarie per l'individuazione dell'imputato, delle altre parti private e dei rispettivi difensori, nonché della persona offesa, se identificata;
- b) L'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa e di tutti gli elementi di rilevanza penale che ad esso si accompagnano con la precisazione dei relativi articoli di legge;
- c) La sommaria indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
- d) Il dispositivo con l'indicazione del giudice davanti al quale si svolgerà il giudizio;
- e) Il luogo, giorno e ora della comparizione, con l'avvertenza che non comparendo, l'imputato verrà giudicato in contumacia;
- f) La data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

Dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria del GUP cura la formazione del fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.). Il fascicolo viene, successivamente, trasmesso, insieme con il decreto che dispone il giudizio, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio (art. 432 c.p.p.). Invece, qualora sussista una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, o il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo abbia commesso o ancora che il fatto non costituisca reato o che si tratti di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice emana una sentenza di non luogo a procedere (art. 425, comma 1, c.p.p.). Pronuncia tale sentenza anche laddove gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio (art. 425, comma 3, c.p.p.).

Può, inoltre, verificarsi il caso in cui il giudice ritenga che le indagini siano lacunose, in tale ipotesi, indica al PM "ulteriori indagini" (art. 421 bis c.p.p.). Il legislatore riconosce al giudice anche il potere di disporre l'assunzione di prove integrative allorché ne appaia "evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere" (art. 422 c.p.p.).

"La differenza, dunque, fra "l'integrazione delle indagini" da parte del pubblico ministero e "l'integrazione probatoria" da parte del giudice consiste nel fatto che la prima è diretta a delineare un panorama più completo per la definizione dell'udienza, o in senso favorevole alle richieste dell'accusa o in senso favorevole alle tesi della difesa, mentre l'integrazione probatoria è finalizzata a consentire l'acquisizione di elementi di prova che il giudice ritiene possano operare solo in direzione del proscioglimento dell'imputato"⁴⁹.

⁴⁹ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p. 179-180.

2. I PROCEDIMENTI SPECIALI

Il processo si svolge normalmente secondo un rito ordinario che consta di talune fasi, quali le indagini preliminari, l'udienza preliminare, il dibattimento ed eventuale impugnazioni. Tuttavia, il legislatore ha previsto anche il ricorso ad altri procedimenti detti speciali previsti con una finalità di deflazione del sistema processuale. Essi sono volti, in altre parole, ad una semplificazione del normale *iter* processuale.

Il processo può, quindi, svolgersi in modo alternativo rispetto a quello ordinario, attraverso essi.

Quanto alle loro peculiarità occorre evidenziare che: in alcuni manca la fase dell'udienza preliminare come nel caso del giudizio immediato (art. 453 c.p.p.) e del giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.); mentre in altri non ha luogo il dibattimento come nel giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), nell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p. cd. patteggiamento) e nel giudizio per decreto (art. 459 c.p.p.).

Questi ultimi tre sono definiti premiali perché attraverso essi, si rinuncia alla celebrazione del rito ordinario con conseguente risparmio dei tempi della giustizia e questo risparmio dei tempi processuali viene "premiato" attraverso uno sconto di pena ed altri benefici, concessi in misura fissa (nel giudizio abbreviato) o variabile (nel caso di patteggiamento o di decreto penale).

2.1 IL GIUDIZIO ABBREVIATO

È il giudizio caratterizzato, come anticipato, dalla esclusione della fase dibattimentale, luogo normale di acquisizione, nel contraddittorio delle parti, delle prove. Pertanto, saranno utilizzati, per finalità di natura squisitamente probatoria, gli atti contenuti nel fascicolo del PM, e cioè gli atti raccolti durante la fase delle indagini preliminari. La rinuncia alla fase dibattimentale spetta solamente all'imputato, il PM non ha alcun potere di consentire o meno alla scelta dell'imputato ed il giudice è obbligato ad accogliere la richiesta avanzata dall'imputato, salvo, come vedremo, il caso di cui all'art. 438, comma 5, c.p.p.). La ragione che spinge l'imputato ad avanzare siffatta richiesta risiede nella natura premiale del rito. Infatti, nel caso di condanna, egli beneficerà di una riduzione di pena, riduzione di un terzo per i delitti, riduzione della metà per le contravvenzioni. La richiesta di questo procedimento speciale non è ammessa per taluni delitti, ossia per quelli che siano puniti con la pena dell'ergastolo (art.438 comma 1bis c.p.p.).

A seguito della riforma introdotta con la legge Carotti (l. 479/99) sono state previste due tipi di richiesta di giudizio abbreviato. La prima, è la richiesta di giudizio abbreviato ordinario, ed in tal caso il PM non può esprimere il suo dissenso ed il giudice deve celebrarlo (art. 438, comma 1 c.p.p.). La seconda, il giudizio abbreviato condizionato, ossia il caso in cui la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria (art. 438, comma 5, c.p.p.) ai fini della decisione. In tale caso il giudice disporrà l'integrazione probatoria solo qualora essa risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale cui mira il procedimento. Il PM potrà chiedere l'ammissione di prova contraria. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, quindi senza udienza pubblica, salvo che non vi sia la richiesta di tutti gli imputati e quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini

della decisione (art. 441 c.p.p.). All'esito dell'udienza il giudice delibera la sentenza, sulla base degli atti delle indagini preliminari e di eventuali prove acquisite in sede di integrazione probatoria. Nel caso di sentenza di condanna, la pena determinata, tenuto conto di tutte le circostanze, sarà diminuita di un terzo o della metà a seconda che si proceda per un delitto o per una contravvenzione (art. 442 c.p.p.). Proprio per la finalità di deflazione del processo, perseguita attraverso il giudizio abbreviato, sono previsti dei limiti alla facoltà di proporre appello. Infatti, l'imputato ed il PM non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento⁵⁰; il PM, inoltre, non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di una sentenza che modifica il titolo del reato (art. 443 c.p.p.)

2.2 L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

Gli artt. 444-448 del codice di procedura penale disciplinano il procedimento speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, denominato correntemente "patteggiamento". La richiesta può essere formulata, secondo quanto disposto dal legislatore:

- nel corso dell'udienza preliminare fino a quando non siano state presentate le conclusioni (art. 446, comma 1 c.p.p.);
- nel corso delle indagini preliminari (art. 447 c.p.p.).
- Nel caso in cui sia stato attivato un giudizio direttissimo, l'istanza può essere avanzata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
- in caso di emissione del decreto di giudizio immediato, entro quindici giorni dalla notifica del decreto;
- in caso di decreto penale, con l'opposizione (art. 461, comma 3, c.p.p.).

Ai sensi dell'art. 444, comma 1 c.p.p., l'imputato e il PM possono chiedere, al giudice, l'applicazione di "una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino ad un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria". Si tratta quindi di un rito premiale che prevede uno sconto di pena variabile, diversamente dal rito abbreviato ove lo sconto di pena è di natura fissa. Nei procedimenti per i delitti contro la PA, la ammissibilità della richiesta è subordinata, secondo quanto previsto dall'art. 444 comma 1ter alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

In sintesi, le condizioni per il patteggiamento sono:

- l'accordo intercorrente tra imputato e PM sulla pena da applicare (nello specifico, proposta di una parte e consenso dell'altra. Il PM in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni (art. 446, comma 6, c.p.p.) mentre non ha, invece, l'obbligo di fornire le ragioni per le quali abbia prestato il proprio consenso;
- la pena pattuita non sia eccedente i cinque anni di pena detentiva (compresa la diminuzione del rito), congiunta o meno a pena pecuniaria;

⁵⁰ A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 320/2007 e n. 274/2009, la sentenza di proscioglimento può essere appellata dal PM; ed a seguito della sentenza n. 274/2009 della stessa Corte Costituzionale la sentenza di proscioglimento può essere appellata dall'imputato, ma solo se il proscioglimento sia stato determinato da difetto di imputabilità per vizio totale di mente.

- che vi sia un provvedimento di accoglimento del giudice (art. 448 c.p.p.). Al giudice spetta il compito di decidere se accogliere o meno la richiesta di patteggiamento. Però egli non può né modificare né integrare l'accordo, dovendo decidere allo stato degli atti.

Se il giudice ritiene che il diniego del consenso del PM sia stato ingiustificato, può egualmente concedere la riduzione della pena (art. 448, comma 1, c.p.p.).

Quanto ai mezzi di impugnazione, la sentenza di patteggiamento è inappellabile, salvo nei casi in cui il PM abbia espresso il proprio dissenso al patteggiamento. Mentre è ammissibile il ricorso in cassazione, in seguito all'introduzione del comma 2 bis in seno all'art. 448 c.p.p., solo nei seguenti casi:

- Per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (come nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un difensore che non sia munito di procura speciale);
- Per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (per esempio, quando il giudice qualifica il fatto diversamente a quanto contestato dal PM con l'esercizio dell'azione penale);
- Per erronea qualificazione giuridica del fatto e per illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2.3 IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Il giudizio direttissimo, al pari del giudizio immediato, si caratterizza per l'accelerazione dell'*iter*, attraverso l'anticipata celebrazione del dibattimento, poiché viene saltata la fase dell'udienza preliminare. Il giudizio in questione si caratterizza per una peculiare situazione di evidenza della prova. Ai sensi dell'art. 449 esso può essere instaurato:

- a) Se l'imputato sia stato arrestato in flagranza di reato; Il PM se ritiene di dover procedere, può presentare l'imputato arrestato direttamente innanzi al giudice del dibattimento, per la convalida e il giudizio entro le quarantotto ore dall'arresto (449 c.p.p.);
- b) Se l'imputato abbia reso confessione; il PM procede al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio abbia reso confessione, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (art. 449, comma 5, c.p.p.);
- c) Quando l'imputato sia stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare, in base all'art. 384 bis c.p.p., la PG può provvedere, su disposizione del PM, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e contestuale convalida dell'arresto entro le quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
- d) Il D.L. 306/1992, convertito in L.356/92, ha introdotto una nuova ipotesi di ammissibilità di giudizio direttissimo, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi;
- e) Per alcuni reati concernenti le violazioni commesse in occasione di competizioni sportive (art. 8bis L. 401/1989, così come modificata dalla L. 377/2001);
- f) Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Sono state introdotte alcune novità sulla disciplina del rito in questione. Innanzitutto, è previsto che non si possa procedere al giudizio direttissimo quando esso potrebbe pregiudicare gravemente le indagini. Altra novità introdotta concerne la obbligatorietà per il PM di procedere al giudizio di cui si tratta quando l'arresto in flagranza sia stato già convalidato (art. 449, comma 4, c.p.p.). Quanto alle modalità di svolgimento del processo occorre distinguere il caso in cui l'imputato sia stato arrestato

in flagranza o in stato di custodia cautelare dal caso in cui egli sia libero. Nel primo caso, il PM fa condurre direttamente l'imputato in udienza; nel secondo, invece, il PM lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo (art. 450 c.p.p.).

Naturalmente non possono essere tralasciate le garanzie di natura propriamente difensiva. Infatti, a tal riguardo, l'art. 450 c.p.p. dispone, ai commi 5 e 6, che sia notificato al difensore l'avviso della data fissata per il giudizio. Inoltre, riconosce esplicitamente la facoltà del difensore di prendere visione e altresì di estrarre copia della documentazione inerente alle indagini condotte, proprio per consentire di preparare la difesa necessaria.

Gli articoli 451 e 452, infine, si occupano, rispettivamente, dello svolgimento del giudizio direttissimo e della trasformazione del rito.

Le parti possono accordarsi affinché l'udienza prosegua secondo un rito speciale: l'applicazione di pena concordata ovvero con le modalità del giudizio abbreviato.

Il giudizio si conclude con una sentenza di proscioglimento o di condanna. Con la precisazione, che essa è limitatamente appellabile, nelle ipotesi in cui vi sia stata la conversione del rito in giudizio abbreviato o patteggiamento; la limitazione dell'appello è giustificata dalle misure premiali che sono conseguite con questi riti. Negli altri casi non opereranno queste limitazioni.

2.4 IL GIUDIZIO IMMEDIATO

Il giudizio immediato si connota, alla stessa stregua del giudizio direttissimo, per l'assenza dell'udienza preliminare. Si passa, quindi, dalla fase delle indagini preliminari direttamente al giudizio dibattimentale. Si instaura in virtù di una richiesta delle parti, generalmente del PM, in via eccezionale dell'imputato, senza che vi sia la necessità del consenso dell'altra parte. È disposto con decreto del GIP, qualora ne ricorrano i presupposti, senza il contraddittorio delle parti.

Il codice legislatore indica diverse modalità nelle quali può concretizzarsi la richiesta del giudizio immediato.

- a) Può essere richiesto dal PM, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini:
 - quando la prova appare evidente;
 - se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero a seguito della notificazione all'indagato dell'invito a presentarsi (art. 375), la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia addotto un legittimo impedimento;
 - che non sia tratti di persona irreperibile.

La richiesta va formulata entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.;

- b) Giudizio immediato per l'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. A tal proposito, Il decreto sicurezza (d.l.92/2008, conv. in L. 125/2008) ha introdotto in seno all'art. 453, i commi 1 bis ed 1 ter. Il PM richiede il giudizio immediato, per i reati in ordine ai quali l'indagato si trovi in regime di custodia cautelare. La richiesta, in questo caso, è obbligatoria e deve intervenire entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura;
- c) Giudizio immediato su richiesta dell'imputato. Il terzo comma dell'art. 453 c.p.p. prevede, che l'imputato possa chiedere il giudizio immediato dopo che gli sia stato notificato l'avviso

di fissazione dell'udienza preliminare. In base all'art. 419, comma 5, "l'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato".

Il GIP è chiamato a vigilare sul rispetto dei presupposti di legge previsti per la richiesta di giudizio immediato. A tal proposito l'art. 455 c.p.p. prevede espressamente che egli decida nel termine di cinque giorni, emettendo decreto con il quale dispone il giudizio immediato o rigetta la richiesta, ordinando, in quest'ultimo caso, la trasmissione degli atti al PM. Qualora la richiesta sia avanzata dal PM per l'imputato in stato di custodia cautelare (art. 453 comma 1bis c.p.p.), il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il decreto del giudice va comunicato al PM e notificato alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per il dibattimento (art. 456, comma 3 c.p.p.). Esso contiene l'avviso che l'imputato possa chiedere, in sua alternativa, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione di pena concordata ⁵¹.

2.5 IL PROCEDIMENTO PER DECRETO

Nel caso in cui il PM ritenga che si debba applicare una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di pena detentiva, per reati perseguibili d'ufficio o a querela se questa è stata presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi (art. 459 comma 1 c.p.p.), egli può richiedere al GIP l'emissione di un decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. La richiesta di decreto di condanna, corredata dai motivi, deve essere avanzata entro sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato; altro presupposto è che non sia necessaria l'applicazione di una misura di sicurezza. È riconosciuta al PM la facoltà di chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale. La finalità dell'incentivo premiale è quella di indurre l'imputato ad accettare la condanna ad pena una sensibilmente ridotta.

Se il giudice non accoglie la richiesta, la rigetta e restituisce gli atti al PM; se invece accoglie la richiesta avanzata dal PM, in tal caso, emette decreto contenente:

- generalità dell'imputato e quando occorre della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- l'enunciazione del fatto, circostanze e disposizioni violate;
- concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione sia fondata;
- il dispositivo;
- l'avviso che imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possano proporre opposizione e che in caso di mancata opposizione il decreto diviene esecutivo;
- data e sottoscrizione.

Esso va comunicato al PM e notificato a colui che sia stato condannato, al difensore e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

⁵¹ La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".

L'imputato qualora non reputi conveniente la condanna contenuta nel decreto, può proporre opposizione entro quindici giorni dalla notifica del decreto (art. 461 c.p.p.), chiedendo il giudizio immediato; ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena (patteggiamento). Se non sia stata proposta opposizione o se proposta questa viene dichiarata inammissibile (ad esempio perché avanzata fuori termine), il giudice dispone l'esecuzione del decreto penale (art. 461, comma 5 c.p.p.).

3. LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

Con la Legge n. 67 del 2014 è stata introdotta, nel codice di procedura penale, una nuova causa di estinzione del reato, ovvero la messa alla prova nel corso del procedimento. Nel caso di esito positivo della prova vi sarà una pronuncia di estinzione del reato. Essa mira a perseguire la finalità rieducativa della pena oltre che il reinserimento sociale del reo. L'art. 168 bis c.p. consente la sospensione del processo con messa alla prova, qualora si proceda per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati nel comma secondo dell'art. 550 c.p.p. Tra cui ricordiamo, ad esempio, la violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.).

La richiesta è avanzata dall'imputato, il quale esprime la propria volontà personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Unitamente all'istanza di sospensione e messa alla prova va allegato il programma di trattamento elaborato di intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Quanto al contenuto di base del programma, esso deve prevedere:

- “a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
- b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
- c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa” (art.464 bis c.p.p.).

A seguito della richiesta il giudice, sentite le parti e la persona offesa e, dopo aver verificato che non sussistano le condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., adotta la decisione di sospensione del procedimento.

L'accoglimento della richiesta è disposta quando il giudice “reputa idoneo il trattamento presentato”, e ritiene che “l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati”. Il giudice inoltre valuta “che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa”.

La sospensione è prevista al massimo per un anno o due a seconda dei reati per i quali si procede.

La decisione è ricorribile per cassazione sia dall'imputato che dal PM. La persona offesa può far richiesta al PM di impugnare e, in via autonoma, impugnare per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non sia stata sentita. L'impugnazione non sospende il processo.

A seguito della decisione di ammissione dell'imputato al programma, ha luogo la fase di svolgimento della messa alla prova. In questa il giudice può disporre eventuali variazioni del programma e, su richiesta di parte, acquisire le prove non rinviabili o quelle che comporterebbero l'immediato proscioglimento dell'imputato (artt. 464 quinquies e sexies).

L'esito della procedura può essere l'eventuale decisione di estinzione del reato, nel caso di esito positivo della prova; o, in caso di esito negativo, la prosecuzione del processo, disposta con ordinanza. Il processo può, inoltre proseguire, anche in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione prima della udienza di valutazione dell'esito della messa alla prova, quando non sia stato rispettato il programma. Sia in caso di esito negativo della prova che in quello di revoca dell'ordinanza è preclusa la riproposizione della istanza (art. 464 octies e novies).

CAPITOLO OTTAVO

1. INTRODUZIONE

Come anticipato, il procedimento ordinario si caratterizza per le indagini preliminari, l'udienza preliminare e il giudizio. Quest'ultimo si contraddistingue per il dibattimento che comprende la fase preparatoria degli atti preliminari al dibattimento, gli atti introduttivi, l'istruzione dibattimentale, - ove si acquisisce e si forma la prova- e la fase della decisione che conclude il giudizio. Il dibattimento è la sede naturale della formazione della prova che avviene nel contraddittorio tra le parti. Si caratterizza per i principi di pubblicità, immediatezza e concentrazione. Quanto al principio di pubblicità, l'art. 471, comma 1, c.p.p. dispone che: "l'udienza è pubblica a pena di nullità". Sono tuttavia previste delle eccezioni espressamente dalla legge:

- 1) Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono state sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale. Se una di queste persone deve intervenire in udienza come testimone, viene fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria; Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione naturalmente per gli appartenenti alla forza pubblica, né tantomeno di persone che portino oggetti atti a molestare. Inoltre, per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.
- 2) L'art. 472 prevede il caso in cui il dibattimento o una parte di esso si svolga a porte chiuse. Ciò si verifica quando sussistano ragioni di buon costume, segretezza nell'interesse dello Stato, esigenze di riservatezza a tutela dei testimoni o delle parti, motivi di salvaguardia della loro sicurezza, pubblica igiene, manifestazioni che turbano il normale svolgimento dell'udienza.

Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

Il principio di immediatezza, invece, è volto a garantire che vi sia un rapporto diretto fra il giudice, chiamato a decidere, e la fonte di prova. Sono espressione di siffatto principio tutte le norme che garantiscono la partecipazione dello stesso giudice a tutti gli atti del giudizio. L'art. 525, comma 2 c.p.p., in merito alla deliberazione della sentenza, prevede che ad essa "concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento".

Il principio di concentrazione, invece, è volto a garantire che il processo si svolga con maggiore rapidità. A tal proposito, il dibattimento deve esaurirsi in una sola udienza: "quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente (del collegio giudicante), dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo (art. 477, comma 1 c.p.p.).

2. LA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI

La fase in questione è quella che intercorre tra il momento in cui il giudice dibattimentale è investito del processo e il momento in cui ha inizio l'udienza dibattimentale. (artt. 465-469 c.p.p.). Essa si connota per l'espletamento di una serie di attività. Nel dettaglio:

- a) Ricevuto il decreto che dispone il giudizio, il presidente del tribunale o della corte di assise, può per giustificati motivi anticipare o differire l'udienza (art. 465 c.p.p.);
- b) È previsto il deposito, presso la cancelleria del giudice, del fascicolo per il dibattimento. Le parti e i loro difensori possono visionare ed estrarre copia degli e dei documenti inseriti nel fascicolo (art. 466 c.p.p.);
- c) Eventuale assunzione urgente di prova non rinviabile, a richiesta di parte. (art. 467 c.p.p.), È dato avviso, al PM, alla persona offesa ed ai difensori, almeno ventiquattro ore prima del giorno, ora e luogo per il compimento degli atti. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento (art. 467 c.p.p.);
- d) Deposito in cancelleria, almeno sette giorni prima del dibattimento, della lista dei testimoni, dei periti e dei consulenti, di cui le parti intendono chiedere l'esame. Vanno indicate le circostanze su cui deve vertere l'esame (art. 468 c.p.p.). È previsto altresì il deposito dell'istanza di acquisizione di verbali di prove raccolte in altro procedimento.
- e) Eventuale proscioglimento predibattimentale (art. 469 c.p.p.). Per ragioni di economia processuale e di deflazione è previsto dal legislatore anche una pronuncia anticipata di proscioglimento. Ciò si verifica quando dagli atti risulti che il procedimento non poteva essere iniziato o proseguito, ovvero se il reato sia estinto. Il dlgs. 28/2015 ha introdotto una ulteriore ipotesi di proscioglimento predibattimentale che ha luogo laddove l'imputato non sia punibile ai sensi dell'art.131 bis c.p.p., per particolare tenuità del fatto.

3. GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL DIBATTIMENTO

Tale fase concerne gli atti ricompresi tra l'inizio dell'udienza fino al momento in cui ha inizio la acquisizione delle prove (artt.484-495 c.p.p.).

Prima che abbia inizio il dibattimento, è necessaria la verifica in ordine alla regolare costituzione delle parti. Se, a seguito di tale verifica, risulti che non sia presente il difensore dell'imputato, il presidente al fine di assicurare la difesa tecnica dell'imputato, designa come sostituto un altro difensore (art. 484). L'imputato non ha l'obbligo di comparire in dibattimento, tuttavia quando la sua presenza risulti necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente (art. 490 c.p.p.).

Se durante l'udienza preliminare si è proceduto in assenza dell'imputato quando egli compare in questa fase può chiedere di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 494 c.p.p e laddove fornisca la prova che la sua assenza in udienza preliminare sia riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420 bis, comma 4, egli sarà rimesso nel termine per formulare le richieste di rito abbreviato o patteggiamento (art. 489 c.p.p.). Compiute le attività anzidette il presidente dichiara aperto il dibattimento e l'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione (art. 492 c.p.p.).

4. IL DIBATTIMENTO

La lettura dell'imputazione introduce il dibattimento. "Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione della prova" (art. 493 comma 1 c.p.p.).

Il giudice provvede con ordinanza sulla richiesta di prove formulate dalle parti. Può essere altresì ammessa anche la prova che non sia stata previamente autorizzata, qualora la parte che la richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente (art. 493 comma 2 c.p.p.)

Non è naturalmente prevista alcuna preventiva ammissione per la prova documentale, poiché la sua produzione avviene "automaticamente", senza la necessità di una preventiva ammissione. Il presidente informa l'imputato della facoltà di poter rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che egli ritenga opportune purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione. Se non si attiene a ciò il presidente lo ammonisce e, qualora egli persista, gli toglie la parola (art. 494 c.p.p.).

5. L'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE (ARTT. 496-515 C.P.P.)

Con l'espressione "istruzione dibattimentale" il legislatore fa riferimento al centrale momento del dibattimento, che comprende le operazioni inerenti agli esami dei testimoni e delle parti, ai poteri di intervento del giudice *ex officio*, all'acquisizione dei documenti e alle letture.

L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero, e prosegue con l'assunzione di quelle richieste dalle altre parti (496 c.p.p.).

5.1 ESAME TESTIMONIALE

Peculiare è la disciplina prevista dal legislatore, in seno agli artt. 497 e ss. c.p.p, relativamente all'esame testimoniale (art. 497 e ss. c.p.p.).

- a) I testimoni sono esaminati uno dopo l'altro nell'ordine indicato dalle parti. Prima che l'esame abbia inizio il presidente rende noto al testimone l'obbligo di dire la verità. Il presidente avverte, altresì, il teste delle responsabilità previste dalla legge penale per chi rilasci testimonianza falsa o reticente e lo invita, inoltre, a rendere la dichiarazione di cui all'art. 497, 2 comma, c.p.p.;
- b) L'esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici, al fine di evitare che vi sia una narrazione dei fatti precedentemente concordata.
- c) Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. Nell'esame condotto dalla parte che abbia chiesto la citazione del testimone, e da quella che ha un interesse comune, sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
- d) Nel corso della deposizione il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti. Durante l'esame il presidente interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame oltre che la correttezza delle contestazioni.
- e) Sono previste peculiarità per l'esame dei testimoni minorenni. Questo esame viene generalmente condotto dal presidente, il quale può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un

esperto in psicologia infantile. Se il presidente ritiene che l'esame condotto dalle parti non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti.

Durante la deposizione di un teste che abbia già in precedenza reso dichiarazioni, nelle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, può verificarsi il caso in cui lo stesso riferisca cose diverse rispetto a quelle dette in precedenza. Al palesarsi di tale eventualità, le parti possono procedere alle contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p., dando lettura delle difformi dichiarazioni rese, chiedendo spiegazioni al teste. Il legislatore precisa che "le parti per contestare, in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già depresso. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste (art. 500, comma 1 e 2, c.p.p.). Questa ultima regola soffre delle eccezioni, puntualmente indicate nei commi successivi dell'articolo in esame.

5.2 ESAME DELLE PARTI PRIVATE (ART. 503 C.P.P.)

L'esame delle parti ha luogo su richiesta delle stesse seguendo l'ordine indicato dal legislatore: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato (art. 503 c.p.p.). Le domande sono rivolte innanzitutto dal difensore o dal PM che ne abbia chiesto per primo l'escussione. Trova applicazione anche qui l'istituto delle contestazioni, di cui abbiamo trattato nel precedente paragrafo. Tale facoltà però può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già in precedenza depresso.

5.3 LE LETTURE

"La lettura di atti in precedenza formati è meccanismo al quale si ricorre per effettuare contestazioni al testimone o alla parte privata esaminata che riferisca fatti o circostanze diversi da quelli risultanti da precedenti dichiarazioni, sia per recuperare elementi di prova non ottenibili attraverso l'escussione diretta della fonte di prova⁵²".

Pertanto, l'istituto in questione regola il modo di utilizzazione di atti che siano stati formati durante il corso del procedimento, ma fuori del dibattimento. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui la persona informata sui fatti, sentita durante le indagini, non possa essere escussa in dibattimento, come testimone, perché irreperibile. Tali atti possono essere acquisiti, in dibattimento, attraverso la loro lettura (art. 511 c.p.p.). In altre parole, affinché la prova possa essere utilizzata e posta a fondamento della decisione è necessario che se ne dia lettura. Tuttavia, in luogo della lettura il giudice può "indicare" specificamente gli atti utilizzabili ai fini delle decisioni (art. 511 comma 5 c.p.p.). In sintesi, la regola generale è costituita dal divieto di letture, ma comunque il legislatore prevede espressamente delle eccezioni, tra cui ricordiamo:

- L'art. 511 bis si occupa della lettura di prove di altri procedimenti, consentendo l'utilizzazione di prove formate in altri giudizi;

⁵² A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, p. 656.

- l'art. 512, disciplina la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione;
- l'art. 512 bis regola la lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero;
- L'art. 513, si occupa, infine della lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

5.4 IL POTERE INTEGRATIVO EX OFFICIO

Secondo il dettato dell'art. 506 comma 1 c.p.p., il presidente del collegio giudicante, anche su richiesta di un altro componente del collegio stesso, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento o a seguito delle letture disposte, può indicare alle parti temi nuovi e più ampi, utili per la completezza dell'esame. Inoltre, il comma successivo, attribuisce al presidente, anche su indicazione di altro componente del collegio, la possibilità di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone imputate in un procedimento connesso e alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Terminata l'acquisizione della prova, il giudice e, sempre che risulti assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

5.5 LA DISCUSSIONE FINALE. LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO

Dopo l'istruzione dibattimentale inizia la discussione. Essa è costituita dall'illustrazione delle ragioni poste a sostegno delle conclusioni le quali risultano per iscritto nel verbale redatto a cura del cancelliere. La disciplina dettata dal codice è dettagliata. L'ordine degli interventi è previsto dallo stesso legislatore. Prende, innanzitutto, parola il PM, poi i difensori di parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, infine dell'imputato. Il presidente interviene e dirige la discussione affinché siano impediti divagazioni, ripetizioni e interruzioni. Il PM e i difensori delle parti private possono replicare. La replica è ammessa una sola volta. La discussione può essere interrotta ai fini dell'assunzione di prove nuove, solo, però, in casi di assoluta necessità.

5.6 GLI ATTI SUCCESSIVI AL DIBATTIMENTO

“La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento” (art. 525, comma 1, c.p.p.). “L'immediatezza della deliberazione esalta il nesso di consequenzialità intercorrente fra il dibattimento e la deliberazione stessa, perché consente di valorizzare nella migliore maniera possibile i ricordi conservati e le impressioni riportate nel corso dell'istruzione dibattimentale”⁵³. Ed alla medesima *ratio* soggiace la regola relativa all'immutabilità dei giudici (“alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento” art. 525, comma 2 c.p.p.) e la concentrazione della deliberazione (“la deliberazione non può essere sospesa, se non in caso di assoluta impossibilità” art. 525, comma 3 c.p.p.).

In ordine alla deliberazione, l'art. 527 c.p.p. prevede che “il collegio decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo”. Inoltre statuisce che “tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione. Il

⁵³ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p. 220.

presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo”. Il legislatore prevede regole anche per determinare la formazione della maggioranza, stabilendo che “qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all’imputato”. Conclusa la deliberazione, seguono le operazioni relative alla redazione, alla pubblicazione e al deposito della sentenza. Sempre per esigenze di concentrazione e immediatezza, il dispositivo va iscritto immediatamente e sottoscritto dal presidente. Generalmente, la motivazione della sentenza è redatta e depositata successivamente entro i termini di cui all’art. 544 c.p.p. La sentenza contiene (art. 546 c.p.p.):

- a) L’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;
- b) Le generalità dell’imputato;
- c) L’imputazione;
- d) L’indicazione delle conclusioni formulate dalle parti;
- e) La concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
- f) Il dispositivo, con indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) La data e la sottoscrizione del giudice.

In base all’art. 546, comma 3 c.p.p. la sentenza è nulla se manca la motivazione, se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

5.7 LA SENTENZA DI PROSCIoglimento

L’espressione “sentenza di proscioglimento” racchiude le sentenze di non doversi procedere e di assoluzione. La diversità tra le due forme di proscioglimento risiede nella loro causa.

La sentenza di “non doversi procedere” riguarda i casi in cui l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita ovvero quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità (es. querela) è insufficiente o contraddittoria (art. 529 comma 1 c.p.p.).

La sentenza di “assoluzione”, invece, concerne “i casi di proscioglimento dibattimentale nel merito. Punta, quindi, sulla prova positiva di innocenza o sulla prova negativa di responsabilità, che rilevano anche nei casi in cui dette prove siano insufficienti o contraddittorie”⁵⁴.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, alla luce del dettato normativo:

- Se il fatto non sussiste (es. manca la condotta), se l’imputato non l’ha commesso (il fatto è avvenuto ma manca la prova che l’imputato l’abbia commesso), se il fatto non costituisce reato (es. manca l’elemento soggettivo del reato) o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile (minore di età) o non punibile;
- Se manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile;
- Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (es. legittima difesa) o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza di esse.

⁵⁴ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p.223.

Nei casi di assoluzione le “questioni” risolte con la sentenza sono “di fatto” (e afferiscono alla sussistenza del fatto o alla responsabilità dell’imputato) e “di diritto” (e attengono all’irrelevanza penalistica del fatto).

5.8 LA SENTENZA DI CONDANNA

In alternativa alle sentenze di proscioglimento, l’esito del procedimento può essere rappresentato da una sentenza di condanna. L’art. 533 dispone che “il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio⁵⁵. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza”. Qualora la condanna riguardi più reati provvede a stabilire la pena per ciascuno di essi provvedendo così a determinare la pena che va applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.

Il giudice provvede anche sulle domande per le restituzioni e il risarcimento danni nella medesima sentenza allorché sia stata avanzata una pretesa civilistica in sede penale dal danneggiato da reato (art. 538 c.p.p.). Se però le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, in tal caso pronuncia una condanna generica e rimette le parti innanzi al giudice civile per la determinazione dell’ammontare dei danni (art. 539 c.p.p.).

CAPITOLO NONO

1. LE IMPUGNAZIONI

Le impugnazioni sono gli strumenti processuali predisposti dal legislatore per consentire alle parti che abbia luogo, un controllo giurisdizionale, al fine di ottenere una pronuncia modificativa del provvedimento impugnato, in quanto esso risulti essere svantaggioso per colui che abbia proposto l’impugnazione. Normalmente l’impugnazione è proposta dinanzi ad un giudice di grado superiore, rispetto a quello che abbia emesso il provvedimento. Tuttavia, vi sono casi nei quali la legge prevede che essa sia proposta dinanzi ad un giudice dello stesso grado, come per esempio nell’opposizione al decreto di condanna. Varie sono le distinzioni all’interno del *genus* “impugnazioni”. Esse, infatti, si distinguono in “ordinarie” (cioè quelle che vanno proposte entro un certo termine e che impediscono che il provvedimento diventi irrevocabile, fino a che penda il giudizio. Per es. l’appello) e in “straordinarie” (quelli che si propongono, come la revisione, avverso un provvedimento divenuto irrevocabile). Il *discrimen* è dato dall’irrevocabilità del provvedimento impugnato. Ai sensi dell’art. 648 c.p.p. è disposto che:

- Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione;
- Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile;

⁵⁵ “Ai sensi dell’art. 533, comma 1, del c.p.p., il giudice pronuncia sentenza di condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio” quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità” (Cass.pen. sez. III, 22 gennaio 2014, n. 13966).

- Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso;
- Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

Infine, si distingue tra impugnazione di merito (appello) e impugnazione di legittimità (ricorso per cassazione). Con la prima si chiede la riforma del provvedimento impugnato perché ritenuto ingiusto, richiedendo un nuovo giudizio sul fatto; con la seconda, invece, la valutazione del giudice si limita alla sussistenza o non di errori nell'applicazione della legge sostanziale o processuale.

2. PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ

L'art. 568 c.p.p. è una norma fondamentale in materia di impugnazioni perché sancisce il principio di tassatività, ovvero il principio secondo cui è la legge che prevede "i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione" nonché i mezzi attraverso i quali i provvedimenti possono essere impugnati. Quindi, l'art. 568 c.p.p. declina il principio di tassatività sotto un duplice profilo:

- 1) soggettivo: stabilendo che il diritto ad impugnare è riconosciuto solo alla parte alla quale la legge lo conferisce espressamente;
- 2) oggettivo: è la legge stessa a stabilire se un provvedimento sia impugnabile e con quale mezzo.

Nel rispetto dell'art. 111 comma 7 Cost., la norma inoltre precisa che sono "sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28".

"Tale principio corrisponde all'esigenza di realizzare un ragionevole equilibrio: l'equilibrio tra la configurazione, per ragioni di giustizia, dell'apparato dei controlli cui dà corpo la disciplina delle impugnazioni, e l'efficienza del sistema processuale, e quindi del sistema penale nel suo complesso, che, viceversa, da un eccesso delle possibilità di controllo potrebbe venire compromessa⁵⁶".

3. LA LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA AD IMPUGNARE

"Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce", così recita l'art. 568 comma 3 c.p.p. In mancanza di tale espressa indicazione legislativa, la legittimazione ad impugnare spetta a ciascuna delle parti. Il comma successivo stabilisce, infatti, che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse". Ciò significa che il diritto di impugnazione deve perseguire un interesse, ossia quello di eliminare lo svantaggio derivante dal provvedimento impugnato e che legittimi la proposizione dell'impugnazione. L'interesse ad impugnare deve essere concreto, diretto ed attuale.

L'impugnazione si propone con atto nel quale sono indicati: il provvedimento impugnato, la data in cui è stato emesso e il giudice che lo ha pronunciato (art. 581 c.p.p.), con altresì l'enunciazione specifica:

- a) dei capi e dei punti del provvedimento che vengono impugnati;

⁵⁶ A.A.V.V., *Manuale di procedura penale*, p. 531.

- b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o erronea valutazione;
- c) delle richieste;
- d) dei motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Tali prescrizioni sono previste per definire, con precisione, l'oggetto dell'impugnazione. "Il capo della decisione è la statuizione sulla singola pretesa (penalistica o civilistica) avanzata nel processo penale, statuizione che, in quanto suscettibile di esaurire, da sola, il contenuto di una sentenza, può essere considerata in modo autonomo⁵⁷" (es. nel caso di imputazioni plurime, ogni imputazione costituisce un capo); per punto si intende, invece, "ogni decisione su singole statuizioni che possono anche coinvolgere una o più questioni concernenti l'intera sentenza o ogni singolo capo di questa(es. titolo del reato, elemento psicologico, circostanze del reato)⁵⁸".

Quanto ai motivi dell'impugnazione si fa riferimento alle ragioni addotte dalla parte impugnante al fine di ottenere una riforma del provvedimento impugnato.

4. IL TEMPO DELL'IMPUGNAZIONE

I termini per proporre impugnazione sono previsti dall'art. 585 c.p.p. nel modo seguente:

- a) quindici giorni, per i provvedimenti decisi con procedimento in camera di consiglio e per le decisioni la cui motivazione è stata redatta contestualmente al dispositivo (art. 544, comma 1 c.p.p.);
- b) trenta giorni, quando la motivazione della decisione da impugnare sia stata depositata dopo l'udienza di deliberazione (art. 544, comma 2 c.p.p.);
- c) quarantacinque giorni, quando il giudice, stante la particolare complessità della motivazione, per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, abbia fissato la stesura un termine più lungo di quello previsto nel punto b) (che ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p. non deve essere superiore a novanta giorni dalla pronuncia).

I termini decorrono da momenti differenti in base a quanto disposto dall'art. 585 comma 2 c.p.p. Essi sono previsti a pena di decadenza, tuttavia, l'articolo in questione, al comma 4, consente che, fino a quindi giorni prima dell'udienza, siano presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi.

5. EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE

Dalla proposizione dell'impugnazione discendono una serie di effetti quali: l'effetto sospensivo, quello devolutivo e quello estensivo. Nello specifico, l'effetto sospensivo concerne la sospensione del provvedimento. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa (art. 588, comma 1, c.p.p.). "Quando si parla di effetto devolutivo dell'impugnazione si allude al fatto che, mediante la proposizione dell'impugnazione, la cognizione del processo è, normalmente, attribuita ad un giudice diverso e di grado superiore rispetto a quello che ha emesso il provvedimento impugnato (profilo

⁵⁷ A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, p. 703.

⁵⁸ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p. 254.

soggettivo), sia al fatto che il giudice dell'impugnazione non è automaticamente investito della intera *res iudicanda*, cioè di tutta la materia trattata dal primo giudice, ma è legittimato a ius dicere entro i limiti segnati dalla proposta impugnazione (profilo oggettivo)⁵⁹. L'effetto devolutivo, soggettivamente inteso, comporta che il giudizio di impugnazione è normalmente devoluto ad un giudice funzionalmente diverso, di regola superiore; in taluni casi, ad esempio nella opposizione a decreto penale, si propone allo stesso giudice-organo che abbia emesso il provvedimento impugnato. L'effetto estensivo, infine, si riferisce al fatto che la proposizione dell'impugnazione sia idonea a determinare effetti anche sulle parti diverse da quella che abbia impugnato il provvedimento. L'art. 587 c.p.p., sul punto, statuisce che:

- nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati;
- nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali;
- l'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- l'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

6. L'INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE

Il giudice, anche d'ufficio, dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione con ordinanza, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato (art. 591 comma 2 c.p.p.), quando soccorrono le cause di inammissibilità elencate in senso all' art. 591 comma 1 c.p.p. Esse si verificano quando:

- a) l'impugnazione è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
- b) il provvedimento non è impugnabile;
- c) non sono osservate le formalità previste dagli artt. 581,582,583,585 e 586;
- d) vi è rinuncia all'impugnazione.

L'inammissibilità, se non viene rilevata dal giudice dell'impugnazione, è dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (art. 591, comma 4 c.p.p.). L'inammissibilità dichiarata con ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è ricorribile per cassazione.

7. L'APPELLO

L'appello è il mezzo di impugnazione ordinario previsto dalla legge per consentire a coloro che vantino un interesse, di impugnare la decisione del giudice di primo grado che sia ritenuta erronea in fatto o in diritto.

“Il giudizio di appello si configura come un modello misto di azione di impugnativa e di gravame. Nella prima funzione si tende all'annullamento della sentenza con restituzione degli atti al giudice a

⁵⁹ A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, p. 702.

quo; nella seconda si mira a sostituire, sia pure nei limiti dei motivi proposti dalle parti, il giudizio di primo grado, confermandone o modificandone la decisione”⁶⁰.

Giudici di secondo grado sono (art. 596 c.p.p.):

- per l'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, la corte di appello;
- per l'appello proposto contro le sentenze pronunciate dalla corte di assise, La corte di assise di appello;
- per l'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari decidono, rispettivamente, a seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale o della corte di assise, la corte di appello o la corte di assise di appello;
- per l'appello proposto contro la sentenza del giudice di pace, il tribunale.

In virtù dell'art. 593 c.p.p non ogni sentenza di condanna o di proscioglimento è appellabile. Infatti, il comma 1, prevede limitazioni all'appello della sentenza di condanna. Il PM può appellarle solo quando:

- esse modificano il titolo del reato;
- escludono una circostanza aggravante ad effetto speciale;
- stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Mentre può appellare contro tutte le sentenze di proscioglimento. In ordine all'imputato, invece, è disposto che possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, con eccezione delle sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Egli può appellare le sentenze di condanna.

Infine, il comma 3, sia relativamente al PM, che all'imputato, dispone che sia inappellabile la sentenza di condanna per le quali “è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Tra i soggetti legittimati ad appellare sono annoverati anche il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, ai sensi dell'art. 575 c.p.p., possono proporre impugnazione con il medesimo mezzo che la legge riconosce all'imputato, nonché la parte civile la quale è legittimata a proporre impugnazione avverso i capi della sentenza di condanna relativamente all'azione civile; quanto alle sentenze di proscioglimento può proporre appello “ai soli effetti della responsabilità civile”. Inoltre, può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata in sede di giudizio abbreviato quando la stessa abbia acconsentito all'abbreviazione del rito.

7.1 L'APPELLO INCIDENTALE

Qualora il giudice venga investito dell'appello da una parte diversa dall'imputato, in tal caso si verifica la reviviscenza del diritto di appellare dell'imputato, diritto che non sia stato esercitato nei termini previsti dalla legge. Questo istituto è denominato appello incidentale ed è regolamentato dall'art. 595, nei seguenti termini: “l'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'art. 584 c.p.p.” Proprio perché si è in presenza di un appello incidentale e non principale esso segue le sorti dell'appello principale, nel senso che se l'appello principale sia dichiarato inammissibile o sia oggetto di rinuncia, in tali casi, venendo meno quello che è il presupposto originario, l'appello incidentale perderà efficacia (art. 595, comma 4 c.p.p.).

⁶⁰ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p. 261.

7.2 COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO E DIVIETO DI *REFORMATIO IN PEIUS*

In riferimento ai poteri riconosciuti, dal legislatore, al giudice di appello, l'art. 597 comma 1 c.p.p. dispone che "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti", fissando il principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, mettendo così in luce l'effetto devolutivo dell'appello.

La norma citata si ricollega all'art. 581, il quale espressamente prevede che vengano indicati "i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione". La stessa legge tuttavia prevede delle deroghe. Infatti, l'art. 597, comma 5, stabilisce che "con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale". La cognizione del giudice di appello varia in relazione al soggetto appellante. Se ad appellare è il PM il giudice (art. 597, comma 2, c.p.p.):

- se l'appello riguarda una sentenza di condanna, può, nei limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, vocare benefici, applicare misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
- se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati in precedenza ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
- se conferma la sentenza di primo grado può, infine, applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

Se invece ad appellare è solo l'imputato, il giudice non può (art. 597, comma 3, c.p.p.):

- irrogare una pena più grave per specie o quantità;
- applicare una misura di sicurezza nuova o più grave;
- prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella nunciata nella sentenza appellata;
- nè revocare benefici.

Il comma terzo consacra il divieto della *reformatio in peius*. Nel caso in cui ad appellare sia solo l'imputato, al giudice non è consentito di deliberare una decisione che imponga ad esempio una pena più grave o prosciolga l'imputato con una causa che sia meno favorevole rispetto a quella adottata dalla decisione appellata⁶¹.

⁶¹ Non sussiste la violazione del divieto di *reformatio in peius* qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che si tratti di punto compreso nell'impugnazione, nonostante tale diversa qualificazione implichi effetti in ordine al tempo di prescrizione. Del resto, la riqualificazione così operata in appello non contrasterebbe con i principi del processo "equo" e con la garanzia del contraddittorio, potendo pur sempre l'imputato, che non abbia in ipotesi interloquuto sul punto per essersi provveduto alla riqualificazione solo in sentenza, ricorrere per cassazione (Cass.pen.sez.IV,24 gennaio 2013, n. 11490).

7.3 GLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO IN APPELLO

Due sono le modalità attraverso le quali si dispiega il giudizio di appello. Esse sono il rito ordinario dibattimentale (art. 602 c.p.p.) e la procedura in camera di consiglio (art. 599 c.p.p.)⁶². Nonostante ciò il legislatore predispone una normativa unica in riferimento agli atti preliminari al giudizio, di cui all'art. 601 c.p.p. Il presidente ordina, senza ritardo, la citazione dell'imputato appellante. Qualora ad appellare sia stato il PM, in tal caso la citazione va notificata anche all'imputato il quale non abbia proposto appello, quando ricorra uno dei casi indicati dall'art. 587 c.p.p. (possibilità di effetto estensivo dell'impugnazione) oppure se l'appello sia stato proposto per i soli interessi civili. L'avviso dell'udienza va dato anche al PM oltre che ai difensori, almeno venti giorni prima dell'udienza. Il decreto di citazione per il giudizio di appello deve avere tutta una serie di requisiti:

- le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste;
- l'indicazione del giudice competente.

Inoltre, qualora si proceda in camera di consiglio, ne deve essere fatta espressa menzione nella citazione.

La citazione va notificata a tutte le parti oltre che ai difensori almeno venti giorni prima dell'udienza.

7.4 IL RITO CAMERALE

Il rito camerale si svolge secondo le modalità previste dall'art. 127 c.p.p. Non è prevista la presenza necessaria né del PM né delle parti private, pertanto esse saranno sentite solo qualora compaiano (art. 127, comma III). Tuttavia, nel caso si rinnovi dell'istruzione dibattimentale la presenza del PM e del difensore, diventa necessaria (art. 599, comma 3, c.p.p.).

Il rito camerale, in appello, si svolge in casi tassativamente indicati:

- a) Quando l'appello ha per oggetto la specie o la misura della pena, applicazione di circostanze attenuanti generiche, il giudizio di comparazione fra circostanze, sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 599, comma 1, c.p.p.);
- b) Quando l'impugnazione riguardi determinate statuizioni di natura civile: nei casi in cui il giudice abbia omesso o rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione, la parte civile può riproporla in appello e il giudice provvede in camera di consiglio, ovvero richiesta da parte dell'imputato o del responsabile civile di sospensione della esecutività della condanna civile o della provvisoria quando ricorrono "gravi motivi" anche in tal caso il giudice provvede in camera di consiglio (art. 600 c.p.p.)

⁶² È stato introdotto un particolare procedimento in appello per il periodo pandemico, con l'art. 23bis della l.176/2020, legge di conversione del D.L.137/2020 il quale ha introdotto norme volte ad agevolare la celebrazione dei processi sino al termine del periodo di emergenza sanitaria.

- c) Quando l'appello sia proposto avverso sentenza emessa a seguito di rito abbreviato (art. 443, comma 4, c.p.p.).

7.5 IL CONCORDATO IN APPELLO

La l. 103/2017 ha introdotto l'art. 599 *bis*, che regola il concordato con eventuale rinuncia ai motivi di appello.

La norma riconosce la possibilità alle parti di dichiarare di essere in accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice anche la pena sulla quale hanno raggiunto l'accordo.

La Corte provvede in camera di consiglio, ma se il giudice ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, allora ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

7.6 IL RITO DIBATTIMENTALE

La diversa forma di celebrazione dell'appello trova applicazione in tutti i casi in cui non si applica il rito camerale. Quanto alla modalità di svolgimento del processo, l'art. 598 c.p.p. rinvia alle disposizioni inerenti al giudizio di primo grado. Infatti dispone che "in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado".

L'udienza dibattimentale inizia con la relazione fatta dal presidente o dal consigliere da lui delegato. È previsto che sia data lettura di atti del processo di primo grado, nonché degli atti compiuti nelle fasi del procedimento, nei limiti di cui all'art. 511 c.p.p. L'art. 603 c.p.p. regola la rinnovazione dell'istruzione che tuttavia è consentita in via eccezionale.

Successivamente, al termine del dibattimento, ha luogo la discussione con enunciazione da parte del PM e dei difensori delle parti private delle conclusioni. Prende parola per primo il PM, i difensori delle altre parti private e infine il difensore dell'imputato (artt. 523 e 602, comma 2). Poi la corte si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza, si osservano in merito le disposizioni di cui agli artt. 525-527 stante il richiamo operato dall'art. 598 c.p.p.

7.7 LA RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

L'istituto della rinnovazione è previsto nell'art. 603 e trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

- a) Su istanza di parte, quando si tratta di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado ovvero si tratta di assunzione di "nuove prove", il giudice di appello ha facoltà di ammettere la rinnovazione dell'istruzione qualora ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
- b) Su istanza di parte, quando si tratta di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice deve disporre la rinnovazione;
- c) È disposta d'ufficio, qualora il giudice ritenga la rinnovazione assolutamente necessaria;

d) Nel caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Il giudice vi provvede, in contraddittorio tra le parti, con ordinanza. Procede immediatamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso però vi sia impossibilità di procedervi con immediatezza, allora il dibattimento è sospeso per un termine comunque non superiore a dieci giorni.

7.8 DECISIONE

Fatte salve le questioni di nullità di cui all'art. 604 c.p.p., il giudice decide nel merito con sentenza, la quale sarà di conferma o di riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata.

Si ha conferma nel caso di infondatezza dell'appello proposto, invece, ha luogo la riforma, a seguito dell'accoglimento, totale o parziale dell'appello. Le pronunce del giudice sull'azione civile sono immediatamente esecutive. Qualora nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di secondo grado, nel dichiarare estinto per prescrizione o amnistia, decide sull'impugnazione ai "soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"(art. 578 c.p.p.). Qualora la sentenza emessa in primo grado sia stata confermata e sia passata in giudicato, gli atti devono essere trasmessi al giudice di primo grado ed il PM deve promuovere l'esecuzione della sentenza (art. 655 c.p.p.).

8. IL RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario, sospensivo, a devoluzione circoscritta con il quale si chiede al giudice di legittimità l'annullamento totale o parziale, con o senza rinvio, per violazione di legge, di un provvedimento emesso dal giudice di merito di primo grado (ricorso *per saltum*) o di secondo grado.

Il tratto caratteristico del ricorso per cassazione, rispetto all'appello, è rappresentato dalla devoluzione circoscritta ai motivi dell'impugnazione. Mentre con l'appello si fa valere l'ingiustizia del provvedimento impugnato, con il ricorso per cassazione, invece, l'impugnazione può essere proposta solo per determinati vizi del provvedimento. Pertanto, la corte di cassazione può verificare solo se nel corso del giudizio di merito siano stati commessi errori attinenti a norme di natura processuale (*errores in procedendo*) o errori afferenti all'applicazione delle norme di diritto sostanziale (*errores in iudicando*). Per tale motivo il giudizio innanzi alla corte di cassazione è definito di "legittimità".

8.1 I PROVVEDIMENTI RICORRIBILI

Il ricorso per cassazione può essere proposto contro le sentenze ed avverso altri provvedimenti. Nello specifico, sono ricorribili le sentenze di appello e quelle di primo grado che non siano appellabili (per esempio, la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare art. 428 c.p.p.). Per quanto attiene agli altri provvedimenti, i casi di ricorribilità sono puntualmente previsti

nelle disposizioni del codice. Un esempio è rappresentato dall'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 409 comma 6, c.p.p.

8.2 CASI DI RICORSO

Come anticipato, con il ricorso per cassazione, non è denunciabile qualsiasi vizio ma esso può fondarsi solo sui motivi tassativamente previsti dalla legge. I casi nei quali il legislatore ammette il ricorso sono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p.:

- a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
- b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
- c) violazione di norme processuali penali, se a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
- d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne abbia fatto richiesta anche nel corso della istruzione dibattimentale;
- e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nel motivo di gravame.

Con la specificazione che contro le sentenze pronunciate per i reati di competenza del giudice di pace, però, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.

8.3 L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Il ricorso è inammissibile qualora ricorrano le cause di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p., ovvero:

- a) il ricorso sia proposto per motivi differenti da quelli consentiti dalla legge;
- b) esso sia presentato per motivi manifestamente infondati;
- c) il ricorso denunci violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Tale preclusione non opera con riguardo alle questioni rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, o in relazione a questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (art. 609, comma 2, c.p.p.).

8.4 I SOGGETTI RICORRENTI

I soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione sono le parti sulle quali grava la decisione pronunciata dal giudice, ossia imputato, PM, civilmente obbligato per la pena pecuniaria; solo relativamente all'azione civile, sono legittimati la parte civile e il responsabile civile. Le parti private possono proporre il ricorso mediante un difensore appositamente iscritto all'Albo speciale della corte di cassazione. In base all'art. 607 c.p.p. "l'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali".

Il PM può ricorrere contro le sentenze di proscioglimento e quelle di condanna. L'art. 608, comma 1*bis*, introdotto con l. 103/2017, prevede una limitazione in ordine al ricorso proposto dalla parte pubblica. Infatti, se il giudice di appello ha pronunciato sentenza di conferma di quella di proscioglimento di primo grado, il ricorso può, in questo caso, essere proposto solo relativamente ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. In sintesi il PM non può addurre i motivi di mancata assunzione di una prova decisiva o il vizio di motivazione.

8.5 IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. GLI ATTI PRELIMINARI

La trattazione del ricorso per cassazione è preceduta da una serie di adempimenti, tra cui l'assegnazione del ricorso. Il presidente della corte di cassazione assegna la trattazione del ricorso ad una sezione ed essa avviene in osservanza dei criteri previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Il ricorso è assegnato, invece, alle sezioni unite quando le questioni proposte siano di speciale rilevanza o quando occorre dirimere contrasti sorti tra le decisioni delle singole sezioni (art. 610 c.p.p.). Quanto al procedimento in cassazione, occorre rilevare che lo stesso può svolgersi secondo differenti modalità, nel dettaglio:

- Il procedimento previsto dal comma 5*bis* dell'art. 610 c.p.p.. Il procedimento si caratterizza per una decisione assunta in camera di consiglio, senza necessità di alcun preventivo contraddittorio. Viene adottato allorché debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, perché il provvedimento non è ricorribile; per violazione degli artt. 582, 583, 585 e 586 c.p.p.; nonché in caso di rinuncia al ricorso. Si procede altresì secondo tale procedimento se l'inammissibilità riguarda la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) o il concordato in appello di cui all'art. 599 *bis* c.p.p. Avverso il provvedimento assunto, qualora ne ricorrano le condizioni, la parte interessata può proporre ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 *bis* c.p.p.;
- La Corte decide, in camera di consiglio (art. 611 c.p.p.) nei casi previsti dalla legge e quando deve decidere su ricorsi presentati avverso provvedimenti non emessi in dibattimento. La Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale oltre che sulle memorie delle altre parti, senza il contraddittorio, ovvero senza l'intervento dei difensori. Naturalmente salvo che non sia stabilito diversamente. Sino a quindici giorni prima della data fissata per l'udienza, tutte le parti hanno la possibilità di presentare motivi nuovi e memorie e, sino a cinque giorni prima, le memorie di replica.
- Procedimento in pubblica udienza: in tale ipotesi, a norma dell'art. 614 c.p.p., il dibattimento si svolge in presenza del pubblico. Siffatta modalità rituale è prevista per i ricorsi proposti contro le sentenze emesse in dibattimento o nel giudizio abbreviato. "Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori" (art. 614, comma 2, c.p.p.);
- È fondamentale ricordare che il d.l. 137/2020, convertito in L. 137/2020, ha previsto una disciplina provvisoria per lo svolgimento delle udienze durante il periodo di emergenza sanitaria. Il comma 8 dell'art. 23, relativamente al giudizio in cassazione, ha stabilito che per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione di cui all'art. 127 c.p.p. (camera di consiglio) e 614 c.p.p. (dibattimento) la corte di cassazione proceda in camera di consiglio ma senza la presenza delle parti. Alla deliberazione della corte si procede anche con le modalità di cui al comma 9 ovvero da remoto.

8.6 LA SENTENZA

Alla deliberazione della sentenza la corte provvede subito dopo terminata la pubblica udienza (art. 615 comma 1 c.p.p.) salvo che, per la molteplicità o l'importanza delle questioni da decidersi, non sia opportuno differire la deliberazione ad altra udienza prossima.

Tuttavia, se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame abbia dato luogo o comunque possa dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o d'ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite (art. 618, comma 1 c.p.p.). Qualora non vi sia contrasto ma la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime la decisione del ricorso (art. 618 comma *Ibis*). Al di fuori di tali casi, normalmente la decisione è adottata al termine dell'udienza e il presidente, o un consigliere da lui delegato, subito dopo la deliberazione, procede, mediante lettura all'udienza del dispositivo, alla pubblicazione della sentenza (art. 615 c.p.p.).

Inoltre, il presidente o comunque un consigliere da lui delegato provvede a redigere la motivazione, dopo che la sentenza, la quale sia stata sottoscritta dal presidente e dall'estensore, sia depositata in cancelleria. Deposito che deve avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

Quanto alle sentenze deliberate della corte esse possono essere:

- a) Sentenze di inammissibilità e di rigetto: la corte dichiara con sentenza l'inammissibilità del ricorso quando ricorra uno dei casi di cui al comma 3 dell'art. 606 c.p.p. Si tratta di sentenze che hanno un contenuto di natura meramente processuale. Invece, le sentenze di rigetto dichiarano inesistenti o privi di rilevanza causale i vizi che siano stati adottati dalla parte ricorrente. Sia nei casi di inammissibilità sia nei casi di rigetto la parte privata che ha proposto il ricorso è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile la parte privata è, inoltre, condannata anche al pagamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso (art. 616 c.p.p.);
- b) Sentenze di rettificazione: degli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge che non abbiano avuto influenza decisiva sul dispositivo. Nonché per la rettificazione di specie e quantità della pena per errore di denominazione o di computo ed infine “nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto” (art. 619 c.p.p.).
- c) Sentenze di annullamento con o senza rinvio. L'annullamento senza rinvio consiste nella cassazione della sentenza, ossia nell'annullamento totale o parziale, della sentenza con conclusione definitiva del processo. Le sentenze di annullamento con rinvio hanno carattere residuale, posto che esse vanno adottate solo quando non si verificano l'inammissibilità, la rettificazione, l'annullamento senza rinvio. Si realizza in caso di accoglimento dei motivi di ricorso. Le sentenze in questione possono investire il provvedimento impugnato sia totalmente che parzialmente con conseguenze sulla formazione della cosa giudicata posto che in virtù dell'art. 624, comma 1 c.p.p. “se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”.

8.7 L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO

Ai sensi dell'art. 620 c.p.p. la corte di cassazione pronuncia annullamento senza rinvio:

- a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
- b) se il reato non è di competenza del giudice ordinario;
- c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
- d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
- e) f) se la sentenza è nulla in relazione alla condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo non contestati all'imputato;
- g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
- h) se vi è contraddizione fra la sentenza (o l'ordinanza) impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
- i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso appello;
- l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.

Con la sentenza di annullamento senza rinvio la corte di cassazione dichiara la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, disposte con la sentenza annullata.

8.8 L'ANNULLAMENTO CON RINVIO

La limitata cognizione riconosciuta alla corte di cassazione non le consente di "indagare" sul fatto, essendo, come anticipato, un giudice di legittimità. Ne consegue, pertanto, il rinvio del processo al giudice di merito per tale indagine. Nell'annullamento con rinvio, la corte si occupa della sola fase rescindente (ovvero del giudizio di annullamento totale o parziale del provvedimento impugnato), mentre della fase rescissoria destinata alla pronuncia nel merito, ossia all'adozione del provvedimento sostitutivo di quello annullato o in toto o in parte, si occuperà il cd. giudice di rinvio,

Si pongono, allora, due questioni. La prima volta all'individuazione del giudice di rinvio. Non vi è, al riguardo, un criterio unico bensì, per l'individuazione del giudice si farà riferimento a due criteri:

- 1) il tipo di vizio che ha condotto all'annullamento;
- 2) la fase o il grado in cui il vizio si è verificato.

In base ai suddetti criteri potranno essere giudice di rinvio: il GIP, il GUP o il giudice dibattimentale di primo o di secondo grado, in virtù di quanto previsto dall'art. 623 c.p.p., con la precisazione che il giudice non sarà la stessa persona fisica stante l'incompatibilità soggettiva di cui all'art. 34 c.p.p.

La seconda questione, invece, concerne il procedimento in sede di rinvio. Sotto tale profilo si rileva che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice che ha pronunciato il provvedimento annullato, salve le limitazioni stabilite dalla legge (art. 627, comma 2, c.p.p.).

- a) La prima limitazione riguarda l'inammissibilità della discussione sulla competenza attribuita dalla corte con la sentenza di annullamento. La decisione della corte in tal caso "è vincolante nel corso

del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica” da cui derivi la competenza di un giudice superiore (art. 25 e art. 627, comma 1, c.p.p.);

- b) La seconda limitazione deriva dal principio di diritto enunciato dalla corte in sede di annullamento, infatti, il giudice di rinvio “si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa” (art. 627, comma 3, c.p.p.);
- c) Altra restrizione concerne la rilevazione di eventuali casi di nullità o di inammissibilità verificatesi in seno ai precedenti giudizi o durante la fase delle indagini preliminari. “Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari” (art. 627, comma 4, c.p.p.);
- d) Infine, ai sensi dell’art. 624 c.p.p. “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”. Una limitazione al potere del giudice deriva, quindi, dall’annullamento parziale.

9. LA REVISIONE

È un mezzo di impugnazione straordinario, diversamente da appello e ricorso per cassazione, poiché è “idoneo a “sconsacrare” il giudicato quando fatti ad esso successivi dimostrino l’ingiustizia di una sentenza di condanna”⁶³.

L’art. 629 c.p.p. dispone che “è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse i sensi dell’art. 444, comma 2(patteggiamento) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta”.

Quindi, la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario che ha ad oggetto sentenze di condanna irrevocabili e non è soggetto ad un limite temporale per la sua proponibilità, diversamente da quanto disposto per la presentazione dell’appello o del ricorso per cassazione.

9.1 CASI DI REVISIONE

I casi di revisione sono tassativamente indicati dal legislatore nell’art. 630 c.p.p. In virtù dell’articolo citato, la revisione può essere richiesta:

- a) Se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli posti a sostegno di un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
- b) Se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, che sia stata successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali di stato(stato di famiglia, cittadinanza) previste dall’art. 3, ovvero una controversia di particolare complessità ex art. 479 c.p.p.
- c) Se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 c.p.p.;

⁶³ D. SIRACUSANO, *Elementi di diritto processuale penale*, p. 290.

d) Se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

A seguito dell'intervento della corte costituzionale con la sentenza 4-4-2011, n. 113, è stato introdotto un ulteriore caso di revisione. La corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 §1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Alla luce di quanto detto emerge che la finalità della revisione sia quello di porre rimedio alla pronuncia di sentenze che siano state ingiuste.

9.2 IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE

Sono legittimati a chiedere, anche congiuntamente, la revisione, in base al dettato normativo di cui all'art. 632 c.p.p.:

- a) Il condannato o un suo prossimo congiunto, ovvero l'autorità tutoria o, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;
- b) Il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.

Competente a decidere sulla richiesta di revisione è una corte di appello diversa da quella nel cui distretto si trova il giudice che ha emesso la sentenza o il decreto di condanna. In caso di imputato minore, la competenza spetterà alla sezione minorenni della corte di appello. La corte deve innanzitutto effettuare un controllo circa l'ammissibilità della richiesta, cioè valutare che ricorra uno dei casi di cui all'art. 630 e che siano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalle norme 631,632,633, 641 c.p.p. (per esempio, indicazione specifica delle prove) e che la richiesta non risulti manifestamente infondata (art. 634 c.p.p.).

Se ricorre una di tali ipotesi la corte di appello, anche d'ufficio dichiara, con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che abbia proposto la richiesta al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende. In caso di ammissibilità, invece, avrà luogo il giudizio da svolgersi in pubblica udienza a seguito del decreto di citazione emesso dal presidente della corte. Al termine del giudizio, verrà deliberata la sentenza. "In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza" (art. 637 c.p.p.).

La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione, così come la decisione che ne dichiara inammissibile la richiesta, è ricorribile per cassazione (art. 640 c.p.p.). "L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi" (art. 641 c.p.p.).

CAPITOLO DECIMO

1. IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE PENALE

Sulla base del disposto dell'art. 648 c.p.p., sono irrevocabili le sentenze ed i decreti penali contro i quali non sia più ammessa impugnazione (salvo la revisione che come visto concerne i provvedimenti definitivi). La norma fornisce una nozione di giudicato formale. Ne discende che l'accertamento relativo alla imputazione ed alla responsabilità dell'imputato, di cui alla sentenza o al decreto penale, diviene definitivo (cd. giudicato sostanziale). La definitività del giudicato è garantita dal principio del *ne bis in idem*, consacrato nell'art. 649 c.p.p., secondo il quale, l'imputato prosciolto o condannato, con sentenza o con decreto irrevocabile, non può essere sottoposto ad un nuovo procedimento per il medesimo fatto.

Quando si fa riferimento alla irrevocabilità si intende che l'azione penale si è consumata e ciò si realizza quando l'azione penale sia giunta al termine con la condanna o il proscioglimento definitivi (art. 60, comma 2, c.p.p.). Solo il mezzo straordinario di revisione è un rimedio utilizzabile e proponibile, in ogni tempo, avverso le decisioni irrevocabili (artt. 629 e 648, comma 1, c.p.p.).

La decisione diventa irrevocabile quando:

- a) contro la decisione non sia possibile proporre né appello né ricorso per cassazione;
- b) il provvedimento seppur appellabile o ricorribile per cassazione, siano tuttavia scaduti i termini senza che l'impugnazione sia stata proposta;
- c) avverso il provvedimento appellabile, sia stato proposto l'appello poi dichiarato inammissibile e avverso l'ordinanza d'inammissibilità non sia stato proposto nei termini il ricorso per cassazione o questo sia stato dalla corte di cassazione dichiarato inammissibile o rigettato;
- d) in caso di provvedimento ricorribile per cassazione, il ricorso proposto sia stato successivamente dichiarato inammissibile o rigettato.

In sintesi, si distingue tra giudicato in senso sostanziale (imperatività o autorità della decisione pronunciata dal giudice) e giudicato in senso formale (definitività della decisione, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche).

2. EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE IN ALTRI GIUDIZI

La pronuncia penale divenuta irrevocabile, può produrre effetti anche in altri giudizi, quali quello civile, amministrativo e disciplinare. Mentre nei sistemi di natura inquisitoria, la sentenza pronunciata in sede penale produce sempre effetti nei separati giudizi civili o amministrativi, e ciò per evitare un contrasto tra giudicati; nei sistemi accusatori caratterizzati dalla separazione delle giurisdizioni, una sentenza penale non produce effetti sul separato giudizio civile. Il sistema processuale italiano ha accolto una soluzione mista, in quanto se l'azione civile è stata esercitata prima che nel processo penale si giunga alla sentenza di primo grado, allora la sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudica la decisione della separata causa civile di natura risarcitoria; di contro, se l'azione civile sia proposta dopo la sentenza di primo grado penale o perché il danneggiato si era costituito parte civile e, successivamente, ha trasferito l'azione in sede civile, il processo civile va sospeso sino alla

conclusione del giudizio penale, in quanto la sentenza ha efficacia pregiudicante sulla decisione civile, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p.

3. GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE

Gli effetti del giudicato penale sono: l'esecutività, l'obbligatorietà e il divieto del *ne bis in idem*.

- a) L'esecutività: è l'idoneità del provvedimento giurisdizionale sul quale si è formato il giudicato ad essere eseguito anche coattivamente. I provvedimenti diventati irrevocabili hanno forza esecutiva (art. 650 c.p.p.);
- b) Obbligatorietà: la decisione penale irrevocabile produce efficacia nei confronti di tutti quei soggetti che anche se rimasti estranei al processo vantano posizioni giuridicamente connesse con l'oggetto del processo;
- c) Divieto del "*bis in idem*": l'imputato, condannato o prosciolto con provvedimento diventato irrevocabile, "non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze" (art. 649 c.p.p.).

4. L'OGGETTO DELL'ESECUZIONE PENALE

Con l'espressione esecuzione penale si fa riferimento a tutte quelle attività che seguono alla formazione del giudicato. L'esecuzione trae fondamento dal titolo esecutivo che, generalmente, è costituito dal provvedimento irrevocabile. Essa ha per oggetto sia la pena quanto la misura di sicurezza previste nella sentenza, ordinanza o decreto da porre in esecuzione.

Tre sono gli organi fondamentali della fase dell'esecuzione ovvero il pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione penale e la magistratura di sorveglianza.

Il PM è l'organo promotore dell'esecuzione penale, infatti, egli provvede all'esecuzione dei provvedimenti del giudice. Ha il potere di emettere l'ordine di carcerazione e di scarcerazione (art. 656 c.p.p. e ss), potendo in tali casi incidere sulla libertà personale.

Nello specifico, l'art. 656 dispone che allorché il PM, emetta un ordine di esecuzione relativamente ad una pena detentiva che non sia superiore a quattro anni, egli deve emettere decreto di sospensione dell'esecuzione, il quale va notificato congiuntamente all'ordine di carcerazione sia al condannato sia al suo difensore. Nel termine di trenta giorni può essere avanzata istanza volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. Se allo scadere del termine indicato, l'istanza non viene presentata, il decreto è revocato e la pena viene eseguita. La finalità della norma è quella di evitare che entrino nel circuito carcerario soggetti condannati che possono, invece, beneficiare di misure alternative alla detenzione. Qualora, invece, la pena da espiare abbia durata non superiore ai diciotto mesi, il PM che ha sospeso l'esecuzione trasmette al magistrato di sorveglianza la richiesta che la pena sia espiata presso il domicilio, al fine di evitare il sovraffollamento carcerario laddove vi siano da "scontare" pene detentive brevi.

Come premesso, il PM riveste un ruolo fondamentale nella:

- Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza (art. 658 c.p.p.);
- Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza (art. 659 c.p.p.);

- Esecuzione delle pene pecuniarie (art. 660 c.p.p.);
- Esecuzione delle sanzioni sostitutive (art. 661 c.p.p.);
- Esecuzione delle pene accessorie (art. 662 c.p.p.);
- Esecuzione di pene concorrenti (art. 663 c.p.p.);
- Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie (art. 664 c.p.p.).

Quanto al giudice dell'esecuzione, egli si identifica con l'organo giudiziario che abbia deliberato il provvedimento oggetto di esecuzione (art. 665 c.p.p.). Ad egli spetta ogni decisione inerente le questioni che possono sorgere durante l'esecuzione. Nello specifico, interviene in materia di incidenti di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 666 c.p.p. sono legittimati a proporre il cd. incidente di esecuzione, il PM, l'interessato o il suo difensore, per risolvere questioni afferenti alla esecuzione regolamentate negli artt. 667-676 c.p.p. e che riguardano:

- L'accertamento dell'identità del detenuto;
- La correzione grafica delle generalità dell'imputato condannato;
- La risoluzione del concorso di una pluralità di sentenze tutte esecutive ai danni della stessa persona e per lo stesso fatto;
- L'applicazione dell'amnistia o dell'indulto;
- La revoca della stessa per abrogazione del reato;
- L'inesistenza o la non esecutività del presunto titolo esecutivo;
- La nuova determinazione di pena in tema di concorso formale o di reato continuato non dichiarati in sede di cognizione;
- La declaratoria di falsità di documenti;
- La pronuncia di altri provvedimenti in ordine all'estinzione del reato o della pena dopo la condanna, alla confisca ed altro.

5. IL PROCEDIMENTO DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza si caratterizza per un organo monocratico (il magistrato di sorveglianza) e un organo collegiale (il tribunale di sorveglianza). L'art. 677 c.p.p. si occupa di determinare la competenza per territorio di entrambi. Invece, per quanto attiene alla competenza per materia, occorre far riferimento ad una serie di norme non insite nel codice di procedura penale. Tra le quali: la legge 354/1975 e successive modifiche sull'ordinamento penitenziario, nonché taluni decreti legislativi, tra cui il Dlgs. 121/2018 con il quale è stato regolamentato in forma autonoma l'ordinamento penitenziario per i condannati minorenni. Tra le materie di competenza del magistrato di sorveglianza rilevano: le materie attinenti alla rateizzazione o alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri di condannati in ospedali psichiatrici giudiziari, alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, alle misure di sicurezza, all'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

Spettano, invece, al tribunale di sorveglianza le materie riguardanti la concessione e la revoca della liberazione condizionale, la riabilitazione, l'applicazione delle misure alternative. Spettano allo stesso tribunale, ma in grado di appello, la cognizione in materia di misure di sicurezza (art. 579, comma 2, c.p.p. e 679 c.p.p.). Infatti, ai sensi dell'art. 680 c.p.p. contro i provvedimenti del magistrato

di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitudine nel reato o di tendenza a delinquere, si può proporre appello al tribunale di sorveglianza.

La competenza per materie della magistratura di sorveglianza ha come finalità quella di garantire, in omaggio ai principi della Carta costituzionale, quella della umanizzazione della pena e della misura di sicurezza oltre che quella di adeguare siffatte misure alla personalità dell'interessato per consentirne il reinserimento sociale.

CAPITOLO UNDICESIMO

1. GLI ISTITUTI DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

Il Libro XI del codice si occupa dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Il Dlgs. 149/2017 in attuazione della delega L. 149/2016, è intervenuto apportando modifiche al presente libro. La riforma si è resa necessaria al fine di consentire un rafforzamento della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione Europea oltre che per disciplinare i rapporti in tale ambito con le autorità straniere. La norma di apertura è l'art. 696 dispone che: "Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale". Pertanto, emerge chiaramente dalla normativa codicistica che le norme del codice di procedura penale hanno una natura sussidiaria, cioè esse si applicano solo se manchino norme di rango superiore. Infatti, nei rapporti con gli altri Paesi dell'Unione europea, trovano applicazione i trattati e gli atti normativi adottati in loro attuazione (regolamenti, decisioni, direttive). In loro mancanza trova invece applicazione la normativa internazionale. Infine, qualora tanto nei rapporti tra i paesi appartenenti all'Unione europea, quanto nei rapporti con gli altri paesi manchino tali normative, allora troveranno applicazione le norme di cui al codice di procedura penale. L'art. 696 *bis* c.p.p. si occupa del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti tra Stati dell'Unione Europea, stabilendo che le decisioni e i provvedimenti degli altri stati possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato italiano ed inoltre che l'autorità giudiziaria può richiedere alle autorità competenti degli altri Stati dell'UE l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni. La norma di cui all'art. 696 *ter* c.p.p. altresì dispone che: "L' autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

2. L'ESTRADIZIONE IN GENERALE ED ESTRADIZIONE PER L'ESTERO (ESTRADIZIONE PASSIVA)

L'extradizione è il mezzo per la consegna di un imputato o condannato da parte di uno Stato nel cui territorio si trova tale soggetto per procedere giudiziariamente nei suoi confronti, per eseguire una sentenza di condanna o di altro provvedimento restrittivo della libertà. Lo Stato richiedente è quello che presenta la domanda affinché la persona sia sottoposta a processo o all'esecuzione di una condanna. Lo Stato richiesto, invece, è lo Stato nel cui territorio si trovi la persona da estradare. L'extradizione attiva (extradizione dall'estero) è il caso in cui sia l'Italia a chiedere ad altro Stato la consegna di un imputato o di un condannato. L'extradizione passiva (extradizione per l'estero) è quando la richiesta di consegna sia rivolta da un altro Stato, non appartenente all'UE, all'Italia.

La prima è regolamentata dagli artt. 720-722 *bis* c.p.p.); la seconda dagli artt. 697-713 c.p.p.

L'art. 13, comma 2, c.p., pone un divieto all'istituto in questione. Infatti, la procedura di estradizione non è ammessa “se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera”. Viene sancito il principio della doppia incriminabilità, essendo necessario che il fatto sia previsto come reato in ambo gli ordinamenti. In base all'art. 697 c.p.p. è disposto che: “Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato”.

La clausola “salvo che sia diversamente stabilito” conferma la natura residuale della procedura di estradizione prevista dal codice, oggi attivabile solo nei casi di non operatività del mandato di arresto europeo. È necessario che tale procedura di consegna non vulneri in alcun modo la tutela dei diritti fondamentali della persona. Infatti, l'art. 698 c.p.p. sancisce espressamente che: “non può essere concessa l'extradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”. La norma, al secondo comma, precisa inoltre che se il fatto per il quale sia domandata l'extradizione sia punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'extradizione possa essere concessa solo qualora l'autorità giudiziaria accerti che sia stata adottata una decisione irrevocabile che irroghi una pena diversa dalla pena di morte o, se questa sia stata inflitta, sia stata successivamente commutata in una pena diversa. Ciò in quanto, nell'ordinamento italiano, in omaggio al dettato costituzionale, “non è ammessa la pena di morte” (art. 27, comma 4, c.p.p.).

L'art. 699 c.p.p., rubricato “principio di specialità”, statuisce che la concessione dell'extradizione sia subordinata alla condizione espressa che l'estradata non venga sottoposto a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore diverso da quello per il quale l'extradizione sia stata concessa. Inoltre, l'extradizione è soggetta al controllo oltre che alla valutazione della Corte di appello circa la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 700-705. “L'extradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello” (art. 701, comma 1, c.p.p.). Siffatta garanzia viene meno, e conseguentemente non vi sarà la fase giurisdizionale, quando l'imputato o il condannato acconsente all'extradizione richiesta.

Il procedimento di estradizione ha inizio quando il Ministro della giustizia riceve da parte di uno stato estero la domanda di consegna accompagnata dalla documentazione prevista ed indicata nell'art. 700 c.p.p. Infatti, "l'extradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa" (art. 700, comma 1, c.p.p.) Alla domanda vanno allegati dei documenti specificati nella norma suddetta. Il ministro quando ritiene di dar corso alla domanda di estradizione, la trasmette al procuratore generale presso la corte di appello, il quale provvede all'identificazione dell'estraddando, al suo interrogatorio oltre che a raccogliere l'eventuale consenso dello stesso. È necessaria la presenza del difensore all'atto dell'eventuale consenso all'extradizione o alla rinuncia al principio di specialità di cui si è detto in precedenza. Il procuratore generale, entro trenta giorni, dalla ricezione della domanda, presenta la sua requisitoria dinanzi alla corte di appello. Decorso tale termine, il presidente della corte di appello fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi entro dieci giorni all'estraddando, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria. La Corte di appello decide con sentenza: in caso di pronuncia sfavorevole alla consegna ovvero di decisione contraria all'extradizione, la corte provvede alla revoca delle misure cautelari eventualmente applicate e dispone sulla restituzione delle cose sequestrate ; se, invece, il provvedimento della corte è favorevole all'extradizione, qualora vi sia richiesta del Ministro della giustizia, verrà disposta la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà, oltre al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, stabilendo quali debbono essere consegnati allo Stato richiedente. I presupposti per l'emanazione di una sentenza favorevole sono pervisti puntualmente dall'art. 705 c.p.p. Quindi, sulla base della disposizione richiamata, l'extradizione è concessa se sussistono gravi indizi di colpevolezza, ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna. Inoltre, il secondo comma enumera i casi in presenza dei quali la Corte sia tenuta ad emettere una sentenza contraria all'extradizione (a titolo esemplificativo ricordiamo la lettera c)⁶⁴. Contro la sentenza con la quale la Corte di appello decide sull'extradizione, la persona interessata, il suo difensore, il procuratore generale e il rappresentante dello Stato richiedente possono richiedere– entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito della stessa- ricorso per cassazione.

La competenza relativamente all'effettiva estradizione spetta al Ministro della giustizia. Qualora il Ministro non decida entro il termine di quarantacinque giorni che decorre da momenti diversi a seconda dei casi indicati in seno all'art. 708 c.p.p. o in caso di diniego dell'extradizione non acconsente alla consegna con provvedimento motivato, l'estraddando dovrà essere rimesso in libertà. Mentre, in caso di decisione favorevole, il Ministro della giustizia comunica, senza indugio, allo Stato richiedente il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi. Il termine per provvedere è di quindici giorni, ma lo Stato richiedente con domanda motivata può chiedere la proroga per altri venti giorni; se entro i suddetti termini lo stato richiedente non provvede alla presa in consegna, allora l'estraddando sarà posto in libertà. Nell'ipotesi di estradizione consensuale,

⁶⁴ "se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona".

mancando la fase giurisdizionale, la valutazione e il controllo delle condizioni per l'extradizione spettano in via esclusiva al Ministro della giustizia.

3. IL PROCEDIMENTO DI ESTRADIZIONE DALL'ESTERO (CD. ATTIVA)

Quanto all'istituto dell'extradizione attiva (o dall'estero), regolamentata dagli artt. 720-722*bis* c.p.p, esso ricorre tutte le volte in cui lo Stato italiano intenda ottenere la consegna di un imputato o di un condannato, nei confronti del quale debba eseguirsi un provvedimento restrittivo della libertà personale e lo stesso si trovi in uno Stato estero. Il procedimento si attiva sulla base di iniziativa autonoma del Ministro della giustizia o nel caso in cui egli ne faccia richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove si procede o nel quale sia stata pronunciata la sentenza di condanna. Anche relativamente all'istituto dell'extradizione attiva, il principio cardine è quello di specialità. A tal proposito, l'art. 721 c.p.p. dispone che la persona estradata non possa essere sottoposta a "limitazioni della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa". L'articolo in esame successivamente aggiunge che: "quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [...]. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonché' di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna". (721, comma 2 e 4).

Tuttavia, il principio di specialità non opera quando:

- a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;
- b) l'estradata ha espresso il proprio consenso;
- c) l'estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

4. IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Il mandato di arresto europeo è stato introdotto con la l. 69/2005⁶⁵. Si definisce mandato di arresto europeo la decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea (cd. Stato membro di emissione) in vista dell'arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro (cd. Stato membro di esecuzione), di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale

⁶⁵ "La legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo"(art. 1, comma 1).

o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale (art. 1, comma 2, L. 69/2005).

La normativa sul mandato di arresto europeo si sostituisce alle disposizioni previste sull'estradizione nei rapporti intercorrenti tra gli stati membri dell'Unione europea, introducendo una disciplina della consegna tra autorità giudiziarie relativamente a persone soggette a misure cautelari o a sentenze definitive con condanna da espriare. Mira a rendere più agevole nell'ambito dell'Unione europea la consegna dei soggetti sottoposti a condanna o a misura cautelare.

4.1 PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

“La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello” (art. 5). La competenza a dare esecuzione al mandato spetta alla corte di appello nel cui distretto è residente la persona da consegnare. Presupposto per l'accoglimento della richiesta è che il fatto per cui sia emesso il mandato sia previsto come reato anche dalla legge nazionale (cd. doppia incriminazione), la consegna è obbligatoria, quindi indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti di particolare gravità, previsti nell'art. 8. Tra cui ricordiamo, i reati di omicidio, di associazione per delinquere, induzione alla prostituzione.

La consegna è subordinata al fatto che la persona non sia sottoposta a procedimento penale per un fatto commesso anteriormente e diverso da quello indicato nel mandato (principio di specialità), salvo le eccezioni disposte nell'art. 26. La procedura ha inizio con l'inoltro del mandato d'arresto da parte dello Stato di emissione (art. 9), o con l'arresto della persona ricercata per iniziativa della PG (art. 11).

Il ministro della giustizia, ricevuto il mandato di arresto europeo, lo trasmette al presidente della corte di appello, il quale ne dà immediata comunicazione al procuratore generale. “Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria” (art. 9, comma 4).

Ai sensi dell'art. 11, quando l'autorità competente dello stato membro abbia effettuato una segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, in tal caso la PG provvede all'arresto della persona segnalata, ponendola entro le ventiquattro ore a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito e dando immediata informazione al ministro della giustizia. Quest'ultimo comunica, immediatamente l'arresto, allo Stato membro richiedente. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto la corte di appello provvede alla convalida. La decisione sulla consegna spetta alla Corte di appello con decisione deliberata in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna nonché, sempre se presente, il rappresentante dello stato richiedente (art. 17). Nei casi puntualmente indicati nell'art. 18 la corte di appello rifiuta la consegna (per esempio, nel caso in cui per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere o sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore).

4.2 PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Si configura tale istituto quando è lo Stato italiano a richiedere ad altro Stato dell'Unione europea la consegna di un imputato o di un condannato che si trova all'estero (art. 28). Il giudice competente ad emettere il mandato è quello che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari o il PM nei casi individuati nelle lettere b) e c) dell'art. 28, ovvero:

- il pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p.;
- il pubblico ministero competente all'esecuzione di una misura di sicurezza personale ai sensi dell'art. 658 c.p.p.

Il mandato di arresto europeo è successivamente inoltrato al Ministro della giustizia, il quale lo trasmette all'autorità competente per l'esecuzione dell'altro Stato.

5. LE ROGATORIE INTERNAZIONALI

È lo strumento attraverso il quale gli stati si forniscono reciproco aiuto in funzione dell'attuazione della giurisdizione penale. Più nello specifico sono richieste che l'autorità giudiziaria di uno Stato (cd. rogante o richiedente) rivolge alla corrispondente autorità di altro Stato (cd. rogato o richiesto), che hanno per oggetto il compito di determinate attività processuali o procedurali, indispensabili per la prosecuzione del procedimento in corso nello Stato da cui proviene la domanda. Si distingue tra rogatorie attive e quelle passive, a seconda che la richiesta provenga dallo Stato italiano o sia ad esso inoltrata. In riferimento alla normativa concernente l'istituto in esame, così come per l'estradizione si intrecciano diverse normative. Quanto alla normativa prevista nel codice di procedura penale, la disciplina delle rogatorie passive (o dall'estero) è contenuta negli artt. 723-726 *sexies*), mentre quella che concerne le rogatorie attive (o all'estero) è prevista negli artt. 727-729 *quinquies*).

5.1 LE ROGATORIE PASSIVE (O DALL'ESTERO)

L'art. 723 c.p.p. dispone che il "Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorità straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorità giudiziaria competente, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa [...] salvo quanto previsto dal comma 3".

Il Ministro può non dare corso alla rogatoria, in alcuni casi:

- Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea prevedono un intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti indicati dalle convenzioni e dagli atti indicati (art. 723, comma 2);
- Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere di intervento può essere esercitato in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (art. 723, comma 3);
- Il Ministro della giustizia non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi

fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria (art. 723, comma 5);

- Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata. Il Ministro ha altresì facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità (art. 723, comma 6).

5.2 LE ROGATORIE ATTIVE (O ALL'ESTERO)

L'istituto della rogatoria attiva concerne la richiesta con la quale l'autorità giudiziaria italiana si rivolge alla corrispondente autorità di uno Stato straniero affinché, nel territorio di competenza e sovranità di quest'ultimo, siano svolte attività istruttorie per soddisfare le esigenze probatorie di uno specifico procedimento penale che sia in corso nel Paese. L'art. 727 c.p.p. pone al centro il ruolo del Ministro della giustizia, il quale è il soggetto legittimato a ricevere ed a trasmettere richieste di assistenza giudiziaria da inoltrare alle varie autorità estere, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione. Qualora la richiesta non sia inoltrata nel termine suddetto o nel caso in cui non sia stato emesso il decreto con il quale si comunica l'intenzione di non dare corso alla rogatoria, l'autorità giudiziaria, in ambo i casi, può provvedere all'inoltro della richiesta diretto all'agente diplomatico o consolare italiano. Di siffatto inoltro va comunque informato il Ministro.

È previsto esplicitamente che il Ministro possa non dar corso alle richieste di rogatoria quando non sia previsto dalle convenzioni.

“Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato” (art. 727 c.p.p.)

Le norme successive si occupano specificamente di alcune questioni rilevanti, quali:

- L'utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria (art. 729 c.p.p.);
- Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere (art. 729 *bis* c.p.p.);
- Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute (art. 729 *ter* c.p.p.);
- Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (art. 729 *quater* c.p.p.);

Infine, la norma di chiusura riguarda la costituzione di squadre investigative comuni, prevedendo che, quando sia consentito dalle convenzioni tra gli Stati membri dell'Unione europea o dalle disposizioni del diritto comunitario, l'impiego di tali squadre, il procuratore della repubblica è legittimato a richiedere la costituzione delle squadre in questione. Anche nei rapporti con le autorità giudiziarie di altri Stati, non appartenenti all'Unione europea, sempre il procuratore della repubblica può richiedere la costituzione delle squadre investigative comuni.

AGGIORNAMENTO

La riforma del processo penale

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021, la legge 27 settembre 2021, n. 134 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Il provvedimento in questione entrerà in vigore il 19 ottobre 2021.

Il Governo, con siffatta legge è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge “uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario” nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge delega e con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, e nel rispetto delle garanzie difensive.

Le finalità della riforma mirano alla deflazione ed accelerazione del processo penale ed in tale ottica sono previste profili di riforma che riguarderanno tanto la disciplina in ambito di indagini preliminari, quanto sull’udienza preliminare.

La riforma coinvolgerà anche la regolamentazione dei riti alternativi, l’accelerazione del giudizio dibattimentale ed un intervento sui procedimenti di competenza del giudice monocratico.

Altro profilo toccato dalla riforma riguarda il sistema delle impugnazioni, incidendo tanto sul giudizio di appello quanto sul ricorso in cassazione.

Ampie modifiche di riforma sono previste anche in relazione al sistema delle notificazioni. La legge mira alla digitalizzazione del processo penale ed all’impiego delle nuove tecnologie, proprio per velocizzare la definizione dei processi.

INFANTICIDI E FIGLICIDI: FENOMENOLOGIA E ASPETTI PSICO-CRIMINOLOGICI

TENENTE COLONNELLO ANNA BONIFAZI,
PSICOLOGO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, COMANDANTE DEL NUCLEO DI
PSICOLOGIA DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO, GIÀ COMANDANTE
DELLA SEZIONE PSICOLOGIA INVESTIGATIVA DEL REPARTO ANALISI
CRIMINOLOGICHE DEL RA.C.I.S. CARABINIERI, PSICOLOGO-
PSICOTERAPEUTA, DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE FORENSI.



di Anna Bonifazi⁶⁶

Anticamente in alcune popolazioni, le pratiche di infanticidio/figlicidio, erano utilizzate in talune circostanze come sorta di “strumento di controllo demografico” o di eliminazione di bambini (soprattutto neonati) “imbarazzanti” perché nati da relazioni extraconiugali, da violenze sessuali a volte incestuose o perché portatori di qualche tipo di disabilità. Gli Egiziani, ad esempio, avevano predisposto la sanzione per la quale il figlicida fosse costretto a passare tre giorni abbracciato al cadavere del bimbo che aveva ucciso. In questo modo cercarono di far desistere gli aspiranti figlicida dal commettere il reato ormai numericamente incontrollabile.

Normativamente il reato ha subito varie modifiche che ben si correlano con lo sviluppo e la presa di consapevolezza di una cultura dell'infanzia con i suoi diritti connessi e che pongono il loro avvio dall'età prenatale.

Il codice Zanardelli, nell'art. 369, inseriva l'infanticidio come circostanza attenuante del reato di omicidio a patto che fosse avvenuto ai danni di una vittima non ancora iscritta nei registri anagrafici e fosse la conseguenza di un disonore. Nel codice Rocco, invece, assistiamo alla creazione della fattispecie criminosa a parte per l'infanticidio anche se rimane la causa d'onore come circostanza attenuante dello stesso.

Il 1981 ha sancito una data simbolicamente importante nell'evoluzione del concetto di neonato e con la legge 442 vengono aboliti il reato di infanticidio per causa d'onore e l'omicidio per causa d'onore e subentra l'art. 578 che testualmente recita: *“La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al comma primo si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 del c.p.”*

Analizzando i casi di infanticidio degli ultimi anni risalgono all'attenzione le caratteristiche socio-economiche dell'autrice di reato, che non connotano più ambienti svantaggiati o degradati bensì si riferiscono anche a contesti medi e con livello culturale discreto/alto.

Ciò potrebbe testimoniare come sia avvenuto un passaggio da una criminogenesi a valenza morale e materiale verso una a valenza comunicativa e relazionale. Fra i fattori di rischio permangono però la giovane età della madre, l'essere nubile, la gravidanza o il parto inaspettati, l'inesistenza di cure prenatali, le psicopatologie post-puerperali.

E' doveroso distinguere, a questo punto, l'infanticidio dal figlicidio che si materializza invece con l'uccisione del figlio che abbia superato l'anno di età. La distinzione appare conseguente alle dinamiche psichiche alla base dell'eziologia e che sono nettamente diverse. Nel caso dell'infanticidio, infatti, si assiste ad un'eliminazione immediata della prole senza dar luogo all'instaurazione di alcun rapporto madre-figlio negando, addirittura, in taluni casi la gravidanza; mentre nel figlicidio il reato

⁶⁶Tenente Colonnello psicologo dell'Arma dei Carabinieri, Comandante del Nucleo di Psicologia della Legione Carabinieri Lazio, già Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. Carabinieri, psicologo-psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze Forensi.

avviene quando il legame è già instaurato, rafforzato nonché accettato dalla stessa madre e dagli altri componenti della famiglia.⁶⁷

Risulta, quindi, più complesso stilare un elenco di fattori predisponenti e intervenienti, nel caso di passaggio all'atto filicida, limitandoci a definire gli aspetti salienti dell'atto stesso e collegandolo alla presenza o meno di psicopatologie.

Nella società attuale, sempre più attenta alla difesa della vita e protesa alla tutela dei diritti dei minori, il comportamento di una madre che uccide il proprio figlio è sicuramente un delitto che suscita molta incredulità.

Sul piano giuridico l'uccisione dei figli si distingue, a seconda dell'età della vittima, in:

- a. Infanticidio (uccisione del figlio appena nato);
- b. Omicidio (uccisione del figlio non neonato di età puerperale, adolescenziale o giovane adulta).

In relazione all'infanticidio la legge connota una specifica attrice, ovvero la madre, che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.).

In criminologia, invece, viene operata una più ampia suddivisione tipologica classificabile in⁶⁸:

- a. Neonaticidio, che ricorre nell'immediatezza della nascita (entro 24 ore);
- b. Infanticidio, l'omicidio del bimbo entro un anno di età;
- c. Figlicidio, quando la vittima ha più di un anno.

Esistono, comunque, differenze significative tra questi diversi tipi di comportamento omicida e sono messe in relazione sia alla modalità di commissione del delitto, alla "distanza" temporale dalla nascita della vittima entro cui viene agito lo stesso, alle caratteristiche personologiche dell'agente e, infine, alla presunta dinamica relazionale ed affettiva, reale e simbolica, che l'autore (il genitore, solitamente la mamma) e la vittima (il figlio) avevano instaurato fino al momento dell'omicidio.

Quest'ultima analisi permette di distinguere gli agiti anche da un punto di vista più profondo e complesso, cercando di disvelarne la dinamica intrapsichica sottostante concatenandola poi ad eventuali eventi contingenti ed inaspettati che hanno permesso ad un autore - uccisore del proprio figlio - di oltrepassare quella regola, universalmente condivisa, che recita l'assoluto dovere di un essere vivente adulto di proteggere il "suo cucciolo e quello degli altri" fin dalla fase in cui è ancora in gestazione.

Nel dettaglio⁶⁹:

- **il neonaticidio** è genericamente messo in atto da madri che hanno negato o rifiutato la gravidanza e che poi, dopo il parto, negano il frutto stesso della gravidanza, ovvero il figlio che viene eliminato nell'immediatezza senza conferirgli alcuna valenza soggettivata, mentalizzata ed affettivamente creata, assimilandolo ad una mera "cosa2 sgradita/estranea. Quando l'uccisione del neonato avviene addirittura durante il parto si parla di **feticidio**;
- **l'infanticidio** si conclama con l'uccisione di bambini che non hanno ancora compiuto il primo anno di età ed è commesso da madri che percepiscono il proprio figlio come una sorta di propaggine di loro stesse, come una parte priva di propria vita della quale possono disporre;
- **il figlicidio**, si configura come l'uccisione di un proprio figlio con il quale si è già avviata e strutturata una relazione affettiva significativa. Si tratta di un evento omicidiario della propria

⁶⁷ Bonifazi A. e Giambra B.(2005). *Criminalità femminile* in Serra C. (a cura di) *Nuove proposte di Criminologia Applicata*, pagg. 281-283. Milano: Giuffrè.

⁶⁸ Amore A. (2011). *L'infanticidio. Analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforma.*, Milano, CEDAM.

⁶⁹ Mastronardi M.V., Villanova M. (2007). *Madri che Uccidono*. Roma: Newton Compton Editori.

prole più raro e che vede come autore solitamente la figura materna ma può essere agito dal padre come atto spesso compiuto nell'ambito delle cc.dd. "stragi familiari".

In passato, come già accennato, l'**infanticidio** e il **neonaticidio** erano legati a situazioni di emarginazione, indigenza, scarso livello culturale, mentre lo scenario di cronaca attuale e del recente passato, mostra come un evento così riprovevole e inaspettato possa maturare anche in contesti familiari e sociali apparentemente funzionali ed equilibrati e non essere anticipato da segnali precursori o di rischio.

Numerosi studi scientifici hanno evidenziato come tra i motivi (*ved. tab. 1*) per i quali una madre arrivi ad uccidere un figlio, vi possa essere una psicopatologia di tipo psicotico o un subentrato scompenso puerperale di tipo umorale (depressione *post-partum*). Anche le situazioni di non accettazione della gravidanza come conseguenza di una violenza sessuale subita, di tipo incestuoso o meno, o di una relazione interrottasi proprio dopo la comunicazione al padre del bambino della gravidanza stessa, potrebbero facilitare nella neo-mamma sentimenti di vergogna e di totale perdita di punti di riferimento familiari e/o amicali, da fungere così da fattore scatenante l'eventuale passaggio all'atto omicida percepita, in questi casi, come il "frutto della violenza" o la "responsabile della situazione di disperazione creatasi per la donna".

Una ricerca del 2002 di Kunst ha cercato di suddividere le manifestazioni di figlicidio a seconda delle relazioni oggettuali che la mamma autrice mostrava con il gesto compiuto. Più nello specifico, si è addivenuti ad una macro-distinzione delle figlicide in disorganizzate e organizzate.

Le prime ovvero le disorganizzate, presentavano una sorta di frammentazione interna del sé con probabile sussistenza di un disturbo psicopatologico pregresso.

Nella fattispecie organizzata invece si era in presenza di un IO più integrato che subiva una disgregazione momentanea ma severa, con l'emersione di sentimenti a carattere persecutorio, angosciante e di annichilimento collegati, psicodinamicamente parlando, agli oggetti interni introiettati e rappresentati come terrificanti e pericolosi.

Direttamente collegata al tipo di rappresentazione interna di queste madri risultava essere, secondo Kunst, la loro prognosi trattamentale che nel caso delle disorganizzate appariva molto difficile e lunga visto l'incapacità di mentalizzare e di attaccamento che non permetteva a queste madri di analizzare ed avere accesso cosciente al proprio agito.

Meno problematica potrebbe risultare la presa in carico delle figlicide organizzate che, avendo accesso ai loro processi psichici, riuscirebbero nel lungo termine a disvelare le motivazioni del loro agito attraverso l'analisi profonda dei sentimenti di colpa, dolore e lutto che il gesto da loro compiuto, ha arrecato.

A prescindere dal *modus operandi* o dalle caratteristiche della madre omicida, l'enorme impatto emotivo che un tale reato genera, nell'intera popolazione, e le peculiari dinamiche psico-sociali e, a volte, psichiatriche che lo caratterizzano, pongono la base per un'attenta analisi di dettaglio, scientifica e soprattutto multidisciplinare.

Il movente di un delitto così efferato potrebbe sembrare irrazionale o "assurdo" per gli osservatori della scena del crimine, ma risulterà connotato da significati e contenuti simbolici nella mente dell'autore di reato. Tale rappresentazione dicotomica, del movente stesso, rischia di attribuire inspiegabilità e, quindi, imprevedibilità all'azione criminosa con rilevanti ripercussioni sull'attività di prevenzione, indagine e repressione del reato stesso.

In quest'area di apparente carenza di nesso causale, si pongono la psicologia investigativa e la criminologia cercando di interpretare l'azione delittuosa al di là del visibile attuando inferenze e

associazioni tra ciò che comunica la scena del crimine e ciò che volevano comunicare gli attori del crimine stesso considerati nella loro valenza triadica (autore, vittima e contesto).

Alla luce di ciò e dall'esperienza di analisi investigativa di molti casi di infanticidio e figlicidio, si possono evincere alcune categorie di interesse psico-criminologico all'interno delle quali collocare il potenziale autore e il relativo movente sottostante l'efferato agito.

Autore interno al contesto familiare e movente psicopatologico

Si tratta di una manifestazione di infanticidio (neonaticida o figlicida) ad opera solitamente della madre della vittima che elimina la propria prole o a seguito dell'esistenza di una psicopatologia pregressa, latente (con "slatentizzazione" gravidica o puerperale) o ad insorgenza *post-partum* (depressione *post-partum*, psicosi puerperale ecc.).

Autore interno al contesto familiare e movente materiale

La condotta criminosa infanticida, anche in questo caso solitamente attuata dalla madre della vittima con o senza la complicità di altri, sarebbe funzionale all'"eliminazione" di quella prole fonte di disperazione materiale per la madre stessa. Si tratta di donne sole, a volte immigrate e non regolarizzate nel paese ospitante, senza un'occupazione fissa e soprattutto senza supporto affettivo e legami relazionali significativi attraverso i quali poter superare la situazione di crisi psico-fisica dovuta alla nascita del bambino non desiderato.

Autore interno al contesto familiare e movente simbolico

Il movente, in questo caso, escludendo l'eliminazione di figli con disabilità, apparirebbe totalmente intrinseco.

La costruzione della diade vittima-persecutore risulta simbolica e totalmente strutturata e "partorita" dalla mente dall'autore che attribuirebbe all'atto omicida la valenza non eliminatoria ma addirittura identificativa di un atto d'amore verso la vittima che attraverso la morte "terrena" può così meritare di entrare nel mondo nell'aldilà.

Vi sarebbe una sorta di azione sacrificale della vittima per permetterle di sedere accanto al Signore.

Autore estraneo al contesto familiare/relazionale della vittima e movente irrazionale compulsivo

Si tratta di autori affetti da psicopatologie di varia natura che, senza apparente motivo, agiscono un passaggio all'atto omicida irrefrenabile e incontrollabile, repentino e disorganizzato. Si tratta di omicidi non premeditati e che presuppongono l'incontro casuale con la vittima.

Autore non estraneo al contesto relazionale della vittima (non necessariamente un parente) e movente sessuale

Si tratta di autori affetti da parafilia, nel caso specifico pedofilia, la cui furia omicida scaturisce dall'incapacità o impossibilità di appagamento sessuale con l'oggetto del desiderio identificato nella vittima. Tale tipologia di omicidio contiene un movente "secondario" e non consapevole nell'autore che insegue l'obiettivo "primario" di instaurazione, con la vittima, della relazione da lui percepita come amorosa e non deviante.

Il passaggio all'atto potrebbe aver luogo:

- dopo il rifiuto, da parte della vittima, di ottemperare alle prestazioni sessuali richieste dall'autore;
- a seguito di una manifestazione di inadeguatezza sessuale, da parte dell'autore, non prevista (mancata erezione, difficoltà di eiaculazione ecc.);
- a seguito del riconoscimento, da parte della vittima, dell'autore dell'aggressione sessuale ed in conseguente timore di quest'ultimo d'essere denunciato.

Autore non estraneo al contesto relazione della vittima e movente intrapsichico di vendetta/punizione

Si tratta di autori (solitamente di sesso femminile) che, a seguito della morte di un proprio figlio o avendo problemi di procreazione, inseguono l'obiettivo di "punire" gli individui che, hanno ancora i figli in vita o in generale non hanno difficoltà procreative. Solitamente sono individui che mettono in atto il comportamento omicida o dopo aver instaurato un'apparente relazione affettiva sana, con la vittima e con la famiglia della stessa, o dopo aver osservato di nascosto le abitudini della stessa famiglia aspettando il momento più adatto per agire l'omicidio. Ricorre spesso la corrispondenza fra sesso ed età del figlio perso dall'autore di reato e sesso ed età della vittima designata⁷⁰.

In conclusione, l'esperienza ormai più che ventennale nel campo delle indagini su reati violenti e relazionali ha appurato come un approfondimento specialistico psico-criminologico nei delitti di infanticidio e figlicidio risulta utile sia nel caso di autore ignoto sia nel caso di reo confesso o autore noto.

Nel primo caso, infatti, si può avviare un'attività di stesura del profilo psicologico del presunto autore che può servire come ausilio alle indagini di polizia giudiziaria, nel secondo caso lo psicologo può essere di sostegno durante le assunzioni di testimonianza o le audizioni in genere sia per la valutazione della credibilità testimoniale, sia per ridurre al minimo gli elementi di *stress* del contesto d'ascolto e sia per formare e supervisionare gli operatori di polizia impiegati nell'attività investigativa stessa.

TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE
<i>Atto impulsivo</i>	- Non vi è un progetto omicida preconstituito - Si tratta di una risposta impulsiva al pianto o alle urla del bambino
<i>Uccisione per brutalità</i>	- Omicidio brutale di madri infastidite dal pianto o dalle esigenze continue del bambino
<i>Agire omissivo e negligente</i>	- Morte provocata dall'incapacità di affrontare i doveri della maternità
<i>Figlicidio per fatalità</i>	- Uccisione apparentemente senza movente
<i>Uccisione di figli "non voluti"</i>	- Omicidio dei figli nati da violenze sessuali o che portano difficoltà materiali
<i>Uccisione dei figli ritenuti "colpevoli"</i>	- Omicidio da parte di madri che proiettano sui figli la responsabilità del loro malessere e delle loro frustrazioni
<i>Uccisione a movente di convenienza sociale o d'onore</i>	- Omicidi sempre più rari - Uccisione del c.d. figlio "della vergogna" frutto di una relazione clandestina o violenta
<i>Uccisione a movente ideologico/religioso</i>	- Uccisione indiretta da parte di madri che, aderendo a sette o credo religioni particolari, non permettono che il figlio subisca trasfusioni di sangue, che assuma medicinali necessari e così via - Omicidio a seguito di un episodio delirante a contenuto religioso
<i>Passaggio da vittima a persecutore</i>	- Figlicidio attuato da quelle madri che a loro volta avevano subito vessazioni e violenze dalla loro genitrice o persona allevante
<i>Cause psicopatologiche</i>	- Uccisione di neonati ad opera di madri affette da psicosi puerperali, depressione <i>post-partum</i> o altre psicopatologie psicotiche

Tab. 1 *Eventuali cause scatenanti il figlicidio*⁷¹

BIBLIOGRAFIA

⁷⁰ Bonifazi A.; *Psicologia e investigazione nei reati violenti: aspetti teorici ed applicazioni operative*, in Serra C. (a cura di), Nuove proposte di Criminologia Applicata, Giuffrè, Milano, 2005.

⁷¹ Merzagora I., (2003). *Demoni del focolare*. Torino: Centro Scientifico Editore.

- American Psychiatric Association (2014), *DSM-5 Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Bonifazi A. (2005), *Psicologia e investigazione nei reati violenti: aspetti teorici ed applicazioni operative*, in Serra C. (a cura di), *Nuove proposte di Criminologia Applicata*, Giuffrè, Milano.
- Coda S. (2001), *Coppie criminali* Centro Scientifico Editore, Torino;
- Douglas John E., Burgess Ann W., Burgess Allen G., Ressler Robert K. *Crime Classification Manual: a standard system for investigating and classifying violent crimes 3 ed.* (2013), seconda edizione italiana a cura di M. Picozzi (2016) Ed. Ermes srl Milano.
- Glen O. Gabbard (2007), *Psichiatria Psicodinamica* quarta edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Holmes R.M. e Holmes S.M., (1996), *Profiling Violent Crimes*, Sage Thousand Oaks .
- Lingiardi V. e Gazzillo F. (2014), *La personalità e i suoi disturbi. Valutazione clinica e diagnosi al servizio del trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Merzagora I., (2003), *Demoni del focolare*. Torino: Centro Scientifico Editore;
- Strano M. (2003). *Manuale di Criminologia Clinica*. See, Firenze.
- Bonifazi A. e Giambra B. (2005), *Criminalità femminile* in Serra C. (a cura di) *Nuove proposte di Criminologia Applicata*, pagg. 281-283. Milano: Giuffrè.
- Amore A. (2011), *L'infanticidio. Analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforma.*, Milano, CEDAM.
- Mastronardi M.V., Villanova M. (2007). *Madri che Uccidono*. Roma: Newton Compton Editori.

L'USO DI UN APPROCCIO ETICO-GIURIDICO
ALLO STUDIO DEI FENOMENI DELLA
CORRUZIONE E DELL'USURA, PER
COMPRENDERNE GLI EFFETTI SULLA
SOCIETÀ E SUL BENESSERE DEI CITTADINI

PROF. COSMO CESARE COSENTINO
ACCADEMICO PONTIFICIO



di Cesare Cosmo Cosentino

1. BREVI CONSIDERAZIONI INIZIALI

In questo periodo storico sono, purtroppo, quanto mai attuali i fenomeni criminali della corruzione e dell'usura. Tali reati sono, da sempre, oggetto di studio e di analisi, tanto da parte dei giuristi che dei sociologi.

Ma una parte rilevante di tali condotte criminali, se le si osserva dal punto di vista fenomenico e, quindi, prettamente empirico, possono essere fruttuosamente vagliate anche sotto l'aspetto dei comportamenti economicistici e privatistici.

Con ciò si vuole evidenziare il fatto che la scienza dell'economia, la quale studia i comportamenti dei soggetti in ambito economico, può far emergere dei lati nascosti, di queste condotte criminali, che appartengono ai comportamenti, dell'individuo, afferenti all'economia.

Quest'ultima, pertanto, può svelare alcuni punti fondamentali dei suddetti reati, al fine di cercare delle soluzioni innovative e preventive per eradicarli dalla società o diminuirne gli effetti negativi.

Stesso contributo ad un'analisi multidisciplinare ed evoluta della corruzione e dell'usura, può venire dall'utilizzo delle scienze umanistiche e, soprattutto, della sociologia, della filosofia o della religione.

Per far questo, dunque, l'approccio all'analisi della corruzione e dell'usura deve cambiare.

Per avere un'idea del ragionamento che verrà presentato nel prosieguo del presente scritto, si prenda ad esempio la condotta corruttiva.

Essa è un reato che pretende che a monte ci sia un'etica di comportamento del corrotto che viene infranta. In assenza di un'etica del corrotto non ci sarebbe corruzione.

Nel caso del pubblico ufficiale, questo tipo di etica, è legata al rispetto delle norme che stabiliscono il perseguimento dell'interesse pubblico. Esistono, infatti, norme che attribuiscono il potere (norme di relazione) che sono giustificate dal fatto che la Pubblica Amministrazione persegue un interesse pubblico e per questo ha un certo potere rispetto ai cittadini. Ma se questo potere è esercitato in modo distorto e se ne fa un uso sbagliato, con tale condotta s'infrange una regola di etica e di morale, in quanto il pubblico ufficiale usa il potere per fare del male alla società di riferimento. Questo però avviene perché, nella logica ricostruttiva della produzione normativa di tipo pubblicistico, a monte del processo normativo vige un assioma per cui le norme di relazione sono fondate sul principio secondo il quale il potere pubblico è efficace se nel perseguire un interesse pubblico riesce a soddisfarlo.

Non esistono, infatti, norme a carattere pubblico che attribuiscono il potere per fini che non siano quelli di soddisfare gli interessi della collettività.

Gli interessi della collettività costituiscono un "valore sociale" e danno sostanza alla "morale sociale".

Viceversa, la corruzione è una condotta che si scontra con l'etica del buon comportamento e del perseguimento del bene pubblico.

2. L'ANALISI DEL FENOMENO CORRUTTIVO

La corruzione può essere analizzata, ad esempio, considerando che nei paesi in via di sviluppo la mancanza di una “morale sociale”, capace di far comprendere che è meglio prediligere il bene di tutti, piuttosto che l'interesse di qualcuno, comporta il dilagare di azioni che distruggono il “bene comune”. L'analisi dei fenomeni corruttivi, infatti, può limitarsi, come spesso accade, alla verifica ed alla constatazione che, in un determinato settore pubblico, si verifica una deviazione, dai comportamenti legittimi che dovrebbero essere attuati da parte degli organi che esercitano il potere della Pubblica Amministrazione.

Ma la verifica di questa divergenza tra l'esercizio in “concreto” del potere pubblico e quello in “astratto” previsto dalla norma rivela già la prima grande difficoltà.

Ciò non tanto nel percorso da compiere per comprendere se c'è stata o meno una deviazione sostanziale nell'esercizio del potere pubblico, essendo, l'esercizio di tale potere, il più delle volte molto “discrezionale”. Piuttosto, il controllo della distorsione deve essere effettuato rispetto al fine pubblico da perseguire in astratto e quello in concreto perseguito. Tale verifica va accompagnata da un controllo su eventuali e sostanziali fini privatistici perseguiti assieme a quello pubblico, il quale, tra l'altro, potrà addirittura mancare del tutto, nel senso di non essere stato per nulla realizzato.

La cosa più difficile, però, deve essere quella di riuscire a comprendere quando e perché si può verificare tale distorsione nella realizzazione del fine pubblico ed i motivi a causa dei quali il potere pubblico viene strumentalizzato per ottenere fini personali.

È importante sin da subito mettere in chiaro che la conformazione delle norme pubbliche e, quindi, delle norme che attribuiscono il potere e stabiliscono il fine che lo stesso deve perseguire, dipende molto da “tipo di società” e dal “tipo di stato” nel quale le stesse vengono adottate.

In una società in cui governa il più forte e non esiste democrazia, ad esempio, il fenomeno della corruzione assume una dimensione totalmente diversa rispetto ad una società a base democratica, nella quale ci sono dei soggetti che vengono eletti per rappresentare le esigenze degli elettori.

In questo caso, infatti, ha molto senso parlare di corruzione rispetto al “mandato elettorale” che viene dato agli eletti dagli elettori. Infatti, seppur non punibile dal punto di vista giuridico, l'infedeltà al mandato elettorale, producendo una forte distorsione tra gli obiettivi che il popolo si attendeva e quelli ottenuti, configura un forte caso di corruzione di tipo politico, in quanto produce un deficit di democrazia che emerge chiaramente dal fatto che, proprio in democrazia, gli obiettivi sociali scelti e voluti dal popolo devono essere perseguiti da coloro che vengono eletti e che detengono il potere, delegato, per raggiungere i fini pubblici prestabiliti.

Al contrario, invece, in una società nella quale il potere e le decisioni sono monopolio di un soggetto solo o di un gruppo ristretto di persone, non elette ma che esercitano il potere in virtù di un atto di imperio o di forza, l'attività corruttiva assume connotati ben diverse.

Ciò per diversi motivi:

- a) difficilmente esisteranno norme che delegano il potere a soggetti che possono esercitarlo in sostituzione di chi governa;
- b) è ancora più difficile che siano cogenti norme che regolano l'esercizio del potere pubblico al fine di perseguire ed ottenere un fine pubblico che sia in funzione dei bisogni della popolazione.

Pertanto, in tali circostanze una condotta corruttiva, tale da determinare uno scollamento tra il corretto esercizio del potere pubblico, previsto in astratto e quello concretamente esercitato, diventa pressoché

impossibile che si verifichi, per il semplice fatto che non c'è, da un punto di vista “giuridico”, sostanziale differenza ed eterogeneità tra chi detiene e chi esercita il potere. In queste forme di governo non c'è differenza, in “concreto”, tra i poteri dello stato e, quindi, non c'è la possibilità “giuridica” – intendendo con tale aggettivo la circostanza che uno scostamento tra ciò che è previsto per legge e ciò che viene disposto tramite un provvedimento a carattere pubblico non può materialmente avvenire, mancando la previsione normativa (i provvedimenti del potere centrale non sono giuridici, in tali casi, ma esternazioni della volontà di chi detiene il potere) – che il soggetto fisico che esercita fattualmente il potere possa discostarsi dal suo corretto esercizio per perseguire interessi personali.

Una forma di corruzione possibile in tali forme di governo può essere quella per la quale, inversamente a quanto accade nelle forme di governo come quelle parlamentari, l'esercizio del potere venga esercitato per scopi che perseguano interessi pubblici, piuttosto che quelli esclusivamente legati al soggetto che è al potere. Questa forma di corruzione, pertanto, è nettamente diversa da quella che è possibile sperimentare adesso in forme di governo che non siano “accentriche” del potere pubblico. In questi casi, si ribadisce, la corruzione non impinge sul fattore “morale” nel senso di mettersi in contrasto con esso ma, bensì, favorendolo.

Da questa valutazione emerge un'importante considerazione.

Nei casi in cui le leggi siano formulate attraverso un procedimento di formazione non democratico, nel senso che chi partecipa alla redazione dell'atto normativo non è espressione delle varie anime della società di riferimento, può accadere che la “norma” abbia una *ratio* non conforme o addirittura contraria alla “morale sociale”, essendo, la stessa, emanazione di un organo che non esprime il volere del popolo.

Tale ragionamento vale, ancor di più, nei casi in cui non esistano degli atti normativi ma dei provvedimenti che siano semplice espressione del “volere” di chi detiene il potere, il quale lo esercita senza avere dei parametri di riferimento a cui attenersi o dei paletti da rispettare, individuabili nelle norme cogenti.

Ecco perché, affinché si possa parlare di “corruzione” nel senso che qui interessa e nell'ottica di uno studio etico-morale della stessa, c'è bisogno che, nel contesto da analizzare, siano presenti due elementi fondamentali:

- a) ci siano delle leggi formulate attraverso un procedimento che produca norme espressione del volere della popolazione che ne sarà assoggettata;
- b) il potere legislativo sia diviso rispetto al potere esecutivo e, quindi, che chi esercita il potere sia organo diverso da chi quel potere lo detiene e, quindi, lo delega e, soprattutto, lo determina nel contenuto, stabilendo il fine pubblico che tramite lo stesso potere vuol essere perseguito.

Ove siano presenti, entrambi, questi due elementi base, può accadere che avvenga uno “scollamento” tra il fine della norma in “astratto” previsto e quello in “concreto” ottenuto tramite l'esercizio del potere delegato.

È questo “scollamento” che individua e identifica la “corruzione”.

Deve essere precisato che, in termini sociologici e semplificando al massimo la questione, la norma dovrebbe contenere dei principi e dei valori che siano riferibili alla “coscienza collettiva” o “coscienza morale”, come definita dal sociologo Émile Durkheim.

Egli, infatti, definisce “coscienza collettiva”⁷² l'insieme dei sentimenti, delle pratiche e delle credenze che accomunano un determinato numero di persone in una definita collettività. Questo insieme di

⁷² Émile Durkheim, *De la division du travail social* (1893)

passioni e di valori definiscono la “morale sociale” che, successivamente, viene trasfusa nelle disposizioni che contengono la “norma”. Quest’ultima, normalmente, dovrebbe essere l’espressione giuridica della coscienza collettiva e dovrebbe, pertanto, orientare la società verso dei comportamenti legittimi e leciti che conducano verso il raggiungimento del bene comune e la soddisfazione degli interessi collettivi.

Ecco perché, le leggi cambiano e mutano a seconda di come muta e cambia la coscienza collettiva e a seconda di chi è il soggetto che ha il potere di emanare le leggi.

Se chi ha solo il potere delegato di eseguire le leggi lo fa strumentalizzandole per ottenere vantaggi personali, ecco che si materializza la “corruzione”, in quanto lo “scollamento” di cui si parlava prima viene a materializzarsi.

Ciò, spiega perché l’esercizio del potere non corrisponde semplicemente alla pedissequa osservanza delle leggi che attribuiscono il potere pubblico e lo regolano.

La normativa amministrativa, infatti, è intrisa, quasi sempre, di ciò che viene definita “discrezionalità” (anche se vi sono casi in cui si parla di potere vincolato, ma ai nostri fini non rileva). Quest’ultima è essenziale al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione di poter esercitare il suo potere tramite dei provvedimenti che siano, quantomai, precisi nel perseguire ed ottenere la soddisfazione dell’interesse pubblico, per il quale il potere stesso della Pubblica Amministrazione esiste.

Pertanto, per poter comprendere l’esatto motivo per il quale in uno o più settori pubblici vi sia una forte attività corruttiva è necessario comprendere anche la dinamica dei percorsi decisionali ed i motivi che determinano la scelta “discrezionale” della Pubblica Amministrazione. Ciò al fine di comprendere in quale fase del procedimento amministrativo è più forte il pericolo della corruzione o le modalità, criminali, attraverso le quali si riesce a modellare la decisione amministrativa per indirizzarla verso obiettivi privatistici e non più pubblici.

Pertanto, ridurre l’analisi sul comportamento corruttivo ad una semplice affermazione che colui il quale ha il potere di decidere scambia, una o più volte, tale potere per ricavarne denaro o beni per sé stesso è sbagliato.

L’errore consiste nel fatto che tale semplice constatazione è di per sé troppo semplicistica. Ciò perché, affronta la questione solo dal punto di vista empirico, in quanto la condotta corruttiva, in sintesi, non è che un accordo tra due o più soggetti, affinché chi può determinare l’andamento di alcune decisioni, che impegnano la Pubblica Amministrazione, s’impegni a prendere delle decisioni che favoriscano il destinatario dei provvedimenti pubblici, in cambio del versamento di danaro o altre utilità da parte di quest’ultimo.

Tuttavia, questa disamina, non solo per la sua sinteticità o semplificazione, non rilascia il dato più importante della fattispecie criminosa.

Infatti, il dato che più deve interessare risiede:

- a) nelle motivazioni personali (teoria del “**costo morale della corruzione**”⁷³) che spingono chi detiene il potere ad esercitarlo sotto l’influenza di soggetti che gli promettono o versano una contropartita per questa sua condotta;
- b) nelle condizioni “ambientali” (“**fonti di riconoscimento ambientale**”⁷⁴) che favoriscono il proliferarsi di tali condotte corruttive, come quelle economiche, sociali, morali;

⁷³ Alessandro Pizzorno *La corruzione nel sistema politico, Introduzione a Lo scambio occulto. Casi di corruzione politica in Italia* (a cura di D. della Porta), Bologna 1992.

⁷⁴ A. Pizzorno, *op. cit.*

c) negli effetti che tali condotte corruttive provocano sull'intero sistema di governo della Nazione, sull'attività politica in generale, sull'immagine che i cittadini hanno dello Stato e delle Istituzioni e non da ultimo, quindi, anche sull'efficacia ed efficienza dei servizi resi dallo Stato e, dunque, sul livello di benessere in cui vive la popolazione.

Seguendo una linea di studio che utilizzi modelli scientifici appartenenti all'economia, alla sociologia ed alla religione, sarebbe possibile riuscire a comprendere che il diffondersi della corruzione, in quanto corruzione dei valori e dell'integrità morale di un individuo, svela un decadimento della c.d. "morale sociale" o del "dovere sociale".

L'*humus* principale, nel quale si sviluppa la corruzione, non è formato, esclusivamente, da una inclinazione alla condotta corruttiva dell'individuo. Esso è fomentato, se non del tutto creato, dall'ambiente e dal contesto sociale e morale nel quale l'attività pubblica si svolge.

È utile una digressione storica sul punto.

Il periodo coincidente con la caduta dell'Impero Romano, ad esempio, è stato emblematico sotto questo aspetto. In quel periodo, infatti, il declino dei valori portò ad una proliferazione di condotte distorte rispetto a quelle che, normalmente, venivano tenute da chi era preposto a compiere determinate attività pubbliche. Può dirsi, pertanto, che nel momento in cui, come accadde all'epoca, la società di riferimento si confronta con un mutamento delle proprie dinamiche sociali, specialmente a causa di periodi di crisi economica o dei "valori" della società, è facile che chi è tenuto ad esercitare il potere pubblico, inizi a farlo discostandosi sempre di più dai fini per i quali il potere stesso era stato modellato.

Tale scollamento, tra la norma che attribuisce il potere ed il fine pubblico sotteso ad essa, avviene perché nella società, in cui tale potere deve operare, si diffonde una "patologia" molto grave. Quest'ultima è individuabile in una frizione, molto forte, tra la concezione politica e sociale nella quale le norme "del potere" sono state create e la concezione politica ma, soprattutto, sociale di coloro i quali sono chiamati ad esercitare tale potere.

Vi è una completa "divergenza" tra la moralità di chi ha concepito le norme di potere e la moralità di chi esercita il potere.

La concezione delle norme che attribuiscono il potere, infatti, presume, come tutte le norme in generale, uno studio sui fini che le stesse si prefiggono di conseguire e soddisfare.

Nello specifico, inoltre, le norme che delegano un potere dello Stato, ad un soggetto che lo dovrà esercitare per conseguire il fine pubblico, sono maggiormente connotate da un percorso di elaborazione incentrato sull'analisi del loro contenuto precettivo, in vista dell'interesse pubblico che dovrà essere soddisfatto.

Pertanto, dietro l'emanazione di una norma di diritto pubblico c'è un percorso di individuazione dei bisogni e degli interessi sociali che devono essere soddisfatti dallo Stato, per mezzo dei suoi apparati amministrativi.

Orbene, questo processo di individuazione degli interessi pubblici, i quali costituiscono la *ratio* sottostante le norme a carattere pubblico, è stato definito, nella dottrina sociologica, come "*opera di identificazione degli interessi*"⁷⁵. Il sociologo A. Pizzorno, infatti, definisce in questi termini il percorso che conduce all'identificazione degli interessi pubblici che lo Stato si prefigge di soddisfare: "*si tratta, in una parola, di tecniche volte ad economizzare la produzione di consenso, le quali non solo operano come comunicazione a due sensi, ma ridefiniscono gli stessi interessi che le misure di governo possono soddisfare. In termini sintetici, tutto questo insieme di attività potrebbe venir*

⁷⁵ Vedi, Alessandro Pizzorno, Stato e mercato, n. 34, aprile 1992, pagg. 3-34, Società editrice Il Mulino S.p.A..

chiamato opera di identificazione degli interessi. Attraverso di essa gli interessi ricevono identità e possono venir riconosciuti politicamente. Agli occhi dell'Amministrazione dello Stato, la società diventa in tal modo distinguibile in diverse componenti. Essa si costituisce, cioè, secondo una struttura di distinguibilità, che orienta sia i provvedimenti stessi dell'Amministrazione, sia l'azione politica dei cittadini. È anche tale struttura di distinguibilità degli interessi che permette all'osservatore di comparare sistemi politici differenti”.

Gli interessi così identificati, pertanto, orientano l'attività della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, i provvedimenti da essa emanati.

L'attività corruttiva s'inserisce, agendo come una forte “interferenza”, tra questo momento di identificazione e normazione del fine pubblico ed il successivo momento di raggiungimento di questo scopo prefissato, attraverso l'attività amministrativa ed esecutiva del Governo.

Un altro sociologo A. Vannucci⁷⁶ descrive questa interferenza visualizzando l'ingresso, in un rapporto a due tra “principale” e “agente”, di un soggetto terzo, dove il principale è rappresentato dallo Stato che detiene il potere avendolo ricevuto dal popolo e l'agente è l'organo pubblico a cui è delegata la funzione dell'esercizio del potere stesso. Egli, infatti, descrive così la circostanza: “*si ha uno scambio corrotto nell'organizzazione pubblica quando in questo rapporto principale-agente si inserisce un ulteriore soggetto. L'intervento di un cliente o terza parte, il corruttore, induce l'agente pubblico ad aggirare in modo nascosto i vincoli posti da procedure e norme, in particolare il divieto di accettare compensi indebiti. (...) Allo scambio ufficiale principale-agente si va così a sovrapporre una transazione occulta tra agente corrotto e corruttore, che altera i termini della relazione tra amministratori e cittadini, inducendo i primi a privilegiare interessi personali e del corruttore a scapito di quelli pubblici formalmente perseguiti.*”

È del tutto evidente, pertanto, che esiste un meccanismo che conduce, in assenza di “interferenze”, al raggiungimento dell'obiettivo del soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Tale meccanismo, che si potrebbe definire di “ricerca delle strategie di risoluzione dei bisogni pubblici tramite i servizi statali”, passa attraverso:

1. un primo momento di identificazione degli interessi da perseguire (**ricerca del consenso sociale per scopi politici ed elettorali**);
2. un secondo momento nel quale si strutturano le norme necessarie per raggiungere gli scopi prefissati (**fase normativa – redazione e pubblicazione delle disposizioni di legge**);
3. un terzo momento nel quale l'agente pubblico, spendendo il potere a lui delegato, raggiunge il fine prestabilito dalla norma e soddisfa l'interesse pubblico (**fase esecutiva – attività di governo per implementare le scelte politiche**).

Questo percorso, però, può incontrare una deviazione in ciascuno dei tre momenti su indicati. Questa deviazione, costituita dalla corruzione che si insinua come momento di distorsione della naturale procedura di collaborazione tra politica ed attività governativa, a seconda della fase in cui avviene determina un tipo di corruzione differente ed un grado di pericolosità e di nocività diversi.

La corruzione nella prima fase, infatti, determinerà una distorsione dell'attività di identificazione dei bisogni della collettività e, pertanto, inciderà su tutto il percorso a valle. Da ciò ne scaturirà l'impossibilità di avere delle norme che intercettino i bisogni pubblici e trovino il modo per soddisfarli. Questo tipo di corruzione può essere identificata nelle condotte di coloro che,

⁷⁶ Alberto Vannucci, L'evoluzione della corruzione in Italia: evidenza empirica, fattori facilitanti, politiche di contrasto, in La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli, Passigli, ASTRID, 2010, pag. 37.

candidandosi ad essere i rappresentanti di una collettività, cerchino il consenso tramite operazioni di *marketing politico*. Queste gli garantiscono voti non tanto sulla base del fatto che vengono proposti programmi basati su reali progetti di soluzione delle necessità dei cittadini ma su accattivanti promesse che generano fiducia nel cittadino a fronte di documenti politici solo “ben proposti” ma di difficile realizzazione. Tale tipo di corruzione, definibile come “genetica”, compromette ogni tipo di patto fiduciario tra Stato e cittadino, già prima che esso possa iniziare a generare delle soluzioni politiche reali.

La corruzione nella seconda fase, invece, compromette una porzione di rapporto tra Stato e cittadino più ristretta e pari alla portata precettiva della norma. Anche in questo caso, comunque, l’effetto distorsivo sarà di grado elevato, in quanto, essendo la norma generale ed astratta, essa andrà a colpire tutti i destinatari che saranno, in concreto, individuati durante la sua applicazione.

La corruzione nella terza fase, infine, è quella a cui normalmente ci si riferisce. Quest’ultima si manifesta nel momento in cui la norma, che è stata formulata e scritta senza distorsioni, viene applicata al caso concreto.

Qui, pertanto, il danno sembrerebbe essere circoscritto al destinatario della disposizione stessa. Ma in realtà così non è. Egli, infatti, è normalmente proprio colui il quale, se la norma fosse applicata correttamente, non dovrebbe avere benefici dalla stessa. Invece, a causa di un’applicazione distorta e strumentale della disposizione, da parte del soggetto pubblico, il destinatario riceverà, illegittimamente, dei benefici.

Ciò a scapito del generale perseguimento dell’interesse pubblico. Questo obiettivo mancato, se isolato o poco frequente, potrebbe anche non avere gravi effetti in generale sulla politica e l’attività governativa di uno stato. Ma, nel momento in cui diviene generalizzato e frequente, allora è comprensibile che tutti i mancati obiettivi, previsti in astratto, genereranno un fallimento del sistema di soddisfacimento dei bisogni pubblici.

Un esempio può essere utile per comprendere quanto teorizzato.

Se in un comune, in fase di acquisto dei prodotti necessari al funzionamento del depuratore per le acque reflue si dovesse procedere tramite una gara viziata da condotte corruttive, la scelta del venditore sarebbe compromessa. Ne discenderebbe che la qualità dei prodotti, utili al funzionamento del depuratore, non sarebbe quella necessaria ad una corretta depurazione e le acque rilasciate dall’impianto di depurazione non avrebbero la qualità prevista per legge.

Se a prima vista, l’effetto della condotta corruttiva potrebbe essere identificato nel semplice *favor* illegittimo verso la ditta vincitrice della gara di fornitura, a bene vedere tale effetto è solo il più innocuo. Ben più grave, infatti, sarebbero gli effetti che si verificherebbero, successivamente, a causa della penetrazione delle acque non correttamente depurate nel terreno e, magari, sino ad una falda acquifera. In tale caso, infatti, gli effetti negativi si estenderebbero ad un numero illimitato di soggetti, causando, probabilmente, altri effetti negativi (patologie legate a malattie) sulla popolazione.

In un contesto simile, tutta la popolazione dopo breve tempo comincerebbe a percepire il *gap* tra quanto promesso dai politici, poi divenuti rappresentanti del popolo, e quanto ottenuto, dagli stessi, per mezzo della loro attività politica.

Si badi bene che, nell’esempio precedente, la condotta corruttiva tenuta, magari, solo da un semplice funzionario e non dal politico dell’ente locale o da altri funzionari, avrà ripercussioni gravissime sull’intero ente locale, sulla sua immagine e sulla classe dirigente e di governo.

In definitiva, la corruzione ad ogni livello genera degli effetti distorsivi dell'attività politica, più o meno gravi, i quali impediscono la creazione di una società del benessere e di un sistema sociale che punti alla crescita ed all'uguaglianza tra simili.

Bisognerà, pertanto, enucleare con pazienza e incisività le cause che spingono i cittadini ed i soggetti che prendono parte al processo politico e governativo a praticare condotte corruttive.

3. L'ANALISI DEL FENOMENO USURARIO

Lo stesso percorso logico deduttivo, appena descritto per le pratiche corruttive, può essere usato per ciò che viene definito **usura**.

La causa della stessa, infatti, non è tanto e non solo la presenza di criminalità organizzata dedita alla pratica dei prestiti usurari.

Normalmente, un'analisi sull'usura e, soprattutto, la lotta alla stessa si concentra su uno studio serrato ed approfondito del momento in cui il fenomeno usurario è già in atto.

Si guarda, pertanto, quasi esclusivamente, per fare una similitudine con il settore sanitario, al momento in cui la patologia è già in atto e, quasi mai, al momento in cui, invece, si crea l'*humus* adatto affinché l'usura prenda piede, ovvero, sempre per restare in tema di similitudini, ai fattori ambientali che possono provocare la patologia, i c.d. "agenti patogeni".

Ed è proprio su questi fattori, gli agenti patogeni appunto, che ci si deve concentrare, al fine di individuarne quanti più possibile, per cercare di riuscire a trovare una soluzione che li inibisca tutti e non gli permetta di dare la stura al fenomeno usurario.

Un punto fondamentale, dal quale iniziare l'analisi con l'obiettivo prima indicato, è quello di descrivere la condotta materiale che oggettivizza l'usura stessa, ovvero analizzare l'aspetto fenomenologico della pratica usuraria.

Essendo l'usura un fenomeno caratterizzato, alla base, da un prestito di denaro, con la specificità di un approfittamento delle condizioni di debolezza e necessità del soggetto che prende a prestito e dall'applicazione di un tasso d'interesse spropositato, sarebbe fondamentale riuscire a capire le ragioni per le quali chi necessita di liquidità si rivolge, "consapevolmente" e spesso "spontaneamente", alla criminalità.

Il cambio di passo nello studio e nella lotta all'usura, pertanto, sarebbe proprio quello di enucleare tutte le possibili sintomatologie che fanno presagire l'avvio di una proliferazione del prestito usurario in un determinato territorio.

Sicuramente, un elemento fondamentale che dà la stura all'usura è una situazione di crisi economica con conseguente forte crisi finanziaria.

In tale circostanza, infatti, gli operatori economici vedono il loro *cash flow* (liquidità monetaria) diminuire sempre di più a causa delle entrate e, quindi, dei profitti sempre più bassi.

In una situazione di stagnazione o di decrescita economica, cercare liquidità, da parte degli operatori economici, per poter proseguire la loro attività e sopperire ai costi fissi aziendali, diventa questione di vita o di morte (dal punto di vista aziendalistico s'intende).

Una situazione di crisi economica o di congiuntura economica sfavorevole, in ogni caso, fa parte delle regole del mercato economico ed infatti ogni operatore sa bene che deve essere preparato per far fronte a tali circostanze.

Il problema, quindi, non è tanto e non solo quello di trovare soluzioni a momenti di carenza di liquidità e di crisi delle vendite ma, piuttosto, quello di trovarsi in una situazione in cui le soluzioni offerte dalla scienza dell'economia aziendale o dalla microeconomia finiscono, inesorabilmente, per fallire. Tali situazioni sono quelle in cui fenomeni come quelli dell'usura proliferano senza nessun freno ed anzi, purtroppo, a volte sono, indirettamente ed inconsapevolmente, accelerati da carenze o scorrette politiche economiche e finanziarie dello Stato.

La riflessione sull'errato momento di analisi del fenomeno criminale nasce da una semplice constatazione. Bisogna partire dal prendere atto di cosa accade durante una congiuntura economica recessiva. A causa di svariati motivi, può accadere che un settore economico o diversi settori economici, attraversino un momento di stagnazione delle vendite. Ciò comporta che tutta la filiera produttiva legata a quel settore comincia ad entrare in forte crisi di liquidità. Questo perché, in un'azienda, nel momento in cui le entrate si riducono e, conseguentemente anche i ricavi, l'impresa comincia a non accumulare più risorse monetarie. Ciò non toglie, però, che i costi fissi, a differenza di quelli variabili, non subiscono una diretta e proporzionale contrazione e sono necessari per far sopravvivere l'impresa. Conseguentemente accade che in un primo momento le imprese, almeno quelle più solide finanziariamente, possono usare le loro riserve di liquidità per far fronte ai costi fissi e rimanere attive. Ma le riserve, come è noto, non possono mai essere illimitate e dipendono anche dalla lungimiranza della *governance* d'impresa. Pertanto, quando le riserve di liquidità si esauriscono, l'impresa si trova davanti ad un bivio rappresentato dal cessare l'attività o ricercare risorse di liquidità per continuare ad andare avanti.

Il problema centrale, nella nostra analisi, consiste nel fatto che ad essere in crisi, in un determinato momento, non è solo un'impresa ma un intero settore economico o, addirittura come nel caso dell'attuale contesto storico, l'economia intera di una nazione.

È comprensibile, che in un siffatto contesto, non è possibile ragionare sulle normali soluzioni tecniche proposte dalle scienze aziendalistiche per far fronte a tali scenari di crisi aziendali.

È necessario, infatti, che ad aiutare l'intero settore economico intervenga lo Stato tramite delle politiche economiche e finanziarie adeguate alla portata della situazione. In poche parole, è necessario iniettare liquidità nel sistema commerciale ed economico del paese per aiutare le aziende in crisi di finanziaria.

Lo stesso problema, ovviamente, può presentarsi, su scala notevolmente minore, durante periodi di crisi economiche limitate e l'unica differenza la si riscontrerà dal punto di vista delle azioni governative e statali, in quanto il bisogno delle imprese è sempre e solo uno, la liquidità.

Questa premessa è stata necessaria per comprendere il motivo, a monte, dal quale può ingenerarsi un contesto di diffusa pratica usuraria.

Orbene, come detto le imprese richiedono liquidità per sostenere i costi fissi e non chiudere. Lo Stato, trovandoci in un contesto di crisi economica generalizzata, deve rendere possibile il reperimento delle risorse necessarie alle imprese, per mezzo di politiche monetarie straordinarie ed adeguate.

Se si volge uno sguardo all'attuale situazione di crisi economica legata al Covid-19, gli Stati ed anche l'Unione Europea attraverso programmi di forte immissione di liquidità (cc.dd. politiche economiche espansive) stanno cercando di aiutare le imprese a sostenere questo momento di forte contrazione, se non addirittura azzeramento, delle loro entrate.

Ma l'immissione nel circuito finanziario di liquidità, che tradotto in termini molto elementari può essere espresso con la parola "stampare moneta", non sembra essere sufficiente ad eliminare il rischio del proliferarsi del fenomeno usurario.

Potrebbe dirsi che tutto dipende dal fatto che la moneta emessa non è sufficiente. Ma ciò, se anche fosse vero, non centrerebbe il vero problema. Il vero problema è se, supponendo che la moneta immessa in circolazione è sufficiente, la liquidità generata “arrivi a destinazione”, in tempo utile ad evitare il *default* dell’impresa.

Pertanto, la domanda è: “il flusso di finanziario generato dalla BCE (nel caso dell’Unione Europea) arriva efficacemente presso le imprese che ne hanno bisogno?”.

Questa è la vera domanda su cui ragionare per comprendere il problema che sta a monte del proliferare della pratica dell’usura in un determinato momento.

Il punto centrale è che tutte le politiche economiche e finanziarie messe in atto durante una crisi economica e finanziaria risultano vacue se la liquidità immessa risulta esserlo sono in “astratto” e non in “concreto”.

Il problema della difficoltà dell’arrivo a destinazione delle risorse finanziarie stanziare a favore delle imprese non rappresenta un problema raro e di facile soluzione.

Questa situazione si verifica molto più spesso di quanto si possa pensare. Infatti, basta dare un’occhiata al fenomeno dei contributi europei stanziati per l’Italia ed in particolar modo per il sud Italia ed il dato dell’erogazione ci consegna una realtà che si presenta da sola. La percentuale dei finanziamenti erogati nel 2020 è pari a circa il 40%⁷⁷. Questo dato, seppur contaminato da circostanze peculiari alla distribuzione dei fondi europei, aiuta a comprendere quanto possa risultare inefficiente e sterile una politica di forte immissione di liquidità se, la stessa politica, non è accompagnata da un sistema efficace di erogazione delle risorse che renda reale, semplice ed utile la politica stessa.

In questo caso, infatti, alcune problematiche sono legate alla difficoltà di presentare dei piani di utilizzo delle risorse validi ed adeguati.

Nel caso, invece, delle risorse immesse nei periodi di crisi economica e finanziaria dalle banche centrali il problema risulta essere quello di come le risorse vengono realmente erogate dai soggetti a questo dedicati.

Questi soggetti sono le banche private. Ed allora, il problema della mancata erogazione delle risorse finanziarie alle imprese può essere individuato anche e soprattutto nelle modalità di erogazione finale delle risorse.

Come potrà vedersi più avanti, i problemi legati alla distribuzione delle risorse sono per lo più connessi ad una legislazione bancaria che si è dimostrata sempre abbastanza miope rispetto al problema dell’accesso alle risorse finanziarie da parte delle imprese.

Nelle scelte di distribuzione delle risorse finanziarie, infatti, vengono a scontrarsi due temi rilevanti. Il primo è quello di distribuire le risorse in modo capillare ed efficiente, cercando di esaurire tutto il *plafond* disponibile ed il secondo è quello di tutelare la stabilità del sistema bancario e finanziario, cercando di evitare una distribuzione ad imprese e soggetti che non garantiscano una concreta solvibilità e, quindi, la restituzione di quanto erogato.

Il dato di fatto è che la legislazione bancaria, frutto della politica normativa degli stati e dell’Unione Europea sul punto, si è sempre rilevata sbilanciata verso il secondo di questi temi, vale a dire quello di assicurare, quanto più possibile, un sistema bancario e finanziario stabile che non accumuli un credito verso la sua clientela di difficile o impossibile riscossione.

Questo sbilanciamento, a favore della stabilità del sistema finanziario, ha creato una difficoltà di accesso al credito, per le imprese, che diventa un ostacolo importante alla risoluzione dei problemi di crisi di liquidità delle imprese stesse, nei momenti di crisi finanziaria del settore economico.

⁷⁷ Fonte Commissione Europea <https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT>.

Le stesse banche, inoltre, in quanto imprese private a loro volta operanti in un determinato settore economico, al fine di non venire coinvolte nella crisi strutturale generalizzata, pongono in essere determinati comportamenti a protezione dei loro interessi, rendendo la situazione dell'accesso al credito ancora più difficile.

Il riferimento è, ad esempio, al c.d. *credit crunch* (in italiano "stretta creditizia").

La stretta creditizia rappresenta il risultato della politica di riduzione delle erogazioni di denaro, sotto forma di prestiti, da parte delle banche.

Le banche, infatti, possono stabilire delle condizioni molto restrittive per la concessione dei prestiti ai privati; condizioni che sono giustificate dall'obiettivo di tutelare la qualità della loro esposizione creditizia verso la clientela. Pertanto, accanto alle condizioni dettate dalla legislazione bancaria, possono sommarsi anche quelle dettate dalla *policy* societarie delle singole banche.

Tutto ciò, ovviamente, comporta una riduzione delle somme erogate ed una difficoltà maggiore di accesso al credito. Tale pratica è particolarmente utilizzata dalle banche nei periodi di forte crisi, in quanto è più facile che le imprese, non avendo entrate sufficienti, soffrano di carenza di liquidità e non riescano a far fronte agli impegni di restituzione dei prestiti verso gli istituti di credito.

Ecco perché, le banche, per tutelare la loro situazione finanziaria e non entrare loro stesse in crisi, cominciano ad essere molto più stringenti nel valutare i requisiti di concessione di ulteriori finanziamenti e concessione di prestiti. Inoltre, le banche possono iniziare una procedura accelerata ed anticipata di richieste di rientro o di riduzione delle esposizioni creditizie, nei confronti dei loro clienti per le erogazioni già in essere.

È evidente che tali dinamiche, che si collocano a monte di qualsivoglia consumazione del reato di usura, non entrano in alcun modo nella fattispecie di reato che caratterizza la condotta criminale ma ne costituiscono l'*humus* necessario e sufficiente a darne la stura ed un forte contributo alla sua diretta espansione.

Si comprende, pertanto, come sia necessario ed importante lo studio e l'approfondimento di questi aspetti che coinvolgono le politiche degli istituti finanziari e le questioni legislative in materia.

Solo approfondendo tali tematiche è possibile arginare l'avanzata e la diffusione del fenomeno dell'usura, essendo difficile contrastare tale pratica, esclusivamente, per mezzo della repressione delle condotte criminali già consumate.

Quando si agisce nello stadio in cui l'usura è già stata consumata, si constata che tale attività repressiva, seppur necessaria e corrispondente all'azione di uno Stato civile ed evoluto, non produce effetti sostanziali e definitivi rispetto alla estirpazione dei crimini commessi.

Un soggetto vittima dell'usura difficilmente potrà riprendere in mano la sua attività d'impresa e riportarla *in bonis*. Inoltre, le condanne inflitte agli usurai, spesso, arrivano dopo anni e dopo che gli stessi hanno goduto, in tale periodo dei frutti delle loro condotte criminali, generando profitti illeciti che hanno, successivamente, confuso con attività, almeno apparentemente lecite, rendendo la distinzione tra queste quasi impossibile.

Ripristinare, quindi, lo *status quo ante*, diventa impossibile e ciò che è ormai travolto dall'usura non ritornerà mai ad essere terreno fertile per una sana economia. Ecco perché, in definitiva, è importante, anzi essenziale, agire prima che "i buoi siano scappati dalla stalla".

PROMOZIONE DEL BENESSERE COMUNE: ANTIDOTO PRIMARIO

FILOMENA MAGGINO

PROFESSORE DI STATISTICA SOCIALE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE
STATISTICHE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA



di Filomena Maggino⁷⁸

INTRODUZIONE

Spesso, nel parlare dei fenomeni criminali e mafiosi, si fa riferimento a termini quali infiltrazioni, diffusioni, penetrazioni, ecc. Tali termini trasmettono l'idea che siano fenomeni esogeni, provenienti da altri mondi e situazioni.

Dovremmo però riflettere su una verità importante: tali fenomeni rappresentano, se ci pensiamo bene, l'altra faccia di una stessa medaglia che pone nell'altra un sistema considerato "legale" che, avendo posto il profitto e gli equilibri contabili al centro delle scelte e azioni politiche, ha creato le condizioni di emarginazione e disagio, che è sociale, economico, finanziario, ambientale, che alimentano e nutrono i fenomeni criminali e mafiosi.

Una analisi attenta di tali fenomeni consente di evidenziare come la mancanza di attenzione da parte dei decisori politici al benessere delle persone crea condizioni di fragilità, miseria e necessità che rappresenta l'humus per lo svilupparsi dei fenomeni di devianza. Il perdurare dell'incapacità e della mancanza di volontà di mettere il benessere sistemico al centro delle decisioni trasforma tale fragilità in vera e propria emergenza.

Porre il benessere al centro dell'attenzione vuol dire far riferimento alla complessità, ovvero quel paradigma che permette di osservare, analizzare, rispettare e governare la realtà.

I fenomeni criminali, così come li stiamo analizzando, non sono limitati nel tempo e neanche nello spazio e possono essere affrontati solo ricostruendo e promuovendo il benessere delle nostre comunità e dei nostri territori.

LA DEFINIZIONE DI BENESSERE

La definizione di benessere è un esercizio complesso che può condurre a risultati parziali e incompleti. Cercando di elaborare una definizione olistica è possibile identificare due livelli di benessere:

1. Benessere *individuale*, definito come *qualità della vita*, osservata e monitorata a livello individuale/micro. Secondo un modello oramai largamente acquisito, la qualità della vita può essere vista secondo due componenti, le condizioni di vita (risorse, standard di vita, circostanze, opportunità, autonomia percepita, libertà di scegliere il proprio stile di vita, senso di vita, adeguatezza percepita, scopo di vita) e il benessere soggettivo.
2. Benessere *comunitario*, definito come *qualità della società*, osservata e monitorata a livello macro. Dal punto di vista generale, la qualità di una società comprende la valutazione di aspetti a livello macro, quali la coesione economica e sociale, l'integrazione di individui e gruppi, le relazioni e i legami sociali (capitale sociale), e a livello macro, come coinvolgimento in associazioni e

⁷⁸ Professore di Statistica Sociale - Dipartimento di Scienze Statistiche - Università degli Studi di Roma La Sapienza
Coordinatore del Dipartimento Benessere Integrale presso la Pontificia Accademia Mariana Internationalis
Già Presidente della Cabina di Regia "Benessere Italia" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

organizzazioni; partecipazione sociale e politica; legami sociali e reti informali; qualità delle relazioni in termini di valori condivisi, conflitti, solidarietà; performance delle istituzioni.

LA QUALITÀ DEL BENESSERE

La relazione tra il livello di benessere individuale e quello comunitario dovrebbe essere considerato esplorando due questioni. Da una parte, anche se il concetto di “benessere comunitario” potrebbe essere osservato come aggregazione dei diversi risultati individuali, la semplice somma di tutti i “benesseri” degli individui che compongono la comunità non può essere interpretata come benessere comunitario. Dall'altra, la discussione riguarda se il perseguimento del benessere comunitario richieda un compromesso tra i livelli di benessere individuali. In altre parole, dovrebbe essere verificato se il benessere di un individuo non sia fatto a spese di quello di altri. È per questo che è importante valutare la qualità del benessere. Tale valutazione può essere fatta secondo due prospettive, l'equa distribuzione del benessere e i limiti della sua promozione.

L'equità nella distribuzione del benessere riguarda sia il livello individuale (equità tra tutti gli ambiti di vita) che quello comunitario (esclusione sociale, disparità territoriali, disuguaglianze sociali).

I limiti nella promozione del benessere possono essere valutati facendo riferimento al concetto di nozione *sostenibilità*.

In conclusione, nel perseguimento del benessere del Paese vi sono due grandi aspetti da conciliare, quello comunitario, perseguito in termini di coesione sociale, territoriale, ecc., e quello individuale che è declinato in termini di qualità della vita. In questa prospettiva occorre entrare nell'ottica di promuovere politiche finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita (definite da risorse, standard di vita, salute, accessibilità, ecc.). Le politiche così definite pongono al centro la persona e mirano alla promozione di stili di vita sani, alla definizione di tempi di vita equilibrati, alla progettazione di condizioni di vita eque, alla promozione di azioni finalizzate allo sviluppo umano, alla formazione continua.

LA COESIONE DI UNA COMUNITÀ

Anche se spesso si enfatizza la dimensione oggettiva del benessere, soprattutto in senso economico, la dimensione qualificante che davvero consente ad una comunità di esistere e di porsi in maniera prospettica è quella soggettiva.

Non a caso la qualità della vita individuale e comunitaria si fonda su alcuni aspetti fondamentali che sono strettamente soggettivi:

- la *Fiducia*, sia interpersonale che sistemica (stato, governo nazionale, parlamento, figure istituzionali, ecc.);
- l'*Identità*, espressa in termini di senso di appartenenza alla propria comunità, città, regione, nazione, ecc.;
- la *Struttura sociale percepita*, rispetto all'esclusione sociale e alla solidarietà;
- i *Valori*, relativamente ai diversi aspetti della propria vita e di quella degli altri (in termini di importanza dei diversi ambiti di vita e/o di investimento individuale).

È quindi inevitabile concludere che la verifica della sostenibilità “legale” di una comunità non deve essere monitorata solo attraverso parametri economici/finanziari.

Qualcuno potrebbe dire che forse non ce lo possiamo permettere: prima bisogna pensare alla stabilità finanziaria e poi si dovrebbe pensare al benessere delle persone. La verità è che se il benessere non viene messo al centro, non può essere ricostruito. È un cambio di prospettiva. La crescita economica, monitorata attraverso il PIL, dovrebbe essere la conseguenza, non una premessa, del benessere. Il PIL deve crescere perché crea valore “vero” e non perché persegue la contabilità. Ma la prospettiva del benessere recupera anche la giusta attenzione alla questione contabile, ad esempio come sostenibilità finanziaria per le generazioni future. Perseguire il benessere si traduce nella generazione del PIL. Purtroppo, le società attuali hanno perseguito la crescita e, come diceva il grande economista Federico Caffè, *“al posto degli uomini abbiamo sostituito i numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l’assillo dei riequilibri contabili”*.

Le comunità stanno insieme perché le persone che le compongono sentono di far parte di un vero sistema. È per questo che è più importante monitorare aspetti soggettivi.

Nel cercare di comprendere la relazione che esiste tra tali caratteristiche e la tenuta di una comunità anche in termini di legalità, ci viene in soccorso una della applicazioni della teoria delle catastrofi secondo la quale identità e fiducia sono seriamente minate soprattutto nelle fasi di difficoltà e di crisi. Esiste un punto di incrinatura della fiducia (interpersonale e istituzionale) che conduce ad una forte diminuzione della identità comunitaria delle persone che sono portate quindi a non vedere alcuna prospettiva di costruzione del proprio futuro.

In altre parole, un andamento critico della fiducia trascina in basso la speranza minando seriamente l’identificazione degli individui nella propria comunità. In un attimo può succedere che il legame sociale di una comunità venga completamente travolto e distrutto.

Nella piega temporale tra il crollo di quella comunità, inevitabile in tali condizioni, e la sua sopravvivenza si inseriscono quei fenomeni mafiosi e criminali di cui stiamo parlando e che cercano di ricreare una nuova identità, illegale, e una nuova fiducia che consentano alle persone, scosse dalla crisi e dai problemi, di costruire una speranza e un futuro seppure nell’illegalità.

L’IMPORTANZA DI UNA NUOVA POLITICA ORIENTATA ALLA COSTRUZIONE DEL BENESSERE

Da quanto detto, emerge chiaramente che senza fiducia, non è possibile ricostruire una comunità. La fiducia si costruisce ricreando l’identità: bisogna riconoscersi nel proprio territorio, nel proprio Paese, nella propria comunità. Questo crea anche le condizioni per una visione personale (ma non solo) del futuro.

Da tutto risulta quanto sia fondamentale il ruolo di una politica che metta al centro il benessere dei cittadini anche per la prevenzione dei fenomeni mafiosi e criminali.

Ma le scelte fatte a livello politico non bastano; tutti possono contribuire. Istituzioni, aziende, imprese, enti, associazioni, ... Anche se il contributo di ogni attore rappresenta un segmento limitato, condividere la visione di un benessere permette di operare sapendo che tutti insieme si sta costruendo un benessere in modo armonico e sintonizzato. Tutti i soggetti sociali ed economici, le aziende, il

terzo settore fanno parte di un sistema complesso che si muove e deve muoversi in armonia, come in un'orchestra in cui ogni strumento suona un proprio spartito all'interno di una partitura generale che consente di trasformare il singolo suono emesso da tutti in vera e propria sinfonia. Un'alleanza cooperativa tra agenti sociali e istituzioni, per la generazione di benessere.

In tale prospettiva, è molto importante identificare quegli aspetti rilevanti, non modificabili e non negoziabili, validi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. In fondo, gli aspetti rilevanti della qualità della vita hanno a che fare proprio con il “vivere” o meglio il potere e sapere veramente “vivere”: i ritmi e i tempi di vita, gli stili di vita, il lavoro, l'istruzione, la realizzazione personale, le relazioni umane, la condivisione.

Questi bisogni e desideri sono irrinunciabili e non negoziabili anche perché “naturalisti”. Una volta soddisfatti, garantiscono a chiunque una stabile serenità, quindi un magnifico percorso di vita. È importante per questo che, al centro di ogni iniziativa, l'attenzione dello Stato e dei cittadini vada innanzitutto all'Essere Umano e alle sue naturali necessità. E a voler andare fino in fondo, c'è da dire che tali aspetti dovrebbero essere garantiti e “protetti” dallo Stato: potrebbero entrare a far parte di una vera e propria strategia di sicurezza nazionale.

C'è una parola-chiave che definisce bene la reale promozione della qualità della vita in termini equi e sostenibili. La parola-chiave è *rispetto*:

- rispetto per sé stessi, per il proprio corpo, la propria storia, le proprie capacità, la propria natura;
- rispetto delle opinioni, delle competenze, della storia, degli altri;
- rispetto dell'ambiente che ci circonda;
- rispetto, in ultima istanza, della vita in tutte le sue forme.

EZIOLOGIA DELLA VIOLENZA DI GENERE

DOTT.SSA LORENA TREATA
PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA, ACCADEMICO PONTIFICIO



di Lorena Treata

Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso. Quando si parla di violenza di genere si fa diretto riferimento alla violenza sulle donne che viene definita nella Dichiarazione per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne emanata dalle Nazioni Unite⁷⁹ nel 1993 "qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata". Quindi ci troviamo di fronte ad una violenza che affonda le proprie radici nello squilibrio relazionale tra i due sessi e può essere suddivisa in vari tipi: *violenza fisica*, *violenza verbale*, *violenza sessuale*, *violenza economica*⁸⁰ che consiste nell'ostacolare o negare l'accesso al reddito familiare o ai conti bancari e nella negazione del diritto ad avere o mantenere un'occupazione, *violenza psicologica* che comprende una serie di atteggiamenti intimidatori, minacciosi, vessatori e denigratori da parte del partner. In alcuni casi la violenza psicologica è così pesante da costituire un vero e proprio lavaggio del cervello che può tradursi anche in plagio, *violenza domestica* o *IPV intimate partner violence* che è una tipologia di violenza che consiste in un modello di comportamento abusante e coercitivo da parte del partner allo scopo di avere il controllo totale sulla vita della donna ed è caratterizzata da una cronicità e continuità che nel tempo creano gravi problemi di salute alla stessa, *stalking* che è un insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate. La violenza domestica è la forma più comune di abuso commesso contro le donne; a maggio del 2021 l'ISTAT⁸¹ ha pubblicato uno studio denominato "le richieste di aiuto durante la pandemia" in cui si evidenzia come le richieste di aiuto da parte delle donne durante il lockdown sono aumentate in maniera esponenziale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la violenza sulle donne una "pandemia invisibile"⁸² tanto da rappresentare la maggiore minaccia alla salute pubblica globale. Nel merito attraverso la raccolta di dati provenienti dai Centri antiviolenza, le Case rifugio e le chiamate al 1522 si è rilevato come i primi mesi del 2020 abbiano visto un'accentuazione del fenomeno, si parla infatti di oltre 20000 donne rivoltesi ai centri antiviolenza, quasi il 10% di esse ha dichiarato che si è trattato di circostanze legate all'obbligo di convivenza a causa del lockdown, la perdita del lavoro da parte della donna o dell'autore della violenza; le chiamate al 1522 sono passate da 8427 nel 2019 a 15128 nel 2020. La pandemia ha portato, quindi, ad un inasprimento di un fenomeno già in forte crescita nel nostro paese, che si cristallizza in una società sempre più incapace di empatia, di sostenere principi di integrazione e di tolleranza. Una società individualista, narcisista, dove predomina il culto dell'io a discapito del bene comune. Ciò che caratterizza l'uomo e

⁷⁹ ONU (1993), *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993.

⁸⁰ SCHIMMENTI V, CAPRARO G. (a cura di) *Violenza sulle donne, aspetti psicopatologici e sociali*, Milano 2021

⁸¹ An. Ga., *Violenza di genere*, Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2020

⁸² TEVERE V., *Una pandemia invisibile*, www.ingenero.it/articoli/unapandemiainvisibile.

che in qualche modo fa da apripista a determinati fenomeni è la totale incapacità di gestire le emozioni, di entrare in relazione con l'Altro. Questo fenomeno viene definito in termini tecnici ALESSITIMIA (letteralmente mancanza di parole per le emozioni). Numerose ricerche hanno dimostrato come la violenza sulle donne è agita il più delle volte da mariti alessitimici, ovvero emotivamente freddi o vulnerabili. Alla base della dinamica violenta, secondo il modello della Walker (1979)⁸³, vi è il controllo esercitato sia da chi maltratta, sia da chi subisce. La donna, infatti, cerca di tenere sotto controllo la rabbia del partner, portando avanti una missione salvifica dello stesso. Ciò che spinge una donna a rimanere con l'uomo violento sperando in un suo cambiamento, è l'alternarsi di fasi di violenza a fasi di falsa riappacificazione. La Walker definì il ciclo della violenza come "il progressivo e rovinoso vortice in cui la donna viene inghiottita dalla violenza continuativa, sistematica, e quindi ciclica, da parte del partner". Secondo l'autrice ogni ciclo di violenza si articola in 4 fasi che si ripetono ciclicamente nel corso di una relazione maltrattante:

- Fase di crescita della tensione. L'uomo si mostra irritabile e lo attribuisce a difficoltà quotidiane; tutto quello che la compagna fa lo infastidisce e lei, avvertendo la tensione, si sforza di essere gentile per mantenerlo calmo. La violenza non si manifesta direttamente, ma attraverso atteggiamenti, mimica, tono della voce. Con l'aumento della tensione, i tentativi della donna possono perdere di efficacia mentre subentrano le minacce dirette o implicite da parte del partner accompagnate, ad esempio, da comportamenti scontrosi e silenzi ostili.

- Fase acuta della violenza fisica. L'uomo sembra perdere il controllo di sé stesso; urla, insulta, minaccia, lancia oggetti e compie la violenza fisica. Al fine di segnare ulteriormente il proprio potere, potrebbe ricorrere alla violenza sessuale. Infine, in seguito all'esplosione della rabbia, è possibile che provi una sensazione di rilascio della tensione della quale può divenire dipendente. Questo meccanismo rafforza il ripetersi del comportamento violento. La donna difficilmente reagisce perché si sente impotente ed ha paura che una sua reazione possa aumentare la violenza.

- Fase di scuse. Allo scoppio di violenza seguono dei rimorsi, di cui l'uomo tenta di liberarsi, minimizzando l'accaduto e dandone la colpa alla compagna, o attribuendo i suoi gesti a cause esterne (alcol, lavoro). Quando l'uomo chiede perdono e giura che non accadrà più è sincero, ma questo non significa che non ricomincerà.

- Fase della luna di miele o della "riconciliazione". L'uomo, terrorizzato dall'idea di aver esagerato e di perdere la compagna, si mostra dolce, attento, innamorato e premuroso. I comportamenti di "riparazione, seduzione e scuse" messi in atto dall'uomo hanno un'alta valenza manipolatoria. La donna ritrova in lui l'uomo di cui si era innamorata e, sperando che possa tornare quello di un tempo e cambiare per amore, è stimolata a rimanere.

Nelle relazioni violente, questo ciclo si ripete ininterrottamente crescendo d'intensità e pericolosità. Col procedere della relazione la donna è sempre più in pericolo, la fase luna di miele diviene più breve mentre le altre due aumentano in frequenza e gravità e, se non interrotte in tempo, possono, in casi estremi, condurre a gravi danni per la donna fino alla morte. La Walker per cercare di spiegare come mai le donne rimangono con i loro partner violenti si rifà alla teoria dell'impotenza appresa di Seligman⁸⁴ secondo la quale un soggetto collocato in un contesto spiacevole e incontrollabile diventerà passivo e accetterà degli stimoli dolorosi anche quando l'evitamento è possibile ed evidente. Secondo Walker (1980) la "Sindrome della donna picchiata" comprende due elementi: il ciclo della violenza e la sindrome dell'impotenza appresa. Le dinamiche dell'abuso, infatti, sarebbero

⁸³ WALKER L.E. (1979), *The battered woman*, Harper Colophon Books, New York.

⁸⁴ SCHIMMENTI V, CAPRARO G. (a cura di) *Violenza sulle donne, aspetti psicopatologici e sociali*, Milano 2021.

riconducibili ad un ciclo di fasi, che provocano nella vittima un disorientamento che impedisce di valutare lucidamente la situazione di violenza, percepita come legittima e giustificabile. La brutalità, la percezione di incontrollabilità, la mancanza di risorse e la superiore forza fisica del partner contribuiscono a creare il senso di impotenza della vittima. Diversi sono i motivi che spingono una donna a restare all'interno di una relazione disfunzionale: innanzitutto abbiamo un investimento emotivo fatto di pianti, sentimenti, preoccupazioni che spingono a credere che valga la pena vivere la relazione; un investimento di tipo sociale che porta la donna a restare con il proprio partner per evitare imbarazzo nell'ambiente sociale; un investimento di tipo familiare che riguarda la presenza di figli che in qualche modo influenza le decisioni che vengono prese poiché si dà precedenza alle necessità dei bambini; un investimento economico poiché nella maggior parte dei casi il partner crea una situazione finanziaria che lui controlla direttamente, a cui la donna non ha possibilità di accedere; un investimento nello stile di vita privilegiato a cui la donna fa fatica a rinunciare; un investimento nell'intimità per cui le vittime, vivendo una relazione patologica, sperimentano un abbassamento della loro autostima emozionale e/o sessuale e spesso capita che il partner minacci di diffamare la compagna⁸⁵. Molte volte viene fatto l'errore di definire una coppia che vive una relazione violenta come una coppia un po' litigiosa, un rapporto un po' conflittuale; ma la violenza va sempre differenziata dal conflitto. Discutere nelle relazioni è normale, confrontarsi e condividere i propri punti di vista anche quando questi non coincidono rientra in un percorso di crescita, di maturazione che consente di vivere e condividere momenti di vita con gli altri; ma ciò che differenzia una normale e fisiologica discussione tra due persone che vivono una relazione, da una reazione violenta durante il conflitto è innanzitutto l'iniquità rispetto alle forze messe in campo. All'interno della relazione violenta la donna viene disumanizzata⁸⁶, i conflitti sono sbilanciati, non c'è equità fra le due forze in campo, c'è uno squilibrio di potere che genera asimmetria nella relazione. Molti studiosi sono concordi nel ritracciare le origini culturali di questo fenomeno nel sistema patriarcale che mantiene l'ineguale distinzione tra maschi e femmine, rapporti di forza storicamente disuguali tra i sessi che costringono le donne in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Si sono creati dei veri e propri stereotipi di genere che ancora oggi attribuiscono all'uomo caratteristiche come la potenza, la dominanza, la sicurezza, l'aggressività e la mancata esternazione delle emozioni; mentre la donna viene percepita come debole, dipendente, sensibile, dedita al marito e ai figli. Il processo di disumanizzazione permetterebbe l'affermazione della mascolinità conducendo al rifiuto di certi aspetti di sé che sono identificati con la madre come l'empatia e l'ascolto. Uno degli obiettivi che gli esperti hanno cercato di portare avanti in ambito di prevenzione è stato quello di ricostruire un ritratto della donna che subisce violenza in grado di fornire una serie di fattori di rischio che ci permettano di intercettare anticipatamente il maltrattamento e di delineare teorie che possano spiegare le dinamiche violente. Tuttavia è oggetto di discussione se le caratteristiche delle vittime siano predittori, oppure conseguenze delle relazioni disfunzionali poiché i dati di cui dispongono sono dati indiretti, provenienti dai centri antiviolenza e dalle operatrici che si relazionano con le vittime. Secondo Bruno⁸⁷ si possono individuare dei fattori che aumentano nella donna il rischio di divenire vittima di una relazione violenta rendendola più vulnerabile. Tali fattori sono riconducibili a modelli

⁸⁵ CARVER J. (2002), *Love and Stockholm Syndrome: the Mystery of Loving and Abuser*.

⁸⁶ ZULUETA de F. (1993), *Dal dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell'aggressività*, Raffaello Cortina, Milano.

⁸⁷ BRUNO S.T. (2002), *Percorsi di uscita dalla violenza*, in NIZZOLA U. e PISSACROIA M., *Trattato Completo degli Abusi e delle Dipendenze*, PiccininPadova.

socio-educativi che vedono la donna come dipendente e subordinata; modelli relazionali disfunzionali nella famiglia di origine; dipendenza da alcool e sostanze nelle figure parentali; cure discontinue in età minore; impossibilità/incapacità nella famiglia di origine di esprimere una vasta gamma di sentimenti; mancanza di contatto e fiducia con i genitori; maltrattamento o abuso sessuale in età minore. E' doveroso specificare che tali fattori non sono indicatori di una eventuale responsabilità della donna nell'instaurare la relazione violenta, ma si riferiscono unicamente ad una maggiore vulnerabilità al fenomeno. Le vittime di relazioni violente sono donne con una bassa autostima, con identità e senso del sé poco sviluppati, hanno poca fiducia negli uomini e ne sono fortemente dipendenti. Si tratta di donne tendenzialmente sole perché mantengono pochi e fragili contatti con la famiglia di origine, senza amici, senza sostegno da altri tipi di rete formale o informale, senza la possibilità di poter condividere le loro difficoltà e poterne uscire fuori. La violenza di genere è un fenomeno presente soprattutto negli strati socio-culturali più bassi, caratterizzati da povertà e privazioni. Tuttavia è da considerarlo un fenomeno trasversale, che colpisce anche classi sociali medio-alte dove la violenza perpetrata non è di tipo fisico, ma psicologico. In questa situazione c'è un'oggettiva difficoltà della donna a riconoscere l'abuso, " più il partner abusivo ha una carriera brillante, una posizione di potere e viene riconosciuto come un uomo in gamba e di valore, meno, per la maggior parte delle donne, è facile uscire dalla relazione. Di fronte al consenso generale, le donne maltrattate non riescono a far collimare l'immagine pubblica del partner con quella privata e il favore di cui lui gode all'esterno mette in dubbio la percezione della vittima che tende a sentirsi responsabile di un comportamento inusuale del partner che non intacca la sua 'perfezione'⁸⁸. Il profilo di personalità dell'uomo violento ci descrive una persona dipendente dalle relazioni intime, con paura dell'abbandono, incapace di gestire e vivere le relazioni in maniera sana poiché ha una forte rabbia e impulsività. Non è possibile inserirlo in specifiche categorie sociali poiché ci troviamo di fronte sia ad uomini segnati da un passato cristallizzato da violenze e privazioni; sia ad uomini appartenenti a ceti altolocati. Sono uomini che possiedono uno stile relazionale violento, a volte anche al di fuori della famiglia, uomini che utilizzano uno stile verbale e comunicativo aggressivo che può sfociare facilmente in aggressività fisica. Un ruolo fondamentale è rivestito dalla famiglia che è il luogo primario in cui si formano i modelli di comportamento. Un bambino che cresce in un ambiente disfunzionale, in una famiglia in cui le dinamiche relazionali sono di tipo violento tenderà ad acquisire tali modelli, vivendoli come normali. Un padre violento può far soffrire i figli e questi potranno impegnare la loro vita nel cercare di non essere come lui, ma in ogni caso la violenza entra nel loro mondo interno fin dall'infanzia come un modello ingiusto e doloroso ma comunque ammissibile e concreto⁸⁹. Chi subisce violenza o maltrattamenti ne porta i segni a lungo, sia sul corpo che nella psiche. Gli esiti della violenza si manifestano su diversi piani della salute: fisica, riproduttiva, psicologica, relazionale (WHO, 2010; WHO, 2013a; WHO, 2013b; Schimmenti, Craparo, 2014). Utilizzando come criterio la distinzione tra fisico e psicologico, possiamo suddividere le conseguenze della violenza in due gruppi: quelle dirette e quelle indirette. Consideriamo conseguenze dirette di un'aggressione fisica fratture, lividi, rischio di una gravidanza indesiderata in caso di violenza sessuale, malattie sessualmente trasmissibili o AIDS. Per quanto riguarda le conseguenze indirette ci troviamo di fronte ad una serie di comportamenti a rischio che possono compromettere la salute: la

⁸⁸ PONZIO G. (2004), *Crimini Segreti: maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia*, Baldini Castoldi Dalai, Milano

⁸⁹ SCHIMMENTI V, CAPRARO G. (a cura di) *Violenza sulle donne, aspetti psicopatologici e sociali*, Milano 2021

donna abusata può smettere di mangiare, trascurare la sua salute, auto medicarsi con alcool e droghe, abusare di farmaci. Da un punto di vista psicologico le conseguenze riscontrate nelle vittime di violenza di genere riguardano soprattutto la depressione, i disturbi d'ansia, reazioni di *numbing*, ovvero rallentamento e intorpidimento delle reazioni, e nei casi più gravi ci possiamo trovare di fronte un il disturbo post traumatico da stress che si manifesta attraverso sintomi intrusivi (es. ricordi e immagini della violenza ritornano involontariamente e in modo disturbante, come nei sogni e nei flashback), con reazioni di evitamento di situazioni, persone, pensieri, o sensazioni correlate all'evento traumatico, con alterazioni del tono dell'umore o delle capacità cognitive, della reattività e dell'arousal (es. si attivano reazioni fisiologiche alterate ed eccessive in presenza di stimoli che anche solo ricordano l'evento) .Si possono presentare disturbi del sonno e dell'alimentazione, ridotta autostima, difficoltà di concentrazione, ideazione suicidaria. Ci troviamo di fronte a donne che hanno difficoltà nel gestire le proprie emozioni e che quindi possono metter in atto strategie di coping disfunzionali come l'abuso di sostanze. Quello della violenza sulle donne è un fenomeno complesso, poliedrico, che va analizzato e studiato da diversi punti di vista per poterne discernere i vari aspetti. Per poterlo affrontare adeguatamente, nella sua interezza, c'è bisogno di un approccio ecologico-integrale, che tenga conto non solo dell'aspetto giuridico, seppur importante, ma anche dell'aspetto culturale, economico e sociale. Bisogna fronteggiare una cultura ricca di pregiudizi e stereotipi, in cui si è ancora legati ad una storia di potere maschilista e patriarcale. come affermato da Luce Irigaray⁹⁰ il compito più importante che le donne oggi devono assumere è lavorare alla loro individuazione come persone civili e culturali. L'antidoto più potente contro la violenza di genere è la cultura antropologicamente intesa. Bisogna lavorare molto con i giovani, educarli affinché riescano a riconoscere l'altro come legittimo altro nella convivenza.

⁹⁰ IRIGARAY L. (2007), *Educare alla differenza di genere* in "La Repubblica", 2007.

IL TRAFFICO ILLECITO DEI RIFIUTI

ING. ANDREA PUGLIESE



di Andrea Pugliese

Il contributo si propone di affrontare il delicato fenomeno del traffico illecito dei rifiuti, soprattutto speciali: l'obiettivo di una ecologia integrale che diventi un paradigma di giustizia, tema centrale della seconda Enciclica di Papa Francesco "Laudato si sulla cura della casa comune", è fortemente contrastato dalla circostanza, confermata dalle indagini e dai processi in corso, che i reati ambientali stanno assumendo, sempre più spesso, una connotazione transnazionale ed una stretta relazione con la criminalità organizzata, fortemente attratta da logiche di profitto economico e da altre circostanze che affronteremo in seguito, finendo altresì con l'incidere su beni collettivi fondamentali quali la salute e gli equilibri ecologici.

In particolare, una delle "nuove minacce" al messaggio della summenzionata Enciclica, è costituita dai reati connessi al traffico illecito di rifiuti da paesi ricchi a paesi più poveri.

Invero, che la scelta di spostare in altri Paesi, più poveri, i nostri rifiuti più pericolosi, non è una invenzione recente: la Commissione bicamerale di inchiesta sulle ecomafie che il 14 febbraio 2017 ha avviato la desecretazione dei documenti del Sismi (oggi Aise) dai quali è emersa la notizia di novanta navi affondate dolosamente (cd. navi a perdere) dalla criminalità organizzata, a partire dagli anni '90 (1989- 1995). Nei documenti riscontrati si parla di traffici internazionali di rifiuti illeciti, triangolazioni con traffici illegali di armi, intrecci tra affari (anche politici) e criminalità organizzata, operazioni di riciclaggio di denaro; il traffico internazionale di rifiuti rappresenta pertanto oggi uno snodo centrale rispetto a più attività illecite.

Da qui la rilevanza e la gravità del fenomeno che arriva ai nostri giorni e che è oggi in piena espansione.

Il motivo di questa crescita esponenziale di reati connessi al traffico illecito di rifiuti è in parte dovuto alla triste realtà che questo è un reato che permette di realizzare elevatissimi profitti in termini economici, a fronte o di una scarsa possibilità di essere scoperti, o in caso di accertamento di una condotta penalmente perseguibile, la speranza/certezza di una sanzione mite.

Queste caratteristiche del fenomeno, hanno attirato le attenzioni della criminalità organizzata, che può mettere al servizio della domanda, costituita, spesso, da una rete di imprese "insospettabili", una radicata presenza sul territorio ed una rete di facilitatori, soprattutto nei paesi più poveri, già testata e collaudata per altri tipi di reati, come quelli legali alla droga o alle armi.

La forte richiesta di imprese tuttofare o problem solving, in grado di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti al sistema industriale che opera nella apparente legalità, ha fatto sì che i due sistemi (quello connesso alla economia legale e quello connesso alla economia illegale), si contaminassero in modo da rendere sempre più complicato per chi indaga, il lavoro di comprendere e distinguere le complicità e le reti nel fenomeno del traffico illecito di rifiuti.

Anche la previsione normativa di assegnare al produttore del rifiuto una responsabilità diretta sul corretto conferimento a smaltimento o a recupero dei rifiuti, che ha consentito, in questi anni, di denunciare imprese che operavano nel cd mercato legale, avendo anche a volte posizioni di leadership garantite dal basso costo di smaltimento dei rifiuti, grazie alla criminalità organizzata che ne curava la spedizione all'estero per destinazione di comodo, è stata indebolita da una modifica alla legge in

tema di responsabilità estesa del produttore del rifiuto, che ha indebolito di fatto la possibilità di indagare sulla intera rete nella produzione dei rifiuti.

Altro deprecabile effetto della diffusione del reato del traffico illecito dei rifiuti speciali è quello meglio noto come “*Toxic Colonialism*”, ovvero la capacità della criminalità organizzata di individuare paesi in via di sviluppo siti di smaltimento di rifiuti, che gli Stati industrializzati non hanno voluto e/o saputo trattare.

L'ultimo esempio, ripreso dalle cronache giornalistiche, invero scarse vista l'eco avuta dallo scandalo in Tunisia e in altri paesi europei, riguarda i sequestri effettuati nel paese africano di rifiuti italiani contaminati spediti all'estero contenenti anche rifiuti sanitari dell'epoca Covid. (esempio mascherine, guanti, ecc).

I paesi cosiddetti sviluppati, infatti hanno una normativa ambientale ed una capacità di controllo dei comportamenti delle imprese, soprattutto di quelle che operano nel settore dei rifiuti, sempre più stringente: questo ha indotto a disporre, in questi Paesi, di un modello gestionale e organizzativo che ha ingenti costi di trattamento dei rifiuti. I Paesi poveri e/o in via di sviluppo sono, invece, caratterizzati da una legislazione meno rigorosa, che viene applicata e controllata in maniera spesso meno competente e invasiva, generando importanti economie nella scelta di esportare i rifiuti.

Potremmo dire che, paradossalmente, l'incremento di normative ambientali più rigide, che prevedono sanzioni penali importanti inducono l'imprenditore più attento al capitale a cadere in tentazione, indirizzando i propri rifiuti verso il ricorso alle meno costose (e più sbrigative) attività di smaltimento illecito dei rifiuti in Paesi e economie “accoglienti”.

Quello che potremmo definire il nuovo imperialismo dei Paesi più ricchi, ovvero l'“imperialismo ecologico”, e la diffusione di un turismo dei rifiuti sempre più orientato al soddisfacimento di bisogni economici, non ambientalmente corretti, hanno indotto la comunità internazionale ad adottare Convenzioni in grado di costruire una rete di regole e controlli condivisi e estesi: la Convenzione più nota, in tema di esportazione di rifiuti è la Convenzione di Basilea, sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti.

L'adozione del Trattato di Basilea è stato un momento di particolare rilevanza per l'economia mondiale, in quanto in tale documento il traffico illecito di rifiuti viene considerato come un'ipotesi di illecito penale e agli Stati viene richiesto di introdurre le apposite norme per reprimere e prevenire tale fenomeno.

Ciò ha indotto i Paesi ad occuparsi del fenomeno dei traffici illeciti di rifiuti e della sua gravità, ponendosi l'obiettivo di intervenire attraverso un approccio unitario e condiviso; gli Stati sono stati chiamati non solo a condividere gli intenti della Convenzione, ma anche a introdurre strumenti armonizzati per reprimere tali condotte, attraverso il diritto penale transnazionale.

Tale intento è stato condiviso anche a livello europeo, atteso che, in primo luogo, nella normativa specificatamente dedicata alla materia dei rifiuti viene introdotto l'obbligo per gli Stati di introdurre sanzioni “*efficaci, proporzionate e dissuasive*” da applicare ai soggetti che violino le disposizioni in tema di traffico di rifiuti.

Purtroppo nonostante il lavoro di cooperazione fatto in questi anni, soprattutto dalle Autorità Giudiziarie e dalle Forze di Polizia, si deve a tutt'oggi constatare la mancanza di una specifica e condivisa descrizione e punizione dei reati connessi al traffico di rifiuti tra gli Stati membri, circostanza che ha e sta determinando fenomeni di turismo di rifiuti, anche all'interno della Unione Europea.

La circostanza, ad esempio, che uno scarto è considerato un rifiuto in Italia e può non esserlo in Slovenia o Olanda, genera una ricerca da parte di chi vuole abbattere i costi dello smaltimento, anche cercando scorciatoie, di luoghi in cui sia più semplice esportare i propri rifiuti: ed in questo la capacità di scouting di territori più “accoglienti”, da parte della criminalità organizzata le assegna un ruolo strategico per chi vuole organizzare una esportazione illecita di rifiuti.

Ciò induce al decollo del cd fenomeno *dirty collar crimes*: ovvero non sono più le aziende, che svolgono attività lecite, che cercano sbocchi illeciti, ma aziende che svolgono attività significative nella economia legale che vengono coinvolte dai gruppi criminali organizzati in operazioni di smaltimento di rifiuti al limite dell’illecito o completamente illecite.

Ovvero costruita l’offerta al mercato dello smaltimento all’estero di rifiuti speciali, reso più competitivo dall’aggiramento delle norme, l’obiettivo della criminalità è aggredire la domanda delle imprese che spesso appartengono ai cd “colletti bianchi”.

Non si può infatti non considerare che nella maggior parte delle attività industriali, o produttive in generale, i rifiuti speciali rappresentano una obbligata e insostituibile caratteristica del processo produttivo; perciò, l’impresa, piccola, media o grande che sia, per smaltire i propri rifiuti speciali è indotta, a volte, a scegliere l’alternativa, fra le diverse possibili, che consenta di minimizzare i costi; ne deriva che in molti casi si preferisca lo smaltimento illecito, mediante la spedizione all’estero poiché rappresenta la soluzione a minor costo.

Vi è quindi la necessità di introdurre un sistema sanzionatorio in grado di rendere il costo dello smaltimento illegale all’estero, superiore ai suoi vantaggi: tale obiettivo può essere raggiunto in due modi, o mediante la previsione di sanzioni pecuniarie elevate, che è il tipico approccio dei Paesi del nord Europa, o attraverso l’introduzione di forme di elevazioni delle pene che sconiglino l’adozione di comportamenti penalmente illeciti.

La prima soluzione non pare raggiungere obiettivi interessanti: ormai le Aziende arrivano a computare i costi delle sanzioni ambientali come un addendum dei costi industriali di produzione, questo indebolisce gli effetti cd pedagogici della sanzione.

La seconda soluzione, che vede l’Italia come paese leader in Europa grazie alla consolidata normativa antimafia, è quella che ha condotto il legislatore a introdurre il reato di traffico illecito di rifiuti, prima contestato ai sensi dell’art. 260 del dlgs 152/2006, oggi riformato nel 452 quaterdecies. Con il d.lgs. 21/2018 si è provveduto infine a riproporre integralmente la formulazione dell’art. 260 TUA nel nuovo art. 452 *quaterdecies* c.p. - affidando così il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad una nuova collocazione codicistica²⁹ - il quale recita quanto segue: “*chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni*”.

E’ opportuno, in questo caso, sottolineare come l’Italia sia stato, in questo approccio un Paese leader in Europa, proprio perché ha sfruttato, nel contrasto ai traffici illeciti di rifiuti, le competenze, i protocolli e le infrastrutture investigative già testate da DNA e DDA.

Una ulteriore complessità connessa alla persecuzione dei reati connessi al traffico dei rifiuti è quella che l’obiettivo primario delle condotte in esame attiene i risparmi che l’impresa realizza in termini economici: ne deriva che l’impresa è la più importate beneficiaria della condotta illecita, mentre è la persona fisica che viene penalmente perseguita.

Per fronteggiare tale disarmonia, il legislatore italiano ha inserito il reato di traffico illecito di rifiuti (nelle forme sia del 259 che del 452 quaterdecies) nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231 del 2001 relativo alla responsabilità da reato degli enti.

Tale disciplina, perciò, costituisce un aspetto fondamentale nel contrasto ai traffici illeciti di rifiuti: ovvero, deve essere valutata l'idoneità del modello organizzativo imposto dal D.Lgs. 231 del 2001 a introdurre un sistema di costi e benefici adeguato a prevenire comportamenti illeciti e favorire condotte aziendali conformi alla legislazione ambientale, penalizzando chi cerca scorciatoie.

In caso contrario l'Azienda deve essere chiamata a rispondere direttamente, anche se solo in via patrimoniale, sulle condotte del traffico illecito di rifiuti.

La responsabilità degli enti, ovvero delle imprese, dettate dal D.lgs 231/2001 presenta un'enorme potenzialità investigativa e di repressione delle condotte illecite, in quanto ha natura diretta e autonoma rispetto a quella dell'autore materiale del reato ed introduce l'applicazione di forme di subentro nella gestione della Azienda (nomina ad esempio di un Amministratore Giudiziario), in grado di riportare nella immediatezza l'Azienda in una modalità di gestione intra legem dei propri rifiuti.

Ma, in conclusione, ritornando al tema iniziale di provare a elencare le motivazioni per le quali la criminalità organizzata sta espandendo il proprio controllo nel settore delle esportazioni di rifiuti, dobbiamo recuperare il concetto che il reato di traffico illecito di rifiuti ha una bassa probabilità di essere accertato, ed ancor meno di condurre il gruppo criminale ad una condanna severa.

Per superare criticità si dovrebbero affrontare alcuni temi:

- a. Organizzazione di banche dati che siano in grado di consentire la elaborazioni di analisi di rischio;
- b. Estendere al settore delle esportazioni dei rifiuti una normativa più stringente e in grado di limitare la capacità della criminalità organizzata di aggirarla, fornendo anche agli investigatori budget e strumenti propri ad esempio della lotta alla mafia
- c. La necessità di elevare la competenza specifica delle autorità giudiziaria e delle forze di polizia
- d. La necessità di introdurre una normativa che disincentivi l'economia legale ad affidarsi ad intermediari appartenenti alla criminalità organizzata
- e. La necessità di introdurre sistemi di controllo che impediscano alla criminalità organizzata di introdursi nel mercato dello smaltimento dei rifiuti speciali, dove è in grado di offrire costi assolutamente concorrenziali
- f. Avviare progetti di cooperazione fra Paesi più o meno sviluppati consentendo a questi ultimi di elevare le proprie performance di controllo della illegalità ambientale.

In questo senso, a differenza del quadro europeo generale, l'ordinamento italiano prevede, come detto, la fattispecie di reato cui all'art. 452 quaterdecies del codice penale, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: l'auspicabile valutazione che in tutti i paesi della UE, si introduce una legislazione simile, permetterebbe, da un lato, di superare le disomogeneità fra i diversi Stati membri, ma anche di provare a raggiungere tre risultati positivi: in primo luogo, quello di evitare aree di impunità ovvero "paradisi ambientali"; in secondo luogo, quello di scongiurare fenomeni di c.d. turismo dei rifiuti in cui il criminale, sfruttando le disparità di trattamento sui controlli e sulle sanzioni scelga dove allocare la propria attività; in terzo e ultimo luogo, quello di facilitare, in virtù di una comune base legale, la cooperazione giudiziaria e investigativa nel contrasto a tale forma di crimine, favorendo l'utilizzo di infrastrutture già esistenti e operanti come Eurojust o la Criminalpol.

Avviandomi alla conclusione, quindi, non può non ritenersi che visti anche i risultati ottenuti nelle più recenti indagini e procedimenti penali, alcuni già giunti al vaglio, con successo della Suprema

Corte di Cassazione, la fattispecie di cui all'art. 452 quaterdecies del codice penale può rappresentare un modello utile, efficiente ed esportabile per contrastare l'invasione o l'occupazione da parte della criminalità organizzata protagonista del traffico illecito dei rifiuti speciali.

LA MAFIA SILENTE

AVVOCATO SILVIA STICCA

CANCELLIERE ESPERTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

ASSISTENTE GIURIDICO PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA

CONSULENTE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA



di Silvia Sticca

Negli ultimi anni si registra, nelle migliori espressioni della società civile, una crescente consapevolezza dell'espansione delle mafie in diverse zone dell'Italia settentrionale, che tradizionalmente erano ritenute immuni da questo fenomeno criminale, per lungo tempo considerato espressione di una "cultura meridionale", quasi un "modo di essere" della società di determinate regioni del Sud.

Se l'espansione delle organizzazioni mafiose in aree non tradizionali è avvenuta per fasi e con modalità differenti, dalle prime presenze importanti di cosa nostra e dai primi insediamenti di 'ndrine calabresi negli anni cinquanta-sessanta, fino ad una progressiva affermazione della 'ndrangheta negli anni Novanta, oggi si può affermare che quest'ultima organizzazione riveste un ruolo assolutamente dominante in quasi tutte le Regioni italiane.

Se la mafia fosse stata semplicemente la "metafora per eccellenza del Mezzogiorno tradizionale", essa si sarebbe dovuta estinguere con l'avviarsi dei processi di modernizzazione, che invece hanno portato al suo allargamento geografico verso zone tradizionalmente ritenute immuni dalla contaminazione criminale.

Alcuni studiosi del fenomeno hanno anzi sostenuto che "la criminalità organizzata internazionale ha globalizzato le proprie attività per le stesse ragioni delle imprese multinazionali legittime", tanto che i concetti di radicamento e controllo territoriale sarebbero ormai obsoleti per quella che è una multinazionale globale del crimine la quale "trascende la sovranità che organizza il sistema dello Stato moderno", nel quadro di un più generale contesto di deterritorializzazione del potere economico. Pur non trascurando le differenti dimensioni territoriali, organizzative, economiche e sociali che connotano le varie organizzazioni criminali di stampo mafioso, l'elemento che le accomuna rimane il metodo, che assume tuttavia una nuova fisionomia e che per questo rende necessario un mutamento nei criteri di riconoscimento e di contrasto del fenomeno. Si registra come elemento costante e consolidato in tutti i territori e in tutte le organizzazioni la riduzione progressiva delle componenti violente e militari del metodo mafioso. Esse cedono il passo alla promozione di relazioni di scambio e collusione nei mercati illegali e ancor più legali.

L'individuazione delle condotte riconducibili alle organizzazioni mafiose, come tali pericolose e meritevoli di adeguata risposta sanzionatoria, diventa quindi più complessa e comporta una rieditazione degli strumenti descrittivi dei comportamenti illeciti.

Ma ancor più questa evoluzione impone un ripensamento delle politiche antimafia mirato maggiormente ai "fattori di contesto", ovvero alle condizioni politiche, sociali ed economiche che favoriscono la genesi e la riproduzione delle mafie, in uno scenario in cui risultano sempre più stretti gli intrecci tra criminalità mafiosa, corruzione, criminalità economica e dei colletti bianchi.

Se quindi il fronte di una nuova più consapevole prevenzione diventa irrinunciabilmente strategico, d'altro canto anche l'utilità degli strumenti repressivi va valutata con attenzione censendone le concrete utilità e gli insuperabili limiti.

In questo contesto le organizzazioni mafiose storiche italiane hanno fatto registrare ampie trasformazioni, assumendo formule organizzative e modelli di azione sempre più multiformi e complessi.

Le principali dimensioni di questo fenomeno si riscontrano nel progressivo allargamento del raggio d'azione delle mafie in territori diversi da quelli di origine storica; nell'assunzione di profili organizzativi più flessibili, spesso reticolari, con unità dislocate su territori anche lontani e dotate di autonomia decisionale; nella più accentuata vocazione imprenditoriale espressa nell'economia legale; nel mutamento nei rapporti intessuti con i contesti sociali e con i territori, dove al generale ridimensionamento dei tratti più esplicitamente connessi all'intimidazione violenta si affianca la promozione di relazioni di collusione e complicità con attori della cosiddetta "area grigia" (imprenditori, professionisti, politici, burocrati e altri).

Emblematico in tal senso è il reinvestimento dei proventi illeciti nell'economia pubblica, dove le mafie prediligono il ricorso sistematico alla corruzione per facilitare l'infiltrazione negli appalti e nei sub-appalti.

La realtà fotografata dai recenti orientamenti giurisprudenziali acclara una vertiginosa proliferazione di sotto-organizzazioni criminali che mutuano metodi, stili comportamentali, formule, riti di iniziazione dalle corrispondenti associazioni madri cercando di trapiantare al di fuori della terra di origine schemi e strutture organizzative tipicamente mafiose.

Se nelle zone territoriali le associazioni di tipo mafioso risultano ancora dotate di poteri e di un'organizzazione anche militare sicuramente più imponente e strutturata, il fenomeno, con caratteristiche diverse e meno intense, sebbene più difficili da contrastare, si è esteso in larga parte del Paese. Ciò che sembra mutare sono le diverse modalità di infiltrazione mafiosa nelle aree non tradizionali, nella quali si riscontra una comprensibile attenzione della nuova mafia imprenditoriale per le attività economiche più redditizie. In particolare le aziende, prevalentemente del settore edile, e le opportunità affaristiche che gravitano attorno ad esse.

Tale mutamento risulta confermato dalle relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia, in particolare dal 2016 in poi e dalle relazioni della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali, anche straniere.

Si è di fronte ad un complesso di emergenze significative, ancora di più che in passato, di una 'ndrangheta presente in tutti i settori nevralgici della politica, dell'amministrazione pubblica e dell'economia, creando, in tal modo, le condizioni per un arricchimento, non più solo attraverso le tradizionali attività illecite del traffico internazionale di stupefacenti e delle estorsioni, ma anche intercettando, attraverso prestanomi o, comunque, imprenditori di riferimento, importanti flussi economici pubblici ad ogni livello, comunale, regionale, statale ed europeo.

Questi rappresentano nell'attuale panorama dell'economia italiana, gli obiettivi privilegiati dell'espansione della criminalità organizzata e del suo ingresso nel mercato legale, attuato mediante forme di condizionamento mafioso ovvero attraverso l'immissione di flussi finanziari di origine illecita, che determinano un effetto di distorsione della concorrenza e di assuefazione del mondo imprenditoriale a prassi illegali.

Al contempo, però, anche le diverse Direzioni Distrettuali del territorio nazionale, in particolare quelle di Milano, Genova, Torino, Bologna e Roma, hanno portato a compimento importanti indagini le cui risultanze confermano la diffusa presenza della 'ndrangheta in quasi tutte le regioni italiane nonché in vari Stati, non solo europei, ma anche in America, Stati Uniti e Canada ed in Australia. Continuano, poi, ad essere sempre solidi, i rapporti con le organizzazioni criminali del centro/sud

America con riferimento alla gestione del traffico internazionale degli stupefacenti, in primis la cocaina, affare criminale in cui la 'ndrangheta continua a mantenere una posizione di assoluta supremazia in tutta Europa.

Una presenza, quella della 'ndrangheta nel nord del Paese che, per quanto notevolmente diffusa, non presenta, però, ovunque le stesse caratteristiche, dovendosi parlare, in alcuni casi, di un vero e proprio radicamento con l'insediamento di stabili strutture operative, mentre in altri territori di ampliamento del riciclaggio e reimpiego dei profitti illeciti.

Se le espressioni, le localizzazioni e le "ambizioni" delle mafie stanno cambiando, rendendo l'infiltrazione criminale inafferrabile e lontana dai modelli riconducibili al noto archetipo manifestatosi nel meridione d'Italia nella seconda metà del secolo scorso, occorre chiedersi se la fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p. sia ancora adeguata a contrastare il fenomeno criminale nelle sue mutanti moderne manifestazioni.

La mutevolezza del fenomeno mafioso e le sue nuove forme di espressione impongono una seria riflessione sulla attuale adeguatezza degli strumenti di contrasto disponibili.

Acquisito il dato della mutazione del fenomeno negli ultimi anni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata investita della problematica inerente alcune vicende processuali relative a soggetti ritenuti appartenenti e collegati alle cellule della 'ndrangheta calabrese, ma residenti e operativi in regioni diverse da quelle di origine e presenti ora in altre zone del territorio c.d. refrattarie o all'estero ed ancora silenti. Gruppi che non si sono ancora espressi attraverso percepiti e riconosciuti atti di intimidazione in territori dove la società civile si presenta generalmente refrattaria alla comprensione dei codici di comunicazione della mafia. Tali cellule sono solo apparentemente inerti: in realtà sono pronte a produrre il pervasivo inquinamento delle dinamiche economiche e sociali tipico delle mafie avvalendosi di una forma di intimidazione denominata "silente".

Ossia di quella particolare manifestazione del metodo intimidatorio che non ricorre ad espliciti atti di violenza e minaccia, come omicidi e attentati di tipo stragistico, ma che si avvale di quella forma di intimidazione, per alcuni versi ancora più temibile, caratterizzata da messaggi intimidatori indiretti o larvati, che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere.

Tali associazioni, quando si manifestano con modalità silenti, si avvalgono della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine e successivamente diffusa ed esportata in altre zone del territorio nazionale (in particolare, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, ed anche oltre i confini nazionali come nel caso di Svizzera, Germania, Olanda e Stati Uniti).

In tal caso l'associazione ha raggiunto una tale forza intimidatrice da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito.

I processi alla 'ndrangheta che negli ultimi anni hanno riguardato la predetta associazione insediata nei cd. territori refrattari portano il nome delle rispettive operazioni investigative (così, in particolare Minotauro e Albachiara sulla 'ndrangheta Piemontese, Infinito sulla 'ndrangheta insediata in Milano, Maglio e La svolta su quella ligure)

Nei menzionati processi il tema della mafia silente è emerso ed affrontato poiché ricorreva la situazione fattuale di seguito descritta: dai dati processuali è risultata dimostrata la dislocazione sul territorio di diversi "locali" di 'ndrangheta; più specificatamente è risultata pacifica e probatoriamente cristallizzata (attraverso operazioni di intercettazione di conversazioni/comunicazioni e le propalazioni di collaboratori di giustizia) la presenza di gemmazioni, filiazioni, articolazioni della 'ndrangheta calabrese in Piemonte, Lombardia e Liguria.

La 'ndrangheta, infatti, ha come proprio modulo di diffusione quello di riprodurre sui territori dove opera le proprie strutture organizzative chiamate "locali".

A tali strutture, che hanno una specifica componente personale e territoriale, si accompagnano le cd. 'ndrine, concetto più sfumato che concerne ora l'appartenenza alla medesima famiglia di sangue, ora la provenienza geografica da un determinato comune calabrese. La 'ndrina può operare all'interno di un locale di 'ndrangheta oppure, se non incorporata nel locale, deve "rendere conto" delle proprie attività non solo al locale di origine insediato in Calabria, ma anche a quello del territorio dove in concreto si trova ad operare.

La 'ndrangheta quale tipica organizzazione di stampo mafioso è stata introdotta nel testo dell'art. 416 bis c.p. nel 2010. L'art. 6, comma 2 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50 ha, infatti, inserito il termine 'ndrangheta nel testo della fattispecie così tipizzandola nel novero delle c.d. "mafie storiche".

Dunque, appare chiara la prospettiva d'azione che ha determinato il legislatore ad inserire nel corpo dell'art. 416 bis c.p. il termine 'ndrangheta: riconoscere il carattere unitario dell'associazione delinquenziale e far sì che la giurisprudenza, a sua volta, recepisca l'indicata caratteristica del sodalizio.

La nozione di unitarietà della 'ndrangheta, a seguito della modifica legislativa, ha trovato riscontro in molteplici ordinanze e sentenze, di merito e di legittimità. Tra le sentenze di merito, merita particolare menzione quella pronunciata in sede di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'operazione Crimine (Trib. Reggio Calabria sent. n. 106 del 2012).

Il giudice nella parte motiva infatti scrive: "Le plurime e chiarissime emergenze probatorie di questo processo [...] in stretto raccordo con le straordinariamente convergenti acquisizioni delle indagini parallele Minotauro (DDA di Torino) ed Infinito (DDA di Milano) conducono inequivocabilmente (e, potrebbe dirsi, inesorabilmente) nel senso della affermazione della tendenziale unitarietà della organizzazione criminale di stampo mafioso denominata 'ndrangheta".

L'operazione Crimine diretta dalle DDA di Milano e Reggio Calabria portò allo svelamento della fitta presenza 'ndranghetista nel mondo politico ed economico lombardo, "locali" della 'ndrangheta sparsi per Milano e dintorni puntavano agli appalti Expo 2015.

Deve necessariamente partirsi da "Crimine" perché è l'investigazione che si è sviluppata nei territori ove ha sede la casa madre del fenomeno 'ndranghetista, che, quindi, ha analizzato il fenomeno, il suo primigenio archetipo, laddove è più strutturato e virulento, ove l'organizzazione è nata, cresciuta e da dove, poi, è partita per imporsi a livello nazionale ed internazionale. Si tratta, attualmente, del procedimento "pilota" sul fenomeno, quello da cui si deve necessariamente partire per comprenderlo, anche avuto riguardo ai due coevi e paralleli procedimenti avviati dalle DDA di Milano (cd Infinito) e di Torino (cd Minotauro), pure di eccezionale rilievo in quanto hanno dato conto delle impressionanti dimensioni raggiunte dalla proliferazione del fenomeno 'ndranghetistico nel Nord Italia, ad onta di un diffuso atteggiamento mentale che, in modo oggettivamente miope, tendeva a sminuirlo.

Il medesimo concetto di unitarietà dell'associazione emerge ancor più chiaramente in un successivo provvedimento nel quale il Supremo collegio conferma la pronuncia di condanna nei confronti degli appartenenti al locale di 'ndrangheta del "basso Piemonte" (cd. operazione Albachiarà Cass. Nr. 3166/2015).

La Corte, nella sentenza in esame, preliminarmente evidenzia come entrambe le sentenze di merito abbiano riconosciuto l'esistenza di una struttura criminale riconducibile al tipo normativo 'ndrangheta e che diversi imputati nel processo hanno ammesso di appartenervi.

Il contrasto su cui la Corte focalizza l'attenzione, ovvero quello concernente la mera potenzialità o l'attualità della forza incriminatrice, viene affrontato partendo dalla dicotomia presente nella realtà fenomenica mediante cui la criminalità organizzata ha modo di manifestarsi. Tale realtà presenta, da un lato, strutture criminali autonome ed originali, che tuttavia possono fare ricorso allo stesso "modus operandi" criminale, proprio delle mafie c.d. storiche, quindi facendo ricorso alla forza dell'intimidazione che promana dalle forme criminali associative.

È, poi, rilevante notare che la Corte richiami le pronunce di legittimità (Cass. n. 4305/2012 Caridi; n. 4304/2012 Romeo) ed affermi di condividere quanto ivi statuito: "questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire [...] la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del 'marchio' (ndrangheta), in una sorta di 'franchising' tra 'province' e 'locali' che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la 'ratio' del reato di cui all'art. 416-bis c.p."

La medesima elaborazione concettuale si rinviene nelle pronunce relative alla costituzione di locali di 'ndrangheta lombarde nella c.d. operazione Infinito (Cass. Pen. n. 30059/2014 e n. 36447/2015), risultando probatoriamente dimostrati collegamenti organizzativi tra i locali insediati sul territorio lombardo caratterizzati da unitarietà e nell'operazione "Colpo di Coda" (Cass. n. 35998/2013).

La Corte, nelle citate sentenze, rileva che le associazioni di stampo mafioso, come la 'ndrangheta, a causa della fama acquistata mediante atti di violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacoli l'attività, sono in grado di incutere timore per la loro stessa esistenza. Le pregresse attività criminali, infatti, presuppongono uno spessore qualitativo, territoriale, mediatico tale da conferire una capacità promozionale all'espansione del timore, dell'assoggettamento, e dell'omertà nella collettività originaria calabrese ed in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e di agire. L'azione del sodalizio "delocalizzato" è finalizzata alla realizzazione del programma finale e di un programma intermedio, identificato quest'ultimo nell'intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo, ove il messaggio fondato sulla fama, non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti.

Un cambio di rotta della Cassazione sulla necessità dell'esternazione del metodo mafioso si rinviene in una pronuncia in merito al processo Maglio 3 relativo alla presenza della 'ndrangheta in Liguria.

La Corte ha ritenuto il carattere mafioso di strutture delocalizzate di 'ndrangheta in relazione a locali liguri osservati nel contesto dell'operazione Maglio, identificata come Maglio 3 ed affronta il tema dell'intimidazione, sostenendo che, quanto ad esse, cui sono equiparate le cd. mafie "atipiche", per la configurabilità del carattere della mafiosità "non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice."

A breve distanza dal provvedimento restitutorio con cui il Primo Presidente della Cassazione ha affermato non sussistere un contrasto giurisprudenziale sulla necessità o meno di esteriorizzazione del metodo mafioso ai fini dell'integrazione del delitto ex art. 416 bis c.p., essendo pacifico che l'associazione di tipo mafioso implichi la capacità di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza,

una capacità di intimidazione attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, si pronuncia la Seconda Sezione Penale della Cassazione. La stessa ritiene che “Richiedere ancora oggi la prova di un’effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all’interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche “sott’acqua”, cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell’economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici”. (Cass. Pen., Sez. II, n. 24851/2017) Il fenomeno dell’espansione della ‘ndrangheta in diverse zone dell’Italia settentrionale non ha portato solo la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi sulla questione dell’applicabilità della fattispecie di associazione di stampo mafioso alle “mafie delocalizzate” in aree geografiche non tradizionali, ma è stato altresì oggetto dei più recenti studi di carattere sociologico sull’evoluzione delle mafie tradizionali.

Infatti la questione delle mafie in movimento è stata sottoposta all’attenzione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, che ha reso una relazione conclusiva della XVII legislatura approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018.

La Commissione ha dedicato costante attenzione alla presenza della criminalità organizzata nelle regioni settentrionali, lungo tutto l’arco della legislatura. Numerose missioni e importanti audizioni, hanno permesso di raccogliere significative conferme e nuove indicazioni sulle dimensioni e l’intensità di un fenomeno che appare in espansione, sul modus operandi delle cosche, sull’infiltrazione nell’economia legale e sulle attività illegali prevalenti.

L’ampia ricognizione svolta nel corso delle missioni in tutte le regioni settentrionali ha confermato la presenza pervasiva dei clan nel tessuto produttivo delle aree più dinamiche e ricche del Paese, che nel “modus operandi” mostrano una notevole flessibilità, riuscendo a trarre vantaggi sia dalle fasi di espansione che da quelle di recessione economica. In particolare desta preoccupazione quanto riferito da diverse Procure della Repubblica sui rapporti di reciproca convenienza che ormai caratterizzano l’infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema delle imprese legali.

Le capacità relazionali delle mafie e in particolare il capitale sociale della ‘ndrangheta, quel patrimonio di conoscenze e contatti che si estende su vari livelli ha permesso di acquisire il controllo, diretto o indiretto, di società operanti in vari settori (edilizia, trasporti, giochi e scommesse, raccolta e smaltimento rifiuti), di inserirsi anche nei lavori per la realizzazione di grandi opere e di conquistare posizioni rilevanti nei sistemi di welfare locale.

La presenza di consorterie mafiose si è registrata con modalità ben radicate anche in Veneto, caratterizzato da un tessuto economico ed imprenditoriale molto sviluppato. Sul territorio si registra, infatti, la capillare presenza di piccole e medie imprese, la cui esistenza e prosperità è correlata anche ad importanti snodi di comunicazione, quali il porto di Venezia-Marghera e gli aeroporti internazionali “Venezia-Marco Polo” e “Verona-Valerio Catullo”.

La ricchezza diffusa costituisce, pertanto, una potenziale attrattiva per la criminalità mafiosa, principalmente interessata a riciclare e reinvestire capitali illeciti. Sul piano generale resta costante la commissione di reati predatori, non di rado agevolati dalla presenza, nella regione, di “basisti”. In molti casi, infatti, gli autori di rapine a filiali bancarie, oreficerie ed altri obiettivi ritenuti d’interesse attuano un vero e proprio “pendolarismo criminale”, soggiornando sul territorio il tempo utile per realizzare l’azione criminale. Sono innumerevoli le inchieste portate a termine che testimoniano quanto le più potenti cosche di ‘ndrangheta riescano ad organizzarsi e ad operare illecitamente su

vasta scala, dando dimostrazione di una eccezionale duttilità sia per i contesti criminali toccati, sia per le trame relazionali che riescono a tessere. Ne è un esempio l'operazione "Malapianta" del maggio 2019, nel cui ambito le famiglie Mannolo e Trapasso agendo "in rapporti di dipendenza funzionale" con i Grande Aracri, hanno dato prova di poter esercitare una particolare pressione estorsiva sulle strutture turistiche di Crotona e Catanzaro, riciclandone i relativi proventi in diversi settori economici. Proprio la potente cosca Grande Aracri di Cutro, ha dato ulteriore dimostrazione della sua capacità di attuare una pervasiva infiltrazione del tessuto economico ormai non solo calabrese ed emiliano, in molteplici settori economico-produttivi: dall'edilizia al movimento terra, dallo smaltimento dei rifiuti alla gestione delle cave, con l'abilità di attrarre a sé imprenditori, professionisti, amministratori pubblici.

Una presenza al Nord emersa sia con le numerose interdittive antimafia emesse da diverse Prefetture del nord Italia - nei confronti del ramo imprenditoriale della cosca Grande Aracri- sia nell'ambito delle operazioni "Terry" e "Camaleonte". Le indagini, coordinate dalla DDA di Venezia hanno fatto luce sulla pericolosità della cosca cutrese nel Veneto e dato conto di come imprenditori e comuni cittadini si rivolgessero ai criminali per ogni tipo di problematica economica o privata, venendone così assoggettati. La capacità del sodalizio di interloquire con i centri di potere ha trovato conferma, negli esiti dell'operazione "Grimilde", coordinata dalla DDA di Bologna, che ha visto il coinvolgimento anche di un amministratore pubblico di Piacenza.

L'operazione conferma una tendenza registrata in importanti inchieste degli ultimi anni, che hanno fatto emergere come, in molti casi, siano stati esponenti politici locali o imprenditori a rivolgersi alle consorterie 'ndranghetiste, proprio per ottenere vantaggi nelle tornate elettorali o per massimizzare i profitti. A conferma di ciò, sono stati adottati 70 provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di ditte calabresi operanti nei più disparati settori commerciali, produttivi e di servizi: dal commercio di veicoli ed automezzi al trasporto di merci su strada, dalla raccolta di materiali inerti alle costruzioni edili, dai servizi di lavanderia, alla vendita di prodotti petroliferi etc.

Quanto sopra rende l'idea della pervasività delle cosche fuori dai territori d'origine e offre ulteriori spunti di riflessione in merito ai rapporti sempre più fitti tra le consorterie e personaggi di rilievo del mondo politico ed imprenditoriale. Vale la pena ricordare anche i provvedimenti di scioglimento, nel semestre, di ben 3 Consigli comunali, tutti in provincia di Reggio Calabria: con DPR 11 gennaio 2019 il Consiglio Comunale di Careri, con DPR 3 maggio 2019, il Consiglio Comunale di Palizzi e con DPR 9 maggio 2019 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Stilo. In taluni casi, le evidenze investigative poste a base dei citati provvedimenti di scioglimento hanno testimoniato le forti compromissioni tra le strutture amministrative e le locali consorterie 'ndranghetiste. Tuttavia, tra gli eventi di maggior allarme sociale e clamore mediatico rientra senz'altro lo scioglimento, l'11 marzo 2019, dell'organo di direzione generale dell'Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ex art. 143 del D. Lgs. 267/2000. Tale provvedimento trova le sue radici in "...concreti, univoci e rilevanti elementi su forme di condizionamento ed ingerenza della criminalità organizzata di tipo mafioso nei confronti dell'azienda...".

Alcune fra le più importanti inchieste degli ultimi anni hanno consentito di disegnare, per quanto possibile, un "organigramma criminale" della 'ndrangheta fuori dai territori di origine, quanto più aderente alle evidenze giudiziarie. La mappa rappresentativa dei locali di 'ndrangheta "censiti" nel Nord Italia dalle indagini degli ultimi anni, è emblematica della forza espansionistica delle cosche e della loro capacità di riprodursi secondo lo schema tipico delle strutture calabresi. In totale sono emersi 43 locali, di cui 25 in Lombardia, 13 in Piemonte, 4 in Liguria e 1 in Valle d'Aosta. E proprio

in virtù delle rinnovate connotazioni della 'ndrangheta e della citata evoluzione del modus operandi della stessa che si sono apprestate misure ed azioni di contrasto fondate sulla cooperazione giudiziaria internazionale.

Un valido esempio è costituito dal progetto "I-Can", acronimo di Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta, definito "un attacco globale alla 'ndrangheta" finanziato dal Ministero dell'Interno, e presentato a Reggio Calabria dal segretario generale dell'Interpol Jurgen Stock e dal prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza a fine gennaio 2020. Il progetto è stato partorito nell'ottobre scorso, durante l'assemblea generale dell'Interpol a Santiago del Cile, per la prima fase del progetto l'Italia ha proposto di partecipare ad I-Can a dieci Paesi europei ed extraeuropei. In sostanza, l'obiettivo è "una conoscenza approfondita del fenomeno criminale e delle sue conseguenze a livello di sicurezza e di pregiudizio alle libertà dei cittadini". Come evidenziato in precedenza il primo problema della lotta alla 'ndrangheta è legato alle differenti legislazioni dei vari Paesi in cui opera. I clan sono spesso un passo avanti rispetto alle istituzioni: nel caso della mafia calabrese, negli ultimi anni si è registrato un massiccio radicamento negli Stati dove la pressione investigativa e le misure giudiziarie non costituiscono un argine agli affari dei boss.

La seconda direttrice del progetto I-Can punta alla cattura dei latitanti e all'aggressione ai patrimoni illeciti, attraverso gli strumenti della cooperazione multilaterale di polizia offerta da Interpol. A questo proposito diventano fondamentali le banche dati delle forze di polizia interconnesse ed interoperabili. In Italia, inoltre, ci sarà uno studio dei cosiddetti "dati freddi", relativi ad indagini già chiuse.

È previsto, infatti, per lo sviluppo di un software di analisi predittiva e di business intelligence che consenta di riconoscere in tempo i segni premonitori e anticipare i rischi legati alla minaccia della 'ndrangheta. Questo consentirebbe alle forze di polizia di arrivare prima e non quando un territorio è già infiltrato dalle cosche attraverso una colonizzazione che replica all'estero il modulo strutturale della 'ndrina. A differenza di Cosa nostra siciliana, infatti, le famiglie mafiose calabresi hanno sempre preferito un'infiltrazione silente nel tessuto economico sociale e imprenditoriale, che destabilizza l'economia e altera la libera concorrenza dei mercati legali, andando allo stesso tempo ad inquinare il settore pubblico ed istituzionale.

Questo è stato possibile perché la 'ndrangheta gode di un enorme potere finanziario costruito principalmente sul traffico di droga, da un immenso potere corruttivo e dalla costante distrazione di fondi pubblici operata attraverso le truffe e gli appalti truccati. I-Can è stato voluto dall'Interpol per contrastare la minaccia 'ndranghetista.

La 'ndrangheta viene immaginata come un fenomeno locale. Purtroppo le indagini hanno dimostrato che è uno dei principali broker internazionali, si è diffusa nel mondo in maniera non violenta ma silente, portando capitali all'estero. Oggi si documenta in cinque paesi la presenza di locali di 'ndrangheta. Per estendere all'estero la lotta ai clan, secondo il vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza "serve lo sviluppo della consapevolezza che deve essere tradotta in operazioni di polizia, arresti di latitanti, sequestro di capitali. Appunto un attacco globale senza frontiere alla 'ndrangheta. La sala operativa scambia 400 informazioni al giorno: è il cuore pulsante del sistema informativo. Con il supporto richiesto alla Dna e alle due Procure distrettuali calabresi. E' prevista una rete di esperti nel mondo per intervenire in 62 Paesi senza particolari formalità."

La 'ndrangheta oggi ha delocalizzato le attività criminali. In questi Paesi non solo custodisce i latitanti ma investe il denaro proveniente dalle attività illecite. L'Italia ha la grande ricchezza di banche dati formidabili. Oggi collaborare a livello mondiale è una grande opportunità. A una 'ndrangheta globale

bisogna rispondere con una lotta globale”. È comunque molto probabile che, in un futuro magari non così immediato, il legislatore sarà costretto ad intervenire sul terzo comma dell’art. 416-bis c.p.: la futura evoluzione delle mafie, sempre più convertite alla logica del mercato e sempre meno disposte ad usare la violenza sul territorio, potrebbe rendere il delitto di associazione mafiosa non più idoneo a contrastarle. Per evitare l’obsolescenza dell’istituto, è allora necessario un aggiornamento del sapere criminologico e degli stessi strumenti repressivi.

Emerge il nodo problematico dei requisiti strutturali richiesti per la contestazione della condotta partecipativa, laddove il compendio probatorio acquisito non fornisca elementi univocamente idonei ad attestare l’apporto di un contributo causale alla consorterìa mafiosa ma compri il mero compimento di formalismi rituali.

Le Sezioni unite si sono pronunciate, recentemente, sull’idoneità dell’affiliazione rituale a provare la condotta di partecipazione a una mafia ‘storica.

Con ordinanza n. 5071/2021 era stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*se la mera affiliazione da una associazione a delinquere di stampo mafioso cd. storica, nella specie ‘Ndrangheta’, effettuata secondo il rituale previsto dalla associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un **giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione**, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis c.p. e della struttura del reato dalla norma previsto*».

In base a quanto si apprende dal sito della Corte di Cassazione, all’udienza del 27 maggio 2021 le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «*la condotta di **partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa della associazione**. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminali. Nel rispetto del principio di **materialità ed offensività della condotta**, l’affiliazione rituale può costituire **indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio**, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione **non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione***».

Da considerare, oggi, è anche la dimensione europea, volta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e la relativa prevenzione generale, vista la globalizzazione dei mercati e, dunque, anche la “globalizzazione della criminalità”.

La nuova frontiera del contrasto alle mafie si colloca sul contesto europeo e internazionale, dove negli ultimi anni si manifestano importanti segnali nella cooperazione tra gli Stati. Estremamente significativo è, al riguardo, il contenuto della risoluzione 10/4 approvata il 16 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale: per la prima volta in una risoluzione delle Nazioni Unite si parla di “dimensione economica” della criminalità organizzata transnazionale. Si tratta di un concetto idoneo a ricomprendere molteplici profili, come le radici economiche della criminalità, i mercati illegali gestiti dalle organizzazioni criminali, l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale, gli effetti macroeconomici della criminalità organizzata sulla libertà di concorrenza e sullo sviluppo.

A questa ampia visione del problema, si accompagna la indicazione di una serie di misure operative, che nel loro complesso danno vita ad un vero e proprio programma per il futuro della lotta alle mafie su scala globale.

Trova così oggi concreta attuazione quella visione anticipatrice che è stata uno degli elementi di più forte continuità tra tutti coloro che hanno dedicato la loro vita alla lotta alla mafia, sin dagli anni '80 del secolo scorso. L'analisi in termini collettivi, strutturali ed economici dei fenomeni criminali più gravi, e la necessaria proiezione dell'intervento giudiziario su uno scenario internazionale, erano due dei principali obiettivi perseguiti da Rocco Chinnici e da Giovanni Falcone.

In prospettiva futura, la necessaria armonizzazione legislativa può essere la base del dibattito sulla introduzione di una fattispecie di associazione mafiosa europea sul modello dell'art. 416 bis c.p.. Le indagini più recenti dimostrano infatti che i sodalizi criminali hanno esteso il loro raggio di azione a tutto il Nord Italia e al territorio europeo, attraverso diverse forme di business illeciti e dando vita a proprie "cellule" territoriali delocalizzate.

Su un piano procedurale, insieme agli obblighi di cooperazione previsti dalle direttive europee, parte della dottrina ipotizza un ampliamento delle competenze della Nuova Procura Europea ai sensi dell'art. 86 TFUE, costituendo i reati crimini di carattere tipicamente transnazionale. Nell'ambito della comunità internazionale, appare indispensabile un più ampio disegno riformatore, che affianchi alla tutela penalistica alcune misure economiche incentivanti delle imprese virtuose, che abbattano i costi di produzione e semplifichino gli oneri burocratici, onde sottrarre spazio alle associazioni mafiose. Si conferma, in definitiva, l'insufficienza di misure punitive, e l'inevitabilità di una parallela regolazione delle attività economiche, che rivitalizzi il circuito dell'economia legale oggi fatalmente inquinato dalla presenza di imprese mafiose.

Solo in questo modo è possibile eliminare alla radice le precondizioni che favoriscono l'affermazione delle mafie. Indubbiamente, la tradizione giuridica e il contributo culturale dell'ordinamento italiano possono essere trainanti in questo processo evolutivo, soprattutto per quanto riguarda la specificità degli strumenti di contrasto, in materia, tra le altre, di coordinamento delle indagini, confisca e misure di prevenzione.

Inoltre, particolarmente rilevante risulta l'analisi dell'andamento della delittuosità riferita al periodo del lockdown, che ha mostrato che le organizzazioni mafiose, a conferma di quanto previsto, si sono mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio, ritenuto elemento fondamentale per la loro stessa sopravvivenza e condizione imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo di ricchezza.

Controllo del territorio e disponibilità di liquidità che potrebbero rivelarsi finalizzati ad incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficoltà. Si prospetta di conseguenza il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge principalmente l'economia del sistema nazionale) vengano fagocitate nel medio tempo dalla criminalità, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti.

Già nella Relazione semestrale della DIA 2020, I Semestre, si prospettavano le possibili opportunità che le varie mafie sarebbero state in grado di cogliere, sfruttando appieno i molteplici effetti della pandemia, considerato l'impatto del lockdown tanto sui sistemi economici nazionali, quanto sulle singole attività produttive costrette ad un lungo periodo di inattività, genesi di un difficoltoso tentativo di ripresa. Proprio la 'ndrangheta ha dato prova, nel tempo, di saper intercettare le opportunità nei cambiamenti socio-economici e di una grande duttilità e capacità di rimodulare il proprio paniere degli investimenti, per massimizzare i suoi profitti.

La sua azione potrebbe essere, oggi ancor di più, favorita dal contesto di forte sofferenza economico-produttiva. Il Rapporto della Banca d'Italia su "L'economia della Calabria", pubblicato nel giugno

2020, sottolinea, infatti, come le misure di distanziamento fisico e la chiusura parziale delle attività a marzo e ad aprile 2020 abbiano inciso pesantemente sull'economia regionale, peraltro, già in una fase di sostanziale stagnazione. Se lo scorso anno il PIL calabrese risultava inferiore di 14 punti percentuali rispetto ai livelli del 2007, per il 2020 gli indicatori disponibili prevedono un'ulteriore caduta.

La criminalità organizzata calabrese persisterebbe nel tentativo di accreditarsi presso imprenditori in crisi di liquidità ponendosi quale interlocutore di prossimità, imponendo forme di sostegno finanziario e prospettando la salvaguardia della continuità aziendale, nel verosimile intento di subentrare negli asset proprietari e nelle governance aziendali al duplice scopo di riciclare le proprie disponibilità di illecita provenienza e inquinare l'economia legale impadronendosi di campi produttivi sempre più ampi.

E ciò con ogni probabilità avverrà in ogni area del Paese in cui le consorterie 'ndranghetiste si sono radicate. In tale contesto, il pericolo più attuale è rappresentato dall'usura e dal conseguente accaparramento delle imprese in difficoltà, che, unito alla scarsa propensione delle vittime a denunciare, contribuisce alla sottostima e alla diffusione del fenomeno.

Per altro verso, la minaccia da fronteggiare è la constatata capacità dei sodalizi calabresi di infiltrare i pubblici appalti avvalendosi di quell'area grigia che annovera al suo interno professionisti compiacenti e pubblici dipendenti infedeli.

E' il terreno fertile per l'agire della mafia silente, proiettata sul territorio nazionale e con vocazione transnazionale. Come affermato dal Procuratore di Reggio Calabria "...la 'ndrangheta non è soltanto una organizzazione criminale di tipo mafioso con caratteristiche e proiezioni internazionali, addirittura intercontinentali, ma è un ramificato sistema di potere, perfettamente modellato sulle caratteristiche dettate dall'art. 416 bis, comma 3, c.p..."

Il dato, suffragato da una miriade di inchieste giudiziarie, evidenzia l'attitudine delle 'ndrine a relazionarsi agevolmente e con egual efficacia sia con le sanguinarie organizzazioni del narcotraffico sudamericano, sia con politici, amministratori, imprenditori e liberi professionisti la cui opera è strumentale al raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

La 'ndrangheta esprime, infatti, un sempre più elevato livello di infiltrazione nel mondo politico-istituzionale, ricavandone indebiti vantaggi nella concessione di appalti e commesse pubbliche.

la potenza imprenditoriale della 'ndrangheta si esprime grazie alle ingenti risorse economiche di cui dispone verosimilmente in costante aumento grazie proprio alla proliferazione del narcotraffico che focalizzerebbe la sua centralità operativa in importanti aree portuali come quella di Gioia Tauro, ma anche di Genova, La Spezia, Vado Ligure e Livorno.

Le cosche hanno da tempo dimostrato di essere straordinariamente abili ad adattarsi ai diversi contesti territoriali e sociali prediligendo, specialmente al di fuori dai confini nazionali, strategie di basso profilo e tenendosi, al contempo, al passo con il progresso e la globalizzazione.

L'emergenza sanitaria, tra l'altro, concorre a far risaltare situazioni endemiche del settore sanitario già critiche e da tempo terreno fertile per gli interessi illeciti delle cosche.

In tal senso depongono proprio le numerose interdittive antimafia emesse dalle Prefetture calabresi, in particolare da quella di Reggio Calabria, nei confronti di imprese contaminate dalle cosche. Il dato restituisce l'immagine di una 'ndrangheta infiltrata in diversi settori commerciali, produttivi e dei servizi (costruzioni, autotrasporti, raccolta di materiali inerti, ristorazione, gestione di impianti sportivi e strutture alberghiere, commercio al dettaglio, senza tralasciare il settore sanitario, etc.). Un inquinamento che offre la possibilità alle cosche di riciclare i proventi illecitamente accumulati.

Per un contrasto efficace a tali insidie, oltre all'auspicio di arrivare quanto prima ad una legislazione omogenea e condivisa fra gli Stati, si impone, mutuando l'esperienza e l'impegno profuso nella lotta al virus, un impulso sempre maggiore nella circolazione delle informazioni e nella cooperazione sinergica tra gli organi investigativi e giudiziari dei singoli Paesi.

I sistemi criminali organizzati sono ormai un grande soggetto sovranazionale che gli Stati non potranno più contrastare efficacemente in modo autonomo ed isolato. Il rinnovato approccio deve tradursi in atti concreti. Sul tema, infatti, si segnala una importante iniziativa internazionale, conclusasi nel semestre, che integra e stimola l'utilizzo degli strumenti normativi di carattere transnazionale in parte già adottati: il 16 ottobre 2020 i rappresentanti di 190 Paesi presenti a Vienna alla riunione plenaria della Convenzione sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale hanno approvato all'unanimità il documento presentato dall'Italia che passerà alla storia come Risoluzione Falcone.

Le delegazioni si sono confrontate sull'opportunità di perfezionare e rendere più efficace la c.d. Convenzione di Palermo, ovvero il primo accordo globale ONU sulla lotta alla mafia sottoscritto nel capoluogo siciliano nel 2000.

I rappresentanti del Governo italiano hanno presentato la risoluzione agli altri membri focalizzando l'attenzione sul contrasto alla dimensione economica della criminalità e sull'adozione di nuovi strumenti di prevenzione e repressione delle nuove forme di organizzazioni criminali. Ciò, riprendendo quanto già anticipato dal giudice Giovanni Falcone sulla necessità di impostare la lotta alla mafia su scala globale, anche attraverso l'adozione delle misure patrimoniali – che in Italia, dal 1982, si rivelano strumento utilissimo nella lotta alla criminalità organizzata – e con il riutilizzo sociale dei beni sottratti alle mafie.

Il documento riconosce il ruolo precursore del magistrato siciliano e traccia le sfide future di questa lotta senza confini: contrasto alla dimensione economica della mafia, al cybercrime e ai reati ambientali, attraverso nuove forme di cooperazione internazionale, tecniche investigative speciali potenziate, in particolare, dalla collaborazione dei sistemi bancari e degli internet provider nazionali nel contrasto del riciclaggio.

Al di là delle importanti iniziative che promanano dagli organi istituzionali deputati al contrasto dell'illegalità e dei sistemi criminali, va comunque sottolineato che la forma di prevenzione più efficace è indubbiamente la formazione culturale per la diffusione, a tutti i livelli, di principi di legalità partecipata.

Inoltre nella stessa direzione si colloca l'entrata in vigore a dicembre 2020 del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Questa nuova e necessaria strategia deve avere il suo punto di partenza in quegli strumenti già presenti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, che hanno mostrato la loro efficacia e consentito il raggiungimento di ottimi risultati sia nella fase preventiva, sia in quella repressiva del fenomeno mafioso.

I sodalizi mafiosi, ampliando l'utilizzo della tecnologia, sono consacrati al cd gaming e betting, rispettivamente il settore del gioco d'azzardo e delle scommesse, ove imprenditori riconducibili alla criminalità organizzata, grazie alla costituzione di società sedenti nei paradisi fiscali, creano un circuito parallelo a quello legale, che consente di ottenere smisurati guadagni ed, in particolare, di riciclare, in maniera anonima, cospicue quantità di denaro.

Un'altra indicazione sulla capacità della mafia di cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione si rinviene nel ricorso all'utilizzo delle criptovalute, come i Bitcoin e, più di recente, il Monero, che non consentono un agevole tracciamento.

Sul piano macroeconomico il fenomeno della contraffazione è associato allo sviluppo e all'internazionalizzazione del commercio e dell'economia, alla distribuzione su larga scala delle nuove tecnologie, all'apertura di nuovi mercati e ai crescenti profitti generati dai diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti e disegni industriali).

La produzione di beni contraffatti consente alla malavita il facile riciclaggio di denaro "sporco". La commercializzazione dei beni falsi genera enormi proventi, che i criminali impiegano per altre attività, lecite e illecite, rappresentando un importante elemento di supporto alla capacità operativa delle mafie transnazionali.

Le relazioni intessute, le alleanze consolidate e le modalità logistiche, già in essere per la gestione di altri traffici illeciti, vengono ora utilizzate dalle organizzazioni criminali mondiali per il business della contraffazione, traendo vantaggi dall'internazionalizzazione dei mercati e dell'economia. Per incidere efficacemente su tale fenomeno è sicuramente strategico il monitoraggio delle operazioni finanziarie e dei trasferimenti di denaro da e per l'estero, indispensabili per concretizzare più incisive attività di contrasto al riciclaggio ed al reimpiego di capitali illeciti che rappresentano i maggiori fattori di alterazione dei mercati e della finanza. La mafia è in grado, altresì, di avvalersi del cd mondo del Dark web, parte della rete internet difficilmente controllabile che consente di muovere, in maniera indisturbata, notevoli quantità di danaro in operazioni illegali.

La cooperazione bilaterale, importante strumento di polizia, permette di analizzare in maniera precisa e minuziosa la presenza all'estero delle organizzazioni mafiose italiane, concentrando l'attenzione, in particolar modo, sulla loro capacità di svilupparsi sia in maniera autonoma, sia in rapporto alle altre organizzazioni criminali originarie di altre nazioni.

Le Task Force, molto utilizzate nell'ambito della cooperazione internazionale, consentono di monitorare, in maniera puntuale, le organizzazioni criminali mafiose attraverso una continua collaborazione tra le FF.PP. italiane e straniere, soprattutto di Germania, Austria, Paesi Bassi e Francia. Grazie alle Task Force e alla continua attività di scambio informativo che esse permettono, è stato possibile mettere in campo strategie operative che hanno consentito, in ambito internazionale, di individuare notevoli contesti di imprenditoria criminale.

La collaborazione multilaterale tra i vari Stati Membri nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, rappresenta l'elemento centrale per quanto concerne i metodi di contrasto e, permette di implementare e coordinare gli sforzi delle polizia dei vari Stati Membri sia dal punto di vista del flusso delle informazioni scambiate sia dal punto di vista del supporto tecnologico di ultima generazione.



Liberare Maria dalle Mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

ISBN 978-88-89681-46-6



9 788889 681466